

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

**GUIDA PRATICA SULLE CONDIZIONI DI
RICEVIBILITÀ**

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

Gli editori e le organizzazioni che desiderano riprodurre il presente rapporto (o una sua traduzione), in versione cartacea o in formato elettronico, sono pregati di rivolgersi a publishing@echr.coe.int per ulteriori istruzioni.

© Consiglio d'Europa/Corte europea dei diritti dell'uomo, 2014

La presente Guida è stata redatta dall'Ufficio del Giureconsulto e non vincola la Corte. **La prima edizione della Guida è stata pubblicata nel 2009 e la seconda nel 2011. Il testo della presente terza edizione è aggiornato al 1° gennaio 2014.** Le versioni originali in inglese e francese possono essere scaricate dal sito www.echr.coe.int (Case-law – Case-law Analysis – Admissibility Guide).

La presente traduzione è pubblicata a seguito di accordo con il Consiglio d'Europa e la Corte europea dei diritti dell'uomo e ne è responsabile unicamente il Ministero della Giustizia della Repubblica italiana.

INDICE

PREFAZIONE.....	7
<i>Diagramma di flusso “Vita di un ricorso”</i>	<i>9</i>
<i>Diagramma di flusso semplificato della trattazione dei ricorsi da parte delle formazioni giudiziarie</i>	<i>10</i>
INTRODUZIONE	11
A. Ricorso individuale.....	12
1. <i>Finalità della disposizione.....</i>	<i>12</i>
2. <i>Categorie di ricorrenti.....</i>	<i>13</i>
a) Persone fisiche	13
b) Persone giuridiche.....	13
c) Gruppo di privati.....	14
3. <i>Qualità di vittima.....</i>	<i>14</i>
a) Nozione di “vittima”	14
b) Vittima diretta.....	14
c) Vittima indiretta	14
d) Vittime potenziali e <i>actio popularis</i>	16
e) Perdita della qualità di vittima	16
f) Decesso della vittima.....	17
4. <i>Rappresentanza</i>	<i>18</i>
B. Libertà di esercizio del diritto di ricorso individuale	18
1. <i>Obblighi dello Stato convenuto</i>	<i>20</i>
a) Articolo 39 del Regolamento della Corte	20
b) Accertamento dei fatti	21
c) Indagini.....	22
I. MOTIVI PROCEDURALI DI IRRICEVIBILITÀ.....	23
A. Mancato esaurimento delle vie di ricorso interne.....	23
1. <i>Finalità della norma.....</i>	<i>23</i>
2. <i>Applicazione della norma.....</i>	<i>24</i>
a) Elasticità	24
b) Osservanza delle norme interne e limiti.....	24
c) Esistenza di più vie di ricorso.....	24
d) Doglianza sollevata nella sostanza	25
e) Esistenza e appropriatezza.....	25
f) Accessibilità ed effettività.....	26
3. <i>Limiti all’applicazione della norma</i>	<i>26</i>
4. <i>Ripartizione dell’onere della prova.....</i>	<i>26</i>
5. <i>Aspetti procedurali</i>	<i>28</i>
6. <i>Creazione di nuovi ricorsi</i>	<i>28</i>
B. Inosservanza del termine semestrale.....	30
1. <i>Finalità della norma.....</i>	<i>30</i>
2. <i>Data di decorrenza del termine semestrale</i>	<i>30</i>
a) Decisione definitiva	30
b) Data di decorrenza.....	31
i) <i>Conoscenza della decisione</i>	<i>31</i>
ii) <i>Notifica della decisione</i>	<i>31</i>
iii) <i>Mancata notifica della decisione.....</i>	<i>32</i>
iv) <i>Assenza di ricorsi</i>	<i>32</i>
v) <i>Situazione continua.....</i>	<i>32</i>
3. <i>Scadenza del termine semestrale</i>	<i>32</i>
4. <i>Data di introduzione del ricorso.....</i>	<i>33</i>
a) Formulario di ricorso compilato.....	33

b) Mandato.....	33
c) Data di trasmissione.....	33
d) Trasmissione mediante fax.....	33
e) Qualificazione del ricorso.....	33
f) Doglianze successive.....	34
5. <i>Situazioni particolari</i>	34
a) Applicabilità di vincoli temporali a situazioni continue concernenti il diritto alla vita, al domicilio e alla proprietà.....	34
b) Condizioni di applicazione della norma del termine semestrale in cause relative a detenzioni multiple ai sensi dell'articolo 5 § 3 della Convenzione.....	34
C. Ricorso anonimo.....	35
1. <i>Ricorso anonimo</i>	35
2. <i>Ricorso non anonimo</i>	35
D. Essenzialmente identico.....	36
1. <i>Essenzialmente identico a uno precedentemente esaminato dalla Corte</i>	36
2. <i>Essenzialmente identico a un ricorso già sottoposto a un'altra istanza internazionale di inchiesta o di risoluzione</i>	37
a) Valutazione della similitudine delle cause	37
b) Nozione di "altra istanza internazionale di inchiesta o di risoluzione"	38
E. Abuso del diritto di ricorso.....	38
1. <i>Definizione generale</i>	38
2. <i>Trarre la Corte in inganno</i>	39
3. <i>Linguaggio offensivo</i>	39
4. <i>Violazione del principio di riservatezza della procedura di definizione amichevole</i> ..	40
5. <i>Ricorso manifestamente vessatorio o privo di finalità reale</i>	40
6. <i>Altre ipotesi</i>	41
7. <i>Approccio che deve essere adottato dal Governo convenuto</i>	41
II. MOTIVI DI IRRICEVIBILITÀ RELATIVI ALLA COMPETENZA DELLA CORTE.....	42
A. Incompatibilità <i>ratione personae</i>.....	42
1. <i>Principi</i>	42
2. <i>Competenza</i>	43
3. <i>Responsabilità e imputabilità</i>	43
4. <i>Questioni relative all'eventuale responsabilità di Stati parti della Convenzione per atti od omissioni connessi alla loro appartenenza a un'organizzazione internazionale</i>	44
B. Incompatibilità <i>ratione loci</i>.....	46
1. <i>Principi</i>	46
2. <i>Casi specifici</i>	47
C. Incompatibilità <i>ratione temporis</i>.....	48
1. <i>Principi generali</i>	48
2. <i>Applicazione di questi principi</i>	48
a) Data critica in relazione alla ratifica della Convenzione o all'accettazione della competenza delle istituzioni della Convenzione	48
b) Fatti istantanei precedenti o successivi all'entrata in vigore o alla dichiarazione	49
3. <i>Situazioni specifiche</i>	50
a) Violazioni continue	50
b) Obbligo procedurale "continuo" di indagare su scomparse verificatesi prima della data critica	51
c) Obbligo procedurale derivante dall'articolo 2 di indagare su un decesso: procedimenti collegati a fatti che non rientrano nella competenza temporale della Corte	51
d) Considerazione di fatti precedenti	52
e) Procedimento o detenzione in corso	52
f) Diritto al risarcimento in caso di errore giudiziario	53

D. Incompatibilità <i>ratione materiae</i>	53
1. <i>Concetto di “diritti e doveri di carattere civile”</i>	54
a) Condizioni generali di applicabilità dell’articolo 6 § 1	54
b) Termine “controversia”	55
c) Esistenza di un diritto sostenibile nella legislazione interna	56
d) Carattere “civile” del diritto	57
e) Carattere privato di un diritto: dimensione patrimoniale	58
f) Estensione ad altri tipi di controversie	58
g) Materie escluse	60
h) Applicabilità dell’articolo 6 a procedimenti diversi dal procedimento principale	61
2. <i>Nozione di “accusa penale”</i>	62
a) Principi generali	62
b) Applicazione dei principi generali	64
i) Procedimenti disciplinari	64
ii) Procedimenti amministrativi, tributari, doganali e del diritto della concorrenza	65
iii) Questioni politiche	65
iv) Espulsione ed estradizione	66
v) Le differenti fasi dei procedimenti penali, dei procedimenti accessori e dei successivi ricorsi	66
c) Rapporto con altri articoli della Convenzione o con i suoi Protocolli	68
3. <i>Concetti di “vita privata” e di “vita familiare”</i>	68
a) Campo di applicazione dell’articolo 8	68
b) Sfera della “vita privata”	69
i) Integrità fisica, psicologica o morale	69
ii) Privacy	70
iii) Identità e autonomia personale	71
c) Sfera della “vita familiare”	73
i) Diritto di diventare genitore	73
ii) Riguardo ai figli	74
iii) Riguardo alle coppie	75
iv) Riguardo ad altre relazioni	75
v) Interessi materiali	76
4. <i>Concetti di “domicilio” e di “corrispondenza”</i>	76
a) Campo di applicazione dell’articolo 8	76
b) Portata del concetto di “domicilio”	76
c) Situazioni rientranti nel concetto di “domicilio”	77
d) Portata del concetto di “corrispondenza”	79
e) Esempi di ingerenza	80
5. <i>Concetto di “beni”</i>	80
a) Beni tutelati	81
b) Significato autonomo	81
c) Beni attuali	81
d) Crediti e debiti	81
e) Restituzione di beni	82
f) Futuri redditi	83
g) Clientela professionale	83
h) Licenze per l’esercizio di un’attività imprenditoriale	83
i) Inflazione	83
j) Proprietà intellettuale	83
k) Azioni societarie	83
l) Prestazioni previdenziali	84
III. IRRICEVIBILITÀ BASATA SUL MERITO	84
A. Manifestamente infondato	84
1. <i>Introduzione generale</i>	84
2. <i>“Quarta istanza”</i>	85
3. <i>Chiara o evidente assenza di violazione</i>	87
a) Assenza di arbitrarietà o di iniquità	87
b) Assenza di sproporzione tra fini e mezzi	87
c) Altre questioni relativamente semplici attinenti al merito	88
4. <i>Doglianze non supportate: assenza di prova</i>	89
5. <i>Doglianze confuse o inverosimili</i>	90

B. Assenza di pregiudizio importante	90
1. <i>Contesto della nuova condizione</i>	90
2. <i>Campo di applicazione</i>	91
3. <i>Sulla questione di sapere se il ricorrente abbia subito un pregiudizio importante</i>	92
a) Assenza di importante pregiudizio economico	92
b) Importante pregiudizio economico	94
c) Assenza di importante pregiudizio morale	94
d) Importante pregiudizio morale	95
4. <i>Due clausole di salvaguardia</i>	96
a) La questione di sapere se il rispetto dei diritti umani esiga un esame della causa nel merito	96
b) La questione di sapere se la causa sia stata debitamente esaminata da un tribunale interno	97
INDICE DELLE CAUSE CITATE	99

PREFAZIONE

Il diritto di ricorso individuale è giustamente considerato una caratteristica distintiva e la maggiore conquista della Convenzione europea sui diritti dell'uomo. Le persone che ritengono di aver subito la violazione di diritti umani hanno la possibilità di adire la Corte europea dei diritti dell'uomo. Perché una causa sia esaminata devono tuttavia essere soddisfatti importanti requisiti di ricevibilità indicati nella Convenzione. Per esempio è necessario che i ricorrenti abbiano esaurito le vie di ricorso interne e che presentino le loro doglianze entro il termine di sei mesi dalla data della decisione interna definitiva.

Al 1° novembre 2014 pendevano dinanzi a una formazione giudiziaria della Corte circa 78.000 ricorsi. Benché negli ultimi tre anni il numero delle cause pendenti dinanzi alla Corte si sia ridotto quasi del 50%, il numero di cause di cui deve essere investito un tribunale internazionale è tuttora notevole e continua a costituire una minaccia per l'effettività del diritto di ricorso sancito dalla Convenzione. Sappiamo per esperienza che la grande maggioranza delle cause (il 92% delle cause giudicate nel 2013) è rigettata dalla Corte in quanto irricevibile. Prima di essere rigettate tali cause devono essere esaminate da avvocati e da giudici, e intasano il ruolo della Corte, impedendo l'esame di cause maggiormente meritevoli, che soddisfano i requisiti di ricevibilità e che possono riguardare gravi accuse di violazioni dei diritti umani.

Risulta chiaro dall'esperienza e dalle statistiche sopra citate che la maggior parte dei ricorrenti non conosce sufficientemente le condizioni di ricevibilità. Sembrerebbe che ciò avvenga anche per molti avvocati e operatori del settore. Nel corso della Conferenza di Interlaken sulla riforma della Corte gli Stati membri del Consiglio d'Europa hanno giustamente individuato questo problema e hanno invitato gli "Stati Parti a garantire che siano fornite ai potenziali ricorrenti informazioni esaustive e obiettive sulla Convenzione e sulla giurisprudenza della Corte, in particolare sulle procedure di ricorso e sulle condizioni di ricevibilità" (punto 6 della Dichiarazione di Interlaken del 19 febbraio 2010).

La Corte ha risposto alla richiesta con l'elaborazione di una Guida pratica sulle condizioni di ricevibilità che espone chiaramente le norme e la giurisprudenza in materia di ricevibilità. Essa mira a consentire ai difensori di fornire una consulenza corretta ai loro assistiti sulle possibilità di investire la Corte di una causa ricevibile e di ridurre la presentazione di cause manifestamente irricevibili. Le precedenti edizioni della presente Guida sono state tradotte in oltre venti lingue e sono disponibili online sia a livello nazionale sia sul sito internet della Corte. Desidero ringraziare tutti i Governi e gli altri partner che hanno reso possibile ciò e anche invitarli a tradurre e divulgare la presente terza edizione.

Il nuovo articolo 47 del Regolamento della Corte, che ha introdotto condizioni più rigorose per adire la Corte, è entrato in vigore il 1° gennaio 2014. Tale modifica del Regolamento, accompagnata da una nuova Istruzione pratica, ha introdotto due cambiamenti di primaria importanza che determinano il rigetto del ricorso o la sua assegnazione a una formazione giudiziaria. Essi riguardano, in primo luogo, il nuovo formulario di ricorso semplificato che deve essere compilato integralmente e corredato di copie di tutta la relativa documentazione giustificativa pena il non esame. In secondo luogo, se il formulario di ricorso o il fascicolo sono compilati solo successivamente alla scadenza del termine semestrale, la causa è normalmente rigettata in quanto presentata tardivamente.*

* Il termine semestrale per presentare ricorso sarà ridotto a quattro mesi successivamente all'entrata in vigore del Protocollo n. 15 alla Convenzione.

Per informare i potenziali ricorrenti e/o i loro rappresentanti delle nuove condizioni per presentare ricorso, la Corte ha espanso la sua gamma di materiale informativo in tutte le lingue ufficiali degli Stati Parti della Convenzione. Il materiale comprende una lista di controllo interattiva e video che spiegano le condizioni di ricevibilità e le corrette modalità di compilazione del formulario di ricorso. Sono inoltre pienamente accessibili nelle lingue di tutti gli Stati Parti pagine web che forniscono informazioni utili per chi desidera adire la Corte. Desidero anche menzionare la Guida domande e risposte pubblicata recentemente dal *Council of Bars and Law Societies in Europe* (CCBE).

Per ultima cosa ma non meno importante, in conseguenza del programma di traduzione lanciato dalla Corte nel 2012, sono accessibili nella banca dati HUDOC oltre 12.000 traduzioni della giurisprudenza in quasi trenta lingue (diverse dall'inglese e dal francese). Alcune delle cause attualmente accessibili in forma tradotta contengono importanti ragionamenti della Corte in punto di ricevibilità. Le cause possono essere ricercate in HUDOC utilizzando le parole chiave connesse a una o più condizioni di ricevibilità.


Gli avvocati e i consulenti hanno, con altri, la responsabilità di assicurare che tutte le persone le cui cause soddisfano le condizioni di ricevibilità sancite dalla Convenzione nonché i summenzionati requisiti procedurali abbiano la possibilità di adire la Corte. Nonostante l'importante riduzione del numero delle cause pendenti negli ultimi anni, la Corte continua a ricevere troppi ricorsi che non avrebbero mai dovuto essere presentati in quanto non soddisfano questi vari requisiti. Gli operatori del settore dovrebbero studiare attentamente la presente Guida prima di decidere di presentare ricorso. Così facendo daranno un importante contributo all'effettività della Convenzione europea sui diritti dell'uomo.

Desidero esprimere i miei ringraziamenti alla casa editrice *Wolf Legal Publishers* per aver prodotto una terza edizione cartacea di questa Guida, in inglese e in francese, con un formato così gradevole. Sono certo che la Guida avrà numerose edizioni in futuro, contemporaneamente all'evoluzione del diritto e al riconoscimento dell'utilità dell'opera.

Strasburgo, novembre 2014


Dean Spielmann, Presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo

Diagramma di flusso “Vita di un ricorso”



Questa tabella fornisce solo una schematica rassegna della procedura e non pretende di prevedere tutte le situazioni (p. es. declinazione della giurisdizione da parte di una Camera a favore della Grande Camera; la norma secondo cui la sentenza della Camera diventa automaticamente definitiva dopo tre mesi a meno che non sia presentata una domanda di rinvio alla Grande Camera).

Diagramma di flusso semplificato della trattazione dei ricorsi da parte delle formazioni giudiziarie



INTRODUZIONE

1. Il sistema di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali istituito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo ("la Convenzione") si basa sul principio di sussidiarietà. Sono in primo luogo gli Stati parti della Convenzione a doverne garantire l'applicazione, e la Corte europea dei diritti dell'uomo ("la Corte") deve intervenire soltanto qualora gli Stati siano venuti meno ai loro obblighi.

Il controllo di Strasburgo viene attivato principalmente mediante ricorsi individuali, che possono essere presentati alla Corte da qualsiasi persona, fisica o giuridica, che si trovi nella giurisdizione di uno Stato parte della Convenzione. Il bacino di potenziali ricorrenti è pertanto immenso: oltre agli ottocento milioni di abitanti della Grande Europa e ai cittadini di Paesi terzi che vi risiedono o vi transitano, esistono milioni di associazioni, fondazioni, partiti politici, imprese e così via (per non parlare delle persone che, in conseguenza di atti extraterritoriali degli Stati parti della Convenzione, commessi all'esterno dei loro rispettivi territori, sono soggetti alla loro giurisdizione).

Da diversi anni, e per una varietà di fattori, la Corte è sommersa da ricorsi individuali (oltre 99.900 erano pendenti al 31 dicembre 2013). La stragrande maggioranza di tali ricorsi (più del 95%) è rigettata, senza essere esaminata nel merito, per inosservanza di una delle condizioni di ricevibilità previste dalla Convenzione. Tale situazione provoca una doppia frustrazione. In primo luogo, dato che la Corte è obbligata a rispondere a ogni ricorso, essa non può trattare entro termini ragionevoli le cause che necessitano di un esame nel merito, senza che il pubblico ne tragga alcun beneficio reale. In secondo luogo, i ricorsi di decine di migliaia di ricorrenti sono inevitabilmente rigettati, spesso dopo anni di attesa.

2. Gli Stati parti della Convenzione, così come la Corte e la sua Cancelleria, hanno costantemente cercato possibili misure per affrontare questo problema e garantire un'effettiva amministrazione della giustizia. Una delle misure più visibili è stata l'adozione del [Protocollo n. 14](#) alla Convenzione che prevede, tra l'altro, che i ricorsi che sono chiaramente irricevibili siano trattati da un giudice unico, assistito da relatori non giudiziali, invece che da un comitato di tre giudici. Il Protocollo n. 14, entrato in vigore il 1° giugno 2010, ha anche introdotto una nuova condizione di ricevibilità relativa all'importanza del pregiudizio subito dal ricorrente, finalizzata a scoraggiare la presentazione di ricorsi da parte di persone che non hanno subito un pregiudizio importante.

Il 19 febbraio 2010 i rappresentanti dei quarantasette Stati membri del Consiglio d'Europa, tutti vincolati dalla Convenzione, si sono riuniti a Interlaken, in Svizzera, per discutere il futuro della Corte, e in particolare l'arretrato giudiziario derivante dall'ingente numero di ricorsi irricevibili. In una [dichiarazione solenne](#) essi hanno ribadito il ruolo centrale della Corte nel sistema europeo di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e si sono impegnati a incrementare la sua efficacia, pur mantenendo il principio del ricorso individuale.

La necessità di assicurare la sostenibilità del meccanismo della Corte nel breve, medio e lungo termine, è stata ulteriormente sottolineata nelle dichiarazioni adottate nel corso delle conferenze di seguito tenutesi a [İzmir](#) e [Brighton](#) rispettivamente nel 2011 e nel 2012.

3. L'idea di fornire ai potenziali ricorrenti informazioni esaurienti e obiettive sulla procedura di ricorso e sulle condizioni di ricevibilità è articolata espressamente al punto C-6, lettere a) e b), della Dichiarazione di Interlaken. La presente Guida pratica alle condizioni di ricevibilità dei ricorsi individuali deve essere considerata nello stesso contesto. Essa è finalizzata a presentare un quadro più chiaro e più dettagliato delle condizioni di ricevibilità al fine, in primo luogo, di ridurre, per quanto possibile, il numero dei ricorsi che non possono dare luogo a decisioni sul merito e, in secondo luogo, di garantire che i ricorsi che possono

essere esaminati nel merito superino l'esame della ricevibilità. Attualmente, nella maggior parte delle cause che superano tale esame, la ricevibilità e il merito sono esaminati contestualmente, fatto che semplifica e accelera la procedura.

Il presente documento è destinato principalmente agli operatori del diritto, e in particolare ai difensori che possono essere chiamati a rappresentare i ricorrenti dinanzi alla Corte.

Tutte le condizioni di ricevibilità previste agli articoli 34 (ricorsi individuali) e 35 (condizioni di ricevibilità) della Convenzione sono state esaminate alla luce della giurisprudenza della Corte. Naturalmente alcuni concetti, quali quello relativo al termine semestrale e, in misura minore, all'esaurimento delle vie di ricorso interne, sono più semplici da definire di altri, quali il concetto di "manifestamente infondato", che può essere analizzato quasi *ad infinitum*, o la competenza della Corte *ratione materiae* o *ratione personae*. Peraltro, alcuni articoli sono invocati dai ricorrenti molto più frequentemente di altri e alcuni Stati non hanno ratificato tutti i protocolli addizionali alla Convenzione, mentre altri hanno formulato riserve riguardo al campo di applicazione di alcune disposizioni. Non si è tenuto conto dei rari esempi di ricorsi interstatali in quanto richiedono un tipo di approccio molto diverso. La presente Guida non pretende pertanto di essere esaustiva e si concentra sui casi emblematici più comuni.

4. Essa è stata elaborata dall'Ufficio del Giureconsulto della Corte e la sua interpretazione delle condizioni di ricevibilità non vincola in nessun modo la Corte. Sarà regolarmente aggiornata. Redatta in francese e in inglese, sarà tradotta in alcune altre lingue, privilegiando le lingue ufficiali degli Stati contro i quali viene presentata la maggior parte dei ricorsi.

5. Dopo aver definito le nozioni di ricorso individuale e di qualità di vittima, la Guida analizzerà i motivi di irricevibilità attinenti alla procedura (I), i motivi relativi alla competenza della Corte (II) e quelli relativi al merito della causa (III).

A. Ricorso individuale

Articolo 34 – Ricorsi individuali

“La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un'organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga di essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi Protocolli. (...)”

1. Finalità della disposizione

6. L'articolo 34, che garantisce il diritto di ricorso individuale, conferisce alle persone un autentico diritto di agire in giudizio a livello internazionale. Esso costituisce inoltre una delle garanzie fondamentali dell'efficacia del sistema della Convenzione ed è una delle “chiavi di volta del meccanismo” di tutela dei diritti umani (*Mamatkulov e Askarov c. Turchia* [GC],¹ §§ 100 e 122; *Loizidou c. Turchia* (eccezioni preliminari), § 70).

7. In quanto strumento vivente, la Convenzione deve essere interpretata alla luce delle condizioni attuali, e la costante giurisprudenza in tal senso è valida anche per le disposizioni procedurali come l'articolo 34 (*ibid.*, § 71).

8. Per invocare l'articolo 34 della Convenzione un ricorrente deve soddisfare due condizioni: deve rientrare in una delle categorie di ricorrenti menzionate all'articolo 34 e deve

¹. I collegamenti ipertestuali si riferiscono al testo originale in inglese o francese (le due lingue ufficiali della Corte) della sentenza o della decisione pronunciata dalla Corte e alle decisioni e ai rapporti della Commissione europea dei diritti dell'uomo. Salvo diversa indicazione, i riferimenti riguardano una sentenza di merito pronunciata da una Camera della Corte. L'abbreviazione “(dec.)” indica che si tratta della citazione di una decisione della Corte e “[GC]” che la causa è stata giudicata dalla Grande Camera.

poter affermare di essere vittima di una violazione della Convenzione (*Vallianatos e altri c. Grecia* [GC], § 47).

2. Categorie di ricorrenti

a) Persone fisiche

9. Qualunque persona può invocare la protezione della Convenzione nei confronti di uno Stato Parte quando la presunta violazione si è verificata nella giurisdizione dello Stato interessato, in conformità all'articolo 1 della Convenzione (*Van der Tang c. Spagna*, § 53), a prescindere dalla cittadinanza, dal luogo di residenza, dallo stato civile, dalla situazione o dalla capacità giuridica. Per una madre privata dei diritti genitoriali, si veda *Scozzari e Giunta c. Italia* [GC], § 138; per un minore, si veda *A. c. Regno Unito*; per una persona giuridicamente incapace, in assenza del consenso del tutore, si veda *Zehentner c. Austria*, §§ 39 e segg.

10. I ricorsi possono essere presentati esclusivamente da persone viventi, o nel loro interesse; i defunti non possono presentare ricorso (*Aizpurua Ortiz e altri c. Spagna*, § 30; *Dvořáček e Dvořáková c. Slovacchia*, § 41), neanche mediante un rappresentante (*Kaya e Polat c. Turchia* (dec.); *Ciobanu c. Romania* (dec.)).

b) Persone giuridiche

11. Un'entità giuridica che afferma di essere vittima di una violazione, da parte di uno Stato membro, dei diritti previsti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli è legittimata ad agire dinanzi alla Corte soltanto se è "un'organizzazione non governativa" ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione.

12. Il termine "organizzazione governativa", contrapposto a "organizzazione non-governativa" di cui all'articolo 34, si applica non solo agli organi centrali dello Stato, ma anche ad autorità decentrate che svolgono "funzioni pubbliche", a prescindere dalla loro autonomia dagli organi centrali; e analogamente alle autorità locali e regionali (*Radio France e altri c. Francia* (dec.), § 26), a un comune (*Ayuntamiento de Mula c. Spagna* (dec.)), o alla sezione di un comune che partecipa all'esercizio del potere pubblico (*Sezione municipale di Antilly c. Francia* (dec.)), nessuno dei quali ha diritto a presentare ricorso sulla base dell'articolo 34 (si veda altresì *Döşemealtı Belediyesi c. Turchia* (dec.)).

13. La categoria delle "organizzazioni governative" comprende le entità giuridiche che partecipano all'esercizio dei poteri governativi, o che gestiscono un servizio pubblico controllato dal Governo. Per determinare se una data persona giuridica diversa da un'autorità territoriale rientri in tale categoria, si deve tener conto del suo status giuridico e, se del caso, dei diritti conferiti da tale status, della natura dell'attività che essa svolge e del contesto in cui essa è svolta, nonché del grado di autonomia dalle autorità politiche (*Radio France e altri c. Francia* (dec.), § 26; *Kotov c. Russia* [GC], § 93). Per enti di diritto pubblico che non esercitano poteri statali si vedano *I Santi Monasteri c. Grecia*, § 49; *Radio France e altri c. Francia* (dec.), §§ 24-26; *Österreichischer Rundfunk c. Austria* (dec.). Per società statali che godono di sufficiente autonomia istituzionale e operativa dallo Stato, si vedano *Compagnie marittime della Repubblica islamica dell'Iran c. Turchia*, §§ 80-81; *Ukraine-Tyumen c. Ucraina*, §§ 25-28; *Unédic c. Francia*, §§ 48-59; e, a contrario, *Zastava It Turs c. Serbia* (dec.); *State Holding Company Luganskvugillya c. Ucraina* (dec.); si veda altresì *Transpetrol, a.s. c. Slovacchia* (dec.).

c) Gruppo di privati

14. Un ricorso può essere presentato da un gruppo di privati. Tuttavia le autorità locali o qualsiasi altro organo governativo non possono presentare ricorsi mediante le persone da cui sono composti o che li rappresentano, in relazione ad atti punibili dallo Stato dal quale dipendono o per conto del quale esercitano il potere pubblico (*Demirbaş e altri c. Turchia* (dec.)).

3. Qualità di vittima

a) Nozione di “vittima”

15. Nel contesto dell’articolo 34 della Convenzione il termine “vittima” indica la persona o le persone direttamente o indirettamente interessate dalla dedotta violazione. L’articolo 34 riguarda quindi non solo la vittima o le vittime dirette della asserita violazione, ma anche qualsiasi vittima indiretta che sarebbe danneggiata dalla violazione o che avrebbe un interesse valido e personale alla sua cessazione (*Vallianatos e altri c. Grecia* [GC], §§ 47). La nozione di “vittima” è interpretata autonomamente e a prescindere dalle norme interne quali le norme relative all’interesse o alla capacità di agire (*Gorraiz Lizarraga e altri c. Spagna*, § 35), anche se la Corte dovrebbe tener conto del fatto che il ricorrente era parte nel procedimento interno (*Aksu c. Turchia* [GC], § 52; *Micallef c. Malta* [GC], § 48). Essa non esige l’esistenza di un pregiudizio (*Brumărescu c. Romania* [GC], § 50), e può essere sufficiente un atto che abbia effetti giuridici soltanto temporanei (*Monnat c. Svizzera*, § 33).

16. L’interpretazione del termine “vittima” è suscettibile di evoluzione alla luce delle condizioni della società contemporanea ed esso deve essere applicato senza eccessivo formalismo (*ibid.*, §§ 30-33; *Gorraiz Lizarraga e altri c. Spagna*, § 38; *Stukus e altri c. Polonia*, § 35; *Ziętal c. Polonia*, §§ 54-59). La Corte ha ritenuto che la questione della qualità di vittima possa essere unita al merito della causa (*Siliadin c. Francia*, § 63; *Hirsi Jamaa e altri c. Italia* [GC], § 111).

b) Vittima diretta

17. Per poter presentare ricorso in conformità all’articolo 34 un ricorrente deve essere in grado di dimostrare di essere stato “direttamente interessato” dalla misura lamentata (*Tănase c. Moldavia* [GC], § 104; *Burden c. Regno Unito* [GC], § 33). Ciò è indispensabile per mettere in moto il meccanismo di protezione della Convenzione (*Hristozov e altri c. Bulgaria*, § 73), nonostante il fatto che questa condizione non debba essere applicata in modo rigido, meccanico e inflessibile per tutta la durata del procedimento (*Micallef c. Malta* [GC], § 45; *Karner c. Austria*, § 25; *Aksu c. Turchia* [GC], § 51).

c) Vittima indiretta

18. In caso di decesso dell’asserita vittima di una violazione prima della presentazione del ricorso, un ricorso che solleva doglianze connesse al decesso o alla scomparsa può essere presentato dalla persona in possesso del necessario interesse giuridico in quanto prossimo congiunto (*Varnava e altri c. Turchia* [GC], § 112). Ciò a causa della particolare situazione disciplinata dalla natura della dedotta violazione e delle considerazioni dell’effettiva attuazione di una delle fondamentali disposizioni del sistema della Convenzione (*Fairfield c. Regno Unito* (dec.)).

19. In tali situazioni, la Corte ha accettato che gli stretti congiunti, quali i genitori, della persona il cui decesso o la cui scomparsa sono attribuiti a responsabilità dello Stato, possano essi stessi affermare di essere vittime indirette della dedotta violazione dell’articolo 2, e non

sia rilevante la questione relativa alla loro qualità di legittimi eredi del defunto (*Van Colle c. Regno Unito*, § 86).

20. Il prossimo congiunto può presentare anche altre doglianze, quali quelle ai sensi degli articoli 3 e 5 della Convenzione, nell'interesse di parenti deceduti o scomparsi, purché l'asserita violazione sia strettamente connessa al decesso o alla scomparsa che dà luogo a questioni ai sensi dell'articolo 2.

21. Per i coniugi, si veda *McCann e altri c. Regno Unito* [GC], *Salman c. Turchia* [GC]; per i conviventi non coniugati, si veda *Velikova c. Bulgaria* (dec.); per i genitori, si veda *Ramsahai e altri c. Paesi Bassi* [GC], *Giuliani e Gaggio c. Italia* [GC]; per i fratelli si veda *Andronicou e Constantinou c. Cipro*; per i figli si veda *McKerr c. Regno Unito*; per i nipoti, si veda *Yaşa c. Turchia*.

22. Nelle cause in cui la dedotta violazione della Convenzione non era strettamente connessa al decesso o alla scomparsa della vittima diretta, la Corte ha generalmente declinato di concedere la legittimazione ad agire a qualsiasi altra persona, salvo il caso in cui questa abbia potuto, eccezionalmente, dimostrare un proprio interesse (*Nassau Verzekering Maatschappij N.V. c. Paesi Bassi* (dec.), § 20). Si veda, per esempio, *Sanles Sanles c. Spagna* (dec.), che riguardava la proibizione del suicidio assistito in asserita violazione degli articoli 2, 3, 5, 8, 9 e 14 e in cui la Corte ha ritenuto che i diritti rivendicati dalla ricorrente, che era cognata e legittima erede del defunto, appartenessero alla categoria dei diritti intrasferibili e che pertanto ella non potesse affermare di essere vittima di una violazione nell'interesse del suo defunto cognato; si veda altresì *Bic e altri c. Turchia* (dec.) e *Fairfield c. Regno Unito* (dec.).

23. Nelle cause in cui è stata concessa agli stretti congiunti la qualità di vittima, consentendo loro di presentare ricorso in relazione a doglianze, per esempio, ai sensi degli articoli 5, 6 o 8, la Corte ha esaminato se essi avessero mostrato un interesse morale al proscioglimento della defunta vittima (*Nölkenbockhoff c. Germania*, § 33; *Grădinar c. Moldavia*, §§ 95 e 97-98) o a tutelare la propria reputazione e quella della loro famiglia (*Brudnicka e altri c. Polonia*, §§ 27-31; *Armonienė c. Lituania*, § 29; *Polanco Torres e Movilla Polanco c. Spagna*, §§ 31-33), o se essi avessero mostrato un interesse economico sulla base del diretto effetto sui loro diritti patrimoniali (*Nölkenbockhoff c. Germania*, § 33; *Grădinar c. Moldavia*, § 97; *Micallef c. Malta* [GC], § 48). Si è inoltre tenuto conto dell'esistenza di un interesse generale che rendeva necessario procedere all'esame delle doglianze (*ibid.*, §§ 46 e 50; si veda altresì *Bic e altri c. Turchia* (dec.), §§ 22-23).

24. La partecipazione del ricorrente al procedimento interno è stata considerata solo uno dei diversi criteri pertinenti (*Nölkenbockhoff c. Germania*, § 33; *Micallef c. Malta* [GC], §§ 48-49; *Polanco Torres e Movilla Polanco c. Spagna*, § 31; *Grădinar c. Moldavia*, §§ 98-99; si veda altresì *Kaburov c. Bulgaria* (dec.), §§ 57-58, in cui la Corte ha concluso che, in una causa concernente la trasferibilità dell'articolo 3 della Convenzione, il ricorrente, in assenza di un interesse morale all'esito del procedimento o di un altro motivo imperativo, non poteva essere considerato vittima semplicemente perché il diritto interno gli permetteva di intervenire nell'azione risarcitoria in qualità di erede del fu Sig. Kaburov; si veda altresì *Nassau Verzekering Maatschappij N.V. c. Paesi Bassi* (dec.) in cui la Corte ha rigettato la domanda della società ricorrente tesa a ottenere la qualità di vittima in ragione dell'acquisizione, mediante un atto di cessione, di una pretesa tutelata dalla Convenzione).

25. In ordine alle doglianze relative a società la Corte ha ritenuto che una persona non possa lamentare la violazione dei suoi diritti in un procedimento nel quale non era parte, pur essendo azionista e/o amministratore di una società che era parte nel procedimento. Benché in alcune circostanze l'unico proprietario di una società possa affermare di essere "vittima" ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione, qualora le misure contestate siano state adottate nei confronti della sua società, in caso contrario il prescindere dalla personalità giuridica di una

società può essere giustificato soltanto in circostanze eccezionali, in particolare quando è stato accertato chiaramente che la società non può adire le istituzioni della Convenzione mediante gli organi preposti in base al suo statuto o – in caso di liquidazione – mediante i suoi liquidatori (*Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano c. Italia* [GC], § 92).

d) Vittime potenziali e *actio popularis*

26. In alcune specifiche situazioni la Corte ha accettato che un ricorrente possa essere una vittima potenziale. Per esempio qualora egli non abbia potuto far accertare che gli era stata effettivamente applicata la legislazione che egli lamentava, in ragione del carattere segreto delle misure che essa autorizzava (*Klass e altri c. Germania*) o qualora sia stata disposta, ma non eseguita, l'espulsione di uno straniero, e l'esecuzione lo avrebbe esposto nel paese ricevente a un trattamento contrario all'articolo 3 della Convenzione o alla violazione dei suoi diritti ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione (*Soering c. Regno Unito*).

27. Tuttavia per poter affermare di essere vittima di una simile situazione un ricorrente deve produrre prove ragionevoli e convincenti della probabilità che si verifichi una violazione che inciderà personalmente su di lui; meri sospetti o congetture sono insufficienti (*Senator Lines GmbH c. quindici Stati membri dell'Unione europea* (dec.) [GC]). Per l'assenza di un formale decreto di espulsione, si veda *Vijayanathan e Pusparajah c. Francia*, § 46; per le asserite conseguenze di un rapporto parlamentare, si veda *Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah di Francia c. Francia* (dec.); per le asserite conseguenze di un provvedimento giudiziario concernente un terzo in stato di coma, si veda *Rossi e altri c. Italia* (dec.).

28. Un ricorrente non può affermare di essere vittima se egli è stato parzialmente responsabile della dedotta violazione (*Paşa ed Erkan Erol c. Turchia*).

29. La Corte ha inoltre sottolineato che la Convenzione non prevede l'instaurazione di un'*actio popularis* per interpretare i diritti previsti da essa, né permette alle persone di lamentare una disposizione del diritto interno semplicemente perché esse ritengono, senza che questa le abbia direttamente colpite, che essa possa essere in contrasto con la Convenzione (*Aksu c. Turchia* [GC], § 50; *Burden c. Regno Unito* [GC], § 33).

30. Una persona può comunque affermare che una legge viola i suoi diritti, in assenza di una misura di attuazione individuale, se le è chiesto di modificare il suo comportamento, o se rischia di essere perseguita, o se fa parte di una categoria di persone che rischia di essere direttamente interessata dalla legislazione (*ibid.*, § 34; *Tănase c. Moldavia* [GC], § 104; *Michaud c. Francia*, §§ 51-52; *Sejdić e Finčić c. Bosnia Erzegovina* [GC], § 28).

e) Perdita della qualità di vittima

31. Spetta in primo luogo alle autorità nazionali riparare qualsiasi asserita violazione della Convenzione. Quindi la questione di sapere se un ricorrente può affermare di essere vittima della dedotta violazione è rilevante in tutte le fasi del procedimento dinanzi alla Corte (*Scordino c. Italia (n. 1)* [GC], § 179). A tale riguardo, il ricorrente deve essere in grado di giustificare la sua qualità di vittima per tutta la durata del procedimento (*Burdov c. Russia*, § 30; *Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano c. Italia* [GC], § 80).

32. La questione di stabilire se una persona possa continuare a proclamarsi vittima di una asserita violazione della Convenzione comporta essenzialmente un esame *ex post facto* della sua situazione da parte della Corte (*ibid.*, § 82).

33. Una decisione, o una misura, favorevole al ricorrente, non è, in linea di massima, sufficiente a privarlo della qualità di "vittima" ai fini dell'articolo 34 della Convenzione a meno che le autorità nazionali non abbiano riconosciuto la violazione della Convenzione, espressamente o sostanzialmente, e abbiano successivamente accordato una riparazione per essa (*Scordino c. Italia (n. 1)* [GC], § 180; *Gäfgen c. Germania* [GC], § 115; *Nada c. Svizzera*

[GC], § 128). Il carattere sussidiario del meccanismo protettivo della Convenzione preclude l'esame di un ricorso solo quando queste condizioni sono soddisfatte (*Jense e Rasmussen c. Danimarca* (dec.); *Albayrak c. Turchia*, § 32).

34. Il ricorrente mantiene la qualità di vittima se le autorità non hanno riconosciuto espressamente o sostanzialmente la violazione dei suoi diritti (*ibid.*, § 33; *Jensen c. Danimarca* (dec.)) anche nel caso in cui egli abbia ricevuto un risarcimento (*Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano c. Italia* [GC], § 88).

35. Inoltre la riparazione concessa deve essere adeguata e sufficiente. Ciò dipende da tutte le circostanze della causa, con particolare riguardo alla natura della violazione della Convenzione in questione (*Gäfgen c. Germania* [GC], § 116).

36. Per esempio, una persona non può affermare di essere vittima di una violazione del suo diritto a un equo processo ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione, qualora sostenga che essa sia avvenuta nel corso di un procedimento in cui è stata assolta, o che è stato archiviato (*Oleksy c. Polonia* (dec.); *Koç e Tambaş c. Turchia* (dec.); *Bouglame c. Belgio* (dec.)), tranne per la doglianza relativa alla durata del procedimento in questione (*Osmanov e Husseinov c. Bulgaria* (dec.)).

37. In alcuni altri casi il fatto che una persona mantenga la qualità di vittima può dipendere anche dall'importo del risarcimento concesso dai tribunali interni e dall'effettività (compresa la rapidità) del ricorso che ha accordato il risarcimento (*Normann c. Danimarca* (dec.); *Scordino c. Italia (n. 1)* [GC], § 202; si veda altresì *Jensen e Rasmussen c. Danimarca* (dec.)).

38. Per altre specifiche situazioni, si vedano *Arat c. Turchia*, § 47 (articolo 6); *Constantinescu c. Romania*, §§ 40-44 (articoli 6 e 10); *Guisset c. Francia*, §§ 66-70 (articolo 6); *Chevrol c. Francia*, §§ 30 e segg. (articolo 6); *Moskovets c. Russia*, § 50 (articolo 5); *Moon c. Francia*, §§ 29 e segg. (articolo 1 del Protocollo n. 1); *D.J. e A.-K.R. c. Romania* (dec.), §§ 77 e segg. (articolo 2 del Protocollo n. 4); *Sergey Zolotukhin c. Russia* [GC], § 115 (articolo 4 del Protocollo n. 7); *Dalban c. Romania* [GC], § 44 (articolo 10); *Güneş c. Turchia* (dec.) (articolo 10).

39. Una causa può essere cancellata dal ruolo perché il ricorrente cessa di possedere la qualità di vittima/*locus standi*. Per quanto riguarda la risoluzione della causa a livello interno successivamente alla decisione sulla ricevibilità, si veda *Ohlen c. Danimarca* (cancellazione); per un accordo sulla cessione di diritti che sono stati oggetto di un ricorso all'esame della Corte, si veda *Dimitrescu c. Romania*, §§ 33-34.

40. La Corte esamina anche se la causa debba essere cancellata dal ruolo per uno o più motivi indicati nell'articolo 37 della Convenzione, alla luce dei fatti avvenuti successivamente al deposito del ricorso, nonostante il fatto che il ricorrente possa continuare a proclamarsi "vittima" (*Pisano c. Italia* (cancellazione) [GC], § 39), o anche a prescindere dal fatto che egli possa continuare a rivendicare la qualità di vittima. Per gli sviluppi che hanno luogo successivamente alla decisione di declinare la giurisdizione a favore della Grande Camera, si veda *El Majjaoui e Stichting Touba Moskee c. Paesi Bassi* (cancellazione) [GC], §§ 28-35; successivamente alla dichiarazione di ricevibilità del ricorso, si veda *Shevanova c. Lettonia* (cancellazione) [GC], §§ 44 e segg.; e successivamente alla sentenza della Camera, si veda *Sisojeva e altri c. Lettonia* (cancellazione) [GC], § 96.

f) Decesso della vittima

41. In linea di massima un ricorso presentato dall'originario ricorrente prima del suo decesso può essere proseguito dai suoi eredi, o dai suoi prossimi congiunti, che esprimano l'intenzione di proseguire il ricorso, purché essi abbiano sufficiente interesse alla causa (*Hristozov e altri c. Bulgaria*, § 71; *Malhous c. Repubblica ceca* (dec.) [GC]).

42. Tuttavia se il ricorrente è deceduto nel corso del procedimento e nessuno ha espresso l'intenzione di proseguire il ricorso, o le persone che lo hanno fatto non sono gli eredi, né hanno un legame di parentela sufficientemente stretto con il ricorrente, e non possono dimostrare di avere alcun altro interesse legittimo alla prosecuzione del ricorso, la Corte cancella il ricorso dal ruolo (*Léger c. Francia* (cancellazione) [GC], § 50; *Hirsi Jamaa e altri c. Italia* [GC], § 57) tranne negli eccezionalissimi casi in cui la Corte conclude che il rispetto dei diritti umani, così come definiti nella Convenzione e nei suoi Protocolli, esige il proseguimento dell'esame della causa (*Karner c. Austria* §§ 25 e segg.).

43. Si veda, per esempio, *Raimondo c. Italia*, § 2, e *Stojkovic c. Ex Repubblica jugoslava di Macedonia*, § 25 (vedova e figli); *X c. Francia*, § 26 (genitori); *Malhous c. Repubblica ceca* (dec.) [GC] (nipote e potenziale erede); *Velikova c. Bulgaria* (dec.) (compagna o convivente); *a contrario Thévenon c. Francia* (dec.) (legatario universale non imparentato con il defunto); *Léger c. Francia* (cancellazione) [GC], §§ 50-51 (nipote).

4. Rappresentanza

44. Se i ricorrenti scelgono di essere rappresentati a norma dell'articolo 36 § 1 del Regolamento della Corte invece di presentare il ricorso personalmente, l'articolo 45 § 3 del Regolamento prevede che essi producano una procura scritta, debitamente sottoscritta. È essenziale che i rappresentanti dimostrino di aver ricevuto istruzioni specifiche ed esplicite dall'asserita vittima ai sensi dell'articolo 34 nel cui interesse essi affermano di agire dinanzi alla Corte (*Post c. Paesi Bassi* (dec.)). Sulla validità della procura, si veda *Aliev c. Georgia*, §§ 44-49; sull'autenticità del ricorso, si veda *Velikova c. Bulgaria*, §§ 48-52.

45. Possono tuttavia sorgere particolari considerazioni in caso di vittime di asserite violazioni degli articoli 2, 3 e 8 della Convenzione a opera delle autorità nazionali, in ragione dell'età, del sesso o della disabilità delle vittime, che le hanno rese incapaci di adire la Corte in materia, e si deve anche considerare debitamente il legame tra la persona che presenta il ricorso e la vittima. In tali casi i ricorsi presentati da persone che agivano nell'interesse della vittima/delle vittime sono stati pertanto dichiarati ricevibili, pur non essendo stata presentata una procura valida. Si veda, per esempio, *İlhan c. Turchia* [GC], § 55, in cui le doglianze sono state presentate dal ricorrente nell'interesse del fratello, che era stato seviziato; *Y.F. c. Turchia*, § 29, in cui un marito ha lamentato che la moglie era stata costretta a sottoporsi a visita ginecologica; *S.P., D.P. e A.T. c. Regno Unito*, decisione della Commissione, in cui la doglianza è stata presentata da un avvocato nell'interesse di minori che egli aveva rappresentato in un procedimento interno, in cui era stato nominato dal tutore; e, *a contrario*, *Nencheva e altri c. Bulgaria*, § 93, in cui la Corte non ha accettato la qualità di vittima dell'associazione ricorrente, che agiva nell'interesse delle vittime dirette, rilevando che essa non aveva agito in giudizio dinanzi ai tribunali interni e anche che i fatti lamentati non avevano alcun effetto sulle sue attività, dato che l'associazione poteva continuare a operare e perseguire i suoi obiettivi.

B. Libertà di esercizio del diritto di ricorso individuale

Articolo 34 – Ricorsi individuali

“(…) Le Alte Parti Contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l'esercizio effettivo di tale diritto.”

46. Il diritto di adire la Corte è assoluto e non ammette ostacoli. Questo principio comporta la libertà di comunicare con le istituzioni previste dalla Convenzione (per la corrispondenza in detenzione, si veda *Peers c. Grecia*, § 84; *Kornakovs c. Lettonia*, §§ 157 e segg.). Si veda altresì, al riguardo, l'Accordo europeo del 1996 sulle persone partecipanti alla procedura davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo (STCE n. 161).

47. Le autorità interne devono astenersi dall'effettuare qualsiasi tipo di pressione sui ricorrenti perché ritirino o modifichino le loro doglianze. Secondo la Corte le pressioni possono avere la forma della coercizione diretta e di flagranti atti di intimidazione nei confronti di ricorrenti o di potenziali ricorrenti, delle loro famiglie o dei loro rappresentanti legali, ma anche di atti o contatti indiretti impropri (*Mamatkulov e Askarov c. Turchia* [GC], § 102).

La Corte esamina l'effetto dissuasivo sull'esercizio del diritto di ricorso individuale (*Colibaba c. Moldavia*, § 68). In alcune circostanze essa può sollevare d'ufficio la questione di sapere se l'intimidazione subita dal ricorrente equivalesse a un ostacolo all'effettivo esercizio del suo diritto di ricorso individuale (*Lopata c. Russia*, § 147).

Si deve tener conto della vulnerabilità del ricorrente e del rischio che le autorità possano influenzarlo (*Iambor c. Romania (n. 1)*, § 212). I ricorrenti possono essere particolarmente vulnerabili quando si trovano in custodia cautelare e sono state poste restrizioni ai rapporti con la loro famiglia o con il mondo esterno (*Cotleț c. Romania*, § 71).

48. Alcuni esempi degni di nota:

- riguardo all'interrogatorio, da parte delle autorità, concernente il ricorso: *Akdivar e altri c. Turchia*, § 105; *Tanrikulu c. Turchia* [GC], § 131;
- minacce di procedimento penale nei confronti del difensore del ricorrente: *Kurt c. Turchia*, §§ 159-65; denuncia da parte delle autorità nei confronti del difensore nel procedimento interno: *McShane c. Regno Unito*, § 151; provvedimenti disciplinari e di altro tipo nei confronti dei difensori del ricorrente: *Khodorkovskiy e Lebedev c. Russia*, §§ 929-933;
- interrogatorio di polizia del difensore e del traduttore del ricorrente concernente la domanda di equa soddisfazione: *Fedotova c. Russia*, §§ 49-51; riguardo a un'indagine disposta dal rappresentante del Governo: *Ryabov c. Russia*, §§ 53-65;
- impossibilità di incontro tra il difensore e il medico del ricorrente: *Boicenco c. Moldavia*, §§ 158-59;
- inosservanza della riservatezza dei colloqui tra il difensore e il ricorrente in un parlatorio: *Oferta Plus SRL c. Moldavia*, § 156;
- minacce da parte della direzione del carcere: *Petra c. Romania*, § 44;
- rifiuto da parte della direzione del carcere di inoltrare un ricorso alla Corte a causa del mancato esaurimento delle vie di ricorso interne: *Nurmagomedov c. Russia*, § 61;
- pressioni effettuate su un testimone di una causa dinanzi alla Corte concernente le condizioni di detenzione: *Novinskiy c. Russia*, §§ 119 e segg.;
- osservazioni dissuasive da parte della direzione del carcere, unite a omissioni e ritardi ingiustificati nel fornire al detenuto il materiale di cancelleria per la corrispondenza e i documenti necessari per il suo ricorso alla Corte: *Gagiu c. Romania*, §§ 94 e segg.;
- rifiuto delle autorità di fornire a un ricorrente detenuto copie dei documenti necessari per il suo ricorso alla Corte: *Naydyon c. Ucraina*, § 68; *Vasiliy Ivashchenko c. Ucraina*, §§ 107-10;
- smarrimento da parte della direzione del carcere di documenti insostituibili relativi al ricorso del detenuto alla Corte: *Buldakov c. Russia*, §§ 48-50;
- intimidazioni e pressioni su un ricorrente da parte delle autorità in relazione alla causa dinanzi alla Corte: *Lopata c. Russia*, §§ 154-60.

49. Le circostanze della causa possono rendere meno grave l'asserita ingerenza nel diritto di ricorso individuale (*Sisojeva e altri c. Lettonia* (cancellazione) [GC], §§ 118 e segg.). Si veda altresì *Holland c. Svezia* (dec.), in cui la Corte ha concluso che la distruzione delle registrazioni di un'udienza in tribunale, in conformità alla legislazione svedese, prima della scadenza del termine semestrale per presentare ricorso alla Corte, non aveva impedito al ricorrente di esercitare effettivamente il suo diritto di ricorso; *Farcaș c. Romania* (dec.), in cui la Corte ha ritenuto che la dedotta incapacità del ricorrente fisicamente disabile di esaurire le vie di ricorso interne, a causa dell'assenza di strutture particolari per accedere ai servizi pubblici, non gli aveva impedito di esercitare effettivamente il suo diritto di ricorso; *Yepishin c. Russia*, §§ 73-77, in cui la Corte ha ritenuto che il rifiuto dell'amministrazione carceraria di pagare le spese postali di invio delle lettere di un detenuto alla Corte non aveva impedito al ricorrente di esercitare effettivamente il suo diritto di ricorso.

1. *Obblighi dello Stato convenuto*

a) **Articolo 39 del Regolamento della Corte**

50. A norma dell'articolo 39 del Regolamento della Corte, quest'ultima può indicare delle misure provvisorie (*Mamatkulov e Askarov c. Turchia* [GC], §§ 99-129). L'articolo 34 è violato qualora le autorità di uno Stato contraente non adottino tutti i provvedimenti che possono essere ragionevolmente presi per osservare la misura indicata dalla Corte (*Paladi c. Moldavia* [GC], §§ 87-92).

51. Il Governo deve dimostrare alla Corte che la misura provvisoria è stata osservata o, in caso eccezionale, che sussisteva un impedimento oggettivo che ne impediva l'osservanza e che il Governo aveva adottato tutti i provvedimenti ragionevoli per eliminare l'impedimento e tenere la Corte informata della situazione (si veda, per esempio, *A.N.H. c. Finlandia* (dec.), § 27).

52. Alcuni recenti esempi:

- impossibilità di garantire un tempestivo incontro tra un richiedente asilo in detenzione e il difensore, in violazione della misura provvisoria indicata a tale riguardo a norma dell'articolo 39 del Regolamento: *D.B. c. Turchia*, § 67;
- trasferimento di detenuti alle autorità irachene in violazione di una misura provvisoria: *Al-Saadoon e Mufdhi c. Regno Unito*, §§ 162-65;
- espulsione del primo ricorrente in violazione di una misura provvisoria: *Kamaliyevy c. Russia*, §§ 75-79;
- involontario ma non irrimediabile inadempimento di una misura provvisoria indicata in relazione all'articolo 8: *Hamidovic c. Italia* (dec.);
- inosservanza di una misura provvisoria che disponeva il ricovero del detenuto in un istituto di cura specialistico: *Makharadze e Sikharulidze c. Georgia*, §§ 100-05;
- inosservanza di una misura provvisoria indicata dalla Corte in ragione del rischio reale di tortura in caso di estradizione: *Mannai c. Italia*, §§ 54-57; *Labsi c. Slovacchia*, §§ 149-51;
- trasferimento segreto di persona a rischio di maltrattamento in Uzbekistan e nei cui confronti vigeva una misura provvisoria: *Abdulkhakov c. Russia*, §§ 226-31;
- trasferimento forzato di una persona in Tagikistan con rischio reale di maltrattamento ed elusione delle misure provvisorie: *Savriddin Dzhurayev c. Russia*, §§ 218-19; si veda altresì la mancata protezione da parte delle autorità russe di un cittadino del Tagikistan in loro custodia dal rimpatrio forzato in Tagikistan in violazione di una misura provvisoria: *Nizomkhon Dzhurayev c. Russia*, §§ 157-59.

53. Non spetta alla Corte verificare l'osservanza della misura provvisoria, mentre uno Stato che ritiene di essere in possesso di materiale in grado di convincere la Corte ad annullare la misura provvisoria dovrebbe conseguentemente informare la Corte (*Paladi c. Moldavia* [GC], §§ 90-92; *Olaechea Cahuas c. Spagna*, § 70; *Groni c. Albania*, §§ 181 e segg.).

Il mero fatto che sia stata presentata una domanda di applicazione dell'articolo 39 non è sufficiente a obbligare lo Stato a sospendere l'esecuzione di una decisione di estradizione (*Al-Moayad c. Germania* (dec.), §§ 122 e segg.; si veda altresì l'obbligo dello Stato convenuto di collaborare in buona fede con la Corte).

b) Accertamento dei fatti

54. Mentre la Corte è responsabile dell'accertamento dei fatti, spetta alle parti fornire assistenza attiva, mettendo a disposizione della Corte tutte le informazioni pertinenti. Si può tener conto anche della loro condotta al momento della ricerca della prova (*Irlanda c. Regno Unito*, § 161).

55. La Corte ha ritenuto che i procedimenti relativi ad alcuni tipi di ricorso non si prestino in tutti i casi a una rigorosa applicazione del principio secondo il quale una persona che afferma qualcosa deve provare tale affermazione, e che è della massima importanza per l'effettivo funzionamento del sistema di ricorso individuale istituito ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione che gli Stati forniscano tutte le strutture necessarie a permettere un corretto e opportuno esame dei ricorsi (*Bazorkina c. Russia*, § 170; *Tahsin Acar c. Turchia* [GC], § 253). Tale obbligo esige che gli Stati contraenti forniscano alla Corte tutte le strutture necessarie, se essa svolge un'indagine conoscitiva o esegue i suoi compiti generali relativi all'esame dei ricorsi. La mancata presentazione da parte di un Governo di informazioni di cui è in possesso, senza una spiegazione soddisfacente, può dar luogo non solo alla formulazione di conclusioni sulla fondatezza delle affermazioni del ricorrente, ma si può anche riflettere negativamente sul livello di adempimento da parte di uno Stato convenuto dei suoi obblighi di cui all'articolo 38 della Convenzione (*ibid.*, § 254; *Imakayeva c. Russia*, § 200; *Janowiec e altri c. Russia* [GC], § 202).

56. L'obbligo di fornire le prove richieste dalla Corte è vincolante per il Governo convenuto a partire dal momento in cui è formulata tale richiesta, sia che ciò avvenga con l'iniziale comunicazione di un ricorso al Governo, sia in una fase successiva del procedimento (*ibid.*, § 203; *Enukidze e Girgvliani c. Georgia*, § 295; *Bekirski c. Bulgaria*, §§ 111-13). È un requisito fondamentale, qualora la Corte abbia disposto in tal senso, che il materiale richiesto sia presentato nella sua interezza, e che si renda opportunamente conto degli elementi mancanti (*Janowiec e altri c. Russia* [GC], § 203). Il materiale richiesto deve inoltre essere prodotto con sollecitudine e, in ogni caso, entro il termine fissato dalla Corte, in quanto un ritardo considerevole e inspiegato può condurre la Corte a ritenere non convincenti le spiegazioni dello Stato convenuto (*ibid.*).

57. La Corte ha precedentemente concluso che il Governo convenuto non aveva soddisfatto i requisiti dell'articolo 38 in cause in cui non aveva fornito spiegazioni del rifiuto di presentare i documenti che erano stati richiesti (si veda, per esempio, *Maslova e Nalbandov c. Russia*, §§ 128-29) o aveva presentato una copia incompleta, o falsificata, rifiutando di presentare il documento originale perché la Corte lo esaminasse (si veda, per esempio, *Trubnikov c. Russia*, §§ 50-57).

58. Se il Governo deduce ragioni di riservatezza o di sicurezza per motivare la mancata presentazione del materiale richiesto, la Corte deve convincersi dell'esistenza di motivi ragionevoli e validi per trattare i documenti in questione come segreti o riservati (*Janowiec e altri c. Russia* [GC], § 205). Per la mancata presentazione alla Corte di un rapporto segreto: *ibid.*, §§ 207 e segg.; *Nolan e K. c. Russia*, §§ 56 e segg.

Riguardo al rapporto tra gli articoli 34 e 38, si veda *Bazorkina c. Russia*, §§ 170 e segg. e § 175. Essendo finalizzato a garantire l'effettiva operatività del diritto di ricorso individuale, l'articolo 34 è una sorta di *lex generalis*, mentre l'articolo 38 esige specificamente che gli Stati collaborino con la Corte.

c) Indagini

59. È previsto che lo Stato convenuto collabori alle indagini (articolo 38), perché spetta allo Stato fornire le “strutture necessarie” per l'effettivo esame dei ricorsi (*Çakıcı c. Turchia* [GC], § 76). Ostacolare una missione d'inchiesta costituisce violazione dell'articolo 38 (*Shamayev e altri c. Georgia e Russia*, § 504).

I. MOTIVI PROCEDURALI DI IRRICEVIBILITÀ

A. Mancato esaurimento delle vie di ricorso interne

Articolo 35 § 1 – Condizioni di ricevibilità

“1. La Corte non può essere adita se non dopo l’esaurimento delle vie di ricorso interne, come inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti (...)”

60. Come indica il testo dell’articolo 35, questa condizione si basa sulle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. L’obbligo di esaurire le vie di ricorso interne fa parte del diritto internazionale consuetudinario, riconosciuto in quanto tale dalla giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia (si veda per esempio la causa *Interhandel (Svizzera c. Stati Uniti)*, sentenza del 21 marzo 1959). Esso è presente anche in altri trattati internazionali in materia di diritti umani: il Patto internazionale sui diritti civili e politici (articolo 41 § 1, lettera c)) e il suo Protocollo facoltativo (articoli 2 e 5 § 2, lettera b)), la Convenzione americana sui diritti umani (articolo 46) e la Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli (articoli 50 e 56 § 5). Nella causa *De Wilde, Ooms e Versyp c. Belgio* la Corte europea dei diritti dell’uomo ha osservato che lo Stato può rinunciare al beneficio della norma dell’esaurimento delle vie di ricorso interne in quanto esiste una prassi internazionale ben consolidata in materia (§ 55).

61. La Corte deve svolgere un ruolo sussidiario rispetto ai sistemi nazionali di tutela dei diritti umani, ed è auspicabile che i tribunali nazionali abbiano inizialmente la possibilità di determinare le questioni relative alla compatibilità del diritto interno con la Convenzione (*A, B e C c. Irlanda* [GC], § 142). Se è comunque successivamente presentato ricorso a Strasburgo, la Corte deve poter beneficiare dei pareri dei tribunali nazionali, che sono in contatto diretto e continuo con le forze vitali dei loro paesi (*Burden c. Regno Unito* [GC], § 42).

62. L’articolo 35 § 1 riguarda soltanto le vie di ricorso *interne*; esso non esige l’esaurimento delle vie di ricorso nell’ambito di organizzazioni internazionali. Al contrario, se il ricorrente ricorre a un’altra procedura di indagine o di composizione internazionale, il ricorso può essere rigettato ai sensi dell’articolo 35 § 2, lettera b) della Convenzione (si veda il punto I.E.). Spetta alla Corte determinare se un particolare organo sia di carattere interno o internazionale, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, compresi il carattere giuridico, lo strumento che lo ha istituito, la sua competenza, il suo posto (se del caso) nell’ordinamento giuridico esistente e il suo finanziamento (*Jeličić c. Bosnia Erzegovina* (dec.); *Peraldi c. Francia* (dec.) (si veda il punto I.E.)).

1. Finalità della norma

63. La logica che ispira la norma dell’esaurimento delle vie di ricorso interne è di offrire alle autorità nazionali, e in primo luogo ai tribunali, la possibilità di prevenire o di porre rimedio alle dedotte violazioni della Convenzione. Essa si basa sull’assunto, rispecchiato nell’articolo 13, che l’ordinamento giuridico interno fornisca una via di ricorso effettiva contro le violazioni di diritti sanciti dalla Convenzione. Si tratta di un aspetto importante del carattere sussidiario del meccanismo della Convenzione (*Selmouni c. Francia* [GC], § 74; *Kudła c. Polonia* [GC], § 152; *Andrášik e altri c. Slovacchia* (dec.)). Si applica indipendentemente dalla trasposizione delle disposizioni della Convenzione nel diritto nazionale (*Eberhard e M. c. Slovenia*). La Corte ha recentemente ribadito che la norma dell’esaurimento delle vie di ricorso interne è una parte indispensabile del funzionamento del

sistema di tutela previsto dalla Convenzione ed è un principio fondamentale (*Demopoulos e altri c. Turchia* (dec.) [GC], §§ 69 e 97).

2. Applicazione della norma

a) Elasticità

64. La norma relativa all'esaurimento delle vie di ricorso interne può essere descritta come una norma che deve essere interpretata piuttosto che come una norma immutabile. La Commissione e la Corte hanno frequentemente sottolineato la necessità di interpretarla con una certa elasticità e senza eccessivo formalismo, dato il contesto di tutela di diritti umani (*Ringeisen c. Austria*, § 89; *Lehtinen c. Finlandia* (dec.)). La norma relativa all'esaurimento non è assoluta e non può essere applicata automaticamente (*Kozacioğlu c. Turchia* [GC], § 40). Per esempio, la Corte ha stabilito che esigere che i ricorrenti si avvalgano di un ricorso che nemmeno il giudice supremo dello Stato li aveva obbligati a utilizzare costituirebbe un eccesso di formalismo (*D.H. e altri c. Repubblica ceca* [GC], §§ 116-118). In una causa la Corte ha tenuto conto della strettezza dei termini concessi ai ricorrenti per replicare, sottolineando "l'eccessiva fretta" con cui avevano dovuto depositare le loro osservazioni (*Financial Times Ltd e altri c. Regno Unito*, §§ 43-44). Tuttavia avvalersi dei ricorsi a disposizione ai sensi della procedura interna e rispettare le formalità previste nel diritto nazionale è particolarmente importante quando sono in gioco considerazioni in ordine alla chiarezza e alla certezza del diritto (*Saghinadze e altri c. Georgia*, §§ 83-84).

b) Osservanza delle norme interne e limiti

65. I ricorrenti devono osservare le norme e le procedure del diritto interno applicabili, altrimenti è probabile che il loro ricorso non soddisfi la condizione prevista dall'articolo 35 (*Ben Salah Adraqui e Dhaima c. Spagna* (dec.); *Merger e Cros c. Francia* (dec.); *MPP Golub c. Ucraina* (dec.); *Agbovi c. Germania* (dec.)). Vi è inosservanza dell'articolo 35 § 1 quando non è ammesso l'esame di un ricorso a causa di un errore procedurale commesso dal ricorrente (*Gäfgen c. Germania* [GC], § 143).

Si deve tuttavia osservare che l'articolo 35 § 1 è rispettato qualora un tribunale di secondo grado esamini il merito di un ricorso, pur considerandolo inammissibile (*Voggenreiter c. Germania*). Questo avviene anche nel caso di ricorrenti che non hanno osservato i requisiti formali prescritti dal diritto interno, qualora l'autorità competente abbia comunque esaminato la sostanza del ricorso (*Vladimir Romanov c. Russia*, § 52). Lo stesso vale per i ricorsi formulati in maniera molto sommaria e che soddisfano di stretta misura i requisiti previsti dalla legge, qualora il tribunale si sia pronunciato nel merito, sebbene concisamente (*Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Svizzera (n. 2)* [GC], §§ 43-45).

c) Esistenza di più vie di ricorso

66. Se esistono più ricorsi potenzialmente effettivi, il ricorrente deve averne esperito soltanto uno (*Moreira Barbosa c. Portogallo* (dec.); *Jeličić c. Bosnia Erzegovina* (dec.); *Karakó c. Ungheria*, § 14; *Aquilina c. Malta* [GC], § 39). Infatti quando è stato tentato un ricorso, non è richiesto l'esperimento di un altro ricorso avente essenzialmente lo stesso scopo (*Riad e Idiab c. Belgio*, § 84; *Kozacioğlu c. Turchia* [GC], §§ 40 e segg.; *Micallef c. Malta* [GC], § 58). Spetta al ricorrente scegliere il ricorso più appropriato al suo caso. In sintesi, se il diritto interno prevede più ricorsi paralleli in diversi ambiti del diritto, il ricorrente che ha tentato di ottenere la riparazione di una dedotta violazione della Convenzione mediante uno di tali ricorsi non deve necessariamente esperirne altri aventi essenzialmente lo stesso obiettivo (*Jasinskis c. Lettonia*, §§ 50 e 53-54).

d) Doglianza sollevata nella sostanza

67. Non è necessario che il diritto sancito dalla Convenzione venga esplicitamente invocato nel procedimento interno, purché la doglianza sia sollevata “almeno nella sostanza” (*Castells c. Spagna*, § 32; *Ahmet Sadik c. Grecia*, § 33; *Fressoz e Roire c. Francia*, § 38; *Azinas c. Cipro* [GC], §§ 40-41). Ciò significa che, se il ricorrente non ha invocato le disposizioni della Convenzione, egli ha dato ai giudici nazionali la possibilità di porre rimedio in primo luogo alla dedotta violazione se ha sollevato argomenti di effetto equivalente o simile sulla base del diritto interno (*Gäfgen c. Germania* [GC], §§ 142, 144 e 146; *Karapanagiotou e altri c. Grecia*, § 29), e per una doglianza che non è stata sollevata, neanche implicitamente, dinanzi all’ultimo grado di giurisdizione (*Associazione dei Testimoni di Geova c. Francia* (dec.)).

e) Esistenza e appropriatezza

68. I ricorrenti hanno l’obbligo di esaurire unicamente le vie di ricorso interne disponibili in teoria e in pratica al momento pertinente e di cui essi stessi possono avvalersi direttamente – vale a dire le vie di ricorso accessibili, in grado di offrire riparazione alle loro doglianze e che presentano ragionevoli prospettive di successo (*Sejdovic c. Italia* [GC], § 46; *Paksas c. Lituania* [GC], § 75).

69. Non è necessario esaurire le vie di ricorso discrezionali o straordinarie, per esempio chiedendo a un tribunale di rivedere la sua decisione (*Çinar c. Turchia* (dec.); *Prystavka c. Ucraina* (dec.)) o chiedendo la riapertura di un procedimento, salvo in circostanze particolari in cui, per esempio, è accertato in base al diritto interno che tale domanda costituisce di fatto un ricorso effettivo (*K.S. e K.S. AG c. Svizzera* (dec.)), o se l’annullamento di una sentenza passata in giudicato costituisce l’unico mezzo che permette allo Stato convenuto di porre rimedio alla situazione nell’ambito del proprio ordinamento giuridico (*Kiiskinen c. Finlandia* (dec.); *Nikula c. Finlandia* (dec.)). Analogamente un ricorso per via gerarchica non costituisce un ricorso effettivo (*Horvat c. Croazia*, § 47; *Hartman c. Repubblica ceca*, § 66), né lo è un ricorso che non è direttamente accessibile al ricorrente, ma che dipende dall’esercizio del potere discrezionale di un intermediario (*Tănase c. Moldavia* [GC], § 122). In ordine all’effettività, nel caso di specie, di un ricorso che in linea di massima non deve essere esperito (difensore civico), si veda il ragionamento della sentenza *Egmez c. Cipro*, §§ 66-73. Infine un ricorso interno non soggetto a un termine preciso, e che crea quindi incertezza, non può essere considerato effettivo (*Williams c. Regno Unito* (dec.) e i riferimenti ivi citati).

70. La risposta alla questione di sapere se l’articolo 35 § 1 della Convenzione prescriva un ricorso individuale alla Corte costituzionale dipenderà prevalentemente dalle particolari caratteristiche dell’ordinamento giuridico dello Stato convenuto e dalla portata della competenza della Corte costituzionale. Pertanto in uno Stato in cui tale competenza è limitata al riesame della legittimità costituzionale delle disposizioni di legge e della loro compatibilità con le disposizioni di rango superiore, i ricorrenti sono obbligati ad avvalersi del ricorso alla Corte costituzionale soltanto qualora contestino la disposizione di una legge o di un regolamento in quanto essa viola di per sé la Convenzione (*Grišankova e Grišankovs c. Lettonia* (dec.); *Liepājnieks c. Lettonia* (dec.)). Il ricorso non è tuttavia effettivo qualora il ricorrente lamenti semplicemente l’erronea applicazione o interpretazione di leggi o di regolamenti che non sono di per sé incostituzionali (*Smirnov c. Russia* (dec.); *Szott-Medyńska c. Polonia* (dec.)).

71. Quando un ricorrente ha tentato un ricorso che la Corte considera inappropriato, il tempo impiegato per farlo non interrompe il decorso del termine semestrale, circostanza che può portare al rigetto del ricorso in quanto tardivo (*Rezgui c. Francia* (dec.); e *Prystavska c. Ucraina* (dec.)).

f) Accessibilità ed effettività

72. L'esistenza dei ricorsi deve essere sufficientemente certa non solo in teoria, ma anche in pratica. Nel determinare se un particolare ricorso soddisfi o meno le condizioni di accessibilità e di effettività si deve tener conto delle particolari circostanze della singola causa (si confronti con il punto 4 *infra*). La posizione adottata dai tribunali interni deve essere sufficientemente consolidata nell'ordinamento giuridico nazionale. La Corte ha pertanto ritenuto che il ricorso a un giudice superiore cessi di essere "effettivo" in ragione delle divergenze nella giurisprudenza di tale organo giudiziario, fintanto che permangano tali divergenze (*Ferreira Alves c. Portogallo (n. 6)*, §§ 28-29).

73. La Corte ha per esempio ritenuto che qualora un ricorrente lamenti le condizioni di detenzione quando la detenzione è già terminata, un ricorso risarcitorio accessibile e sufficiente – ovvero che offra ragionevoli prospettive di successo – sia un ricorso che debba essere esperito ai fini dell'articolo 35 § 1 della Convenzione (*Lienhardt c. Francia* (dec.); *Rhazali e altri c. Francia* (dec.); *Ignats c. Lettonia* (dec.)).

74. La Corte deve tener conto in maniera realistica non solo dei ricorsi formalmente accessibili nell'ordinamento giuridico interno, ma anche del contesto giuridico e politico generale in cui essi si collocano, nonché della situazione personale del ricorrente (*Akdivar e altri c. Turchia* [GC], §§ 68-69; *Khashiyev e Akayeva c. Russia*, §§ 116-117). Essa deve esaminare se, date tutte le circostanze della causa, il ricorrente ha fatto tutto ciò che ci si poteva ragionevolmente attendere da lui per esaurire le vie di ricorso interne (*D.H. e altri c. Repubblica ceca* [GC], §§ 116-122).

Si deve osservare che le frontiere, di fatto o di diritto, non costituiscono di per sé un ostacolo all'esaurimento delle vie di ricorso interne; in linea di massima i ricorrenti che risiedono al di fuori dalla giurisdizione di uno Stato contraente non sono esonerati dall'obbligo di esaurire le vie di ricorso interne in tale Stato, nonostante gli inconvenienti pratici o la comprensibile riluttanza personale (*Demopoulos e altri c. Turchia* (dec.) [GC], §§ 98 e 101, per quanto riguarda dei ricorrenti che non si sono sottoposti volontariamente alla giurisdizione dello Stato convenuto).

3. Limiti all'applicazione della norma

75. Secondo le "norme di diritto internazionale generalmente riconosciute", alcune particolari circostanze possono dispensare il ricorrente dall'obbligo di avvalersi delle vie di ricorso interne disponibili (*Sejdovic c. Italia* [GC], § 55) (e si veda il punto 4 *infra*).

Tale norma non si applica nemmeno quando è dimostrata l'esistenza di una prassi amministrativa consistente nella reiterazione di atti incompatibili con la Convenzione, la tolleranza ufficiale da parte delle autorità statali, e che essa è di carattere tale da rendere i procedimenti vani o inefficaci (*Aksoy c. Turchia*, § 52).

Nei casi in cui esigere che il ricorrente esperisca un particolare ricorso sarebbe in pratica irragionevole e costituirebbe un ostacolo sproporzionato all'effettivo esercizio del diritto di ricorso individuale di cui all'articolo 34 della Convenzione, la Corte conclude che il ricorrente è dispensato da tale obbligo (*Veriter c. Francia*, § 27; *Gaglione e altri c. Italia*, § 22).

L'irrogazione di una multa sulla base dell'esito di un ricorso in cui non sia dedotto alcuno sviamento di procedura esclude tale ricorso da quelli che devono essere esauriti (*Prencipe c. Monaco*, §§ 95-97).

4. Ripartizione dell'onere della prova

76. Qualora il Governo eccepisca il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne esso ha l'onere di dimostrare che il ricorrente non ha esperito un ricorso effettivo e accessibile (*Dalia c. Francia*, § 38; *McFarlane c. Irlanda* [GC], § 107). L'accessibilità di tale ricorso deve essere sufficientemente certa in diritto e nella pratica (*Vernillo c. Francia*). Il ricorso

deve pertanto avere una base chiara nel diritto interno (*Scavuzzo-Hager e altri c. Svizzera* (dec.); *Norbert Sikorski c. Polonia*, § 117; *Sürmeli c. Germania* [GC], §§ 110-112). Esso deve essere in grado di porre rimedio alle doglianze del ricorrente e offrire ragionevoli prospettive di successo (*Scoppola c. Italia (n. 2)* [GC], § 71). L'evoluzione e l'accessibilità di un ricorso del quale si afferma l'esistenza, nonché la sua portata e applicazione, devono essere espone con chiarezza e devono essere confermate, o integrate, dalla prassi o dalla giurisprudenza (*Mikolajová c. Slovacchia*, § 34). Ciò vale anche nell'ambito di un ordinamento giuridico ispirato al *common law*, dotato di una costituzione scritta che preveda implicitamente il diritto invocato dal ricorrente (*McFarlane c. Irlanda* [GC], §§ 117 e 120) concernente un ricorso accessibile in teoria da quasi venticinque anni, ma che non era mai stato esperito).

Gli argomenti del Governo avranno chiaramente maggiore peso se sono forniti esempi della giurisprudenza nazionale (*Doran c. Irlanda*; *Andrášik e altri c. Slovacchia* (dec.); *Di Sante c. Italia* (dec.); *Giummarra e altri c. Francia* (dec.); *Paulino Tomás c. Portogallo* (dec.); *Johtti Sappmelaccat Ry e altri c. Finlandia*) (dec.), che risulta essere pertinente (*Sakhnovski c. Russia* [GC], §§ 43-44). In linea di massima le decisioni citate dovrebbero essere state pronunciate prima del deposito del ricorso (*Norbert Sikorski c. Polonia*, § 115), ed essere pertinenti al caso di specie (*Sakhnovskiy c. Russia* [GC], §§ 43-44); si vedano, tuttavia, i principi (citati in prosieguo) concernenti la creazione di un nuovo ricorso nelle more del procedimento dinanzi alla Corte.

77. Quando il Governo sostiene che il ricorrente avrebbe potuto invocare direttamente la Convenzione dinanzi ai tribunali nazionali, il grado di certezza di tale ricorso dovrà essere dimostrato con esempi concreti (*Slavgorodski c. Estonia* (dec.)). Lo stesso vale per un presunto ricorso basato direttamente su alcune disposizioni generali della Costituzione nazionale (*Kornakovs c. Lettonia*, § 84).

78. La Corte è stata più sensibile a tali argomenti quando il legislatore nazionale ha introdotto uno specifico ricorso finalizzato a trattare la durata eccessiva dei procedimenti giudiziari (*Brusco c. Italia* (dec.); *Slaviček c. Croazia* (dec.)). Si veda altresì *Scordino c. Italia (n. 1)* [GC], §§ 136-148. Si confronti con *Merit c. Ucraina*, § 65.

79. Una volta che il Governo ha adempiuto al proprio onere di provare l'esistenza di un ricorso appropriato ed effettivo, accessibile al ricorrente, spetta a quest'ultimo dimostrare che:

- tale ricorso è stato effettivamente esperito (*Grässer c. Germania* (dec.)); o
- tale ricorso era per qualche motivo inappropriato e inefficace date le particolari circostanze della causa (*Selmouni c. Francia* [GC], § 76 – per esempio in caso di eccessivo ritardo nello svolgimento di un'inchiesta (*Radio France e altri c. Francia* (dec.), § 34), o di un ricorso normalmente accessibile, quale il ricorso per cassazione, ma che, alla luce dell'approccio adottato in cause simili, risultava inefficace date le circostanze della causa (*Scordino c. Italia* (dec.); *Pressos Compania Naviera S.A. e altri c. Belgio*, §§ 26 e 27)), anche se le decisioni in questione erano recenti (*Gas e Dubois c. Francia* (dec.)). Ciò avviene anche qualora il ricorrente non possa adire direttamente il tribunale interessato (*Tănase c. Moldavia* [GC], § 122). In alcune specifiche circostanze è possibile che dei ricorrenti si trovino in situazioni analoghe, e alcuni di essi non abbiano adito il tribunale invocato dal Governo, ma sono dispensati dal farlo in quanto il ricorso interno esperito da altri si è dimostrato in pratica inefficace, e si sarebbe dimostrato tale anche nel loro caso (*Vasilkoski e altri c. Ex Repubblica jugoslava di Macedonia*, §§ 45-46; *Laska e Lika c. Albania*, §§ 45-48). Ciò avviene tuttavia in casi molto specifici (si confronti con *Saghinadze e altri c. Georgia*, §§ 81-83); o
- esistevano circostanze particolari che dispensavano il ricorrente da tale requisito (*Akdivar e altri c. Turchia* [GC], §§ 68-75; *Sejdovic c. Italia* [GC], § 55; *Veriter c. Francia*, § 60).

80. Uno di tali fattori può essere costituito dalla totale passività delle autorità nazionali di fronte a gravi accuse di cattiva condotta o di danni a opera di agenti dello Stato, per esempio qualora non abbiano intrapreso indagini né offerto assistenza. In tali circostanze si può affermare che l'onere della prova si sposta nuovamente, e che spetta al Governo convenuto di dimostrare i provvedimenti adottati per rispondere alla portata e alla gravità dei problemi lamentati (*Demopoulos e altri c. Turchia* (dec.) [GC], § 70).

81. Meri dubbi da parte del ricorrente sull'effettività di un particolare ricorso non lo dispensano dall'obbligo di esperirlo (*Epözdemir c. Turchia* (dec.); *Milošević c. Paesi Bassi* (dec.); *Pellegriti c. Italia* (dec.); *MPP Golub c. Ucraina* (dec.)). Al contrario, è interesse del ricorrente adire il tribunale competente per dargli la possibilità di ampliare i diritti esistenti mediante la sua facoltà di interpretazione (*Ciupercescu c. Romania*, § 169). In un ordinamento giuridico che prevede la tutela costituzionale dei diritti fondamentali spetta alla parte lesa verificare la portata di tale tutela e, in un ordinamento di *common law*, permettere ai tribunali interni di sviluppare tali diritti mediante l'interpretazione (*A, B e C c. Irlanda* [GC], § 142). Tuttavia, quando un ricorso proposto non offre effettivamente ragionevoli prospettive di successo, per esempio alla luce della giurisprudenza interna consolidata, il fatto che il ricorrente non l'abbia esperito non preclude la ricevibilità (*Pressos Compania Naviera S.A. e altri c. Belgio*, § 27; *Carson e altri c. Regno Unito*) [GC], § 58.

5. Aspetti procedurali

82. L'obbligo per il ricorrente di esaurire le vie di ricorso interne è normalmente determinato con riferimento alla data di presentazione del ricorso alla Corte (*Baumann c. Francia*, § 47), salvo eccezioni che possono essere giustificate dalle particolari circostanze della causa (si veda il punto 6 *infra*). Ciononostante, la Corte accetta che l'ultima fase di tali vie di ricorso possa essere raggiunta poco dopo il deposito del ricorso, ma prima che essa si pronunci sulla questione della ricevibilità (*Karoussiotis c. Portogallo*, § 57).

83. Quando il Governo intende eccepire il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, esso deve farlo, nella misura in cui lo permettono il carattere dell'eccezione e le circostanze, nelle proprie osservazioni prima della pronuncia della decisione sulla ricevibilità, benché possano sussistere circostanze eccezionali che lo dispensano da tale obbligo (*Mooren c. Germania* [GC], § 57, e i riferimenti ivi citati, §§ 58-59).

Non è raro che l'eccezione relativa al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne sia unita al merito, in particolare nelle cause riguardanti gli obblighi o le garanzie procedurali, quali i ricorsi relativi all'aspetto procedurale dell'articolo 2 (*Dink c. Turchia*, §§ 56-58) o dell'articolo 3; riguardo all'articolo 6 si veda *Scoppola c. Italia (n. 2)* [GC], § 126); per l'articolo 8 si veda *A, B e C c. Irlanda* [GC], § 155); e per l'articolo 13 si vedano *Sürmeli c. Germania* [GC], § 78; e *M.S.S. c. Belgio e Grecia* [GC], § 336).

6. Creazione di nuovi ricorsi

84. La valutazione dell'esaurimento delle vie di ricorso interne è svolta normalmente con riferimento allo stato del procedimento alla data del deposito del ricorso presso la Corte. Tale norma è tuttavia soggetta a eccezioni a seguito della creazione di nuovi ricorsi (*İçyer c. Turchia* (dec.), §§ 72 e segg.). La Corte si è discostata da tale norma in particolare in cause concernenti la durata dei procedimenti (*Predil Anstalt c. Italia* (dec.); *Bottaro c. Italia* (dec.); *Andrášik e altri c. Slovacchia* (dec.); *Nogolica c. Croazia* (dec.); *Brusco c. Italia* (dec.); *Korenjak c. Slovenia* (dec.), §§ 66-71; *Techniki Olympiaki A.E. c. Grecia* (dec.)) o concernenti un nuovo ricorso risarcitorio in relazione a ingerenze in diritti patrimoniali (*Charzyński c. Polonia* (dec.); *Michalak c. Polonia* (dec.); *Demopoulos e altri c. Turchia* (dec.) [GC]); o la mancata esecuzione di sentenze interne (*Nagovitsyn e Nalgiyev c. Russia*

(dec.), §§ 36-40; *Balan c. Moldavia* (dec.)); o il sovraffollamento carcerario (*Latak c. Polonia* (dec.)).

La Corte tiene conto dell'effettività e dell'accessibilità dei nuovi ricorsi sopraggiunti (*Demopoulos e altri c. Turchia* (dec.) [GC], § 88). Per una causa in cui il nuovo ricorso non è effettivo nel caso di specie (*Parizov c. Ex Repubblica jugoslava di Macedonia*, §§ 41-47); per una causa in cui un nuovo ricorso costituzionale è effettivo si veda *Cvetković c. Serbia*, § 41.

In ordine alla data a decorrere dalla quale è equo chiedere al ricorrente di esperire un ricorso recentemente inserito nel sistema giudiziario di uno Stato a seguito di un cambiamento giurisprudenziale, la Corte ha ritenuto che non sarebbe equo richiedere l'esaurimento di tale nuovo ricorso senza dare alle persone tempo ragionevole per familiarizzare con la decisione giudiziaria (*Broca e Texier-Micault c. Francia*, § 20). La misura del "tempo ragionevole" dipende dalle circostanze di ciascuna causa, ma la Corte ha generalmente ritenuto che corrisponda a circa sei mesi (*ibid.*; *Depauw c. Belgio* (dec.)). Per esempio nella causa *Leandro Da Silva c. Lussemburgo*, § 50, il termine era di otto mesi dall'adozione della decisione interna in questione e tre mesi e mezzo dalla sua pubblicazione. Si veda altresì *McFarlane c. Irlanda* [GC], § 117; per un ricorso introdotto recentemente a seguito di una sentenza pilota, si veda *Fakhretdinov e altri c. Russia* (dec.), §§ 36-44; per un discostamento dalla giurisprudenza interna, si veda *Scordino c. Italia (n. 1)* [GC], § 147.

Nelle sentenze *Scordino c. Italia (n. 1)* [GC] e *Cocchiarella c. Italia* la Corte ha fornito indicazioni sulle caratteristiche che i ricorsi interni devono possedere per essere effettivi in cause relative alla durata dei procedimenti (si veda altresì, più recentemente, *Vassilios Athanasiou e altri c. Grecia*, §§ 54-56). Generalmente non è necessario esperire un ricorso privo di effetti preventivi o risarcitori in ordine alla durata del procedimento (*Puchstein c. Austria*, § 31). In particolare un ricorso concernente l'eccessiva durata di un procedimento deve funzionare senza eccessivi ritardi e fornire un adeguato livello di riparazione (*Scordino c. Italia (n. 1)* [GC], §§ 195 e 204-07).

85. Se la Corte ha constatato vizi strutturali o generali nel diritto o nella prassi interni, può chiedere allo Stato di esaminare la situazione e, se necessario, di adottare misure effettive per evitare che la Corte sia investita di cause della stessa natura (*Lukenda c. Slovenia*, § 98). Essa può concludere che lo Stato deve modificare la gamma di ricorsi esistente o crearne di nuovi in modo da garantire una riparazione realmente effettiva delle violazioni di diritti previsti dalla Convenzione (si vedano, per esempio, le sentenze pilota *Xenides-Arestis c. Turchia*, § 40, e *Bourdov c. Russia (n. 2)*, §§ 42, 129 e segg., e 140). Si deve prestare particolare attenzione alla necessità di garantire ricorsi interni effettivi (si veda la sentenza pilota relativa alla causa *Vassilios Athanasiou e altri c. Grecia*, § 41).

Se lo Stato convenuto ha introdotto un nuovo ricorso, la Corte accerta che esso sia effettivo (si veda, per esempio, *Robert Lesjak c. Slovenia*, §§ 34-55; *Demopoulos e altri c. Turchia* (dec.) [GC], § 87). Essa lo fa esaminando le circostanze di ciascuna causa; la sua conclusione sull'effettività del nuovo quadro legislativo deve essere basata sulla sua applicazione pratica (*Nogolica c. Croazia* (dec.)). Tuttavia né il fatto che non sia ancora emersa una prassi giudiziaria o amministrativa sull'applicazione del quadro, né il rischio che il procedimento possa richiedere notevole tempo possono di per sé rendere il nuovo ricorso inefficace (*Nagovitsyn e Nalgiyev c. Russia* (dec.), § 30).

86. Il fatto che la Corte ritenga che tale ricorso sia effettivo comporta che gli altri ricorrenti di cause analoghe devono esperire il nuovo ricorso, a meno che essi non possano farlo per motivi di prescrizione. Essa ha dichiarato tali ricorsi irricevibili ai sensi dell'articolo 35 § 1, anche se erano stati depositati prima della creazione del nuovo ricorso (*Grzinčić c. Slovenia*, §§ 102-110; *İçyer c. Turchia* (dec.), §§ 74 e segg.).

Si tratta di vie di ricorso interne divenute accessibili dopo il deposito dei ricorsi. La valutazione dell'esistenza di circostanze eccezionali che impongono ai ricorrenti di avvalersi

di tale via di ricorso terrà conto, in particolare, della natura della nuova normativa interna e del contesto in cui essa è stata introdotta (*Fakhretdinov e altri c. Russia* (dec.), § 30). In questa causa la Corte ha ritenuto che il ricorso interno effettivo, introdotto a seguito di una sentenza pilota che ne aveva disposto l'introduzione, dovesse essere esperito prima che i ricorrenti potessero adire la Corte.

La Corte ha inoltre precisato le condizioni di applicazione dell'articolo 35 § 1 in base alla data del ricorso (*ibid.*, §§ 31-33; si veda altresì *Nagovitsyn e Nalgiyev c. Russia* (dec.), §§ 29 e segg. e § 42).

B. Inosservanza del termine semestrale

Articolo 35 § 1 – Condizioni di ricevibilità

“1. La Corte non può essere adita (...) che entro un periodo di sei mesi dalla data della decisione interna definitiva.”

1. Finalità della norma

87. Il fine principale della norma relativa al termine semestrale è di garantire che le cause che sollevano questioni ai sensi della Convenzione siano esaminate entro un termine ragionevole e di impedire che le autorità e le altre persone interessate siano tenute in uno stato di incertezza per un lungo lasso temporale. Essa fornisce inoltre al potenziale ricorrente il tempo per valutare se presentare ricorso e, in caso affermativo, per decidere le doglianze e gli argomenti specifici da sollevare e facilita l'accertamento dei fatti della causa, in quanto il decorso del tempo rende problematico un esame equo delle questioni sollevate (*Sabri Günes c. Turchia* [GC], § 39).

88. Essa delimita il termine del controllo esercitato dalla Corte e segnala, sia alle persone che alle autorità statali, il termine oltre il quale tale controllo non è più possibile. Rispecchia il desiderio delle Alte Parti contraenti di impedire che precedenti sentenze siano costantemente messe in discussione e costituisce una legittima preoccupazione di ordine, stabilità e pace (*Idalov c. Russia* [GC], § 128; *Sabri Günes c. Turchia* [GC], § 40).

89. La norma relativa al termine semestrale è una norma di ordine pubblico e la Corte può applicarla d'ufficio, anche qualora il Governo non abbia sollevato tale eccezione (*ibid.*, § 29).

90. La norma relativa al termine semestrale non può esigere che un ricorrente depositi la sua doglianza presso la Corte prima che sia stata risolta in modo definitivo a livello interno la sua posizione nella questione (*Varnava e altri c. Turchia* [GC], § 157; *Chapman c. Belgio* (dec.), § 34).

2. Data di decorrenza del termine semestrale

a) Decisione definitiva

91. Il termine semestrale decorre dalla decisione definitiva nella procedura di esaurimento delle vie di ricorso interne (*Paul e Audrey Edwards c. Regno Unito* (dec.)). Il ricorrente deve aver fatto un uso normale dei ricorsi interni verosimilmente effettivi e sufficienti (*Moreira Barbosa c. Portogallo* (dec.)).

92. Si può tener conto soltanto dei ricorsi normali ed effettivi in quanto un ricorrente non può prorogare il rigido termine imposto dalla Convenzione cercando di presentare richieste inopportune o erranee a organi o a istituzioni che non hanno il potere o la competenza per

offrire una effettiva riparazione della doglianza in questione ai sensi della Convenzione (*Fernie c. Regno Unito* (dec.)).

93. Non si può tener conto di ricorsi il cui esercizio dipende dalla discrezionalità di pubblici ufficiali e che, conseguentemente, non sono direttamente accessibili al ricorrente. Analogamente i ricorsi che non prevedono un termine preciso generano incertezza e rendono inoperante la norma del termine semestrale prevista dall'articolo 35 § 1 (*Williams c. Regno Unito* (dec.)).

94. In linea di massima l'articolo 35 § 1 non esige che i ricorrenti chiedano la rinnovazione del procedimento o si avvalgano di analoghi ricorsi straordinari e non consente la proroga del termine semestrale perché sono stati esperiti tali ricorsi (*Berdzenichvili c. Russia* (dec.); *Tucka c. Regno Unito (n. 1)* (dec)). Qualora tuttavia un ricorso straordinario sia l'unico ricorso giudiziario accessibile al ricorrente, il termine semestrale può essere computato a decorrere dalla data della decisione pronunciata in ordine a tale ricorso (*Ahtinen c. Finlandia* (dec.)).

Il ricorso con cui un ricorrente presenta le sue doglianze entro il semestre successivo alla decisione di rigetto della sua domanda di rinnovazione del procedimento è irricevibile, in quanto tale decisione non è "definitiva" (*Sapeïan c. Armenia*, § 23).

Nei casi di rinnovazione di un procedimento o di riesame di una decisione definitiva il decorso del termine semestrale riguardo al procedimento iniziale o alla decisione definitiva è interrotto unicamente in relazione alle questioni di cui alla Convenzione che hanno costituito il motivo del riesame o della rinnovazione e che sono state esaminate dinanzi all'organo di ricorso straordinario (*ibid.*, § 24).

b) Data di decorrenza

95. La norma relativa al termine semestrale è autonoma e deve essere interpretata e applicata ai fatti di ciascuna singola causa, in modo da garantire l'effettivo esercizio del diritto di ricorso individuale. Benché tener conto del diritto e della prassi interni sia un aspetto importante esso non è decisivo nella determinazione della data di decorrenza del termine semestrale (*Sabri Günes c. Turchia* [GC], §§ 52 e 55).

i) Conoscenza della decisione

96. Il termine semestrale inizia a decorrere dalla data in cui il ricorrente e/o il suo rappresentante è sufficientemente informato della decisione interna definitiva (*Koç e Tosun c. Turchia* (dec.)).

97. Spetta allo Stato che invoca l'inosservanza del termine semestrale stabilire la data in cui il ricorrente è stato informato della decisione interna definitiva (*Şahmo c. Turchia* (dec.)).

ii) Notifica della decisione

98. Notifica al ricorrente: qualora un ricorrente abbia diritto a ricevere automaticamente la notifica di una copia della decisione interna definitiva, l'oggetto e lo scopo dell'articolo 35 § 1 della Convenzione sono maggiormente garantiti computando il termine semestrale a decorrere dalla data della notifica della copia della decisione (*Worm c. Austria*, § 33).

99. Notifica al difensore: il termine semestrale decorre dalla data in cui il difensore del ricorrente è stato informato della decisione che costituisce l'esaurimento dei ricorsi interni, nonostante il fatto che il ricorrente sia stato informato della decisione soltanto successivamente (*Çelik c. Turchia* (dec.)).

iii) Mancata notifica della decisione

100. Qualora il diritto interno non preveda la notifica, è opportuno ritenere che la data di decorrenza sia la data di definizione della decisione, corrispondente alla data in cui le parti sono state certamente informate del suo contenuto (*Papachelas c. Grecia* [GC], § 30). Il ricorrente o il suo difensore devono dimostrare di aver osservato una adeguata diligenza nell'ottenere una copia della decisione depositata in cancelleria (*Ölmez c. Turchia* (dec.)).

iv) Assenza di ricorsi

101. Quando è chiaro fin dall'inizio che il ricorrente non dispone di alcun ricorso effettivo, il termine semestrale decorre dalla data in cui è avvenuto l'atto lamentato o dalla data in cui il ricorrente è stato direttamente colpito o informato di tale atto o dei suoi effetti avversi (*Dennis e altri c. Regno Unito* (dec.); *Varnava e altri c. Turchia* [GC], § 157).

102. Qualora un ricorrente si avvalga di un ricorso apparentemente disponibile e apprenda solo successivamente circostanze che lo rendono inefficace, può essere opportuno far decorrere il termine semestrale dalla data in cui il ricorrente ha appreso o avrebbe dovuto apprendere tali circostanze per la prima volta (*ibid.*, § 158).

v) Situazione continua

103. Il concetto di "situazione continua" designa uno stato di cose risultante da azioni continue compiute dallo Stato o in suo nome che rendono i ricorrenti vittime. Il fatto che un evento abbia significative conseguenze nel tempo non significa che esso abbia prodotto una "situazione continua" (*Iordache c. Romania*, § 49).

104. Qualora la dedotta violazione costituisca una situazione continua in ordine alla quale non esista alcun ricorso interno, il termine semestrale inizia a decorrere soltanto dalla data in cui ha fine tale situazione (*Sabri Güneş c. Turchia* [GC], § 54; *Varnava e altri c. Turchia* [GC], § 159; *Ülke c. Turchia* (dec.)). Fintanto che essa perdura, la norma relativa al termine semestrale non è applicabile (*Iordache c. Romania*, § 50).

3. Scadenza del termine semestrale

105. Il termine decorre dal giorno successivo alla data in cui la decisione definitiva è pronunciata in pubblico o in cui ne sono stati informati il ricorrente o il suo rappresentante, e scade dopo sei mesi civili, a prescindere dall'effettiva durata di questi ultimi (*Otto c. Germania* (dec.)).

106. L'osservanza del termine semestrale è determinata utilizzando i criteri propri della Convenzione e non quelli previsti dalla legislazione di ciascuno Stato convenuto (*Benet Praha, spol. s r.o., c. Repubblica ceca* (dec.); *Poslu e altri c. Turchia*, § 10). L'applicazione da parte della Corte dei propri criteri per computare i termini, indipendentemente dalle norme interne, tende a garantire la certezza del diritto, la corretta amministrazione della giustizia e, pertanto, il concreto ed effettivo funzionamento del meccanismo della Convenzione (*Sabri Güneş c. Turchia* [GC], § 56).

107. Il fatto che l'ultimo giorno del termine semestrale cada di sabato, di domenica o in un giorno festivo e che, in tale situazione, in base al diritto interno il termine sia prorogato al successivo giorno lavorativo non incide sulla determinazione del *dies ad quem* (*ibid.*, §§ 43 e 61).

108. La Corte ha facoltà di fissare la scadenza del termine semestrale in una data diversa da quella indicata dallo Stato convenuto (*İpek c. Turchia* (dec.)).

4. Data di introduzione del ricorso

a) Formulario di ricorso compilato

109. A norma dell'articolo 47 del Regolamento della Corte, entrato in vigore in data 1° gennaio 2014, ai fini dell'articolo 35 § 1 della Convenzione la data di introduzione di un ricorso è la data di invio alla Corte di un formulario di ricorso che soddisfa i requisiti di tale articolo. Il ricorso deve contenere tutte le informazioni richieste nelle parti pertinenti del formulario di ricorso e deve essere accompagnato da copie della pertinente documentazione giustificativa. Salvo che l'articolo 47 del Regolamento disponga altrimenti, soltanto un formulario di ricorso compilato interrompe il decorso del termine semestrale ([Istruzione pratica sulla instaurazione del procedimento](#), § 1).

b) Mandato

110. Quando un ricorrente sceglie che il ricorso sia depositato da un suo rappresentante la Corte deve ricevere l'originale della procura o del mandato sottoscritto dal ricorrente (articolo 47 § 3.1, lettera d) del Regolamento della Corte; si veda altresì [Kaur c. Paesi Bassi](#) (dec.), § 11 *in fine*). In assenza di tale mandato il ricorso non può essere considerato valido ed è rigettato dalla Corte per mancanza di "vittima" o perfino per abuso del diritto di ricorso ([Kokhreidze e Ramishvili c. Georgia](#) (dec.), § 16).

111. Un mandato debitamente compilato costituisce parte integrante del ricorso a norma degli articoli 45 e 47 del Regolamento della Corte e la mancata presentazione di tale documento può avere conseguenze dirette sulla data di deposito del ricorso (*ibid.*, § 17).

c) Data di trasmissione

112. La data di introduzione del ricorso è la data del timbro postale, qualora il ricorrente abbia spedito alla Corte un formulario di ricorso debitamente compilato (articolo 47 § 6 lettera a) del Regolamento della Corte; si veda altresì [Abdulrahman c. Paesi Bassi](#) (dec.); [Brežec c. Croazia](#), § 29).

113. Soltanto circostanze speciali – quale l'impossibilità di stabilire la data di spedizione del ricorso – potrebbero giustificare un approccio diverso: per esempio considerare che la data di introduzione sia la data del formulario di ricorso o, in sua assenza, la data in cui è pervenuto alla Cancelleria della Corte ([Bulinwar OOD e Hrusanov c. Bulgaria](#), §§ 30-32).

114. I ricorrenti non possono essere ritenuti responsabili dei ritardi che può subire la loro corrispondenza nel corso della trasmissione alla Corte ([Anchugov e Gladkov c. Russia](#), § 70).

d) Trasmissione mediante fax

115. I ricorsi trasmessi mediante fax non interrompono il decorso del termine semestrale. I ricorrenti devono trasmettere per posta entro lo stesso termine semestrale anche l'originale sottoscritto ([Istruzione pratica sulla instaurazione del procedimento](#), § 3).

e) Qualificazione del ricorso

116. Un ricorso è qualificato dai fatti esposti in esso e non semplicemente dai motivi o dagli argomenti di diritto invocati ([Scoppola c. Italia \(n. 2\)](#) [GC], § 54).

f) **Doglianze successive**

117. In ordine alle doglianze non contenute nell'iniziale ricorso, il decorso del termine semestrale si interrompe solo alla data in cui la doglianza è presentata per la prima volta a un organo della Convenzione (*Allan c. Regno Unito* (dec.)).

118. Le doglianze sollevate successivamente alla scadenza del termine semestrale possono essere esaminate soltanto se trattano particolari aspetti delle iniziali doglianze sollevate entro il termine (*Parrocchia greco-cattolica Sâmbata Bihor c. Romania* (dec.)).

119. Il mero fatto che il ricorrente abbia invocato nel suo ricorso l'articolo 6 non è sufficiente a introdurre tutte le successive doglianze formulate ai sensi di tale disposizione qualora non sia inizialmente fornita alcuna indicazione della base fattuale della doglianza e del carattere della violazione dedotta (*Allan c. Regno Unito* (dec.); *Adam e altri c. Germania* (dec.)).

120. La produzione di documenti del procedimento interno non è sufficiente a introdurre tutte le successive doglianze basate su tale procedimento. Per introdurre una doglianza e interrompere il decorso del termine semestrale è necessario indicare, almeno sommariamente, la natura della violazione dedotta ai sensi della Convenzione (*Božinovski c. Ex Repubblica jugoslava di Macedonia* (dec.)).

5. *Situazioni particolari*a) **Applicabilità di vincoli temporali a situazioni continue concernenti il diritto alla vita, al domicilio e alla proprietà**

121. Benché non esista un momento preciso in cui inizia a decorrere il termine semestrale, la Corte ha imposto l'obbligo di diligenza e di iniziativa ai ricorrenti che desiderano lamentare la continua omissione di indagini su scomparse in situazioni che pongono minacce per la vita. In tali casi i ricorrenti non possono attendere infinitamente prima di venire a Strasburgo. Devono presentare le loro doglianze senza inopportuno ritardo (*Varnava e altri c. Turchia* [GC], §§ 161-66).

122. Analogamente, quando sono in gioco asserite continue violazioni del diritto di proprietà o del domicilio nel quadro di un conflitto che si protrae da considerevole tempo, può giungere il momento in cui il ricorrente deve presentare ricorso, in quanto rimanere passivo di fronte a una situazione immutabile, non sarebbe più giustificato. Quando il ricorrente ha appreso, o avrebbe dovuto apprendere, che non sussiste alcuna realistica speranza di riacquistare l'accesso al suo bene o al suo domicilio in un futuro prevedibile, un ritardo ingiustificato o eccessivo nel presentare ricorso può condurre al suo rigetto in quanto tardivo. In una complessa situazione successiva a un conflitto le scadenze devono essere generose al fine di consentire che la situazione si stabilizzi e permettere ai ricorrenti di acquisire informazioni esaustive sulla possibilità di risolvere la questione a livello interno (*Sargsyan c. Azerbaigian* (dec.) [GC], §§ 140-41; *Chiragov e altri c. Armenia* (dec.) [GC], §§ 141-42).

b) **Condizioni di applicazione della norma del termine semestrale in cause relative a detenzioni multiple ai sensi dell'articolo 5 § 3 della Convenzione**

123. Le detenzioni multiple e consecutive devono essere considerate nell'insieme e il termine semestrale inizia a decorrere soltanto dalla fine dell'ultimo periodo di detenzione (*Solmaz c. Turchia*, § 36).

124. Se la custodia cautelare di un imputato è frammentata in più periodi non consecutivi, tali periodi non dovrebbero essere valutati nell'insieme, ma separatamente. Pertanto, una volta in libertà, il ricorrente è obbligato a presentare qualsiasi doglianza egli possa avere concernente la custodia cautelare entro i sei mesi successivi alla data dell'effettivo rilascio.

Tuttavia se tali periodi fanno parte dello stesso procedimento penale nei confronti di un ricorrente, nel valutare la complessiva ragionevolezza della detenzione ai fini dell'articolo 5 § 3, la Corte può tener conto del fatto che il ricorrente ha precedentemente trascorso del tempo in custodia nelle more del processo (*Idalov c. Russia* [GC], §§ 129-30).

C. Ricorso anonimo

Articolo 35 § 2, lettera a) – Condizioni di ricevibilità

“2. La Corte non accoglie alcun ricorso individuale presentato sulla base dell'articolo 34 se:
a) è anonimo; (...)”¹

125. Nel formulario di ricorso il ricorrente deve essere identificato in modo adeguato (articolo 47 § 1, lettera a) del Regolamento della Corte). La Corte può decidere che l'identità del ricorrente non debba essere divulgata al pubblico (articolo 47 § 4 del Regolamento); in tal caso il ricorrente sarà indicato con le sue iniziali o semplicemente con una lettera.

126. Soltanto la Corte è competente a determinare se un ricorso è anonimo ai sensi dell'articolo 35 § 2, lettera a) (*Sindicatul Păstorul cel Bun c. Romania* [GC], § 69). Se il Governo convenuto dubita dell'autenticità di un ricorso deve informarne la Corte tempestivamente (*ibid.*).

1. Ricorso anonimo

127. Un ricorso alla Corte è considerato anonimo se il fascicolo della causa non contiene elementi che permettano alla Corte di identificare il ricorrente (*“Blondje” c. Paesi Bassi* (dec.)). Nessun modulo o documento presentato contiene l'indicazione del nome, bensì soltanto un riferimento e degli pseudonimi, e la procura è firmata “X”: non è divulgata l'identità del ricorrente.

128. Il ricorso presentato da un'associazione per conto di persone non identificate, con il quale l'associazione non sosteneva di essere vittima ma lamentava la violazione del diritto al rispetto della vita privata per conto di persone non identificate, che erano pertanto diventate i ricorrenti che essa dichiarava di rappresentare, è stato considerato anonimo (*Federation of French Medical Trade Unions and National Federation of Nurses c. Francia*, decisione della Commissione).

2. Ricorso non anonimo

129. L'articolo 35 § 2 lettera a) della Convenzione non è applicabile se i ricorrenti hanno presentato informazioni fattuali e giuridiche che consentono alla Corte di identificarli e di stabilire i loro legami con i fatti in questione e con la doglianza sollevata (*Sindicatul Păstorul cel Bun c. Romania* [GC], § 71).

130. Ricorsi presentati con nominativi fittizi: Persone che hanno utilizzato degli pseudonimi e hanno spiegato alla Corte che il contesto di un conflitto armato li obbligava a non divulgare i loro nomi reali al fine di proteggere i familiari e gli amici. Ritenendo che

1. Un ricorso “anonimo” ai sensi dell'articolo 35 § 2, lettera a) della Convenzione deve essere distinto dalla questione della mancata divulgazione al pubblico dell'identità di un ricorrente in deroga alla regola generale del pubblico accesso alle informazioni nei procedimenti dinanzi alla Corte e dalla questione della riservatezza dinanzi alla Corte (si vedano gli articoli 33 e 47 § 4 del Regolamento della Corte e le Istruzioni pratiche allegate a esso).

“dietro le tattiche di occultamento delle reali identità, per motivi comprensibili, vi fossero persone reali, identificabili mediante un sufficiente numero di indizi, diversi dai loro nomi” e data “l’esistenza di un nesso sufficientemente stretto tra i ricorrenti e gli eventi in questione”, la Corte non ha ritenuto che il ricorso fosse anonimo (*Shamayev e altri c. Georgia e Russia* (dec.)); si veda altresì la sentenza relativa alla causa *Shamayev e altri*, § 275.

131. I ricorsi presentati da un organo ecclesiastico o da un’associazione con finalità religiose e filosofiche dei cui membri non è rivelata l’identità non sono stati rigettati in quanto anonimi (articoli 9, 10 e 11 della Convenzione): si veda *Omkarananda e Divine Light Zentrum c. Svizzera*, decisione della Commissione.

D. Essenzialmente identico

Articolo 35 § 2, lettera b) – Condizioni di ricevibilità

“2. La Corte non accoglie alcun ricorso inoltrato sulla base dell’articolo 34 se (...)

b) è essenzialmente identico a uno precedentemente esaminato dalla Corte o già sottoposto a un’altra istanza internazionale d’inchiesta o di risoluzione e non contiene fatti nuovi.”

132. Un ricorso è rigettato in applicazione dell’articolo 35 § 2, lettera b) della Convenzione se è essenzialmente identico a uno precedentemente esaminato dalla Corte o già sottoposto a un’altra istanza internazionale d’inchiesta o di risoluzione e non contiene fatti nuovi.

1. Essenzialmente identico a uno precedentemente esaminato dalla Corte

133. Il fine della prima parte dell’articolo 35 § 2, lettera b) è di garantire il carattere definitivo delle decisioni della Corte e impedire che i ricorrenti tentino, mediante la presentazione di un nuovo ricorso, di appellare precedenti sentenze o decisioni della Corte (*Kafkaris c. Cipro* (dec.), § 67; *Lowe c. Regno Unito* (dec.)).

134. Un ricorso o una doglianza sono dichiarati irricevibili se sono “essenzialmente identici a uno precedentemente esaminato dalla Corte (...) e non contengono fatti nuovi”. Ciò comprende i casi in cui la Corte ha cancellato il precedente ricorso dal ruolo sulla base di una procedura di composizione amichevole (*Kezer e altri c. Turchia* (dec.)). Tuttavia se un precedente ricorso non è mai stato oggetto di decisione formale l’esame del recente ricorso non è precluso alla Corte (*Sürmeli c. Germania* (dec.)).

135. La Corte esamina se i due ricorsi di cui è stata investita dai ricorrenti concernono essenzialmente le stesse persone, gli stessi fatti e le stesse doglianze (*Vojnović c. Croazia* (dec.), § 28; *Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Svizzera (n. 2)* [GC], § 63).

136. Un ricorso interstatale non priva i ricorsi individuali della possibilità di presentare o di far valere le proprie rivendicazioni (*Varnava e altri c. Turchia* [GC], § 118).

137. Un ricorso è generalmente rigettato in base al presente articolo se ha la stessa base fattuale di un precedente ricorso. È insufficiente che un ricorrente deduca nuove informazioni se ha semplicemente chiesto di giustificare le sue precedenti doglianze con nuovi argomenti giuridici (*I.J.L. c. Regno Unito* (dec.); *Mann c. Regno Unito e Portogallo* (dec.)) o ha fornito informazioni supplementari sul diritto interno che non sono in grado di modificare i motivi di rigetto di un suo precedente ricorso (*X. c. Regno Unito*, decisione della Commissione del 10 luglio 1981). Perché la Corte esamini un ricorso concernente fatti identici a un precedente

ricorso, il ricorrente deve avanzare autenticamente una nuova doglianza o presentare nuove informazioni che non sono state precedentemente esaminate dalla Corte (*Kafkaris c. Cipro* (dec.), § 68).

138. La Corte ha ritenuto che il ricorso o la doglianza non fossero essenzialmente identici a quelli di un precedente ricorso nelle cause *Massuero c. Italia* (dec.); *Riener c. Bulgaria*, § 103; *Chappex c. Svizzera* (dec.); *Yurttas c. Turchia*, §§ 36-37; *Sadak c. Turchia*, §§ 32-33; *Patera c. Repubblica ceca* (dec.) (le doglianze concernenti fatti dedotti dinanzi a un altro organo internazionale sono irricevibili, ma le nuove informazioni relative a fatti accaduti successivamente sono ricevibili). Al contrario essa ha ritenuto che il ricorso o la doglianza fossero essenzialmente identici nelle cause *Moldovan e altri c. Romania* (dec.); *Hokkanen c. Finlandia* (dec.); *Adesina c. Francia* (dec.); *Bernardet c. Francia* (dec.); *Gennari c. Italia* (dec.); *Manuel c. Portogallo* (dec.).

2. *Essenzialmente identico a un ricorso già sottoposto a un'altra istanza internazionale di inchiesta o di risoluzione*

139. Il fine della seconda parte dell'articolo 35 § 2, lettera b) è di evitare la situazione in cui più organi internazionali trattino simultaneamente ricorsi che sono sostanzialmente identici. Una situazione di questo tipo sarebbe incompatibile con lo spirito e la lettera della Convenzione, che è finalizzata a evitare una pluralità di procedimenti internazionali relativi alle stesse cause (*OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Russia*, § 520; *Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası c. Turchia*, § 37). Per questo motivo è necessario che la Corte esamini la questione d'ufficio (*POA e altri c. Regno Unito* (dec.), § 27).

140. Nel determinare se la sua competenza sia esclusa in virtù di questa disposizione della Convenzione la Corte deve decidere se la causa di cui è investita è essenzialmente identica a una causa già sottoposta a un procedimento parallelo e, in caso affermativo, se il procedimento simultaneo possa essere considerato “un'altra istanza internazionale di inchiesta o di risoluzione” ai sensi dell'articolo 35 § 2, lettera b) della Convenzione (*OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Russia*, § 520).

141. La Corte ha sottolineato che il fattore decisivo non è la data di presentazione del procedimento parallelo, ma se è già stata adottata una decisione nell'ambito di tale procedimento nel momento in cui essa esamina la causa (*Peraldi c. Francia* (dec.)).

a) **Valutazione della similitudine delle cause**

142. La valutazione della similitudine delle cause comporta generalmente il confronto delle parti dei rispettivi procedimenti, delle pertinenti disposizioni di legge invocate da esse, della portata delle loro pretese e del tipo di riparazione richiesta (*OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Russia*, § 521; *Greek Federation of Bank Employee Unions c. Grecia* (dec.), § 39).

143. La Corte verifica pertanto, come avviene con la prima parte del summenzionato articolo 35 § 2, lettera b), se i ricorsi sottoposti alle diverse istanze internazionali concernono essenzialmente le stesse persone, gli stessi fatti e le stesse doglianze (*Karoussiotis c. Portogallo*, § 63; *Pauger c. Austria*, decisione della Commissione).

144. Per esempio qualora i ricorrenti che hanno adito le due istituzioni non siano identici, i “ricorsi” non possono essere considerati “essenzialmente identici a ricorsi (...) già sottoposti a un'altra istanza internazionale di inchiesta o di risoluzione” (*Folgerø e altri c. Norvegia* (dec.)). La Corte ha pertanto ritenuto che non le fosse precluso di esaminare il ricorso di cui era investita quando l'altro procedimento internazionale era stato instaurato da un'organizzazione non-governativa (*Celniku c. Grecia*, §§ 39-41; *Illiu e altri c. Belgio* (dec.))

o da una Confederazione sindacale cui il ricorrente era affiliato (*Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası c. Turchia*, § 38) e non dai ricorrenti stessi.

145. La Corte ha tuttavia recentemente ribadito che se è investita di un ricorso virtualmente identico a un ricorso presentato precedentemente a un altro organo internazionale (ILO), ma proposto da singoli ricorrenti che non erano, e non potevano essere, parti di tale precedente ricorso, in quanto il procedimento era di carattere collettivo ed era riservato alle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro, esso è essenzialmente identico a quello sottoposto a tale organo. Ciò in quanto tali singoli ricorrenti devono essere considerati strettamente associati al procedimento e alle doglianze di cui è investito tale organo, in virtù della loro qualità di funzionari del sindacato in questione. Permettere loro di coltivare la loro azione dinanzi alla Corte equivarrebbe a elusione dell'articolo 35 § 2, lettera b) della Convenzione (*POA e altri c. Regno Unito* (dec.), §§ 30-32).

b) Nozione di “altra istanza internazionale di inchiesta o di risoluzione”

146. Nella sua valutazione ai sensi dell'articolo 35 § 2, lettera b), la Corte deve determinare se il procedimento parallelo in questione costituisca un'altra istanza internazionale ai fini della presente condizione di ricevibilità (*ibid.*, § 28).

147. L'esame della Corte al riguardo non si limita a una verifica formale ma si estende, se del caso, ad accertare se il carattere dell'organo di controllo, la procedura che esso segue e gli effetti delle sue decisioni siano tali che l'articolo 35 § 2, lettera b) escluda la competenza della Corte (*OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Russia*, § 522; *Karoussiotis c. Portogallo*, § 62; *Greek Federation of Bank Employee Unions c. Grecia* (dec.), § 33).

E. Abuso del diritto di ricorso

Articolo 35 § 3, lettera a) – Condizioni di ricevibilità

“3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 se ritiene che:

a) il ricorso sia (...) abusivo; (...)”

1. Definizione generale

148. La nozione di “abuso” di cui all'articolo 35 § 3, lettera a), deve essere intesa nel suo significato comune contemplato dalla teoria generale del diritto – ossia l'esercizio di un diritto, in modo pregiudizievole, per finalità diverse da quelle cui è destinato. Conseguentemente costituisce abuso del diritto di ricorso qualsiasi comportamento di un ricorrente manifestamente contrario alle finalità del diritto di ricorso previsto dalla Convenzione e che ostacoli il corretto funzionamento della Corte, o il corretto svolgimento del procedimento di cui è investita (*Miroļubovs e altri c. Lettonia*, §§ 62 e 65).

149. Dal punto di vista tecnico, dal testo dell'articolo 35 § 3, lettera a) si evince chiaramente che un ricorso abusivo deve essere dichiarato irricevibile piuttosto che essere cancellato dal ruolo. La Corte ha peraltro sottolineato che il rigetto di un ricorso in quanto abusivo costituisce una misura eccezionale (*ibid.*, § 62). Le ipotesi in cui la Corte ha concluso per l'abuso del diritto di ricorso possono essere raggruppate in cinque tipiche categorie: informazioni ingannevoli; uso di un linguaggio offensivo; violazione dell'obbligo di riservatezza della definizione amichevole; ricorso manifestamente vessatorio o privo di finalità reale; nonché tutte le altre ipotesi che non è possibile elencare esaustivamente.

2. Trarre la Corte in inganno

150. Un ricorso è abusivo se è consapevolmente basato su fatti non rispondenti al vero al fine di trarre la Corte in inganno (*Varbanov c. Bulgaria*, § 36). Gli esempi più gravi ed evidenti di tali abusi sono, in primo luogo, la presentazione di un ricorso sotto falsa identità (*Drijfhout c. Paesi Bassi* (dec.), §§ 27-29), e, in secondo luogo, la falsificazione dei documenti inviati alla Corte (*Jian c. Romania* (dec.), *Bagheri e Maliki c. Paesi Bassi* (dec.) e *Poznanski e altri c. Germania* (dec.)). Questo tipo di abuso può essere commesso anche per omissione, quando il ricorrente omette inizialmente di informare la Corte di un fattore essenziale per l'esame della causa (*Al-Nashif c. Bulgaria*, § 89, e *Kérétchachvili c. Georgia* (dec.)). Parimenti se nel corso del procedimento dinanzi alla Corte sopraggiungono nuovi importanti sviluppi e se – malgrado l'espresso obbligo che incombe su di lui ai sensi del Regolamento della Corte – il ricorrente non comunica alla Corte tali informazioni, impedendole in tal modo di pronunciarsi sulla causa con piena cognizione dei fatti, il suo ricorso può essere rigettato in quanto abusivo (*Hadrabová e altri c. Repubblica ceca* (dec.) e *Predescu c. Romania*, §§ 25-27).

151. Il ricorrente è inoltre interamente responsabile del comportamento del suo difensore o di qualsiasi altra persona che lo rappresenta dinanzi alla Corte. Qualsiasi omissione da parte del rappresentante è in linea di massima attribuibile al ricorrente stesso e può condurre al rigetto del ricorso in quanto abusivo (*Bekauri c. Georgia* (eccezioni preliminari), §§ 22-25; *Migliore e altri c. Italia* (dec.)).

152. L'intenzione di trarre la Corte in inganno deve sempre essere accertata con sufficiente certezza (*Melnik c. Ucraina*, §§ 58-60; *Nold c. Germania*, § 87; *Miszczyński c. Polonia* (dec.)).

153. Anche qualora la sentenza della Corte sul merito sia già diventata definitiva e trapeli successivamente che il ricorrente ha occultato un fatto che avrebbe avuto rilevanza per l'esame del ricorso, la Corte può rivedere la sua sentenza mediante la procedura di revisione (prevista dall'articolo 80 del Regolamento della Corte) e rigettare il ricorso in quanto abusivo (*Gardean e S.C. Grup 95 SA c. Romania* (revisione), §§ 12-22). La revisione di una sentenza è possibile soltanto qualora il Governo convenuto non poteva ragionevolmente essere a conoscenza del fatto in questione all'epoca dell'esame della causa da parte della Corte, ed esso presenti la richiesta di revisione entro il termine di sei mesi a decorrere dal momento in cui ha avuto notizia del fatto, in conformità all'articolo 80 § 1 del Regolamento della Corte (*Grossi e altri c. Italia* (revisione), §§ 17-24).

3. Linguaggio offensivo

154. Vi è abuso del diritto di ricorso quando nella sua corrispondenza con la Corte il ricorrente utilizza espressioni particolarmente vessatorie, oltraggiose, minacciose o provocatorie – che esse siano dirette contro il Governo convenuto, il suo Agente, le autorità dello Stato convenuto, la Corte stessa, i suoi giudici, la sua Cancelleria o i componenti di quest'ultima (*Řehák c. Repubblica ceca* (dec.), *Duringer e Grunge c. Francia* (dec.) e *Stamoulakatos c. Regno Unito* (dec.) decisione della Commissione).

155. Non è sufficiente che il linguaggio del ricorrente sia semplicemente vivace, polemico o sarcastico; per essere considerato abusivo esso deve eccedere “i limiti di una normale, civile e legittima critica” (*Di Salvo c. Italia* (dec.); *Apinis c. Lettonia* (dec.); per un esempio contrario, si veda *Alexanian c. Russia*, §§ 116-118). Qualora nel corso del procedimento il ricorrente cessi di utilizzare espressioni offensive dopo un formale ammonimento da parte della Corte, le ritiri espressamente o, meglio ancora, presenti le proprie scuse, il ricorso non sarà più rigettato in quanto abusivo (*Chernitsyn c. Russia*, §§ 25-28).

4. *Violazione del principio di riservatezza della procedura di definizione amichevole*

156. L'intenzionale violazione, da parte di un ricorrente, dell'obbligo di riservatezza delle trattative della definizione amichevole, imposto alle parti dagli articoli 39 § 2 della Convenzione e 62 § 2 del Regolamento della Corte, può essere considerato un abuso del diritto di ricorso e comportare il rigetto del ricorso (*Miroļubovs e altri c. Lettonia*, § 66, *Hadrabová e altri c. Repubblica ceca* (dec.) e *Popov c. Moldavia*, § 48; *Miroļubovs e altri c. Lettonia*, § 66).

157. Per stabilire se il ricorrente ha violato l'obbligo di riservatezza, occorre anzitutto definire i limiti di tale obbligo. Esso deve sempre essere interpretato alla luce del suo obiettivo generale, ovvero di facilitare la definizione amichevole, tutelando le parti e la Corte da eventuali pressioni. Conseguentemente, qualora la comunicazione a terzi del contenuto dei documenti relativi alla definizione amichevole possa in teoria costituire un abuso del diritto di ricorso ai sensi dell'articolo 35 § 3 lettera a) della Convenzione, ciò non significa che esista il divieto totale e incondizionato di mostrare tali documenti a terzi o di parlarne con terzi. Un'interpretazione così ampia e rigida rischierebbe di pregiudicare la tutela dei legittimi interessi del ricorrente – ad esempio, quando chiede puntuali informazioni a un consulente in una causa in cui è autorizzato a rappresentarsi personalmente dinanzi alla Corte. Del resto, sarebbe troppo difficile, se non impossibile, per la Corte controllare il rispetto di un simile divieto. Ciò che gli articoli 39 § 2 della Convenzione e 62 § 2 del Regolamento vietano alle parti, è di rendere pubbliche le informazioni in questione, per esempio tramite i media, nell'ambito di una corrispondenza che possa essere letta da un gran numero persone, o in qualsiasi altro modo (*ibid.*, § 68). È dunque questo genere di comportamento, che comporta un certo grado di gravità, che costituisce abuso del diritto di ricorso.

158. Per essere considerata abusiva, la divulgazione di informazioni riservate deve essere intenzionale. La responsabilità diretta del ricorrente di tale divulgazione deve essere sempre accertata con sufficiente certezza; un semplice sospetto non è sufficiente a questo proposito (*ibidem*, § 66 *in fine*). Esempi concreti dell'applicazione di questo principio: per un esempio di rigetto del ricorso si vedano, *Hadrabová e altri c. Repubblica ceca* (dec.), in cui i ricorrenti avevano espressamente citato le proposte di definizione amichevole formulate dalla Cancelleria della Corte nella loro corrispondenza con il Ministero della Giustizia del loro Paese, fatto che ha condotto al rigetto del loro ricorso in quanto abusivo; e, per un esempio in cui il ricorso è stato dichiarato ricevibile, la causa *Miroļubovs e altri c. Lettonia*, in cui non è stato stabilito con certezza che tutti e tre i ricorrenti fossero responsabili della divulgazione delle informazioni riservate, circostanza che ha condotto la Corte a rigettare l'eccezione preliminare del Governo.

5. *Ricorso manifestamente vessatorio o privo di finalità reale*

159. Un ricorrente abusa del diritto di ricorso se presenta ripetutamente alla Corte ricorsi vessatori e manifestamente infondati, analoghi a un ricorso che egli ha presentato precedentemente e che è già stato dichiarato irricevibile (*M. c. Regno Unito e Philis c. Grecia*, entrambe decisioni della Commissione). Non può spettare alla Corte di occuparsi di una sequela di doglianze infondate e querule o di una condotta in altro modo manifestamente abusiva dei ricorrenti o dei loro rappresentanti, che crea un carico di lavoro supplementare per la Corte, incompatibile con le sue reali funzioni ai sensi della Convenzione (*Bekauri c. Georgia* (eccezioni preliminari), § 21; si veda altresì *Migliore e altri c. Italia* (dec.); *Simitzi-Papachristou e altri c. Grecia* (dec.)).

160. La Corte può concludere che vi sia stato abuso del diritto di ricorso anche quando il ricorso è manifestamente privo di reale finalità, riguarda una somma di denaro irrisoria o, generalmente parlando, non incide minimamente sui legittimi interessi del ricorrente (*ibid.*;

Bock c. Germania (dec.)). Dall'entrata in vigore, in data 1° giugno 2010, del Protocollo n. 14, i ricorsi di questo tipo sono trattati più rapidamente nell'ambito dell'articolo 35 § 3, lettera b) della Convenzione (assenza di pregiudizio importante).

6. Altre ipotesi

161. Può accadere che le sentenze e le decisioni della Corte, così come le cause ancora pendenti dinanzi a essa, vengano utilizzate negli Stati contraenti nell'ambito di un discorso politico a livello nazionale. Un ricorso ispirato dal desiderio di pubblicità o di propaganda non è, solo per questo motivo, abusivo (*McFeeley e altri c. Regno Unito*, decisione della Commissione, e altresì *Khadjialiyev e altri c. Russia*, §§ 66-67). Tuttavia, si può verificare un abuso se il ricorrente, mosso da interessi di ordine politico, concede interviste alla stampa o alla televisione in cui esprime un atteggiamento irresponsabile e frivolo nei confronti del procedimento pendente dinanzi alla Corte (*Partito laburista georgiano c. Georgia*).

7. Approccio che deve essere adottato dal Governo convenuto

162. Se il Governo convenuto ritiene che il ricorrente abbia abusato del diritto di ricorso deve informarne la Corte e comunicarle le informazioni di cui dispone in merito, affinché essa possa trarre le conclusioni appropriate. Spetta alla Corte stessa, e non al Governo convenuto, di vigilare sul rispetto degli obblighi procedurali imposti alla parte ricorrente dalla Convenzione e dal suo Regolamento. In compenso, la minaccia, da parte del Governo e dei suoi organi, di avviare un procedimento penale o disciplinare a carico di un ricorrente per una presunta inosservanza dei suoi obblighi procedurali dinanzi alla Corte, potrebbe sollevare un problema ai sensi dell'articolo 34 *in fine* della Convenzione, che vieta qualsiasi ingerenza nell'effettivo esercizio del diritto di ricorso individuale (*Miroļubovs e altri c. Lettonia*, § 70).

II. MOTIVI DI IRRICEVIBILITÀ RELATIVI ALLA COMPETENZA DELLA CORTE

A. Incompatibilità *ratione personae*

Articolo 35 § 3, lettera a) – Condizioni di ricevibilità

“3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale presentato ai sensi dell’articolo 34 se ritiene che:

a) il ricorso è incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli (...)”

Articolo 32 – Competenza della Corte

“1. La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli che siano sottoposte ad essa alle condizioni previste dagli articoli 33, 34, 46 e 47.

2. In caso di contestazione sulla competenza della Corte, è la Corte che decide.”

1. Principi

163. La compatibilità *ratione personae* richiede che la dedotta violazione della Convenzione sia stata commessa da uno Stato Contraente o sia comunque attribuibile a esso.

164. Anche qualora lo Stato convenuto non abbia sollevato eccezioni sulla competenza della Corte *ratione personae*, la questione esige un esame d’ufficio da parte della Corte (*Sejdić e Finci c. Bosnia Erzegovina* [GC], § 27).

165. Alle persone che risiedono nel territorio dello Stato parte interessato devono essere garantiti, nonostante la sua successiva dissoluzione o successione, i diritti fondamentali tutelati dai trattati internazionali in materia di diritti umani (*Bijelić c. Montenegro e Serbia*, § 69).

166. Una società statale dovrà godere di un’indipendenza istituzionale e operativa dallo Stato sufficiente a esonerare quest’ultimo dalla responsabilità ai sensi della Convenzione per le sue azioni e omissioni (*Mikhailenki e altri c. Ucraina*, §§ 43-45; *Cooperativa agricola Slobozia-Hanesei c. Moldavia*, § 19).

167. Il ricorso è dichiarato incompatibile con la Convenzione *ratione personae* per i seguenti motivi:

- se il ricorrente non è legittimato ad agire ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione (*Frazione comunale di Antilly c. Francia* (dec.); *Döşemealtı Belediyesi c. Turchia* (dec.); *Moretti e Benedetti c. Italia*);
- se il ricorrente non è in grado di dimostrare di essere vittima della dedotta violazione;
- se il ricorso è diretto contro una persona fisica (*X. c. Regno Unito*, decisione della Commissione del 10 dicembre 1976; *Durini c. Italia*, decisione della Commissione);
- se il ricorso è diretto contro uno Stato che non ha ratificato la Convenzione (*E.S. c. Germania*, decisione della Commissione), o direttamente contro un’organizzazione internazionale che non ha aderito alla Convenzione (*Stephens c. Cipro, Turchia e Nazioni Unite* (dec.), ultimo paragrafo);
- se la doglianza concerne un Protocollo alla Convenzione non ratificato dallo Stato convenuto (*Horsham c. Regno Unito*, decisione della Commissione; *De Saedeleer c. Belgio*, § 68).

2. Competenza

168. Una constatazione di incompetenza *ratione loci* non dispensa la Corte dall'accertare se i ricorrenti rientrino nella competenza di uno o più Stati contraenti ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione (*Drozd e Janousek c. Francia e Spagna*, § 90). Di conseguenza, le eccezioni che deducono che i ricorrenti non rientrano nella competenza di uno Stato convenuto devono in linea di principio essere sollevate sotto il profilo dell'incompatibilità *ratione personae* (si vedano le osservazioni dei Governi convenuti nelle cause *Banković e altri c. Belgio e altri* (dec.) [GC], § 35; *Ilaşcu e altri c. Moldavia e Russia* [GC], § 300; e *Weber e Saravia c. Germania* (dec.)).

169. La compatibilità *ratione personae* esige inoltre che la dedotta violazione sia imputabile a uno Stato contraente (*Gentilhomme, Schaff-Benhadj e Zerouki c. Francia*, § 20). Tuttavia, in cause recenti, le questioni relative alla imputabilità/responsabilità sono state esaminate senza espliciti riferimenti alla compatibilità *ratione personae* (*Assanidzé c. Georgia* [GC], §§ 144 e segg.; *Hussein c. Albania e altri 20 Stati contraenti* (dec.); *Isaak e altri c. Turchia* (dec.); *Stephens c. Malta (n. 1)*, § 45).

3. Responsabilità e imputabilità

170. Gli Stati possono essere ritenuti responsabili degli atti commessi dalle loro autorità che producono effetti fuori del loro territorio, siano essi compiuti all'interno o all'esterno dei confini nazionali (*Drozd e Janousek c. Francia e Spagna*, § 91; *Soering c. Regno Unito*, §§ 86 e 91; *Loizidou c. Turchia* (eccezioni preliminari), § 62). Ciò avverrà tuttavia soltanto eccezionalmente (*Banković e altri c. Belgio e altri* (dec.) [GC], § 71; *Ilaşcu e altri c. Moldavia e Russia* [GC], § 314), ovvero quando uno Stato contraente esercita l'effettivo controllo di una regione o esercita almeno un'influenza decisiva su di essa (*ibid.*, §§ 314-16 e 392; *Catan e altri c. Moldavia e Russia* [GC], §§ 106-07; *Al-Skeini c. Regno Unito* [GC], §§ 138-40; *Medvedyev e altri c. Francia* [GC], §§ 63-64). Per il concetto di "controllo globale", si veda *Ilaşcu e altri c. Moldavia e Russia* [GC], §§ 315-316; *Banković e altri c. Belgio e altri* (dec.) [GC], §§ 67 e segg., e §§ 79-82; *Cipro c. Turchia* [GC], §§ 75-81; *Loizidou c. Turchia* (eccezioni preliminari), § 52; *Markovic e altri c. Italia* [GC], § 54); per il concetto di controllo effettivo esercitato non direttamente ma mediante un'amministrazione locale subordinata che sopravvive grazie al sostegno dello Stato, si veda *Catan e altri c. Moldavia e Russia* [GC], § 122.

171. Uno Stato può essere ritenuto responsabile delle violazioni di diritti previsti dalla Convenzione delle persone che, pur trovandosi nel territorio di un altro Stato, risultano essere soggette all'autorità o al controllo del primo di tali Stati tramite suoi agenti che operano – legalmente o illegalmente – nel secondo (*Issa e altri c. Turchia*, § 71; *Sánchez Ramirez c. Francia*, decisione della Commissione; *Öcalan c. Turchia* [GC], § 91; *Medvedyev e altri c. Francia* [GC], §§ 66-67; per operazioni militari all'estero si veda *Al-Skeini c. Regno Unito* [GC], § 149).

Riguardo ad atti commessi da truppe delle Forze multinazionali delle Nazioni Unite e all'attribuibilità di tali atti alla responsabilità dello Stato quando l'organizzazione internazionale non ha il controllo effettivo né l'autorità finale su tale condotta, si veda *Al-Jedda c. Regno Unito* [GC], §§ 84-85. Riguardo ad atti che si verificano in una zona cuscinetto delle Nazioni Unite si veda *Isaak e altri c. Turchia* (dec.).

172. Per i territori soggetti giuridicamente alla giurisdizione di uno Stato contraente, ma che non sono soggetti alla sua autorità o al suo controllo effettivo, i ricorsi possono essere considerati incompatibili con le disposizioni della Convenzione (*An e altri c. Cipro*, decisione della Commissione), ma è necessario tener conto degli obblighi positivi dello Stato derivanti

dalla Convenzione (*Ilaşcu e altri c. Moldavia e Russia* [GC], §§ 312-313, §§ 333 e segg.; si veda altresì *Stephens c. Cipro, Turchia e le Nazioni Unite* (dec.); *Azemi c. Serbia* (dec.); *Ivanțoc e altri c. Moldavia e Russia*, §§ 105-06; *Catan e altri c. Repubblica di Moldavia e Russia* [GC], §§ 109-10).

173. Esistono eccezioni al principio secondo il quale la presenza fisica di una persona nel territorio di una delle Parti contraenti ha l'effetto di porre tale persona sotto la giurisdizione dello Stato interessato, per esempio, quando uno Stato ospita la sede principale dell'organizzazione internazionale contro cui sono dirette le doglianze del ricorrente. Il mero fatto che la sede e i locali del Tribunale penale internazionale si trovino nei Paesi Bassi non è un motivo sufficiente per attribuire a tale Stato i presunti atti od omissioni commessi da tale tribunale internazionale in relazione alla condanna del ricorrente (*Galić c. Paesi Bassi* (dec.); *Blagojević c. Paesi Bassi* (dec.); *Djokaba Lambi Longa c. Paesi Bassi* (dec.)). Per un ricorso rivolto contro lo Stato convenuto nella sua qualità di sede permanente di un'organizzazione internazionale si veda *Lopez Cifuentes c. Spagna* (dec.), §§ 25-26. Per l'accettazione di un'amministrazione civile internazionale nel territorio dello Stato convenuto si veda *Berić e altri c. Bosnia Erzegovina* (dec.), § 30.

174. La mera partecipazione di uno Stato a un procedimento diretto contro di esso in un altro Stato non comporta di per sé l'esercizio della giurisdizione extraterritoriale (*McElhinney c. Irlanda e Regno Unito* (dec.) [GC]; *Treska c. Albania e Italia* (dec.); *Manoilescu e Dobrescu c. Romania e Russia* (dec.), §§ 99-111).

175. La responsabilità degli Stati contraenti per atti commessi da privati, benché tradizionalmente esaminata sotto il profilo della compatibilità *ratione personae*, può anche dipendere dal contenuto dei diritti individuali sanciti dalla Convenzione e dalla portata degli obblighi positivi associati a tali diritti (si vedano, per esempio, *Söderman c. Svezia* [GC], § 78; *Aksu c. Turchia* [GC], § 59; *Siliadin c. Francia*, §§ 77-81; *Beganović c. Croazia*, §§ 69-71). La responsabilità dello Stato può essere chiamata in causa, ai sensi della Convenzione, in conseguenza della acquiescenza o della connivenza da parte delle autorità statali con atti commessi da privati che violino i diritti tutelati dalla Convenzione, di altri privati soggetti alla giurisdizione di tale Stato (*Ilaşcu e altri c. Moldavia e Russia* [GC], § 318) o anche quando pubblici ufficiali stranieri commettono tali atti nel suo territorio (*El-Masri c. Ex Repubblica jugoslava di Macedonia* [GC], § 206).

176. La Corte ha inoltre stabilito i principi che disciplinano la responsabilità extraterritoriale dell'arresto e della detenzione nell'ambito di un procedimento di estradizione (*Stephens c. Malta (n. 1)*, § 52).

4. *Questioni relative all'eventuale responsabilità di Stati parti della Convenzione per atti od omissioni connessi alla loro appartenenza a un'organizzazione internazionale*

177. La Convenzione non può essere interpretata nel senso di fare dipendere dal controllo della Corte gli atti e le omissioni delle Parti contraenti contemplati da Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e che avvengono prima o durante le missioni dell'ONU volte a garantire la pace e la sicurezza internazionale. Farlo costituirebbe un'ingerenza nel compimento di una missione fondamentale delle Nazioni Unite (*Behrami c. Francia e Saramati c. Francia, Germania e Norvegia* (dec.) [GC], §§ 146-52). La Corte adotta tuttavia un approccio differente riguardo ad atti delle autorità nazionali che attuano le Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che non sono direttamente attribuibili a queste ultime e possono pertanto comportare la responsabilità dello Stato (*Nada c. Svizzera* [GC], §§ 120-22).

178. Quanto alle decisioni di tribunali internazionali, la Corte si è, per estensione, dichiarata incompetente *ratione personae* a trattare ricorsi concernenti attuali procedimenti

dinanzi al Tribunale penale internazionale per l'Ex Jugoslavia, istituito in virtù di Risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (*Galić c. Paesi Bassi* (dec.), e *Blagojević c. Paesi Bassi* (dec.)). Per la destituzione di funzionari pubblici mediante provvedimento dell'Alto Rappresentante per la Bosnia Erzegovina, la cui autorità deriva da Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, si veda *Berić e altri c. Bosnia Erzegovina* (dec.), §§ 26 e segg.).

179. Non si può attribuire a uno Stato contraente la presunta violazione della Convenzione a causa di una decisione o di un provvedimento che promana da un organo di un'organizzazione internazionale di cui esso è membro, quando non sia stato accertato, e nemmeno affermato, che la tutela dei diritti fondamentali generalmente offerta da tale organizzazione internazionale non sia "equivalente" a quella garantita dalla Convenzione, e lo Stato interessato non abbia partecipato né direttamente né indirettamente alla commissione dell'atto contestato (*Gasparini c. Italia e Belgio* (dec.)).

180. La Corte ha pertanto ritenuto di essere incompetente *ratione personae* a trattare le doglianze dirette avverso decisioni individuali emesse dall'organo competente di un'organizzazione internazionale nell'ambito di una controversia di lavoro che si iscriva interamente nell'ordinamento giuridico interno di tale organizzazione con personalità giuridica distinta da quella dei suoi Stati membri, qualora tali Stati non siano mai intervenuti direttamente o indirettamente nella controversia e nessun loro atto od omissione chiamerebbe in causa la loro responsabilità ai sensi della Convenzione (per una causa individuale di lavoro con Eurocontrol: *Boivin c. 34 Stati membri del Consiglio d'Europa* (dec.); per un procedimento disciplinare nell'ambito del Consiglio olivicolo internazionale: *Lopez Cifuentes c. Spagna* (dec.), §§ 28 e 29; per un procedimento disciplinare in seno al Consiglio d'Europa *Beygo c. 46 Stati membri del Consiglio d'Europa* (dec.)). Per le dedotte violazioni della Convenzione in conseguenza dalla destituzione di un funzionario della Commissione europea e della procedura di ricorso dinanzi al Tribunale di prima istanza delle Comunità europee e alla Corte di giustizia dell'Unione europea, si veda *Connolly c. 15 Stati membri dell'Unione europea* (dec.). Per un procedimento dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, si veda *Rambus Inc. c. Germania* (dec.).

È istruttivo confrontare tali conclusioni con l'esame effettuato dalla Corte delle denunce di lacune strutturali di un meccanismo interno di un'organizzazione internazionale cui gli Stati membri interessati hanno trasferito parte dei loro poteri sovrani, qualora si sostenga che la tutela di diritti fondamentali offerta dall'organizzazione non sia "equivalente" a quella garantita dalla Convenzione (*Gasparini c. Italia e Belgio* (dec.)).

181. La Corte adotta un approccio diverso nei casi che implicano un intervento diretto o indiretto nella controversia in questione da parte dello Stato convenuto, di cui è chiamata in causa la responsabilità internazionale (*Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlanda* [GC], § 153; *Michaud c. Francia*, §§ 102-04; *Nada c. Svizzera* [GC], §§ 120-22; si confronti con *Behrami c. Francia e Saramati c. Francia, Germania e Norvegia* (dec.) [GC], § 151). Si vedano altresì i seguenti esempi:

- decisione di escludere la ricorrente dal corpo elettorale sulla base di un trattato elaborato nell'ambito dell'Unione europea (*Matthews c. Regno Unito* [GC]);
- applicazione al ricorrente di una legge francese che recepisce una direttiva dell'Unione europea (*Cantoni c. Francia* [GC]);
- diniego di accesso ai tribunali tedeschi (*Beer e Regan c. Germania* [GC]; e *Waite e Kennedy c. Germania* [GC]);
- sequestro effettuato nel territorio dello Stato convenuto dalle sue autorità, su provvedimento ministeriale, in conformità agli obblighi giuridici ai sensi del diritto dell'Unione europea (*Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlanda*)

[GC] – Regolamento dell’Unione europea adottato anch’esso a seguito di Risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, si vedano i paragrafi §§ 153-154);

- ricorso alla Corte di giustizia dell’Unione europea da parte di un tribunale interno (*Cooperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Kokkelvisserij U.A. c. Paesi Bassi* (dec.)).

182. Perciò, per quanto riguarda l’Unione europea, i ricorsi diretti contro singoli Stati membri concernenti l’applicazione da parte di questi del diritto comunitario non saranno necessariamente irricevibili per tale motivo (*Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlanda* [GC], § 137; *Matthews c. Regno Unito* [GC], §§ 26-35).

183. In ordine ai ricorsi instaurati direttamente contro le istituzioni dell’Unione europea, che non è parte della Convenzione, esistono precedenti meno recenti che consentono di dichiararli irricevibili *ratione personae* (*Confédération française démocratique du travail c. Comunità europee*, decisione della Commissione, alternativamente: i loro Stati membri (a) collettivamente e (b) singolarmente; si vedano altresì gli altri riferimenti citati nella causa *Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlanda* [GC], § 152; per un recente precedente si veda, *Cooperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Kokkelvisserij U.A. c. Paesi Bassi* (dec.)).

Questa posizione è stata adottata anche per l’Ufficio europeo dei brevetti (*Lenzing AG c. Germania* (dec.)).

184. In ordine alla possibilità di chiamare in causa la responsabilità di uno Stato per la sua Costituzione, che è un allegato di un trattato internazionale, si veda *Sejdić e Finčić c. Bosnia Erzegovina* [GC], § 30.

B. Incompatibilità *ratione loci*

Articolo 35 § 3, lettera a) – Condizioni di ricevibilità

“3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale presentato ai sensi dell’articolo 34 se ritiene che:

- a) il ricorso è incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli (...)”

Articolo 32 – Competenza della Corte

“1. La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli che siano sottoposte ad essa alle condizioni previste dagli articoli 33, 34, 46 e 47.

2. In caso di contestazione sulla competenza della Corte, è la Corte che decide.”

1. Principi

185. La compatibilità *ratione loci* esige che la dedotta violazione della Convenzione si sia verificata all’interno della giurisdizione dello Stato convenuto o nel territorio effettivamente controllato da esso (*Cipro c. Turchia* [GC], §§ 75-81; *Drozd e Janousek c. Francia e Spagna*, §§ 84-90).

186. Qualora i ricorsi siano basati su fatti verificatisi in territorio esterno allo Stato contraente e non sussista alcun nesso tra tali fatti e qualsiasi autorità che si trovi all’interno della giurisdizione dello Stato contraente, essi saranno rigettati in quanto incompatibili con la Convenzione *ratione loci*.

187. Qualora le doglianze concernano atti avvenuti all'esterno del territorio di uno Stato contraente, il Governo può sollevare un'eccezione preliminare deducendo l'incompatibilità del ricorso con le disposizioni della Convenzione *ratione loci* (*Loizidou c. Turchia* (eccezioni preliminari), § 55; *Rantsev c. Cipro e Russia*, § 203). Tale eccezione sarà esaminata ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione (per la portata del concetto di "giurisdizione" ai sensi di tale articolo, si veda *Banković e altri c. Belgio e altri* (dec.) [GC], § 75).

188. Il Governo convenuto solleva talvolta l'eccezione di irricevibilità di un ricorso per incompatibilità *ratione loci* con le disposizioni della Convenzione, in quanto, nel corso del procedimento, il ricorrente era residente in un altro Stato contraente ma ha instaurato il procedimento nello Stato convenuto perché la normativa era più favorevole. La Corte esamina anche tali ricorsi sotto il profilo dell'articolo 1 (*Haas c. Svizzera* (dec.)).

189. È tuttavia chiaro che uno Stato è responsabile degli atti dei propri rappresentanti diplomatici e consolari all'estero e che non può sorgere alcuna questione di incompatibilità *ratione loci* riguardo alle missioni diplomatiche (*X c. Germania*, decisione della Commissione del 25 settembre 1965; *Al-Skeini c. Regno Unito* [GC], § 134; *M. c. Danimarca*, decisione della Commissione, § 1 e i riferimenti ivi citati) o degli atti compiuti a bordo di aeromobili immatricolati in esso e di imbarcazioni battenti la sua bandiera (*Banković e altri c. Belgio e altri* (dec.) [GC], § 73; *Hirsi Jamaa e altri c. Italia* [GC], §§ 77 e 81).

190. Infine, una constatazione di incompetenza *ratione loci* non dispensa la Corte dall'esaminare se i ricorrenti rientrano nella competenza di uno o più Stati contraenti ai fini dell'articolo 1 della Convenzione (*Drozd e Janousek c. Francia e Spagna*, § 90).

Di conseguenza, le eccezioni che deducono che i ricorrenti non rientrano nella competenza di uno Stato convenuto saranno sollevate più generalmente invocando l'incompatibilità del ricorso con la Convenzione *ratione personae* (si vedano le osservazioni dei Governi convenuti nelle decisioni *Banković e altri c. Belgio e altri* (dec.) [GC], § 35; *Ilaşcu e altri c. Moldavia e Russia* [GC], § 300; *Weber e Saravia c. Germania* (dec.)).

2. Casi specifici

191. In ordine ai ricorsi relativi a territori dipendenti, se lo Stato contraente non ha effettuato una dichiarazione ai sensi dell'articolo 56 di estensione dell'applicazione della Convenzione al territorio in questione, il ricorso sarà incompatibile *ratione loci* (*Gillow c. Regno Unito*, §§ 60-62; *Bui Van Thanh e altri c. Regno Unito*, decisione della Commissione; *Yonghong c. Portogallo* (dec.); *Chagos Islanders c. Regno Unito* (dec.), §§ 60-76). Per estensione, questa previsione si applica anche ai Protocolli alla Convenzione (*Quark Fishing Ltd c. Regno Unito* (dec.)).

Qualora lo Stato contraente abbia effettuato tale dichiarazione ai sensi dell'articolo 56, non sorgerà alcuna questione di incompatibilità al riguardo (*Tyrer c. Regno Unito*, § 23).

192. Se il territorio dipendente acquisisce l'indipendenza, la dichiarazione decade automaticamente. I ricorsi presentati successivamente contro lo Stato metropolitano saranno dichiarati incompatibili *ratione personae* (*Chiesa di X. c. Regno Unito*, decisione della Commissione (dec.)).

193. Quando il territorio dipendente diventa parte del territorio metropolitano di uno Stato contraente, la Convenzione si applica automaticamente al territorio precedentemente dipendente (*Hingitaq 53 e altri c. Danimarca* (dec.)).

C. Incompatibilità *ratione temporis*

Articolo 35 § 3, lettera a) – Condizioni di ricevibilità

“3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale presentato ai sensi dell’articolo 34 se ritiene che:

a) il ricorso è incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli (...)”

Articolo 32 – Competenza della Corte

“1. La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli che siano sottoposte ad essa alle condizioni previste dagli articoli 33, 34, 46 e 47.

2. In caso di contestazione sulla competenza della Corte, è la Corte che decide.”

1. Principi generali

194. Conformemente ai principi generali del diritto internazionale (principio di irretroattività dei trattati), le disposizioni della Convenzione non vincolano una Parte contraente in relazione a un atto o a un fatto accaduto prima della data di entrata in vigore della Convenzione nei confronti di tale Parte, né in relazione a una situazione cessata prima di tale data (*Blečić c. Croazia* [GC], § 70; *Šilih c. Slovenia* [GC], § 140; *Varnava e altri c. Turchia* [GC], § 130).

195. La competenza *ratione temporis* contempla soltanto il periodo successivo alla ratifica della Convenzione o dei suoi Protocolli da parte dello Stato convenuto. Tuttavia la Convenzione non impone agli Stati contraenti alcun obbligo specifico di riparare torti o danni causati prima di tale data (*Kopecký c. Slovacchia* [GC], § 38).

196. A decorrere dalla data di ratifica, tutti i presunti atti e omissioni dello Stato devono conformarsi alla Convenzione e ai suoi Protocolli, e i fatti successivi rientrano nella competenza della Corte, anche quando non siano che meri sviluppi di una situazione preesistente (*Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão e altri c. Portogallo*, § 43). La Corte può tuttavia prendere in considerazione fatti precedenti alla ratifica purché essi possano essere ritenuti all’origine di una situazione protrattasi oltre tale data o siano rilevanti per la comprensione dei fatti avvenuti dopo di essa (*Hutten-Czapska c. Polonia* [GC], §§ 147-153; *Kurić e altri c. Slovenia* [GC], §§ 240-41).

197. La Corte è tenuta a esaminare d’ufficio e in tutte le fasi del procedimento la sua competenza *ratione temporis*, in quanto si tratta di una questione attinente alla competenza della Corte piuttosto che di una questione di ricevibilità nel senso stretto del termine (*Blečić c. Croazia* [GC], § 67).

2. Applicazione di questi principi

a) Data critica in relazione alla ratifica della Convenzione o all’accettazione della competenza delle istituzioni della Convenzione

198. La data critica ai fini della determinazione della competenza temporale della Corte è in linea di massima la data di entrata in vigore della Convenzione e dei suoi Protocolli nei confronti della Parte interessata (per un esempio, si veda, *Šilih c. Slovenia* [GC], § 164).

199. La Convenzione del 1950 ha tuttavia previsto la competenza della Commissione a esaminare i ricorsi individuali (articolo 25) nonché la competenza della Corte (articolo 46) in virtù delle specifiche dichiarazioni effettuate a tal fine dagli Stati contraenti. Tali dichiarazioni potevano infatti prevedere limitazioni, in particolare limitazioni temporali. Per quanto riguarda i paesi autori di tali dichiarazioni successivamente alla data della ratifica della

Convenzione da parte degli stessi, la Corte e la Commissione hanno accettato temporali limitazioni della loro competenza per fatti avvenuti nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della Convenzione e la pertinente dichiarazione (*X c. Italia*, decisione della Commissione, e *Stamoulakatos c. Grecia (n. 1)*, § 32).

200. In assenza di tale limitazione temporale nella dichiarazione del Governo (si veda la dichiarazione della Francia del 2 ottobre 1981), gli organi della Convenzione hanno riconosciuto l'effetto retroattivo dell'accettazione della loro competenza (*X c. Francia*, decisione della Commissione del 13 dicembre 1982).

Le limitazioni temporali contenute in tali dichiarazioni rimangono valide al fine della determinazione della competenza della Corte a ricevere i ricorsi individuali presentati ai sensi dell'attuale articolo 34 della Convenzione, in virtù dell'articolo 6 del Protocollo n. 11 (*Blečić c. Croazia* [GC], § 72). La Corte, tenendo complessivamente conto del precedente sistema, ha ritenuto di essere competente a decorrere dalla prima dichiarazione di riconoscimento del diritto di ricorso individuale dinanzi alla Commissione, nonostante il lasso di tempo trascorso tra tale dichiarazione e il riconoscimento della competenza della Corte (*Cankoçak c. Turchia*, § 26; *Yorgiyadis c. Turchia*, § 24; *Varnava e altri c. Turchia* [GC], § 133).

b) Fatti istantanei precedenti o successivi all'entrata in vigore o alla dichiarazione

201. La competenza temporale della Corte deve essere determinata in relazione ai fatti che costituiscono l'asserita ingerenza. A tal fine è essenziale individuare in ciascuna specifica causa l'esatta collocazione temporale dell'asserita ingerenza. Nel far ciò la Corte deve tener conto sia dei fatti lamentati dal ricorrente sia della portata del diritto sancito dalla Convenzione di cui si sostiene la violazione (*Blečić c. Croazia* [GC], § 82, e *Varnava e altri c. Turchia* [GC], § 131).

202. Nell'applicare questo criterio alle diverse decisioni giudiziarie precedenti e successive alla data critica, la Corte tiene conto della sentenza definitiva che poteva di per sé violare i diritti del ricorrente (la sentenza della Corte Suprema che ha disposto la risoluzione del contratto di locazione della ricorrente (*Blečić c. Croazia* [GC], § 85); o la sentenza del Tribunale della Contea nella causa *Mrkić c. Croazia* (dec.)), nonostante l'esistenza di successivi ricorsi, il cui unico effetto è stato di consentire il protrarsi di tale ingerenza (la successiva sentenza della Corte costituzionale, che ha confermato la sentenza della Corte Suprema nella causa *Blečić c. Croazia* [GC], § 85), o entrambe le sentenze pronunciate dalla Corte Suprema e dalla Corte costituzionale nella causa *Mrkić c. Croazia* (dec.)).

Il successivo insuccesso dei ricorsi finalizzati a riparare tale ingerenza non può farla rientrare nella competenza temporale della Corte (*Blečić c. Croazia* [GC], §§ 77-79). La Corte ha ribadito che i giudici nazionali non erano tenuti ad applicare la Convenzione retroattivamente a ingerenze avvenute prima della data critica (*Varnava e altri c. Turchia* [GC], § 130).

203. Esempi di cause comprendono:

- ingerenze avvenute prima della data critica e decisioni giudiziarie definitive pronunciate dopo tale data (*Meltex Ltd c. Armenia* (dec.));
- ingerenze avvenute dopo la data critica (*Lepojić c. Serbia*, § 45; *Filipović c. Serbia*, § 33);
- utilizzo di prove ottenute mediante maltrattamenti avvenuti prima della data critica in decisioni giudiziarie pronunciate dopo tale data (*Haroutyunian c. Armenia*, § 50);
- azione di rivendicazione della proprietà instaurata prima della data critica, ma conclusa successivamente (*Turgut e altri c. Turchia*, § 73);
- data della pronuncia definitiva in relazione a un'azione di rivendicazione della proprietà (*Fener Rum Patrikliği (Patriarcato ecumenico) c. Turchia* (dec.));

204. Si vedano altresì:

- condanna del ricorrente in contumacia pronunciata dai tribunali ellenici prima della dichiarazione della Grecia ai sensi dell'articolo 25, nonostante i ricorsi, infine rigettati, presentati avverso la condanna dopo tale data (*Stamoulakatos c. Grecia (n. 1)*, § 33);
- tacita decisione di rigetto, emessa dalla Commissione elettorale centrale prima della ratifica della Convenzione, della domanda, presentata dal ricorrente, di firmare una petizione senza apposizione di un timbro sul suo passaporto, mentre il procedimento instaurato al riguardo si era svolto dopo tale data (*Kadiķis c. Lettonia* (dec.));
- licenziamento del ricorrente e azione civile instaurata da questi prima della ratifica, seguita dalla sentenza della Corte costituzionale emessa dopo tale data (*Jovanović c. Croazia* (dec.));
- decreto ministeriale che aveva trasferito la direzione dell'impresa dei ricorrenti a un consiglio d'amministrazione nominato dal ministro dell'Economia, privandoli in tal modo del diritto di accesso a un tribunale, mentre la sentenza della Corte Suprema di rigetto del ricorso dei ricorrenti era stata pronunciata dopo la data critica (*Kefalas e altri c. Grecia*, § 45);
- condanna di un ricorrente successiva alla pertinente dichiarazione ai sensi dell'articolo 46, per dichiarazioni rilasciate a giornalisti prima di tale data (*Zana c. Turchia*, § 42);
- perquisizione dei locali dell'impresa del ricorrente e sequestro di documenti, nonostante che il susseguente procedimento fosse avvenuto dopo la ratifica (*Veeber c. Estonia (n. 1)*, § 55); si veda altresì *Kikots e Kikota c. Lettonia* (dec.).

205. Tuttavia se il ricorrente presenta una doglianza distinta riguardante la compatibilità dei successivi procedimenti con un articolo della Convenzione, la Corte può dichiararsi competente *ratione temporis* in ordine ai ricorsi in questione (ricorso per cassazione alla Corte Suprema avverso la decisione del tribunale di primo grado di vietare la produzione e la distribuzione di un giornale nella causa *Kerimov c. Azerbaigian* (dec.); illecita ripartizione di attivi bancari avvenuta prima della data critica e azione risarcitoria instaurata dopo tale data nella causa *Kotov c. Russia* [GC], §§ 68-69.).

206. Il principio e i criteri stabiliti nella sentenza *Blečić c. Croazia* [GC] sono di carattere generale; nell'applicazione di tali criteri si deve tener conto della specificità di alcuni diritti, quali quelli sanciti dagli articoli 2 e 3 della Convenzione (*Šilih c. Slovenia* [GC], § 147).

3. Situazioni specifiche

a) Violazioni continue

207. Gli organi della Convenzione hanno accettato l'estensione della loro competenza *ratione temporis* a situazioni concernenti una violazione continua che è iniziata prima dell'entrata in vigore della Convenzione, ma che persiste dopo tale data (*De Becker c. Belgio*, decisione della Commissione).

208. La Corte ha seguito questo approccio in diverse cause relative al diritto di proprietà:

- occupazione illegittima e continua da parte della Marina di un fondo appartenente ai ricorrenti, senza indennizzo (*Papamichalopoulos e altri c. Grecia*, § 40);
- diniego di accesso ai fondi della ricorrente ubicati nella parte settentrionale di Cipro (*Loizidou c. Turchia* (eccezioni preliminari), §§ 46-47);
- mancato pagamento dell'indennizzo definitivo per beni nazionalizzati (*Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão e altri c. Portogallo*, § 43);

– impossibilità continua, per la ricorrente, di rientrare in possesso del suo immobile e di percepire un congruo canone per la locazione della sua abitazione, derivante da leggi in vigore prima e dopo la ratifica del Protocollo n. 1 da parte della Polonia (*Hutten-Czapska c. Polonia* [GC], §§ 152-153).

209. Limiti: il semplice fatto di privare una persona del proprio domicilio o del proprio bene costituisce, in linea di massima, un “atto istantaneo”, che non produce una situazione continua di “privazione” di diritti (*Blečić c. Croazia* [GC], § 86 e i riferimenti ivi citati). Per il caso specifico della privazione della proprietà successiva al 1945 in virtù di un precedente regime, si vedano i riferimenti citati nella causa *Preussische Treuhand GmbH & Co. Kg a. A. c. Polonia* (dec.), §§ 55-62.

210. Il carattere continuo di una violazione può essere accertato anche riguardo a qualsiasi altro articolo della Convenzione (in ordine all’articolo 2 e alla pena capitale alla quale erano stati condannati i ricorrenti prima della data critica, si veda *Ilaşcu e altri c. Moldavia e Russia* [GC], §§ 406-408); per l’articolo 8 e la mancata regolamentazione della residenza di persone che erano state “cancellate” dal Registro dei residenti permanenti prima della data critica, si veda *Kurić e altri c. Slovenia* [GC], §§ 240-41).

b) Obbligo procedurale “continuo” di indagare su scomparse verificatesi prima della data critica

211. La scomparsa non è un atto o un evento “istantaneo”. Al contrario, la Corte considera la scomparsa un fenomeno distinto, caratterizzato da una situazione incessante di incertezza e di mancanza di spiegazioni, in cui non si hanno informazioni o vi è perfino un intenzionale occultamento e offuscamento di quanto accaduto. Per giunta, l’ulteriore mancanza di spiegazioni sul luogo in cui si trova la persona scomparsa e sul suo destino genera una situazione continua. Quindi fino a quando non è fatta luce sul destino della persona, persiste potenzialmente l’obbligo procedurale di indagare; la perdurante omissione dell’indagine richiesta sarà ritenuta una violazione continua, anche quando è infine possibile presumere il decesso (*Varnava e altri c. Turchia* [GC], §§ 148-149). Per un’applicazione della giurisprudenza *Varnava* si veda *Palić c. Bosnia Erzegovina*, § 46).

c) Obbligo procedurale derivante dall’articolo 2 di indagare su un decesso: procedimenti collegati a fatti che non rientrano nella competenza temporale della Corte

212. La Corte distingue l’obbligo di indagare su un decesso sospetto, o su un omicidio, dall’obbligo di indagare su una scomparsa sospetta.

Essa considera quindi che l’obbligo positivo di condurre un’indagine effettiva derivante dall’articolo 2 della Convenzione costituisca un obbligo a sé stante, in grado di vincolare lo Stato anche quando il decesso sia avvenuto prima della data critica (*Šilih c. Slovenia* [GC], § 159 – la causa riguarda un decesso avvenuto prima della data critica, mentre le lacune e le omissioni che hanno viziato lo svolgimento dell’indagine sono avvenute dopo tale data). La sua competenza temporale ad accertare l’osservanza di tali obblighi è esercitata entro alcuni limiti stabiliti da essa, tenuto conto del principio della certezza del diritto (*ibid.*, §§ 161-163). In primo luogo, soltanto gli atti e/o le omissioni procedurali avvenuti dopo la data critica possono rientrare nella competenza temporale della Corte (*ibid.*, § 162). In secondo luogo, la Corte sottolinea che, perché gli obblighi procedurali diventino applicabili, deve esistere un nesso autentico tra il decesso e l’entrata in vigore della Convenzione nei confronti dello Stato convenuto. Pertanto, perché sia accertato tale nesso, devono essere soddisfatte due condizioni: in primo luogo, il tempo decorso tra il decesso e l’entrata in vigore della Convenzione deve essere ragionevolmente breve (non superiore a dieci anni) e, in secondo luogo, deve essere

accertato che una parte importante delle misure procedurali – tra cui non soltanto un’indagine effettiva sul decesso della persona interessata, ma anche l’avvio di un procedimento adeguato finalizzato a determinare le cause del decesso e a costringere i responsabili a rispondere delle loro azioni – siano state o avrebbero dovuto essere poste in atto dopo la ratifica della Convenzione da parte dello Stato interessato (*Janowiec e altri c. Russia* [GC], §§ 145-48). La Corte non esclude tuttavia che in alcune circostanze tale nesso possa essere basato anche sulla necessità di garantire che le garanzie e i valori che costituiscono il fondamento della Convenzione siano tutelati in maniera reale ed effettiva (*Šilih c. Slovenia* [GC], § 163). Per l’ulteriore applicazione del criterio del “nesso autentico”, si veda, per esempio, *Şandru e altri c. Romania*, § 57. Per un’applicazione della sentenza *Šilih*, si veda *Çakir e altri c. Cipro* (dec.).

213. Nella causa *Tuna c. Turchia*, relativa a un decesso a seguito di tortura, la Corte ha applicato per la prima volta i principi stabiliti dalla sentenza *Šilih* esaminando le doglianze procedurali dei ricorrenti ai sensi degli articoli 2 e 3 in combinato disposto. La Corte ha ribadito i principi relativi alla “separabilità” degli obblighi procedurali e, in particolare, i due criteri applicabili al fine di determinare la sua competenza *ratione temporis*, quando i fatti relativi al profilo sostanziale degli articoli 2 e 3 siano avvenuti, come nella presente causa, al di fuori del periodo compreso nella sua competenza, mentre i fatti concernenti l’aspetto procedurale, vale a dire il procedimento successivo, sono avvenuti, almeno in parte, entro tale periodo.

Per la successiva applicazione a doglianze procedurali ai sensi dell’articolo 3, si veda, per esempio, *Yatsenko c. Ucraina* e *Jenița Mocanu e altri c. Romania*.

214. La Corte non esclude tuttavia che in alcune circostanze straordinarie, che non soddisfano la norma del “nesso autentico”, tale nesso possa essere basato anche sulla necessità di assicurare che siano tutelati in maniera reale ed effettiva le garanzie e i valori che costituiscono il fondamento della Convenzione (*Šilih c. Slovenia* [GC], § 163). Tale criterio dei “valori della Convenzione”, che opera quale eccezione alla regola generale, consentendo in tal modo un ulteriore ampliamento della competenza della Corte rispetto al passato, può essere applicato soltanto se l’evento scatenante ha una dimensione più ampia che equivale a negazione dei principi fondamentali della Convenzione (come nei casi di gravi reati di diritto internazionale), ma solo a fatti verificatisi successivamente all’adozione della Convenzione, avvenuta in data 4 novembre 1950. Una Parte contraente non può quindi essere ritenuta responsabile ai sensi della Convenzione, neanche se non ha indagato sui più gravi reati di diritto internazionale, se essi sono avvenuti prima della Convenzione (*Janowiec e altri c. Russia* [GC], §§ 149-51, causa concernente le indagini sui massacri di Katyn del 1940, che conseguentemente non rientravano nella competenza della Corte *ratione temporis*).

d) Considerazione di fatti precedenti

215. La Corte è dell’avviso di poter “tener conto di fatti precedenti alla ratifica nella misura in cui essi potevano essere ritenuti all’origine di una situazione protrattasi oltre tale data o potevano essere rilevanti ai fini della comprensione di fatti avvenuti dopo tale data” (*Broniowski c. Polonia* (dec.) [GC], § 74).

e) Procedimento o detenzione in corso

216. Una situazione particolare deriva dalle doglianze concernenti la durata del procedimento giudiziario (articolo 6 § 1 della Convenzione), instaurato prima della ratifica, ma che prosegue dopo tale data. Sebbene la sua competenza sia limitata al periodo successivo alla data critica, la Corte ha frequentemente tenuto conto, per maggiore comprensione, dello

stato del procedimento a tale data (per esempio, *Humen c. Polonia* [GC], §§ 58-59; *Foti e altri c. Italia*, § 53).

Lo stesso vale per le cause riguardanti la custodia cautelare ai sensi dell'articolo 5 § 3, (*Klyakhin c. Russia*, §§ 58-59) o le condizioni di detenzione ai sensi dell'articolo 3, (*Kalachnikov c. Russia*, § 36).

217. Per quanto riguarda l'equità del procedimento, la Corte può esaminare se le lacune relative alla fase del processo possano essere compensate dalle garanzie procedurali in un'indagine svolta prima della data critica (*Barberá, Messegué e Jabardo c. Spagna*, §§ 61 e 84). Nel far ciò i giudici di Strasburgo esaminano il procedimento nel suo complesso (si veda altresì *Kerojärvi c. Finlandia*, § 41).

218. Una doglianza procedurale relativa all'articolo 5 § 5 non può rientrare nella competenza temporale della Corte qualora la privazione della libertà si sia verificata prima dell'entrata in vigore della Convenzione (*Korizno c. Lettonia* (dec.)).

f) Diritto al risarcimento in caso di errore giudiziario

219. La Corte si è dichiarata competente a esaminare una doglianza relativa all'articolo 3 del Protocollo n. 7 se una persona era stata condannata prima della data critica, ma la condanna era stata annullata dopo tale data (*Matveyev c. Russia*, § 38).

D. Incompatibilità *ratione materiae*

Articolo 35 § 3, lettera a) – Condizioni di ricevibilità

“3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 se ritiene che:

a) il ricorso è incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli (...)”

Articolo 32 – Competenza della Corte

“1. La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli che siano sottoposte ad essa alle condizioni previste dagli articoli 33, 34, 46 e 47.

2. In caso di contestazione sulla competenza della Corte, è la Corte che decide.”

220. La compatibilità *ratione materiae* di un ricorso o di una doglianza con la Convenzione deriva dalla competenza sostanziale della Corte. Perché una doglianza sia compatibile *ratione materiae* con la Convenzione, è necessario che il diritto invocato dal ricorrente sia tutelato dalla Convenzione e dai suoi Protocolli entrati in vigore. Per esempio, sono irricevibili i ricorsi concernenti il diritto al rilascio di una patente di guida (*X c. Germania*, decisione della Commissione del 7 marzo 1977), il diritto all'autodeterminazione (*X c. Paesi Bassi*, decisione della Commissione), nonché il diritto dei cittadini stranieri di fare ingresso e risiedere in uno Stato contraente (*Peñañiel Salgado c. Spagna* (dec.)), dato che tali diritti non figurano, in quanto tali, tra i diritti e le libertà garantiti dalla Convenzione.

221. Sebbene la Corte non sia competente a esaminare le asserite violazioni di diritti tutelati da altri strumenti internazionali, quando definisce il significato di termini e nozioni contenuti nel testo della Convenzione, essa può e deve tenere conto degli strumenti di diritto internazionale diversi dalla Convenzione (*Demir e Baykara c. Turchia* [GC], § 85).

222. La Corte ha l'obbligo di esaminare se sia competente *ratione materiae* in ogni fase del procedimento, indipendentemente dalla decadenza o meno del Governo dal diritto di sollevare tale eccezione (*Tănase c. Moldavia* [GC], § 131).

223. Sono dichiarati incompatibili *ratione materiae* i ricorsi relativi a una disposizione della Convenzione in relazione alla quale lo Stato convenuto abbia formulato una riserva (si veda, per esempio, *Kozlova e Smirnova c. Lettonia* (dec.)), a condizione che la riserva sia ritenuta valida dalla Corte ai fini dell'articolo 57 della Convenzione (per una dichiarazione interpretativa considerata non valida, si veda *Belilos c. Svizzera*).

224. Inoltre la Corte non ha competenza *ratione materiae* a esaminare se una Parte contraente abbia osservato gli obblighi che le sono stati imposti da sentenze della Corte. Essa non può prendere in esame doglianze di questo tipo senza usurpare le competenze del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, il quale vigila sull'esecuzione delle sentenze della Corte in virtù dell'articolo 46 § 2 della Convenzione. Tuttavia il ruolo del Comitato dei Ministri in questo campo non significa che le misure adottate da uno Stato convenuto per porre rimedio a una violazione constatata dalla Corte non possano sollevare una nuova questione, che non è stata determinata dalla sentenza e che, in quanto tale, non può costituire l'oggetto di un nuovo ricorso che potrebbe essere trattato dalla Corte (*Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Svizzera (n. 2)* [GC], § 62). In altre parole, la Corte può esaminare una doglianza che lamenta che la riapertura di un procedimento a livello interno, al fine dell'esecuzione di una sua sentenza, abbia dato luogo a una nuova violazione della Convenzione (*ibidem*; *Lyons c. Regno Unito* (dec.)).

225. Tuttavia la stragrande maggioranza delle decisioni che dichiarano i ricorsi irricevibili per incompatibilità *ratione materiae* riguarda i limiti del campo di applicazione degli articoli della Convenzione o dei suoi Protocolli, in particolare l'articolo 6 (diritto a un equo processo), l'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza) e l'articolo 1 del Protocollo n. 1 (protezione della proprietà).

1. Concetto di “diritti e doveri di carattere civile”

Articolo 6 § 1 – Diritto a un equo processo

Ogni persona ha diritto a che la causa sia esaminata equamente da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile. (...)

a) Condizioni generali di applicabilità dell'articolo 6 § 1

226. Il concetto di “diritti e doveri di carattere civile” non può essere interpretato con mero riferimento al diritto interno dello Stato convenuto; si tratta di un “concetto autonomo” derivante dalla Convenzione. L'articolo 6 § 1 della Convenzione si applica indipendentemente dalla qualità delle parti, dal carattere della legislazione che disciplina le modalità di determinazione della controversia e dal carattere dell'autorità competente in materia (*Georgiadis c. Grecia*, § 34).

227. Tuttavia, il principio secondo il quale i concetti autonomi contenuti nella Convenzione devono essere interpretati alla luce delle condizioni attuali non conferisce alla Corte la facoltà di interpretare l'articolo 6 § 1 come se l'aggettivo “civile” (con i limiti posti necessariamente da questo aggettivo alla categoria dei “diritti e doveri” alla quale si applica l'articolo) non figurasse nel testo (*Ferrazzini c. Italia* [GC], § 30).

228. L'applicabilità dell'articolo 6 § 1 in materia civile è subordinata in primo luogo all'esistenza di una controversia (in francese “*contestation*”). In secondo luogo essa deve

concernere “diritti e doveri” che possano essere definiti, almeno in modo difendibile, riconosciuti nel diritto interno. Infine questi “diritti e doveri” devono avere un “carattere civile” ai sensi della Convenzione, sebbene l’articolo 6 non assegni loro di per sé alcun contenuto specifico negli ordinamenti giuridici degli Stati contraenti (*James e altri c. Regno Unito*, § 81).

b) Termine “controversia”

229. Al termine “controversia” (in francese, “*contestation*”) deve essere attribuito un significato sostanziale piuttosto che un significato formale (*Le Compte, Van Leuven e De Meyere c. Belgio*, § 45). È necessario guardare oltre le apparenze e il linguaggio utilizzato e concentrarsi sulle realtà della situazione, in funzione delle circostanze di ogni singola causa (*Gorou c. Grecia (n. 2)* [GC], §§ 27 e 29). L’articolo 6 non si applica a una procedura non contenziosa e unilaterale, senza opposizione tra le parti, riservata solo a casi caratterizzati dall’assenza di controversia su diritti (*Alaverdyan c. Armenia*, (dec.), § 35).

230. La “controversia” deve essere reale e seria (*Sporrong e Lönnroth c. Svezia*, § 81). Tale condizione esclude, per esempio, un’azione civile intentata contro l’amministrazione penitenziaria a causa della semplice presenza, nell’istituto penitenziario, di detenuti sieropositivi (*Skorobogatykh c. Russia* (dec.)). La Corte ha ritenuto reale la “controversia” in una causa concernente la domanda formulata al pubblico ministero per invitarlo a presentare ricorso per cassazione, dato che tale domanda era parte integrante del procedimento nel quale la ricorrente si era costituita parte civile al fine dell’ottenimento di un risarcimento (*Gorou c. Grecia (n. 2)* [GC], § 35).

231. La controversia può vertere non solo sull’effettiva esistenza di un diritto ma anche sul suo campo di applicazione e sul modo in cui tale diritto deve essere esercitato (*Bentham c. Paesi Bassi*, § 32). La controversia può riguardare anche questioni di fatto.

232. L’esito del procedimento deve essere direttamente determinante per il diritto in questione (per esempio, *Ulyanov c. Ucraina* (dec.)). Conseguentemente, un nesso debole o conseguenze remote non sono sufficienti a rendere applicabile l’articolo 6 § 1. Per esempio, la Corte ha ritenuto che un procedimento che contestava la legittimità della proroga della licenza di gestione di una centrale nucleare non rientrasse nel campo di applicazione dell’articolo 6 § 1, in quanto il nesso tra la decisione di proroga della licenza e il diritto alla tutela della vita, dell’integrità fisica e della proprietà era “troppo tenue e remoto”, non avendo i ricorrenti dimostrato di essere personalmente esposti a un pericolo che era non solo specifico ma soprattutto imminente (*Balmer-Schafroth e altri c. Svizzera*, § 40; *Athanassoglou e altri c. Svizzera* [GC], §§ 46-55); si veda, più recentemente, *Sdruženi Jihočeské Matky c. Repubblica ceca* (dec.); per una causa concernente il limitato inquinamento acustico in una fabbrica, si veda *Zapletal c. Repubblica ceca* (dec.); per l’ipotetico impatto ambientale di un’azienda per il trattamento delle scorie minerarie, si veda *Ivan Atanasov c. Bulgaria*, §§ 90-95. Analogamente, il ricorso presentato da due dipendenti pubblici per contestare la nomina di un loro collega poteva avere soltanto effetti remoti sui loro diritti di carattere civile— segnatamente, il loro diritto alla nomina (*Revel e Mora c. Francia* (dec.)).

233. In compenso, la Corte ha ritenuto applicabile l’articolo 6 § 1 in una causa concernente la costruzione di una diga che avrebbe inondato il villaggio dei ricorrenti (*Gorraiz Lizarraga e altri c. Spagna*, § 46) e in una causa concernente la licenza di gestione di una miniera aurifera che utilizzava la tecnica di lisciviazione con cianuro in prossimità dei villaggi dei ricorrenti (*Taşkın e altri c. Turchia*, § 133; si veda altresì *Zander c. Svezia*, §§ 24-25). Più recentemente, in una causa concernente il ricorso presentato da un’associazione locale di tutela ambientale al fine dell’annullamento di una licenza urbanistica, la Corte ha ritenuto sufficiente il nesso tra la controversia e il diritto rivendicato

dalla persona giuridica, tenuto conto, in particolare, dello status dell'associazione e dei suoi fondatori e del fatto che il fine che essa perseguiva era geograficamente e sostanzialmente limitato (*L'Érablière A.S.B.L. c. Belgio*, §§ 28-30). Inoltre, il procedimento volto a ristabilire la capacità giuridica di una persona è direttamente determinante per i suoi diritti e doveri di carattere civile (*Stanev c. Bulgaria* [GC], § 233).

c) Esistenza di un diritto sostenibile nella legislazione interna

234. Il ricorrente deve poter rivendicare, con motivazioni sostenibili, un diritto riconosciuto nella legislazione interna *Masson e Van Zon c. Paesi Bassi*, § 48; *Gutfreund c. Francia*, § 41; e *Boulois c. Lussemburgo* [GC], §§ 90-94; si veda altresì *Beaumartin c. Francia*, § 28, in relazione a un accordo internazionale). L'articolo 6 non stabilisce alcuno specifico contenuto del "diritto" previsto nella legislazione interna degli Stati contraenti e, in linea di massima, la Corte deve fare riferimento alla legislazione interna per determinare l'esistenza di un diritto.

235. Si può tener conto della possibilità che le autorità godessero o meno di un potere discrezionale nel decidere se concedere a un ricorrente il provvedimento richiesto, e tale potere può anche essere determinante. Ciononostante, il semplice fatto che la formulazione di una disposizione di legge offra un elemento di discrezionalità non esclude, di per sé, l'esistenza di un diritto. Gli altri criteri di cui la Corte può tener conto comprendono il riconoscimento da parte dei tribunali interni, in circostanze analoghe, del diritto invocato, o il fatto questi ultimi abbiano esaminato il merito della domanda del ricorrente (*Boulois c. Lussemburgo* [GC], §§ 91-101).

236. La Corte può decidere che diritti quali il diritto alla vita, alla salute, a un ambiente sano e al rispetto della proprietà siano riconosciuti nella legislazione interna (*Athanassoglou e altri c. Svizzera* [GC], § 44).

237. Il diritto in questione deve avere una base giuridica nella legislazione interna (*Szücs c. Austria*, § 33).

238. Si deve tuttavia sottolineare che l'esistenza o meno, in capo a una persona, di una pretesa in grado di dare luogo a un'azione giudiziaria a livello interno può dipendere non solo dal contenuto effettivo del diritto di carattere civile in questione, così come definito nella legislazione nazionale, ma anche dall'esistenza di ostacoli procedurali che impediscono o limitano le possibilità di esercitare eventuali azioni in giudizio (*Fayed c. Regno Unito*, § 65). L'articolo 6 § 1 della Convenzione può essere applicato a quest'ultima categoria di cause (*Al-Adsani c. Regno Unito* [GC], §§ 46-47; *Fogarty c. Regno Unito* [GC], § 25). Tuttavia in linea di massima esso non può essere applicato a sostanziali limitazioni di un diritto esistente in base alla legislazione interna (*Roche c. Regno Unito* [GC], § 119), in quanto gli organi preposti all'esecuzione della Convenzione non possono creare, tramite l'interpretazione dell'articolo 6 § 1, un diritto sostanziale di carattere civile che non ha alcuna base giuridica nello Stato interessato (*ibid.*, § 117).

239. Nel decidere se esista un "diritto" di carattere civile e se qualificare la restrizione di natura sostanziale o procedurale, occorre innanzitutto considerare le pertinenti disposizioni del diritto nazionale e il modo in cui le interpretano i tribunali interni (*Masson e Van Zon c. Paesi Bassi*, § 49). È necessario guardare oltre le apparenze, esaminare come il diritto interno qualifica la particolare restrizione e concentrarsi sulle realtà (*Van Droogenbroeck c. Belgio*, § 38). La decisione definitiva di un tribunale non priva infine necessariamente in modo retroattivo le doglianze dei ricorrenti della loro sostenibilità (*Le Calvez c. Francia*, § 56). Per esempio, l'ambito limitato del riesame giudiziario di un atto di politica estera (gli attacchi aerei della NATO sulla Serbia) non può rendere retroattivamente insostenibili le pretese dei

ricorrenti contro lo Stato, in quanto era stato chiesto ai tribunali interni di pronunciarsi per la prima volta su tale questione (*Markovic e altri c. Italia* [GC], §§ 100-02).

240. Applicando la distinzione tra restrizioni sostanziali e ostacoli procedurali alla luce di tali criteri, la Corte ha per esempio riconosciuto rientranti nell'ambito dell'articolo 6 § 1 le azioni civili per negligenza instaurate contro la polizia (*Osman c. Regno Unito*) o contro autorità locali (*Z. e altri c. Regno Unito* [GC]) e ha esaminato la proporzionalità di una determinata restrizione (improcedibilità o impunità) dal punto di vista dell'articolo 6 § 1. D'altro canto, essa ha ritenuto che l'esonero della Corona dalla responsabilità civile nei confronti dei membri delle forze armate derivasse da una restrizione sostanziale e che conseguentemente la legislazione interna non riconoscesse un "diritto" ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione (*Roche c. Regno Unito* [GC], § 124; si vedano altresì *Hotter c. Austria* (dec.), e *Andronikashvili c. Georgia* (dec.)).

241. La Corte ha inoltre precisato che qualora le autorità pubbliche tollerino, ad alcune condizioni, atti illeciti, ciò non equivale a una licenza concessa in conformità alla legge e a un "diritto" riconosciuto dalla legislazione interna (*De Bruin c. Paesi Bassi* (dec.), § 57).

242. La Corte ha riconosciuto anche alle associazioni la legittimazione a invocare la tutela dell'articolo 6 § 1 quando queste ultime chiedono di difendere specifici diritti e interessi dei loro soci (*Gorraiz Lizarraga e altri c. Spagna*, § 45) o anche particolari diritti che esse stesse possono invocare in qualità di persone giuridiche – quali il diritto del "pubblico" a essere informato e a partecipare alle decisioni concernenti l'ambiente (*Collectif national d'information et d'opposition à l'usine Melox – Collectif Stop Melox et Mox c. Francia* (dec.)), o quando l'azione dell'associazione non può essere considerata un'*actio popularis* (*L'Érablière A.S.B.L. c. Belgio*).

243. Quando la legislazione stabilisce i requisiti di ammissione a un impiego, o a una professione, il candidato che li soddisfa ha il diritto di accedere a tale impiego o a tale professione (*De Moor c. Belgio*, § 43). Per esempio se il ricorrente può sostenibilmente affermare di possedere i requisiti di legge per iscriversi all'ordine dei medici, si applica l'articolo 6 (*Chevrol c. Francia*, § 55; si veda, *a contrario*, *Bouilloc c. Francia* (dec.)). In tutti i casi quanto la legittimità di un procedimento concernente un diritto di carattere civile può essere impugnata mediante un ricorso di cui il ricorrente si è avvalso, si deve concludere che vi è stata una "controversia" concernente un "diritto di carattere civile", anche se le autorità interne hanno infine accertato che il ricorrente non soddisfaceva i requisiti di legge (si veda, per esempio, *Kök c. Turchia*, § 37, per il diritto di proseguire la specializzazione medica che la ricorrente aveva iniziato all'estero). Si deve pertanto accertare che le tesi del ricorrente siano sufficientemente sostenibili (*Neves e Silva c. Portogallo*, § 37; *Éditions Périscope c. Francia*, § 38).

d) Carattere "civile" del diritto

244. Si deve determinare se un diritto possa essere considerato di carattere civile alla luce della Convenzione con riferimento al contenuto e agli effetti sostanziali di tale diritto – e non alla sua qualificazione giuridica – ai sensi del diritto interno dello Stato interessato. Nell'esercizio delle sue funzioni di controllo la Corte deve inoltre tener conto dell'oggetto e del fine della Convenzione, così come degli ordinamenti giuridici nazionali degli altri Stati contraenti (*König c. Germania* § 89).

245. In linea di massima non è contestata dinanzi alla Corte l'applicabilità dell'articolo 6 § 1 a controversie tra privati, qualificate civili nel diritto interno (per una causa di separazione giudiziale, si veda *Airey c. Irlanda.*, § 21).

e) **Carattere privato di un diritto: dimensione patrimoniale**

246. La Corte ritiene che i procedimenti che, nel diritto interno, siano riconducibili al “diritto pubblico” e il cui esito sia determinante per diritti e doveri di carattere privato rientrino nel campo di applicazione dell’articolo 6 § 1. Tali procedimenti possono riguardare, *inter alia*, l’autorizzazione a vendere un fondo (*Ringeisen c. Austria*, § 94), la gestione di una clinica privata (*König c. Germania*, §§ 94-95), un permesso di costruire (si veda, *inter alia*, *Sporrong e Lönnroth c. Svezia*, § 79), la proprietà e l’uso di un edificio di culto (*Parrocchia greco-cattolica Sâmbata Bihor c. Romania*, § 65), un’autorizzazione amministrativa in relazione ai requisiti per lo svolgimento di un’attività (*Bentham c. Paesi Bassi*, § 36), una licenza per la mescita di bevande alcoliche (*Tre Traktörer Aktiebolag c. Svezia*, § 43), o una controversia concernente il pagamento di un risarcimento per malattia o infortunio connessi al lavoro (*Chaudet c. Francia*, § 30).

Analogamente, l’articolo 6 è applicabile ai procedimenti disciplinari dinanzi agli ordini professionali di categoria, quando si discute il diritto di esercitare la professione (*Le Compte, Van Leuven e De Meyere c. Belgio; Philis c. Grecia (n. 2)*, § 45), tenendo presente che il diritto di esercitare liberamente la propria professione e di continuare a esercitarla costituisce un diritto di carattere civile (*Voggenreiter c. Germania*, § 44); a un’azione, contro lo Stato, di responsabilità per negligenza (*X c. Francia*), a un’azione tesa a ottenere l’annullamento di un provvedimento amministrativo lesivo dei diritti del ricorrente (*De Geouffre de la Pradelle c. Francia*), a un procedimento amministrativo concernente il divieto di pesca nelle acque appartenenti ai ricorrenti (*Alatulkkila e altri c. Finlandia*, § 49) e a una procedura di gara nella quale è in gioco un diritto di carattere civile, ossia il diritto di non essere discriminato per motivi fondati sul credo religioso o sull’opinione politica al momento della presentazione dell’offerta per l’aggiudicazione di appalti pubblici (*Tinnelly & Sons Ltd e altri e McElduff e altri c. Regno Unito*, § 61; *a contrario I.T.C. Ltd c. Malta* (dec.)).

247. L’articolo 6 § 1 è applicabile alla costituzione di parte civile in un procedimento penale (*Perez c. Francia* [GC], §§ 70-71), eccetto nel caso in cui l’azione civile sia instaurata unicamente per vendetta privata o a fini punitivi (*Sigalas c. Grecia*, § 29; *Mihova c. Italia*, (dec.)). La Convenzione non conferisce alcun diritto, in quanto tale, di fare perseguire o condannare penalmente terzi. Per rientrare nel campo di applicazione della Convenzione tale diritto deve essere indissociabile dall’esercizio da parte della vittima del diritto di instaurare un’azione civile previsto dal diritto interno, anche se al solo fine di ottenere una riparazione simbolica o la tutela di un diritto di carattere civile, quale il diritto a una “buona reputazione” (*Perez c. Francia* [GC], §§ 70; si veda altresì, in relazione a un risarcimento simbolico, *Gorou c. Grecia (n. 2)* [GC], § 24). L’articolo 6 si applica pertanto ai procedimenti con costituzione di parte civile, a decorrere dal momento in cui la persona offesa si costituisce parte civile, a meno che la stessa non abbia rinunciato in modo inequivocabile al diritto alla riparazione.

248. L’articolo 6 § 1 è applicabile anche a un’azione civile risarcitoria per maltrattamenti commessi presumibilmente da agenti dello Stato (*Aksoy c. Turchia*, § 92).

f) **Estensione ad altri tipi di controversie**

249. La Corte ha ritenuto che l’articolo 6 § 1 sia applicabile a controversie concernenti questioni sociali, in particolare a un procedimento relativo al licenziamento di un dipendente da parte di un’azienda privata (*Buchholz c. Germania*), a un procedimento concernente prestazioni previdenziali (*Feldbrugge c. Paesi Bassi*), anche senza prelievo contributivo (*Salesi c. Italia*), nonché a procedimenti concernenti contributi previdenziali obbligatori (*Schouten e Meldrum c. Paesi Bassi*). In queste cause la Corte ha ritenuto che gli

aspetti di diritto privato predominassero su quelli di diritto pubblico. La Corte ha inoltre rilevato delle similitudini tra il diritto a un assegno sociale e il diritto a percepire un risarcimento da una fondazione di diritto privato, per la persecuzione nazista (*Woś c. Polonia*, § 76).

250. Le controversie concernenti i dipendenti pubblici rientrano in linea di massima nel campo di applicazione dell'articolo 6 § 1. Nella sentenza *Pellegrin c. Francia* [GC], §§ 64-71, la Corte ha adottato un criterio "funzionale". Nella sentenza *Vilho Eskelinen e altri c. Finlandia* [GC], §§ 50-62, essa ha deciso di adottare un nuovo approccio. Secondo il nuovo principio, è presunta l'applicabilità dell'articolo 6, e spetta al Governo convenuto dimostrare, in primo luogo, che ai sensi del diritto interno che il dipendente pubblico ricorrente non ha diritto di accedere a un tribunale e, in secondo luogo, che l'esclusione del dipendente pubblico dai diritti previsti dall'articolo 6 è giustificata (si veda in particolare il paragrafo § 62). Qualora il ricorrente abbia accesso a un tribunale ai sensi del diritto interno, si applica l'articolo 6 (anche a ufficiali dell'esercito in servizio e alle loro pretese dinanzi ai tribunali militari; si veda *Pridatchenko e altri c. Russia*, § 47). Per quanto attiene al secondo criterio, l'esclusione deve essere giustificata da "motivi oggettivi nell'interesse dello Stato", circostanza che obbliga lo Stato a dimostrare che l'oggetto della controversia in questione si riferisca all'esercizio dell'autorità pubblica o ponga in discussione il particolare vincolo tra il dipendente pubblico e lo Stato. In tal modo, non vi può essere, in linea di massima, alcuna giustificazione per escludere dalle garanzie dell'articolo 6 le ordinarie cause di lavoro – quali quelle relative a stipendi, indennità o altri diritti analoghi – in virtù della particolare natura del rapporto che intercorre tra il dipendente pubblico interessato e lo Stato in questione (si veda, per esempio, una controversia relativa al diritto del personale di polizia a una determinata indennità nella causa *Vilho Eskelinen e altri c. Finlandia* [GC]). Recentemente, alla luce dei criteri stabiliti dalla sentenza *Vilho Eskelinen*, la Corte ha dichiarato l'articolo 6 § 1 applicabile all'impugnazione del licenziamento ingiustificato proposta dalla dipendente di un'ambasciata (*Cudak c. Lituania* [GC], §§ 44-47, per una segretaria e centralinista dell'ambasciata polacca), da un commissario di polizia (*Šikić c. Croazia*, §§ 18-20) o da un ufficiale dell'esercito dinanzi ai tribunali militari (*Vasilchenko c. Russia*, §§ 34-36), al procedimento relativo al diritto a un posto di assistente parlamentare (*Savino e altri c. Italia*), al procedimento disciplinare a carico di un magistrato (*Olujčić c. Croazia*), al ricorso presentato da un procuratore avverso un decreto presidenziale che ne ordinava il trasferimento (*Zalli c. Albania* (dec.) e i riferimenti ivi citati), e al procedimento concernente la carriera professionale di un funzionario delle dogane (*Fiume c. Italia*, §§ 33-36, per il diritto di concorrere a una promozione interna). L'applicabilità dell'articolo 6 § 1 non può pertanto essere esclusa semplicemente sulla base dello status del ricorrente (*Di Giovanni c. Italia*, § 37).

251. Anche le controversie di carattere costituzionale possono rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 6, quando la questione di legittimità costituzionale ha un'incidenza determinante sull'esito della controversia (concernente un diritto di carattere "civile") nei tribunali ordinari (*Ruiz-Mateos c. Spagna*). Quanto sopra non si applica alle controversie concernenti un decreto presidenziale di concessione della cittadinanza a una persona quale misura eccezionale o volte ad accertare se il Presidente sia venuto meno al giuramento costituzionale (*Paksas c. Lituania* [GC], §§ 65-66). Per l'applicazione dell'articolo 6 § 1 a una misura provvisoria disposta alla Corte costituzionale si veda *Kübler c. Germania*, §§ 47-48.

252. Infine l'articolo 6 è applicabile anche ad altre questioni non strettamente patrimoniali quali l'ambiente, in cui possono sorgere controversie concernenti il diritto alla vita, alla salute o a un ambiente sano (*Taşkın e altri c. Turchia*); all'affidamento di minori (*McMichael c. Regno Unito*); alla scolarizzazione di minori (

Svizzera, §§ 21-23); al diritto all'accertamento della paternità (*Alaverdyan c. Armenia* (dec.), § 33); al diritto alla libertà (*Laidin c. Francia (n. 2)*); alle condizioni di detenzione dei detenuti (per esempio, alle controversie concernenti le restrizioni alle quali sono soggetti i detenuti in conseguenza della collocazione in una sezione di massima sicurezza *Enea c. Italia* [GC], §§ 97-107) o in una cella di massima sicurezza: *Stegarescu e Bahrin c. Portogallo*; o a un procedimento disciplinare che limita le visite in carcere dei familiari: *Gülmez c. Turchia*, § 30); al diritto a una buona reputazione (*Helmerts c. Svezia*, § 27); al diritto di accesso ad atti amministrativi (*Loiseau c. Francia* (dec.)), o a un ricorso avverso la registrazione in uno schedario di polizia lesiva del diritto alla reputazione, al diritto alla protezione della proprietà e alla possibilità di trovare un impiego e guadagnarsi quindi da vivere (*Pocius c. Lituania*, §§ 38-46 ; *Užkauskas c. Lituania*, §§ 32-40); al diritto di essere socio di un'associazione (*Sakellaropoulos c. Grecia* (dec.) – analogamente, un procedimento relativo alla registrazione di un'associazione concerne i diritti di carattere civile dell'associazione, anche se in base alla legislazione interna la questione della libertà di associazione appartiene al campo del diritto pubblico (*APEH Üldözötteinek Szövetsége e altri c. Ungheria*, §§ 34-35); e, infine, il diritto a proseguire gli studi superiori (*Emine Araç c. Turchia*, §§ 18-25), posizione che si applica *a fortiori* nel quadro dell'istruzione elementare (*Oršuš e altri c. Croazia* [GC], § 104). Questa estensione consente così alla Corte di ritenere che l'aspetto civile dell'articolo 6 contempli non soltanto diritti patrimoniali ma anche diritti soggettivi di carattere personale.

g) Materie escluse

253. La semplice dimostrazione del carattere patrimoniale di una controversia non è di per sé sufficiente ai fini dell'applicabilità dell'aspetto civile dell'articolo 6 § 1 (*Ferrazzini c. Italia* [GC], § 25).

254. Le materie escluse dal campo di applicazione dell'articolo 6 comprendono i procedimenti tributari: la materia fiscale fa ancora parte del nocciolo duro delle prerogative dell'autorità pubblica, restando predominante il carattere pubblico del rapporto tra il contribuente e la collettività (*ibid.*, § 29). Sono analogamente esclusi i procedimenti d'ingiunzione sommari relativi al pagamento di oneri o dazi doganali (*Emesa Sugar N.V. c. Paesi Bassi* (dec.)).

255. Lo stesso vale, in materia di immigrazione, per l'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento di stranieri, in relazione a procedimenti concernenti la concessione dell'asilo politico o l'espulsione (per una domanda di annullamento di un decreto di espulsione: *Maaouia c. Francia* [GC] § 38; per un'extradizione: *Peñafiel Salgado c. Spagna* (dec.) e *Mamatkulov e Askarov c. Turchia* [GC], §§ 81-83; per un'azione risarcitoria di un richiedente asilo in ragione del rifiuto di concedere l'asilo: *Panjeheighalehei c. Danimarca* (dec.)), malgrado le eventuali gravi conseguenze sulla vita privata o familiare, o sulle prospettive di lavoro. Tale inapplicabilità si estende all'inserimento di uno straniero nel Sistema Informativo Schengen (*Dalea c. Francia* (dec.)). Il diritto a essere titolare di un passaporto e il diritto alla cittadinanza non sono diritti di carattere civile ai fini dell'articolo 6 (*Smirnov c. Russia* (dec.)). Il diritto dello straniero di richiedere il permesso di lavoro può tuttavia rientrare nell'ambito dell'articolo 6, sia per il datore di lavoro, sia per il lavoratore, anche se, ai sensi del diritto interno, il lavoratore non ha alcun *locus standi* per richiedere il permesso, a condizione che il contenzioso riguardi un semplice ostacolo procedurale che non pregiudichi la sostanza del diritto (*Jurisić e Collegium Mehrerau c. Austria*, §§ 54-62).

256. Secondo la sentenza *Vilho Eskelinen e altri c. Finlandia*, [GC], le controversie relative ai dipendenti pubblici non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 6 quando sono soddisfatti i due criteri stabiliti (si veda il paragrafo 234 *supra*). Ciò si verifica quando un militare dispensato dal servizio per motivi disciplinari non può impugnare il provvedimento in tribunale, in quanto è messo in discussione il particolare vincolo tra il

ricorrente e lo Stato (*Sukiit c. Turchia* (dec.)). Lo stesso vale per una controversia concernente il reintegro di un magistrato che aveva rassegnato le dimissioni (*Apay c. Turchia* (dec.)).

257. Infine, i diritti politici quali il diritto di candidarsi alle elezioni e di conservare il mandato (*Pierre-Bloch c. Francia*, § 50, per una vertenza elettorale), il diritto al trattamento pensionistico in qualità di ex deputato (*Papon c. Francia* (dec.)), o il diritto di un partito politico di svolgere le sue attività politiche (*Refah Partisi (Partito del benessere) e altri c. Turchia* (dec.) per una causa concernente lo scioglimento di un partito) non possono essere considerati diritti di carattere civile ai sensi dell'articolo 6 § 1. Analogamente, il procedimento nell'ambito del quale un'organizzazione non governativa preposta a osservare le elezioni politiche si è vista rifiutare l'accesso agli atti di una commissione elettorale concernente l'esecuzione della sua funzione pubblica di osservatore elettorale non rientrava nel campo di applicazione dell'articolo 6 § 1 (*Geraguyn Khorhurd Patgamavorakan Akumb c. Armenia* (dec.)).

La Corte ha inoltre ribadito che il diritto di riferire questioni dibattute in pubblica udienza non è un diritto di carattere civile (*Mackay e BBC Scotland c. Regno Unito*, §§ 20-22).

h) Applicabilità dell'articolo 6 a procedimenti diversi dal procedimento principale

258. I procedimenti preliminari come quelli concernenti la concessione di una misura provvisoria quale un provvedimento conservativo, non erano abitualmente considerati “determinare” diritti e doveri di carattere civile e pertanto non rientravano normalmente nella tutela fornita dall'articolo 6 (si vedano, *inter alia*, *Verlagsgruppe News GmbH c. Austria* (dec.) e *Libert c. Belgio* (dec.)). La Corte si è tuttavia recentemente discostata dalla sua precedente giurisprudenza e ha adottato un nuovo approccio. Nella sentenza *Micallef c. Malta* [GC], §§ 83-86, la Corte ha stabilito che l'applicabilità dell'articolo 6 alle misure provvisorie dipende dal soddisfacimento di alcune condizioni. In primo luogo, il diritto in gioco nel procedimento principale e nel procedimento conservativo deve essere “di carattere civile” ai sensi della Convenzione. In secondo luogo, si deve esaminare il carattere della misura provvisoria, il suo oggetto, il suo scopo, nonché i suoi effetti sul diritto in questione. Ogni qualvolta una misura provvisoria possa essere ritenuta effettivamente determinante per il diritto o il dovere di carattere civile in gioco, l'articolo 6 sarà applicabile, nonostante il lasso di tempo dal quale è in vigore.

L'articolo 6 è applicabile a un procedimento cautelare che persegue lo stesso fine del procedimento principale pendente, quando il provvedimento conservativo è immediatamente esecutivo e comporta una pronuncia sullo stesso diritto (*RTBF c. Belgio*, §§ 64-65).

259. Per quanto concerne i procedimenti penali e civili consecutivi, se il diritto interno di uno Stato prevede una procedura consistente in due fasi – la prima, in cui il tribunale si pronuncia sull'esistenza del diritto al risarcimento, e la seconda in cui ne fissa l'importo – è ragionevole, ai fini dell'articolo 6 § 1, considerare che il diritto di carattere civile non sia stato determinato fino a quando non ne sia stato deciso l'esatto importo: la determinazione di un diritto comporta una pronuncia non solo sulla sua esistenza, ma anche sulla sua portata o sul modo in cui esso può essere esercitato e ciò comprende, ovviamente, la quantificazione del risarcimento (*Torri c. Italia*, § 19).

260. Per quanto concerne l'esecuzione di decisioni giudiziarie, l'articolo 6 § 1 della Convenzione si applica a tutte le fasi del procedimento giudiziario volto a dirimere “una controversia su (...) diritti e doveri di carattere civile”, senza esclusione delle fasi successive alla pronuncia sul merito. L'esecuzione di una sentenza emessa da un tribunale deve quindi essere considerata parte integrante del “processo” ai fini dell'articolo 6 (*Hornsby c. Grecia*, § 40; *Romańczyk c. Francia*, § 53, concernenti l'esecuzione di una

decisione che autorizza il recupero di assegni di mantenimento). Indipendentemente dall'applicabilità dell'articolo 6 al procedimento iniziale, un titolo esecutivo che determina diritti di carattere civile non deve necessariamente derivare da un procedimento al quale è applicabile l'articolo 6 (*Buj c. Croazia*, § 19). La delibazione di un decreto di confisca pronunciato da un tribunale straniero rientra nell'ambito dell'articolo 6, ma solo relativamente all'aspetto civile (*Saccoccia c. Austria* (dec.)).

261. L'articolo 6 non è applicabile a procedimenti concernenti la domanda di riapertura di un procedimento civile conclusosi con decisione definitiva (*Sablon c. Belgio*, § 86 – da distinguere da una causa specifica: *San Leonard Band Club c. Malta*, § 41). Tale ragionamento si applica anche alla domanda di riapertura di un procedimento presentata dopo che la Corte ha constatato la violazione della Convenzione (*Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Svizzera (n. 2)* [GC], § 24).

In caso di riapertura del procedimento, il procedimento successivo all'accoglimento della domanda di riapertura o di riesame può riguardare “diritti e doveri di carattere civile” (*Rizi c. Albania* (dec.), § 47).

2. Nozione di “accusa penale”

Articolo 6 – Diritto a un equo processo

“1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (...) pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi (...) sul fondamento di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. ...

2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

3. In particolare ogni accusato ha diritto di: (...)”

a) Principi generali

262. Il concetto “di accusa penale” ha portata “autonoma”, indipendente dalle categorizzazioni utilizzate dagli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri (*Adolf c. Austria*, § 30).

263. Il concetto di “accusa” deve essere inteso ai sensi della Convenzione. Può, quindi, essere definito come “la notifica ufficiale effettuata dall'autorità competente della contestazione di un reato”, definizione che dipende anche dall'esistenza o meno di “ripercussioni importanti sulla situazione dell'[indiziato]” (si vedano, per esempio, *Deweer c. Belgio*, §§ 42 e 46, e *Eckle c. Germania*, § 73). Così, per esempio, le ammissioni rese da un indiziato durante un controllo stradale a sorpresa avevano avuto “ripercussioni importanti” sulla sua situazione, nonostante l'assenza di una formale imputazione a suo carico (*Aleksandr Zaichenko c. Russia*, § 43). La Corte ha inoltre ritenuto che una persona sottoposta a fermo e obbligata a prestare giuramento prima di essere interrogata in qualità di testimone fosse già oggetto di una “accusa penale” e avesse il diritto di non rispondere (*Brusco c. Francia*, §§ 46-50). La Corte ritiene pertanto che una persona acquisisca la qualità di indiziato, che richiede l'applicazione delle garanzie previste dall'articolo 6, quando le autorità interne hanno motivi plausibili per sospettare che tale persona abbia partecipato alla commissione di un reato (*ibid.*, § 47; *Bandaletov c. Ucraina*, § 56 e 61, in cui il ricorrente aveva confessato nel corso di un interrogatorio in qualità di testimone, e la polizia lo aveva considerato un indiziato solo dopo tale confessione).

264. Per quanto riguarda il concetto autonomo di “penale”, la Convenzione non è contraria alla tendenza alla “depenalizzazione” presente negli Stati contraenti. Tuttavia gli atti che a

seguito di depenalizzazione sono qualificati come “contravvenzioni” possono rientrare nel concetto autonomo di “reato”. Lasciare agli Stati il potere discrezionale di escludere tali reati potrebbe avere conseguenze incompatibili con l’oggetto e il fine della Convenzione (*Öztürk c. Germania*, § 49).

265. Il punto di partenza dell’esame dell’applicabilità dell’aspetto penale dell’articolo 6 della Convenzione si fonda sui criteri delineati nella sentenza *Engel e altri c. Paesi Bassi* (§§ 82-83): 1) la qualificazione nel diritto interno; 2) la natura del reato; 3) la gravità della pena in cui la persona interessata rischia di incorrere.

266. Il primo criterio è di importanza relativa e serve solo come punto di partenza. Fondamentale è sapere se il diritto interno qualifichi o meno un atto come reato. Diversamente la Corte cercherà di capire i meccanismi alla base della qualificazione nazionale prendendo in esame la realtà sostanziale del procedimento in questione.

267. Nel valutare il secondo criterio, che è ritenuto più importante (*Jussila c. Finlandia* [GC], § 38), si può tener conto dei seguenti fattori:

- accertare se la disposizione giuridica in questione si rivolga esclusivamente a uno specifico gruppo o se sia vincolante per tutti (*Bendenoun c. Francia*, § 47);
- accertare se la disposizione giuridica abbia una finalità repressiva o dissuasiva (*ibid.*; *Öztürk c. Germania*, § 53);
- accertare se il procedimento sia instaurato da un organo pubblico in virtù di poteri legali di esecuzione (*Benham c. Regno Unito* [GC], § 56);
- accertare se la condanna a una pena dipenda dalla constatazione di colpevolezza (*ibid.*);
- verificare la qualificazione di procedimenti analoghi in altri Stati membri del Consiglio d’Europa (*Öztürk c. Germania*, § 53);

268. Il terzo criterio è determinato con riferimento alla massima pena edittale prevista dal diritto pertinente (*Campbell e Fell c. Regno Unito*, § 72; *Demicoli c. Malta*, § 34).

269. Il secondo e il terzo criterio stabiliti nella sentenza *Engel e altri c. Paesi Bassi* sono alternativi e non necessariamente cumulativi: per ritenere applicabile l’articolo 6 è sufficiente che il reato in questione sia, per natura, considerato “penale” dal punto di vista della Convenzione, o che renda la persona passibile di una sanzione che, per carattere e gravità, appartiene generalmente alla sfera “penale” (*Lutz c. Germania*, § 55; *Öztürk c. Germania*, § 54). Il fatto che un reato non sia punibile con la reclusione non è di per sé decisivo, in quanto la relativa assenza di gravità della pena in gioco non può privare un reato del suo carattere intrinsecamente penale (*ibid.*; *Nicoleta Gheorghe c. Romania*, § 26).

Può essere comunque adottato un approccio cumulativo quando l’analisi distinta di ciascun criterio non consenta di giungere a una conclusione chiara dell’esistenza di un’accusa penale (*Bendenoun c. Francia*, § 47).

270. Nell’utilizzare le espressioni “accusa penale” e “accusato di un reato”, i tre paragrafi dell’articolo 6 si riferiscono a situazioni identiche. Di conseguenza, il criterio di applicabilità dell’articolo 6 sotto il profilo penale è lo stesso per i tre paragrafi. Per esempio per valutare una doglianza ai sensi dell’articolo 6 § 2, che sorge nel quadro di un procedimento giudiziario, è necessario innanzitutto verificare se il procedimento contestato riguardi la determinazione di una “accusa penale”, ai sensi della giurisprudenza della Corte (*Allen c. Regno Unito* [GC], § 95).

b) **Applicazione dei principi generali**i) **Procedimenti disciplinari**

271. Le violazioni della disciplina militare, che comportano la pena dell'assegnazione a un reparto disciplinare per un periodo di alcuni mesi, rientrano nell'ambito del profilo penale dell'articolo 6 della Convenzione (*Engel e altri c. Paesi Bassi*, § 85). In compenso, l'arresto di rigore per due giorni è stato ritenuto di durata troppo breve per appartenere alla sfera del "diritto penale" (*ibid.*).

272. Per quanto riguarda i procedimenti in materia di disciplina professionale, la Corte ha spesso ritenuto inutile pronunciarsi sull'applicabilità dell'aspetto penale dell'articolo 6, avendo concluso che tali procedimenti rientravano nell'aspetto civile (*Albert e Le Compte c. Belgio*, § 30; *Harabin c. Slovacchia*, § 124). In caso di procedimento disciplinare che abbia comportato il pensionamento d'ufficio di un dipendente pubblico, la Corte ha ritenuto che tale procedimento non avesse carattere "penale" ai sensi dell'articolo 6, se le autorità avevano saputo mantenere la loro decisione entro la sfera meramente amministrativa (*Moulet c. Francia* (dec.)). Essa ha escluso dall'aspetto penale dell'articolo 6 una controversia concernente la destituzione di un ufficiale dell'esercito per violazioni disciplinari (*Sukiit c. Turchia* (dec.)), il procedimento disciplinare nei confronti di un'investigatrice di polizia conclusosi con la sua destituzione (*Nikolova e Vandova c. Bulgaria*, § 59) e il procedimento disciplinare a carico di un giudice della Corte Suprema per violazione dei doveri professionali, conclusosi con la sua destituzione (*Oleksandr Volkov c. Ucraina*, §§ 92-95).

273. Pur tenendo "debitamente conto" del contesto penitenziario e dello speciale regime disciplinare esistente all'interno delle carceri, l'articolo 6 può essere applicato alle violazioni della disciplina penitenziaria, in ragione della natura delle accuse, nonché della natura e della gravità delle pene (l'accusa di minacce di morte nei confronti di un funzionario responsabile dell'esecuzione penale esterna e l'accusa di aggressione nei confronti di un agente penitenziario hanno comportato rispettivamente ulteriori quaranta giorni e sette giorni di detenzione nella causa *Ezeh e Connors c. Regno Unito* [GC], § 82; si veda, *a contrario*, *Štitić c. Croazia*, §§ 51-63. Tuttavia i procedimenti concernenti l'ordinamento penitenziario in quanto tale in linea di massima non rientrano nell'ambito del profilo penale dell'articolo 6 (*Boulois c. Lussemburgo* [GC], § 85). In tal modo, per esempio, la collocazione di un detenuto in un settore di massima vigilanza non riguarda un'accusa penale; l'accesso a un tribunale per contestare tale misura e le restrizioni che possono accompagnarla devono essere esaminati sotto il profilo civile dell'articolo 6 § 1 (*Enea c. Italia* [GC], § 98).

274. Le misure disposte da un tribunale in relazione a condotte sconvenienti nel corso del procedimento dinanzi a esso (oltraggio a un magistrato in udienza) sono ritenute non rientranti nell'ambito dell'articolo 6 in quanto affini all'esercizio di poteri disciplinari (*Ravnsborg c. Svezia*, § 34; *Putz c. Austria*, §§ 33-37). Tuttavia, la natura e la gravità della pena possono rendere l'articolo 6 applicabile a una condanna per oltraggio a un magistrato in udienza qualificata come penale nel diritto interno (*Kyprianou c. Cipro* [GC], §§ 61-64, concernente la pena di cinque giorni di arresto) o come contravvenzione amministrativa (*Zaicevs c. Lettonia*, §§ 31-36, concernente la pena di tre giorni di arresto amministrativo).

275. Per quanto riguarda la violazione del segreto istruttorio, occorre fare una distinzione, da un lato, tra le persone tenute, più delle altre, al segreto istruttorio, quali i magistrati, i difensori e tutte le persone strettamente coinvolte nel funzionamento dei tribunali e, dall'altro, le parti non rientranti nella sfera disciplinare del sistema giudiziario (*Weber c. Svizzera*, §§ 33 e 34).

276. Quanto al vilipendio del Parlamento, la Corte distingue i poteri del corpo legislativo di disciplinare i propri procedimenti relativi alla lesione delle prerogative che si applicano ai suoi componenti, da un lato, e la competenza estesa di punire i non appartenenti a esso per atti avvenuti altrove, dall'altro. I primi potrebbero essere considerati poteri di carattere

disciplinare, mentre i secondi sono, per la Corte, di carattere penale, in considerazione dell'applicazione generale e della gravità della pena potenzialmente irrogabile (l'arresto non superiore a sessanta giorni, nonché l'ammenda, nella causa *Demicoli c. Malta*, § 32).

ii) Procedimenti amministrativi, tributari, doganali e del diritto della concorrenza

277. I seguenti illeciti amministrativi possono rientrare nell'ambito del profilo penale dell'articolo 6:

- le infrazioni della circolazione stradale punibili con ammende, limitazioni della patente di guida, quali il ritiro di punti o la sospensione della patente di guida (*Lutz c. Germania*, § 182; *Schmautzer c. Austria*; *Malige c. Francia*);
- le contravvenzioni per disturbo alle persone o della quiete pubblica (*Lauko c. Slovacchia*; *Nicoleta Gheorghe c. Romania*, §§ 25-26);
- i reati contro la legislazione previdenziale (omessa denuncia del rapporto di lavoro, nonostante la lieve entità della pena pecuniaria inflitta: si veda *Hüseysin Turan c. Turchia*, §§ 18-21).
- l'illecito amministrativo di promozione e distribuzione di materiale inneggiante all'odio etnico, punibile con l'ammonizione amministrativa e il sequestro della pubblicazione in questione (*Balsytė-Lideikienė c. Lituania*, § 61).

278. L'articolo 6 è stato ritenuto applicabile ai procedimenti relativi alle sovrattasse, sulla base dei seguenti elementi: 1) la legge che stabiliva le pene si applicava a tutti i cittadini nella loro qualità di contribuenti; 2) la sovrattassa non era destinata a costituire un risarcimento pecuniario del danno causato, bensì, fondamentalmente, una punizione finalizzata a impedire la reiterazione dell'infrazione; 3) la sovrattassa era stata inflitta in virtù di una norma generale volta al tempo stesso a dissuadere e a reprimere; 4) la sovrattassa era considerevole (*Bendenoun c. Francia*).

Il carattere penale del reato può essere sufficiente a rendere applicabile l'articolo 6, nonostante il modesto importo della sovrattassa (10% del debito fiscale riaccertato nella causa *Jussila c. Finlandia* [GC], § 38). Anche le sovrattasse applicabili a un ristretto gruppo di persone che svolgono una specifica attività economica possono essere qualificate come "penali" nel senso autonomo dell'articolo 6 § 1, nella misura in cui sono finalizzate ad adeguare a circostanze specifiche gli obblighi generali di pagare le imposte e gli altri contributi dovuti per l'esercizio di attività economiche (*Steininger c. Austria*, §§ 33-38).

279. Tuttavia l'articolo 6 non si estende né ai procedimenti riguardanti "puramente" un accertamento fiscale né ai procedimenti relativi a interessi di mora, nella misura in cui questi sono destinati essenzialmente a risarcire il danno pecuniario subito dalle autorità tributarie piuttosto che a prevenire la reiterazione dell'infrazione (*Mieg de Boofzheim c. Francia* (dec.)).

280. L'articolo 6, nel suo profilo penale, è stato ritenuto applicabile al diritto doganale (*Salabiaku c. Francia*, § 24), alle sanzioni irrogate da un tribunale competente in materia di bilancio e finanziaria (*Guisset c. Francia*, § 59), e ad alcune autorità amministrative con poteri in materia economica, finanziaria e di diritto della concorrenza (*Lilly France S.A. c. Francia* (dec.); *Dubus S.A. c. Francia*, §§ 35-38; *A. Menarini Diagnostics S.r.l. c. Italia*, §§ 38-44).

iii) Questioni politiche

281. L'articolo 6 non è stato ritenuto applicabile, sotto il suo aspetto penale, a procedimenti concernenti sanzioni elettorali (*Pierre-Bloch c. Francia*, §§ 53-60); allo scioglimento di partiti politici (*Refah Partisi (Partito del benessere) e altri c. Turchia* (dec.)); a commissioni parlamentari di inchiesta (*Montera c. Italia* (dec.)); e a procedimenti di accusa

a carico del Presidente di uno Stato per grave violazione della Costituzione (*Paksas c. Lituania* [GC], §§ 66-67).

282. In ordine a procedimenti di lustrazione, la Corte ha ritenuto che la predominanza di aspetti con connotazioni penali (natura del reato – falsa dichiarazione di lustrazione – natura e gravità della pena – interdizione dall’esercizio di alcune professioni per considerevole tempo) può collocare questi procedimenti nell’ambito del profilo penale dell’articolo 6 della Convenzione (*Matyjek c. Polonia* (dec.); *a contrario*, si veda *Sidabras e Džiutas c. Lituania* (dec.)).

iv) Espulsione ed estradizione

283. I procedimenti di espulsione degli stranieri non rientrano nel profilo penale dell’articolo 6, nonostante il fatto che possano essere instaurati nell’ambito di procedimenti penali (*Maaouia c. Francia* [GC], § 39). Lo stesso approccio esclusivo si applica ai procedimenti di estradizione (*Peñafiel Salgado c. Spagna* (dec.)) e ai procedimenti relativi al mandato di arresto europeo (*Monedero Angora c. Spagna* (dec.)).

284. Al contrario, tuttavia, la sostituzione di una pena detentiva con l’espulsione e l’interdizione dal territorio nazionale per dieci anni, può essere considerata una pena alla stessa stregua di quella inflitta al momento della condanna iniziale (*Gurguchiani c. Spagna*, §§ 40 e 47-48).

v) Le differenti fasi dei procedimenti penali, dei procedimenti accessori e dei successivi ricorsi

285. Le misure adottate al fine della prevenzione di disordini o di reati non sono coperte dalle garanzie dell’articolo 6 (vigilanza speciale da parte della polizia, *Raimondo c. Italia*, § 43; o l’ammonimento da parte della polizia di un minore responsabile di molestie sessuali nei confronti di ragazze della sua scuola, *R. c. Regno Unito* (dec.)).

286. L’aspetto penale dell’articolo 6 non entra in gioco, in linea di massima, in procedimenti concernenti istanze di gratuito patrocinio (*Gutfreund c. Francia*, §§ 36-37).

287. Quanto alla fase pre-processuale (inchiesta, istruttoria), la Corte considera il procedimento penale nel suo complesso. Di conseguenza, alcuni requisiti previsti dall’articolo 6, quali il requisito del termine ragionevole o del diritto di difesa, possono essere pertinenti anche a questa fase del procedimento quando l’equità del processo possa risultare gravemente viziata da un’iniziale inosservanza di tali requisiti (*Imbrioscia c. Svizzera*, § 36). Per esempio l’articolo 6 § 1 esige che, di norma, si debba fornire accesso a un difensore fin dal primo interrogatorio di un indiziato da parte della polizia, a meno che non sia dimostrato alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa che esistano motivi imperativi per limitare tale diritto (*Salduz c. Turchia*, § 55; si veda altresì *Dayanan c. Turchia*, §§ 31-32).

288. Benché i giudici istruttori non siano chiamati a pronunciarsi sulla fondatezza di una “accusa penale”, i provvedimenti che essi adottano influiscono direttamente sullo svolgimento e sull’equità del procedimento successivo, compreso il processo propriamente detto. Conseguentemente, l’articolo 6 § 1 può essere ritenuto applicabile alle indagini svolte dal giudice istruttore, anche se alcune garanzie processuali previste dall’articolo 6 § 1 possono non trovare applicazione (*Vera Fernández-Huidobro c. Spagna*, §§ 108-114, concernente l’applicabilità del requisito di imparzialità di un giudice istruttore).

289. L’articolo 6 § 1 si applica all’intero procedimento al fine della determinazione della fondatezza di ogni “accusa penale”, compresa la fase della fissazione della pena (per esempio, i procedimenti di confisca che consentono ai giudici nazionali di valutare l’importo dell’ordinanza di confisca da emettere, nella causa *Phillips c. Regno Unito*, § 39). Sotto il suo

profilo penale, l'articolo 6 può essere applicato anche a un procedimento che comporti la demolizione di un'abitazione costruita senza concessione edilizia, in quanto la demolizione può essere considerata una "pena" (*Hamer c. Belgio*, § 60). Esso non è tuttavia applicabile a un procedimento finalizzato ad adeguare l'iniziale pena alle disposizioni più favorevoli del nuovo Codice penale (*Nourmagomedov c. Russia*, § 50).

290. Le procedure riguardanti l'esecuzione delle pene, quali le procedure di richiesta di amnistia (*Montcornet de Caumont c. Francia* (dec.)), le procedure di liberazione condizionale (*Aldrian c. Austria*, decisione della Commissione; si veda altresì *Macedo da Costa c. Lussemburgo* (dec.)), le procedure di trasferimento di cui alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate (*Szabó c. Svezia* (dec.)); ma per una diversa conclusione si veda *Buijen c. Germania*, §§ 40-45, in considerazione delle particolari circostanze della causa), o le procedure di delibazione di un'ordinanza di confisca emessa da un giudice straniero (*Saccoccia c. Austria* (dec.)) non rientrano nell'ambito dell'aspetto penale dell'articolo 6.

291. In linea di massima, i provvedimenti di confisca lesivi dei diritti di proprietà di terzi, in assenza di minaccia di procedimenti penali nei loro confronti, non equivalgono alla "determinazione della fondatezza di un'accusa penale" (sequestro di un aereo nella causa *Air Canada c. Regno Unito*, § 54; confisca di monete d'oro nella causa *AGOSI c. Regno Unito*, §§ 65-66). Tali misure rientrano invece nell'aspetto civile dell'articolo 6 (*Silickienė c. Lituania*, §§ 45-46).

292. Le garanzie dell'articolo 6 si applicano in linea di massima ai ricorsi per cassazione (*Meftah e altri c. Francia* [GC], § 40) e ai ricorsi costituzionali (*Gast e Popp c. Germania*, §§ 65-66; *Caldas Ramírez de Arrellano c. Spagna* (dec.)) quando tali procedimenti costituiscono una fase ulteriore del relativo procedimento penale e i loro esiti possono essere decisivi per le persone condannate.

293. L'articolo 6 non si applica alla procedura finalizzata alla riapertura di un procedimento in quanto la persona condannata in via definitiva e che chiede che la sua causa sia riaperta non è "accusata di un reato" ai sensi di tale articolo (*Fischer c. Austria* (dec.)). Solo il nuovo procedimento, dopo l'accoglimento della riapertura del procedimento, può essere ritenuto riguardante la determinazione della fondatezza di un'accusa penale (*Löffler c. Austria*, §§ 18-19). Analogamente, l'articolo 6 non si applica a una domanda di riapertura di un procedimento penale a seguito di constatazione di violazione da parte della Corte (*Öcalan c. Turchia* (dec.)). Tuttavia il procedimento di revisione che comporta la modifica di una sentenza definitiva rientra nel profilo penale dell'articolo 6 (*Vaniane c. Russia*, § 58).

294. L'articolo 6 § 2 della Convenzione (presunzione di innocenza) può essere infine applicato a procedimenti successivi alla conclusione del procedimento penale. Se è stata formulata un'accusa penale e il procedimento penale si è concluso con un'assoluzione, la persona sottoposta a procedimento penale è innocente agli occhi della legge e deve essere trattata in modo coerente con tale innocenza. A tal fine permane la presunzione di innocenza dopo che il procedimento penale si è concluso, per garantire che sia rispettata l'innocenza della persona in questione relativamente alle accuse che non sono state provate (*Allen c. Regno Unito* [GC], § 103). Tuttavia per stabilire l'applicabilità dell'articolo 6 § 2 al procedimento successivo il ricorrente deve dimostrare l'esistenza di un nesso tra il procedimento penale che si è concluso e il successivo procedimento (*ibid.*, § 104). Tale nesso esiste probabilmente quando, per esempio, il successivo procedimento richiede l'esame dell'esito del precedente procedimento penale e, in particolare, quando esso obbliga il tribunale ad analizzare la sentenza penale; a riesaminare o a rivalutare le prove contenute nel fascicolo penale; a valutare la partecipazione del ricorrente ad alcuni o a tutti i fatti che hanno condotto all'accusa penale, o a commentare gli indizi esistenti della eventuale colpevolezza del ricorrente (*ibid.*). Seguendo questo approccio la Corte ha ritenuto che l'articolo 6 § 2 sia

applicabile ad azioni risarcitorie per errori giudiziari (*ibid.*, §§ 106-08; si veda altresì § 98 per altri esempi in cui la Corte ha esaminato la questione dell'applicabilità dell'articolo 6 § 2).

c) Rapporto con altri articoli della Convenzione o con i suoi Protocolli

295. La lettera c) dell'articolo 5 § 1 permette la privazione della libertà soltanto in relazione a un procedimento penale. Ciò è evidente dalla sua formulazione, che deve essere letta sia in combinato con la lettera a) sia con il paragrafo 3, con il quale forma un tutt'uno (*Ciulla c. Italia*, § 38). La nozione di "accusa penale" è pertanto pertinente anche all'applicabilità delle garanzie dell'articolo 5 §§ 1, lettere a) e c), e 3 (si veda, per esempio, *Steel e altri c. Regno Unito*, § 49). Ne consegue che i procedimenti concernenti la detenzione soltanto per uno dei motivi elencati nelle altre lettere dell'articolo 5 § 1, quali la detenzione di un alienato (lettera e)), non rientrano nell'ambito del profilo penale dell'articolo 6 (*Aerts c. Belgio*, § 59).

296. Sebbene esista uno stretto nesso tra l'articolo 5 § 4 e l'articolo 6 § 1 nell'ambito dei procedimenti penali, occorre tener presente che i due articoli perseguono fini diversi e conseguentemente il profilo penale dell'articolo 6 non si applica ai procedimenti di riesame della legittimità della detenzione che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 5 § 4, che costituisce una *lex specialis* in relazione all'articolo 6 (*Reinprecht c. Austria*, §§ 36, 39, 48 e 55).

297. Anche la nozione di "pena" di cui all'articolo 7 della Convenzione ha portata autonoma (*Welch c. Regno Unito*, § 27; *Del Río Prada c. Spagna* [GC], §§ 81-90). La Corte ritiene che il punto di partenza di ogni valutazione sull'esistenza di una "pena" consista nello stabilire se la misura in questione sia stata disposta a seguito di condanna per un "reato". A tale riguardo si deve adottare il triplice criterio enunciato nella causa *Engel e altri* (*Brown c. Regno Unito* (dec.)).

298. Infine le nozioni di "reato" e di "pena" sono rilevanti anche per l'applicabilità degli articoli 2 e 4 del Protocollo n. 7 (*Greco c. Romania*, § 81; *Sergueï Zolotukhin c. Russia* [GC], §§ 52-57).

3. Concetti di "vita privata" e di "vita familiare"

Articolo 8 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare

"1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di un'autorità pubblica nell'esercizio di questo diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla tutela della salute o della morale, o alla tutela dei diritti e delle libertà altrui."

a) Campo di applicazione dell'articolo 8

299. Sebbene l'articolo 8 miri a tutelare quattro campi dell'autonomia della persona – la vita privata, la vita familiare, il domicilio e la corrispondenza – tali campi non si escludono reciprocamente e una misura può interferire simultaneamente nella vita privata e nella vita familiare (*Menteş e altri c. Turchia*, § 73; *Stjerna c. Finlandia*, § 37; *López Ostra c. Spagna*, § 51; *Burghartz c. Svizzera*, § 24; *Płoski c. Polonia*, § 32).

b) Sfera della “vita privata”

300. Non esiste una definizione esauriente della nozione di vita privata (*Niemietz c. Germania*, § 29), ma si tratta di un concetto ampio (*Peck c. Regno Unito*, § 57; *Pretty c. Regno Unito*, § 61) e le cause che rientrano nella nozione di vita privata possono essere raggruppate in tre categorie: i) l'integrità fisica, psicologica e morale della persona, ii) la sua privacy e iii) la sua identità. Si forniscono esempi di ciascuna categoria:

i) Integrità fisica, psicologica o morale

301. Essa può comprendere i seguenti campi:

- l'integrità fisica, psicologica o morale di una persona (*X e Y c. Paesi Bassi*, § 22), comprese le cure mediche e le visite psichiatriche (*Glass c. Regno Unito*, §§ 70-72; *X c. Finlandia*, § 214; *Y.F. c. Turchia*, § 33, concernente una visita ginecologica forzata; *Matter c. Slovacchia*, § 64; *Worwa c. Polonia*, § 80) e la sterilizzazione forzata (*V.C. c. Slovacchia*, § 154), esaminata anche per quanto riguarda la vita familiare;
- la salute mentale (*Bensaid c. Regno Unito*, § 47);
- le cure che non raggiungono la soglia di gravità dell'articolo 3, quando sussistono effetti sufficientemente nocivi per l'integrità fisica e morale (*Costello-Roberts c. Regno Unito*, § 36). Per condizioni di detenzione che non raggiungono il livello di gravità richiesto dall'articolo 3, si veda *Raninen c. Finlandia*, § 63; e per l'impossibilità di guardare programmi televisivi nel corso della detenzione, che potrebbe riguardare anche la vita privata, si veda *Laduna c. Slovacchia*, § 54;
- l'integrità fisica delle donne incinte, in relazione all'aborto (*Tysiqc c. Polonia*, §§ 107 e 110, e *A, B e C c. Irlanda* [GC], §§ 244-246); *R.R. c. Polonia*, § 181); e in relazione al parto a domicilio (*Ternovszky c. Ungheria*, § 22); nonché alla diagnosi preimpianto quando per motivi di salute sono consentite la procreazione artificiale e l'interruzione volontaria di gravidanza (*Costa e Pavan c. Italia*);
- la proibizione dell'aborto quando è richiesto per motivi di salute e/o di benessere, benché non si possa interpretare l'articolo 8 come se esso conferisca il diritto all'aborto (*A, B e C c. Irlanda* [GC], §§ 214 e 216); si veda altresì *P. e S. c. Polonia*, §§ 96, 99 e 111-112 (in cui le autorità sanitarie non hanno fornito a una minore rimasta incinta a seguito di violenza carnale accesso tempestivo e incontrastato all'interruzione volontaria di gravidanza, e hanno divulgato informazioni relative alla minore);
- l'integrità fisica e psicologica delle vittime di violenza domestica (*Hajduová c. Slovacchia*, § 46);
- l'integrità fisica di una persona aggredita da un branco di cani randagi (*Georgel e Georgeta Stoicescu c. Romania*, § 62);
- l'obbligo positivo dello Stato ai sensi dell'articolo 8 di salvaguardare l'integrità fisica della persona può estendersi a questioni relative all'effettività di un'indagine penale (*C.A.S. e C.S. c. Romania*, § 72);
- l'integrità fisica di un minore vittima di violenza a scuola potrebbe rientrare nell'ambito dell'articolo 8; le accuse di violenza devono tuttavia essere specifiche e dettagliate quanto al luogo, alla data e alla natura degli atti lamentati (*Durđević c. Croazia*, § 118);
- l'identità di genere (*B. c. Francia*, §§ 43-63), compreso il diritto al riconoscimento giuridico dei transessuali che hanno effettuato l'intervento chirurgico per cambiare sesso (*Christine Goodwin c. Regno Unito* [GC], § 77);
- l'orientamento sessuale (*Dudgeon c. Regno Unito*, § 41);

- la vita sessuale (*ibid.*; *Laskey, Jaggard e Brown c. Regno Unito*, § 36; *A.D.T. c. Regno Unito*, §§ 21-26; *Mosley c. Regno Unito*, § 71);
- il diritto al rispetto della scelta di diventare o di non diventare genitore, nel senso genetico del termine (*Evans c. Regno Unito* [GC], § 71), compreso il diritto di scegliere le circostanze in cui diventare genitore (*Ternovszky c. Ungheria*, § 22, concernente il parto a domicilio). In compenso, la Corte non ha chiarito se il diritto di adottare debba rientrare o meno nel campo di applicazione dell'articolo 8 considerato singolarmente, pur riconoscendo che il diritto delle persone non coniugate di chiedere l'autorizzazione ad adottare conformemente alla legislazione nazionale rientra "nell'ambito" dell'articolo 8 (*E.B. c. Francia* [GC], §§ 46 e 49; si veda altresì, per quanto riguarda la procedura di accesso all'adozione, *Schwizgebel c. Svizzera*, § 73). La Convenzione non garantisce alla persona che ha adottato un minore il diritto di recedere dall'adozione (*Goția c. Romania* (dec.));
- le attività professionali o commerciali (*Niemietz c. Germania*, § 29; *Halford c. Regno Unito*, § 44; *Özpinar c. Turchia*, § 46; *Oleksandr Volkov c. Ucraina*, §§ 165-67; *Michaud c. Francia*, § 91; nonché *Gillberg c. Svezia* [GC], § 74, in cui la Grande Camera ha ritenuto che la condanna del ricorrente per abuso d'ufficio, per non aver rispettato i suoi doveri di pubblico ufficiale, non rientrasse nell'ambito dell'articolo 8);
- le restrizioni all'accesso ad alcune professioni o a un impiego (*Sidabras e Džiautas c. Lituania*, §§ 47-50; *Bigaeva c. Grecia*, §§ 22-25);
- alcuni diritti delle persone disabili: l'articolo 8 è stato ritenuto applicabile al requisito del pagamento della tassa di esonero dal servizio militare da parte di una persona dichiarata inabile alla leva (*Glor c. Svizzera*, § 54), ma non al diritto di una persona disabile di accedere alla spiaggia e al mare durante le vacanze (*Botta c. Italia*, § 35). Si veda altresì *Zehnalová e Zehnal c. Repubblica ceca* (dec.), concernente l'assenza di accesso per disabili a edifici pubblici qualora vi siano prove insufficienti di grave pregiudizio per lo sviluppo personale o la possibilità di avere rapporti con gli altri; e *Mólka c. Polonia* (dec.), in cui la Corte non ha escluso che la mancanza di strutture potesse fare entrare in gioco l'articolo 8;
- le questioni concernenti la sepoltura di familiari, alle quali è ugualmente applicabile l'articolo 8, a volte senza che la Corte abbia chiarito se l'ingerenza riguardi il concetto di vita privata o di vita familiare: per l'eccessivo ritardo da parte delle autorità nel restituire il corpo di un minore dopo l'autopsia (*Pannullo e Forte c. Francia*, § 36); per il rifiuto di permettere il trasferimento di un'urna contenente le ceneri del coniuge della ricorrente (*Elli Poluhas Dödsbo c. Svezia*, § 24); per il diritto di una madre ad assistere alla sepoltura, eventualmente accompagnata da una cerimonia, del figlio nato morto e a far trasportare il corpo del bambino in un veicolo appropriato (*Hadri-Vionnet c. Svizzera*, § 52); e per la decisione di non restituire i corpi ai familiari del defunto (*Maskhadova e altri c. Russia*, §§ 208-12; *Sabanchiyeva e altri c. Russia*);
- l'assenza di chiare disposizioni di legge che prevedano che l'atto di filmare di nascosto una minore nuda costituisca reato, qualora lo Stato abbia l'obbligo positivo di garantire l'attuazione di efficaci disposizioni di diritto penale (*Söderman c. Svezia* [GC], § 117);
- l'obbligo di garantire che i ricorrenti ricevano le informazioni essenziali che consentano loro di valutare i rischi per la loro salute e le loro vite (*Vilnes e altri c. Norvegia*).

ii) Privacy

302. Essa può comprendere i seguenti campi:

- il diritto della persona all'immagine e alle proprie fotografie (*Von Hannover c. Germania*, §§ 50-53; *Sciacca c. Italia*, § 29; *Reklos e Davourlis c. Grecia*, § 40; *Von Hannover c. Germania (n. 2)* [GC], §§ 95-99);
- la reputazione della persona (*Chauvy e altri c. Francia*, § 70; *Pfeifer c. Austria*, § 35; *Petrina c. Romania*, § 28; *Polanco Torres e Movilla Polanco c. Spagna*, § 40) e l'onore (*A. c. Norvegia*, § 64). Si veda *Putistin c. Ucraina*, in cui la Corte ha ritenuto che la reputazione di un familiare deceduto potesse, in alcune circostanze, incidere sulla vita privata e sull'identità di una persona, purché esistesse uno stretto nesso tra la persona interessata e la reputazione generale della sua famiglia. L'articolo 8 non può tuttavia essere invocato per lamentare la perdita della reputazione qualora essa sia la conseguenza prevedibile delle proprie azioni (si vedano, *inter alia*, *Sidabras e Džiautas c. Lituania*, § 49; *Mikolajová c. Slovacchia*, § 57; *Gillberg c. Svezia* [GC], § 67);
- i fascicoli o i dati di carattere personale o pubblico (per esempio le informazioni relative all'attività politica di una persona) raccolti e conservati dai servizi di sicurezza o da altre autorità statali (*Rotaru c. Romania* [GC], §§ 43-44; *Amann c. Svizzera* [GC], §§ 65-67; *Leander c. Svezia*, § 48). In ordine ai profili del DNA, ai campioni di cellule e alle impronte digitali si veda *S. e Marper c. Regno Unito* [GC], §§ 68-86, benché ciò non si estenda necessariamente al prelievo e alla conservazione di profili del DNA di criminali condannati, al fine dell'utilizzo in eventuali futuri procedimenti penali (*Peruzzo e Martens c. Germania* (dec.), §§ 42 e 49). Per la registrazione in una banca dati nazionale di autori di reati sessuali, si veda *Gardel c. Francia*, § 58; e per l'assenza di salvaguardie nella raccolta, la conservazione e l'eliminazione di impronte digitali di persone sospettate ma non condannate per reati, si veda *M.K. c. Francia*, § 26;
- le informazioni relative alla salute di una persona (per esempio, informazioni sull'infezione da HIV: *Z c. Finlandia*, § 71; *C.C. c. Spagna*, § 33; o sulle capacità riproduttive: *K.H. e altri c. Slovacchia*, § 44), nonché le informazioni sui rischi per la salute di una persona (*McGinley e Egan c. Regno Unito*, § 97; *Guerra e altri c. Italia*, § 60);
- l'intercettazione di comunicazioni e di conversazioni telefoniche (*Halford c. Regno Unito*, § 44; *Weber e Saravia c. Germania* (dec.), §§ 76-79), benché non necessariamente l'utilizzo di agenti infiltrati (*Lüdi c. Svizzera*, § 40); la conservazione di informazioni ottenute mediante sorveglianza segreta: violazione (*Associazione 21 dicembre 1989 e altri c. Romania*, § 115);
- la video-sorveglianza di luoghi pubblici con registrazione, conservazione e divulgazione al pubblico di dati visivi (*Peck c. Regno Unito*, §§ 57-63);
- la sorveglianza di una persona mediante GPS, il trattamento e l'utilizzo dei dati ottenuti in tal modo (*Uzun c. Germania*, § 52);
- la video sorveglianza di un dipendente da parte del datore di lavoro (*Köpke c. Germania* (dec.), concernente la cassiera di un supermercato sospettata di furto);
- la schedatura e la sorveglianza di una persona da parte della polizia in ragione della sua appartenenza a un'organizzazione per i diritti umani (*Shimovolos c. Russia*, § 66).

iii) Identità e autonomia personale

303. Può comprendere i seguenti campi:

- il diritto allo sviluppo personale e all'autonomia personale (*Pretty c. Regno Unito*, §§ 61 e 67, concernente la scelta di una persona di evitare quello che riteneva un modo non dignitoso e penoso di finire la propria vita), benché tuttavia questo non tuteli ogni attività pubblica alla quale una persona potrebbe volersi dedicare con altre persone (per esempio,

- la caccia ai mammiferi selvatici servendosi di una muta nella causa *Friend e altri c. Regno Unito* (dec.), §§ 40-43). Benché l'articolo 8 garantisca alle persone una sfera entro la quale esse possono perseguire liberamente lo sviluppo e la realizzazione della loro personalità (*Brüggemann e Scheuten c. Germania*, decisione della Commissione) esso non è limitato alle misure che incidono sulle persone nel loro domicilio o in locali privati: esiste una zona di interazione tra la persona e gli altri, anche in un contesto pubblico, che può rientrare nel campo di applicazione della vita privata (*P.G. e J.H. c. Regno Unito*, §§ 56-57);
- il diritto della persona di decidere le modalità e il momento in cui debba finire la sua vita, purché la persona sia in grado di formare liberamente la propria volontà al riguardo e di agire di conseguenza (*Haas c. Svizzera*, § 51; *Koch c. Germania*, § 54, in cui l'articolo 8 della Convenzione può comprendere il diritto a un riesame giurisdizionale anche nel caso in cui il diritto sostanziale in questione doveva ancora essere stabilito);
 - la doglianza dei ricorrenti che le disposizioni giuridiche limitavano la loro capacità di scegliere, di concerto con i loro medici, il modo in cui avrebbero essere curati dal punto vista medico al fine di poter prolungare la loro vita (*Hristozov e altri c. Bulgaria*, § 116);
 - il diritto di ottenere informazioni per scoprire le proprie origini e l'identità dei propri genitori (*Mikulić c. Croazia*, § 53; *Odièvre c. Francia* [GC], § 29); per quanto riguarda il sequestro di documenti necessari a provare la propria identità, si veda *Smirnova c. Russia*, §§ 95-97;
 - l'impossibilità per il figlio abbandonato alla nascita di accedere a informazioni non identificative concernenti le sue origini o alla divulgazione dell'identità di sua madre (*Godelli c. Italia*, § 58);
 - lo stato civile di una persona in quanto parte integrante della sua identità personale e sociale (*Dadouch c. Malta*, § 48);
 - la determinazione delle disposizioni di legge che disciplinano i rapporti di un padre con il figlio putativo (per esempio, nelle cause di disconoscimento della paternità, si vedano *Rasmussen c. Danimarca*, § 33; *Yildirim c. Austria* (dec.); *Krušković c. Croazia*, § 20; *Ahrens c. Germania*, § 60);
 - l'identità etnica (*S. e Marper c. Regno Unito* [GC], § 66; *Ciubotaru c. Moldavia*, § 53) e il diritto degli appartenenti a una minoranza nazionale di mantenere la propria identità e di condurre una vita privata e familiare in conformità a tale tradizione (*Chapman c. Regno Unito* [GC], § 73); in particolare, qualsiasi stereotipo negativo su un gruppo, che raggiunga un certo livello, può influire sul senso di identità del gruppo e sui sentimenti di riconoscimento del proprio valore e di autostima dei membri del gruppo. In tal senso si può ritenere che esso incida sulla vita privata dei membri del gruppo (*Aksu c. Turchia* [GC], §§ 58-61);
 - le informazioni sulle convinzioni religiose e filosofiche personali (*Folgerø e altri c. Norvegia* [GC], § 98);
 - il diritto di stabilire e sviluppare rapporti con altri esseri umani e con il mondo esterno (*Niemietz c. Germania*, § 29);
 - il fermo e la perquisizione di una persona in un luogo pubblico (*Gillan e Quinton c. Regno Unito*, §§ 61-65);
 - le perquisizioni e i sequestri (*McLeod c. Regno Unito*, § 36; *Funke c. Francia*, § 48);
 - i legami sociali tra i migranti stanziali e la comunità in cui vivono, a prescindere dall'esistenza o meno di una "vita familiare" (*Üner c. Paesi Bassi* [GC], § 59; *A.A. c. Regno Unito*, § 49);

- il divieto di fare ingresso o di transitare per la Svizzera, disposto nei confronti del ricorrente in conseguenza dell’aggiunta del suo nominativo all’elenco allegato all’Ordinanza federale contro i Talebani (*Nada c. Svizzera* [GC], §§ 163-66);
- il grave inquinamento ambientale che si ripercuote potenzialmente sul benessere delle persone e impedisce loro di godere delle loro abitazioni, nuocendo in tal modo alla loro vita privata e familiare (*López Ostra c. Spagna*, § 51; *Tătar c. Romania*, § 97), compresi i miasmi provenienti da una discarica situata nei pressi di un carcere, che raggiungevano la cella di un detenuto, che rappresentava l’unico “spazio vitale” a sua disposizione da anni (*Brândușe c. Romania*, §§ 64-67), la protratta inadempienza delle autorità nell’assicurare la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti (*Di Sarno e altri c. Italia*, § 112); e l’inquinamento acustico (*Deés c. Ungheria*, §§ 21-24, concernente il rumore generato dal traffico stradale; *Mileva e altri c. Bulgaria*, § 97, concernente il disturbo causato da un internet point in un edificio abitato);
- l’arbitrario rifiuto di concedere la cittadinanza in alcune circostanze, benché il diritto di acquisire una particolare cittadinanza non sia garantito, in quanto tale, dalla Convenzione (*Karashev c. Finlandia* (dec.)) e la mancata regolamentazione della residenza di persone che erano state “cancellate” dal registro dei residenti permanenti a seguito dell’indipendenza slovena (*Kurić e altri c. Slovenia* [GC], § 339);
- il nome e il cognome di una persona (*Mentzen c. Lettonia* (dec.); *Burghartz c. Svizzera*, § 24; *Guillot c. Francia*, §§ 21-22; *Güzel Erdagöz c. Turchia*, § 43; *Losonci Rose e Rose c. Svizzera*, § 26; *Garnaga c. Ucraina*, § 36).

c) Sfera della “vita familiare”

304. Il concetto di vita familiare è un concetto autonomo (*Marckx c. Belgio*, rapporto della Commissione, § 69). Conseguentemente la questione dell’esistenza o meno di una “vita familiare” è essenzialmente una questione di fatto dipendente dall’esistenza reale nella pratica di stretti legami personali (*K. c. Regno Unito*, decisione della Commissione). La Corte esaminerà quindi i legami familiari *de facto*, quali la convivenza dei ricorrenti, in assenza del riconoscimento giuridico di una vita familiare (*Johnston e altri c. Irlanda*, § 56). Gli altri fattori comprenderanno la durata della relazione e, in caso di coppie, l’eventuale dimostrazione del loro impegno reciproco mettendo al mondo dei figli (*X, Y e Z c. Regno Unito* [GC], § 36). Nella causa *Ahrens c. Germania*, § 59, la Corte non ha riscontrato alcuna vita familiare *de facto* se la relazione tra la madre e il ricorrente era terminata approssimativamente un anno prima del concepimento del figlio e i successivi rapporti erano stati soltanto di natura sessuale.

305. Anche in questo caso, malgrado l’assenza di una definizione esaustiva della sfera della vita familiare, secondo la giurisprudenza della Corte questa comprende i seguenti aspetti:

i) Diritto di diventare genitore

306. Così come il concetto di “vita privata”, il concetto di “vita familiare” ingloba il diritto al rispetto della decisione di diventare genitori genetici (*Dickson c. Regno Unito* [GC], § 66). Pertanto, il diritto di una coppia di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita rientra nel campo di applicazione dell’articolo 8, in quanto espressione della vita privata e familiare (*S.H. e altri c. Austria*, § 60). Tuttavia, le disposizioni dell’articolo 8 considerato singolarmente non garantiscono né il diritto di fondare una famiglia né il diritto di adottare (*E.B. c. Francia* [GC]).

ii) Riguardo ai figli

307. Il mutuo godimento da parte del genitore e del figlio della reciproca compagnia costituisce un elemento fondamentale della “vita familiare” ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione (si vedano, tra molti altri precedenti, *Kutzner c. Germania*, § 58; *Monory c. Romania e Ungheria*, § 70; *Zorica Jovanović c. Serbia*, § 68).

308. Per il legame naturale tra una madre e il proprio figlio, si vedano (*Marckx c. Belgio*, § 31; *Kearns c. Francia*, § 72).

309. Il figlio nato da un’unione coniugale è *ipso iure* parte di tale relazione; pertanto, dal momento della nascita del figlio, e per ciò stesso, esiste tra il figlio e i genitori un vincolo che costituisce la vita familiare, che non può essere sciolto da successivi eventi, salvo in circostanze eccezionali (*Ahmut c. Paesi Bassi*, § 60; *Gül c. Svizzera*, § 32; *Berrehab c. Paesi Bassi*, § 21; *Hokkanen c. Finlandia*, § 54).

310. Per un padre naturale e il proprio figlio nato fuori del matrimonio, i fattori pertinenti possono comprendere la convivenza, la natura della relazione tra i genitori e il proprio interesse per il figlio (*Keegan c. Irlanda*, §§ 42-45; *M.B. c. Regno Unito*, decisione della Commissione; *Nylund c. Finlandia* (dec.); *L. c. Paesi Bassi*, §§ 37-40; *Chavdarov c. Bulgaria*, § 40).

311. La nozione di “vita familiare” di cui all’articolo 8 della Convenzione non è limitata alle relazioni fondate sul matrimonio e può comprendere altri legami “familiari” *de facto* in cui le parti convivono senza aver contratto matrimonio. La Corte ha inoltre ritenuto che un progetto di vita familiare può, eccezionalmente, rientrare nell’ambito dell’articolo 8, segnatamente nei casi in cui il fatto che la vita familiare non sia ancora pienamente stabilita non è attribuibile al ricorrente (si confronti *Pini e altri c. Romania*, §§ 143 e 146). In particolare, se le circostanze lo giustificano, la “vita familiare” si estende al potenziale rapporto che si può sviluppare tra un figlio nato fuori del matrimonio e il padre biologico. I fattori pertinenti che possono determinare la reale esistenza in pratica di stretti legami personali in tali casi comprendono la natura della relazione tra i genitori e un dimostrabile interesse e impegno del padre verso il figlio sia prima che dopo la nascita (*Nylund c. Finlandia* (dec.); *Nekvedavicius c. Germania* (dec.); *L. c. Paesi Bassi*, § 36; *Anayo c. Germania*, § 57).

312. Tuttavia, generalmente, la convivenza non è un requisito *sine qua non* della vita familiare tra genitori e figli (*Berrehab c. Paesi Bassi*, § 21).

313. Per quanto riguarda i figli adottati e i loro genitori adottivi, si vedano (*X c. Francia*, decisione della Commissione del 5 ottobre 1982; *X c. Belgio e Paesi Bassi*, decisione della Commissione; *Pini e altri c. Romania*, §§ 139-140 e 143-148). Un’adozione legittima e autentica può costituire una “vita familiare”, anche in assenza di convivenza o di qualsiasi legame reale tra il figlio adottato e i genitori adottivi (*ibid.*, §§ 143-48; *Topčić-Rosenberg c. Croazia*, § 38).

314. La Corte può riconoscere l’esistenza di una “vita familiare” *de facto* tra una famiglia affidataria e il minore che le è stato affidato, in considerazione del tempo trascorso insieme, della qualità dei rapporti nonché del ruolo svolto dall’adulto nei confronti del minore (*Moretti e Benedetti c. Italia*, §§ 48-52).

315. La vita familiare non cessa in caso di affidamento di un minore ai servizi sociali (*Johansen c. Norvegia*, § 52) o di divorzio dei genitori (*Mustafa e Armağan Akin c. Turchia*, § 19).

316. In cause in materia di immigrazione, non vi sarà vita familiare tra genitori e figli adulti, a meno che essi non possano dimostrare ulteriori elementi di dipendenza, diversi dai normali vincoli emotivi (*Kwakyé-Nti e Dufie c. Paesi Bassi* (dec.); *Slivenko c. Lettonia* [GC], § 97). Tuttavia, tali legami possono essere presi in considerazione sotto il profilo della “vita privata” (*ibid.*). In diverse cause riguardanti giovani che non avevano ancora fondato una

propria famiglia, la Corte ha ammesso che anche il loro rapporto con i genitori e con altri stretti congiunti costituisce una “vita familiare” (*Maslov c. Austria* [GC], § 62).

317. Le questioni relative alla revoca dei diritti genitoriali e dell’adozione in caso di violazione del diritto di essere presunto innocente di un genitore sospettato di aver abusato del figlio (*B.B. e F.B. c. Germania*, §§ 49-52; *Ageyevy c. Russia*).

318. Il congedo per maternità e i sussidi di maternità rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 8 della Convenzione (*Konstantin Markin c. Russia* [GC], § 130).

iii) Riguardo alle coppie

319. La nozione di “famiglia” di cui all’articolo 8 non si limita soltanto alle relazioni fondate sul matrimonio e può comprendere altri legami “familiari” *de facto* in cui le parti convivono senza aver contratto matrimonio (*Johnston e altri c. Irlanda*, § 56; e, più recentemente, *Van der Heijden c. Paesi Bassi* [GC], § 50, che ha trattato il tentativo di obbligare la ricorrente a testimoniare in un procedimento penale contro il compagno con il quale conviveva da considerevole tempo).

320. Anche in assenza di convivenza possono esistere legami sufficienti a costituire una vita familiare (*Kroon e altri c. Paesi Bassi*, § 30).

321. I matrimoni non conformi al diritto nazionale non impediscono una vita familiare (*Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Regno Unito*, § 63). Una coppia che ha contratto un matrimonio meramente religioso non riconosciuto dal diritto interno può rientrare nel concetto di “vita familiare” ai sensi dell’articolo 8. Tuttavia, questa disposizione non può essere interpretata nel senso di imporre allo Stato l’obbligo di riconoscere il matrimonio religioso, in particolare in materia di diritti successori e di pensione di reversibilità (*Şerife Yiğit c. Turchia* [GC], §§ 97-98 e 102).

322. Il fidanzamento non crea di per sé una vita familiare (*Wakefield c. Regno Unito*, decisione della Commissione).

323. Una coppia omosessuale che vive in una relazione stabile rientra nella nozione di “vita familiare”, allo stesso modo della relazione di una coppia eterosessuale (*Schalk e Kopf c. Austria*, §§ 92-94; *P.B. e J.S. c. Austria*, § 30; *X e altri c. Austria* [GC], § 95). La Corte ha inoltre concluso nella sua decisione di ricevibilità relativa alla causa *Gas e Dubois c. Francia* che la relazione tra due donne che convivevano e che avevano contratto un’unione civile e la figlia concepita da una di loro mediante la riproduzione medicalmente assistita, ma allevata da entrambe, costituisce una “vita familiare” ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione.

324. Anche una coppia omosessuale che chiede lo status di unione registrata rientra nella definizione di “vita familiare” (*Vallianatos e altri c. Grecia* [GC], §§ 73-74).

iv) Riguardo ad altre relazioni

325. La vita familiare può esistere anche tra fratelli e sorelle (*Moustaquim c. Belgio*, § 36; *Mustafa e Armağan Akin c. Turchia*, § 19), tra zie e/o zii e nipoti (*Boyle c. Regno Unito*, §§ 41-47). Tuttavia, l’approccio tradizionale è che le relazioni strette al di fuori della “vita familiare” sono in genere comprese nella sfera della “vita privata” (*Znamenskaya c. Russia*, § 27, e i riferimenti ivi citati).

326. In ordine ai legami tra un minore e i suoi stretti congiunti, quali quelli tra nonni e nipoti (in quanto tali congiunti possono svolgere un ruolo molto importante nella vita familiare), si vedano *Price c. Regno Unito*, decisione della Commissione; *Bronda c. Italia*, § 51.

327. È essenziale per il diritto del detenuto al rispetto della sua vita familiare che la direzione del carcere lo aiuti a mantenere rapporti con i suoi stretti congiunti (*Messina c. Italia (n. 2)*, § 61; *Piechowicz c. Polonia*, § 212). Le restrizioni dei rapporti con gli altri detenuti e con i familiari, imposte dal regolamento penitenziario, sono state considerate dalla

Corte una “ingerenza” nei diritti tutelati dall’articolo 8 della Convenzione (*Van der Ven c. Paesi Bassi*, § 69). Per la detenzione di detenuti in colonie penali distanti migliaia di chilometri dalle abitazioni dei detenuti (*Khodorkovskiy e Lebedev c. Russia*).

v) Interessi materiali

328. La “vita familiare” non comprende solo rapporti sociali, morali o culturali, ma anche interessi di tipo materiale, come dimostrato, in particolare, dagli obblighi alimentari e dalla posizione occupata dalla riserva ereditaria (in francese, “*réserve héréditaire*”) nell’ordinamento giuridico interno della maggioranza degli Stati contraenti. La Corte ha quindi ammesso che i diritti successori tra figli e genitori, nonché tra nipoti e nonni, sono così strettamente connessi alla vita familiare da rientrare nell’ambito dell’articolo 8 (*Marckx c. Belgio*, § 52; *Pla e Puncernau c. Andorra*, § 26). Tuttavia, l’articolo 8 non esige che un figlio abbia il diritto di essere riconosciuto erede di una persona deceduta, a fini successori (*Haas c. Paesi Bassi*, § 43).

329. La Corte ha già ritenuto che la concessione di sussidi familiari permette allo Stato di “dimostrare il suo rispetto della vita familiare” ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione e rientra, pertanto, nel campo di applicazione di tale disposizione (*Fawsie c. Grecia*, § 28).

330. Il concetto di “vita familiare” non è applicabile a un’azione risarcitoria nei confronti di terzi, a seguito del decesso della fidanzata del ricorrente (*Hofmann c. Germania* (dec.)).

4. Concetti di “domicilio” e di “corrispondenza”

Articolo 8 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare

“1. Ogni persona ha diritto al rispetto del (...) proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”

a) Campo di applicazione dell’articolo 8

331. Sebbene l’articolo 8 miri a tutelare quattro campi dell’autonomia della persona – la vita privata, la vita familiare, il domicilio e la corrispondenza – tali campi non si escludono reciprocamente e una misura può costituire contemporaneamente un’ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata e familiare e nel diritto al rispetto del domicilio e della corrispondenza (*Mentes e altri c. Turchia*, § 73; *Klass e altri c. Germania*, § 41; *López Ostra c. Spagna*, § 51; *Margareta e Roger Andersson c. Svezia*, § 72).

b) Portata del concetto di “domicilio”

332. Il concetto di domicilio è un concetto autonomo, anche se la circostanza che una particolare abitazione costituisca un “domicilio” tutelato dall’articolo 8 § 1 dipende dalle circostanze di fatto, segnatamente dall’esistenza di legami sufficienti e continui con un determinato luogo (*Prokopovitch c. Russia*, § 36; *Gillow c. Regno Unito*, § 46; *McKay-Kopecka c. Polonia* (dec.)). Inoltre il termine “*home*” utilizzato nella versione inglese dell’articolo 8 non deve essere interpretato in senso restrittivo, dato che l’equivalente francese “*domicile*” ha una connotazione più ampia (*Niemietz c. Germania*, § 30). Il concetto:

- contempla l’occupazione di un’abitazione di proprietà altrui se protratta per periodi significativi su base annuale (*Mentes e altri c. Turchia*, § 73). Non è necessario che un ricorrente sia proprietario del “domicilio” ai fini dell’articolo 8;
- non è limitato alle residenze stabilite giuridicamente (*Buckley c. Regno Unito*, § 54) e può essere invocato da una persona che abita in un appartamento mentre il contratto di locazione è intestato a un altro locatario (*Prokopovitch c. Russia*, § 36);
- può quindi essere applicabile a un alloggio di edilizia popolare occupato dal ricorrente in qualità di locatario, anche se, secondo il diritto interno, il diritto di occupazione era cessato (*McCann c. Regno Unito*, § 46), o all’occupazione di un appartamento per trentanove anni senza alcuna base giuridica (*Brežec c. Croazia*);
- non è limitato alle residenze tradizionali e comprende quindi, per esempio, roulotte e altre dimore non fisse (*Buckley c. Regno Unito* (rapporto della Commissione), § 64; *Chapman c. Regno Unito* [GC], §§ 71-74), compresi baite e bungalows che occupano un fondo, a prescindere dalla legittimità di tale occupazione a norma del diritto interno (*Winterstein e altri c. Francia*, § 141; *Yordanova e altri c. Bulgaria*, § 103);
- può comprendere anche le seconde case o le case di villeggiatura (*Demades c. Turchia*, §§ 32-34);
- si può applicare anche ai locali in cui è esercitata una professione in assenza di una chiara distinzione tra l’ufficio e la residenza privata di una persona, o tra le attività private e quelle professionali (*Niemietz c. Germania*, §§ 29-31);
- si applica anche alla sede sociale, alle filiali e agli altri locali commerciali di una società (*Société Colas Est e altri c. Francia*, § 41) e ai locali commerciali di una società a responsabilità limitata di proprietà di un privato e diretta dallo stesso;
- non si estende all’intenzione di costruire un’abitazione su un appezzamento di terreno, né alla circostanza di avere le proprie radici in una particolare regione (*Loizidou c. Turchia*, § 66);
- non si applica a una lavanderia, appartenente ai condomini di un edificio, destinata a un uso occasionale (*Chelu c. Romania*, § 45), al camerino di un artista (*Hartung c. Francia* (dec.)), o al fondo nel quale i proprietari praticano o permettono la pratica di uno sport (per esempio, la caccia: *Friend e altri c. Regno Unito* (dec.), § 45), o a edifici e impianti industriali (per esempio, un mulino, un panificio, dei depositi, utilizzati unicamente a fini professionali: *Khamidov c. Russia*, § 131).

333. Tuttavia quando è rivendicato il “domicilio” in relazione a un bene che il ricorrente non ha mai, o quasi mai, occupato o che non occupa da considerevole tempo, i legami con tale bene possono essere talmente tenui che non sollevano più una questione, o una questione distinta, ai sensi dell’articolo 8 (si veda, per esempio, *Andreou Papi c. Turchia*, § 54). La possibilità di ereditare tale bene non costituisce un legame sufficientemente concreto da farlo ritenere un “domicilio” (*Demopoulos e altri c. Turchia* (dec.) [GC], §§ 136-137).

334. Benchè possa esservi una significativa sovrapposizione tra il concetto di “domicilio” e quello di “bene” ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, l’esistenza di un “domicilio” non è subordinata all’esistenza di un diritto o di un interesse reale (*Surugiu c. Romania*, § 63). Una persona può avere un diritto di proprietà su un edificio o su un fondo ai fini dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, senza avere legami sufficienti con esso perché costituisca un “domicilio” ai sensi dell’articolo 8 (*Khamidov c. Russia*, § 128).

c) Situazioni rientranti nel concetto di “domicilio”

335. Tra le possibili ingerenze nel diritto al rispetto del domicilio, si possono citare:

- la deliberata distruzione del domicilio (*Selçuk e Asker c. Turchia*, § 86);
- il rifiuto di permettere a degli sfollati di tornare alle loro abitazioni (*Cipro c. Turchia* [GC], §§ 165-177);
- lo sfratto (*Orlić c. Croazia*, § 56 e i riferimenti ivi citati), compresa l’ordinanza di rilascio dell’immobile che non è stata ancora eseguita (*Gladysheva c. Russia*, § 91);
- le perquisizioni (*Murray c. Regno Unito*, § 88; *Chappell c. Regno Unito*, §§ 50 e 51; *Funke c. Francia*, § 48) e altre indagini domiciliari effettuate dalla polizia (*Evcen c. Paesi Bassi*, decisione della Commissione; *Kanthak c. Germania*, decisione della Commissione; la collaborazione con la polizia non preclude la “ingerenza” (*Saint-Paul Luxembourg S.A. c. Lussemburgo*, § 38); il fatto che il reato che ha dato luogo alla perquisizione sia stato commesso da terzi è irrilevante (*Buck c. Germania*);
- le decisioni in materia di pianificazione territoriale (*Buckley c. Regno Unito*, § 60) e i decreti di espropriazione (*Howard c. Regno Unito*, decisione della Commissione);
- l’obbligo per le società di consentire l’ingresso nei loro locali a ispettori del fisco al fine di copiare i dati immagazzinati nei loro server (*Bernh Larsen Holding AS e altri c. Norvegia*, § 106).

336. L’articolo 8 può essere applicabile anche a un grave inquinamento ambientale che abbia effetti diretti sul domicilio (*López Ostra c. Spagna*, § 51; *Powell e Rayner c. Regno Unito*, § 40; *Fadeyeva c. Russia*, §§ 68-69; *Deés c. Ungheria*, §§ 21-24). Esso può riguardare il rumore, gli odori o le altre forme di inquinamento i cui effetti nocivi rendano impossibile di godere del proprio domicilio (per degli esempi si vedano, *Moreno Gómez c. Spagna*, § 53; *Martínez Martínez e Pino Manzano c. Spagna*, §§ 41 e 45) – a differenza del degrado ambientale generale e dei tipi di disturbo inerenti alla società moderna. Il disturbo subito deve pertanto raggiungere un certo livello di gravità (*Leon e Agnieszka Kania c. Polonia*, § 100). Tale ingerenza può essere causata da entità private o pubbliche.

L’articolo 8 si può applicare anche a rischi che non si sono ancora verificati ma che potrebbero avere conseguenze dirette sul domicilio (*Hardy e Maile c. Regno Unito*, §§ 190-92).

337. Alcune misure che incidono sul godimento del domicilio devono, tuttavia, essere esaminate ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1. Possono comprendere:

- le cause di espropriazione ordinarie (*Mehmet Salih e Abdülsamet Çakmak c. Turchia*, § 22; *Mutlu c. Turchia*, § 23);
- alcuni aspetti delle locazioni quali i canoni di locazione (*Langborger c. Svezia*, § 39).

338. Parimenti, alcune misure costitutive di violazione dell’articolo 8 non conducono necessariamente alla constatazione della violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (*Surugiu c. Romania*) e viceversa (*Öneryıldız c. Turchia* [GC], § 160).

339. L’articolo 2 della Convenzione può inoltre essere applicabile nell’ambito di attività pericolose (*ibid.*; *Kolyadenko e altri c. Russia*, §§ 212-213 e 216).

340. Il rispetto del domicilio può comportare che le autorità pubbliche debbano adottare misure volte a garantire tale diritto (obblighi positivi) anche nell’ambito dei rapporti tra le persone, impedendo che il loro ingresso e qualsiasi ingerenza nel domicilio eccedano i normali inconvenienti associati ai rapporti di vicinato (*Surugiu c. Romania*, § 59 e i riferimenti ivi citati; *Novoseletskiy c. Ucraina*, § 68).

Tale obbligo non può comunque essere tale da imporre alle autorità nazionali un onere impossibile o sproporzionato (*ibid.*, § 70).

341. In particolare nel quadro di attività pericolose gli Stati hanno l’obbligo di attuare regolamenti finalizzati alle particolari caratteristiche dell’attività in questione, segnatamente in ordine al livello di rischio potenzialmente in gioco. Tali regolamenti devono garantire

l'effettiva tutela dei cittadini che potrebbero rischiare la vita (*Di Sarno e altri c. Italia*, § 106). Il fatto che la gestione di un servizio pubblico sia stata delegata a entità private non solleva lo Stato dall'obbligo di diligenza (*ibid.*).

342. Lo Stato deve adottare misure ragionevoli e appropriate per tutelare il diritto al rispetto del domicilio. La Corte ha censurato quanto segue:

- la protratta incapacità, per diversi mesi, di assicurare il corretto funzionamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (*ibid.*);
- la negligenza delle autorità competenti a proteggere dalle inondazioni abitazioni situate in una zona situate a valle di bacino idrico (*Kolyadenko e altri c. Russia*, § 216).

Gli obblighi procedurali derivanti dall'articolo 8 esigono inoltre che il pubblico abbia accesso alle informazioni che gli consentono di valutare il pericolo cui è esposto (*Giacomelli c. Italia*, § 83).

d) Portata del concetto di “corrispondenza”

343. Il diritto al rispetto della corrispondenza ai sensi dell'articolo 8 § 1 mira a tutelare la riservatezza delle comunicazioni private nei seguenti campi:

- la corrispondenza tra privati, di carattere privato o professionale (*Niemietz c. Germania*, § 32 *in fine*), anche qualora il mittente o il destinatario sia un detenuto (*Silver e altri c. Regno Unito*, § 84; *Mehmet Nuri Özen e altri c. Turchia*, § 41), nonché i pacchi sequestrati da funzionari doganali (*X c. Regno Unito*, decisione della Commissione del 12 ottobre 1978);
- le conversazioni telefoniche (*Klass e altri c. Germania*, §§ 21 e 41; *Malone c. Regno Unito*, § 64; *Margareta e Roger Andersson c. Svezia*, § 72), effettuate da locali privati o commerciali (*Halford c. Regno Unito*, §§ 44-46; *Copland c. Regno Unito*, § 41), comprese le informazioni relative a esse, quali la loro data e durata, nonché i numeri composti (*P.G. e J.H. c. Regno Unito*, § 42);
- i messaggi attraverso il cercapersone (*Taylor-Sabori c. Regno Unito*);
- le forme più antiquate di comunicazione elettronica quali i telex (*Christie c. Regno Unito*, decisione della Commissione);
- i messaggi elettronici (e-mail), e l'utilizzo personale di internet, compreso sul posto di lavoro (*Copland c. Regno Unito*, §§ 41-42); nonché l'invio di e-mail a un detenuto tramite la casella di posta del carcere (*Helander c. Finlandia* (dec.), § 48);
- una radio privata (*X e Y c. Belgio*, decisione della Commissione), ma non quando è su una frequenza pubblica ed è quindi accessibile ad altri (*B.C. c. Svizzera*, decisione della Commissione);
- la corrispondenza intercettata nell'ambito di attività professionali o proveniente da locali in cui è esercitata una professione (*Kopp c. Svizzera*, § 50; *Halford c. Regno Unito*, §§ 44-46);
- i dati elettronici sequestrati nel corso di una perquisizione in uno studio legale (*Wieser e Bicos Beteiligungen GmbH c. Austria*, § 45);
- i dati elettronici di una società presenti in un server (*Bernh Larsen Holding AS e altri c. Norvegia*, § 106).

344. Il contenuto della corrispondenza è irrilevante ai fini della questione dell'ingerenza (*A. c. Francia*, §§ 35-37; *Frérot c. Francia*, § 54).

345. Non esiste alcun principio *de minimis* perché si verifichi un'ingerenza: è sufficiente l'apertura di una missiva (*Narinen c. Finlandia*, § 32; *Idalov c. Russia* [GC], § 197).

346. Alla data attuale la Corte ha ritenuto che i seguenti obblighi positivi riguardassero specificamente la corrispondenza:

- l’obbligo di impedire che conversazioni private diventino di dominio pubblico (*Craxi c. Italia* (n. 2), §§ 68-76);
- l’obbligo di aiutare i detenuti a scrivere fornendo loro il materiale necessario (*Coteț c. Romania*, §§ 60-65; *Gagiu c. Romania*, § 91);
- l’obbligo di eseguire una sentenza della Corte costituzionale che dispone la distruzione di audio-cassette contenenti le registrazioni di conversazioni telefoniche tra un difensore e il suo assistito (*Chadimová c. Repubblica ceca*, § 146).

e) Esempi di ingerenza

347. L’ingerenza nel diritto al rispetto della corrispondenza può comprendere i seguenti atti attribuibili alle autorità pubbliche:

- il controllo della corrispondenza (*Campbell c. Regno Unito*, § 33);
- l’intercettazione mediante vari mezzi e la registrazione di conversazioni personali o connesse all’attività professionale (*Amann c. Svizzera* [GC], § 45); per esempio, l’intercettazione telefonica (*Malone c. Regno Unito*, § 64), anche se svolta sulla linea telefonica di terzi (*Lambert c. Francia*, § 21);
- la conservazione di dati intercettati concernenti l’utilizzazione del telefono, della posta elettronica e di internet (*Copland c. Regno Unito*, § 44). Il mero fatto che tali dati possano essere ottenuti legittimamente, per esempio tramite le bollette telefoniche, non impedisce che si riscontri una “ingerenza”. Il fatto che le informazioni non siano state divulgate a terzi né utilizzate in procedimenti disciplinari o di altra natura nei confronti della persona interessata è altrettanto irrilevante (*ibid.*, § 43);
- l’inoltro della corrispondenza a terzi (*Luordo c. Italia*, § 94);
- la copiatura di file elettronici, compresi i file appartenenti a società (*Bernh Larsen Holding AS e altri c. Norvegia*, § 106);
- la sistematica registrazione da parte della direzione del carcere delle conversazioni tra un detenuto e i suoi congiunti nel parlatorio di un carcere (*Wisse c. Francia*, § 29);
- il rifiuto da parte della direzione del carcere di trasmettere al destinatario la missiva di un detenuto (*Mehmet Nuri Özen e altri c. Turchia*, § 42);
- in alcuni casi le misure di sorveglianza segreta (*Kennedy c. Regno Unito*, §§ 122-24 e i riferimenti ivi citati).

348. Un “cruciale contributo” delle autorità a una registrazione effettuata da un privato equivale a un’ingerenza “da parte di un’autorità pubblica” (*Van Vondel c. Paesi Bassi*, § 49).

349. La situazione lamentata può rientrare nel campo di applicazione dell’articolo 8 § 1 sia dal punto di vista del rispetto della corrispondenza sia di quello di altre sfere tutelate dall’articolo 8 (per esempio, *Chadimová c. Repubblica ceca*, § 143 e i riferimenti ivi citati).

5. Concetto di “beni”

Articolo 1 del Protocollo n. 1 – Protezione della proprietà

“1. Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. (...)”

a) Beni tutelati

350. Un ricorrente può dedurre la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 soltanto nella misura in cui le decisioni contestate si riferiscano ai suoi "beni" ai sensi di tale disposizione. I "beni" possono essere "beni attuali" o attivi patrimoniali, compresi i crediti, in relazione ai quali il ricorrente può sostenere di avere almeno la "legittima aspettativa" di ottenere l'effettivo godimento di un diritto di proprietà (*J.A. Pye (Oxford) Ltd e J.A. Pye (Oxford) Land Ltd c. Regno Unito* [GC], § 61; *Maltzan e altri c. Germania* (dec.) [GC], § 74 c); *Kopecný c. Slovacchia* [GC], § 35 c)).

Una "aspettativa" è "legittima" quando è basata su una disposizione legislativa o su un atto giuridico riguardante l'interesse patrimoniale in questione (*Saghinadze e altri c. Georgia*, § 103).

b) Significato autonomo

351. Il concetto di "beni" di cui alla prima parte dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 ha un significato autonomo, che non si limita alla proprietà di beni materiali ed è indipendente dalle qualificazioni formali del diritto interno: anche alcuni altri diritti e interessi che costituiscono degli attivi possono essere considerati "diritti di proprietà", e quindi "beni" ai fini di questa disposizione. La questione che deve essere esaminata in ciascun caso è se le circostanze della causa, considerate nel loro complesso, abbiano conferito al ricorrente il titolo a un interesse sostanziale tutelato dall'articolo 1 del Protocollo n. 1 (*Depalle c. Francia* [GC], § 62; *Anheuser-Busch Inc. c. Portogallo* [GC], § 63; *Öneryıldız c. Turchia* [GC], § 124; *Broniowski c. Polonia* [GC], § 129; *Beyeler c. Italia* [GC], § 100; *Iatridis c. Grecia* [GC], § 54; *Fabris c. Francia* [GC], § 51; *Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano c. Italia* [GC], § 171).

In caso di beni immateriali, la Corte ha esaminato, in particolare, se la situazione giuridica in questione desse luogo a diritti e interessi finanziari e avesse quindi un valore economico (*Paeffgen GmbH c. Germania* (dec.)).

c) Beni attuali

352. L'articolo 1 del Protocollo n. 1 si applica solo ai beni attuali di una persona (*Marckx c. Belgio*, § 50; *Anheuser-Busch Inc. c. Portogallo* [GC], § 64). Esso non garantisce il diritto di acquisire beni (*Slivenko e altri c. Lettonia* (dec.) [GC], § 121; *Kopecný c. Slovacchia* [GC], § 35 b)).

353. La persona che denuncia la violazione del suo diritto di proprietà deve innanzitutto dimostrare l'esistenza di tale diritto (*Pištárová c. Repubblica ceca*, § 38; *Des Fours Walderode c. Repubblica ceca* (dec.); *Zhigalev c. Russia*, § 131).

354. Quando sia controversa l'esistenza di un interesse patrimoniale del ricorrente tutelabile dall'articolo 1 del Protocollo n. 1, è chiesto alla Corte di determinare la posizione giuridica del ricorrente (*J.A. Pye (Oxford) Ltd e J.A. Pye (Oxford) Land Ltd c. Regno Unito* [GC], § 61).

d) Crediti e debiti

355. Quando l'interesse patrimoniale in questione è rappresentato da un credito, esso può essere considerato un "attivo" soltanto qualora abbia una base sufficiente nel diritto nazionale, per esempio quando sia confermato da una consolidata giurisprudenza dei tribunali interni (*Plechánov c. Polonia*, § 83; *Vilho Eskelinen e altri c. Finlandia* [GC], § 94; *Anheuser-Busch Inc. c. Portogallo* [GC], § 65; *Kopecný c. Slovacchia* [GC], § 52; *Draon c. Francia* [GC], § 68).

356. Un debito riconosciuto da una sentenza del quale sia sufficientemente provata l'esigibilità costituisce un "bene" (*Stran Greek Refineries e Stratis Andreadis c. Grecia*, § 59; *Bourdivov c. Russia*, § 40; *Kotov c. Russia* [GC], § 90).

357. La giurisprudenza della Corte non contempla l'esistenza di una "controversia autentica" o di una "pretesa sostenibile" quale criterio per determinare se sussista una "aspettativa legittima" tutelata dall'articolo 1 del Protocollo n. 1 (*Kopecký c. Slovacchia* [GC], § 52; *Vilho Eskelinen e altri c. Finlandia* [GC], § 94).

358. Non si può concludere per l'esistenza di una aspettativa legittima quando sia contestata l'interpretazione e l'applicazione del diritto interno e le osservazioni del ricorrente siano successivamente rigettate dai tribunali nazionali (*Anheuser-Busch Inc. c. Portogallo* [GC], § 65; *Kopecký c. Slovacchia* [GC], § 50; *Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano c. Italia* [GC], § 173).

359. Il concetto di "beni" può essere esteso a un particolare beneficio del quale le persone interessate sono state private a causa di una condizione di concessione discriminatoria (per un trattamento diverso tra uomini e donne riguardo a un credito a una prestazione sociale non contributiva, si veda *Stec e altri c. Regno Unito* (dec.) [GC], § 55; per una distinzione, basata sulla cittadinanza, di coloro che percepiscono una pensione di vecchiaia, si veda *Andrejeva c. Lettonia* [GC], § 79; per il diniego dei diritti successori ai figli illegittimi, si veda *Fabris c. Francia* [GC], § 50).

e) Restituzione di beni

360. L'articolo 1 del Protocollo n. 1 non può essere interpretato come se ponga in capo agli Stati contraenti un obbligo generale di restituire i beni trasferiti a essi prima che ratificassero la Convenzione. Né l'articolo 1 del Protocollo n. 1 impone agli Stati contraenti alcuna restrizione della loro libertà di determinare la portata della restituzione dei beni e di scegliere le condizioni alle quali accettare di ripristinare i diritti di proprietà dei precedenti proprietari.

361. In particolare, gli Stati contraenti godono di un ampio margine di discrezionalità riguardo all'opportunità di escludere alcune categorie di ex proprietari da tale diritto. In caso di esclusione di alcune categorie di proprietari, le loro domande di restituzione non possono fornire la base di una "aspettativa legittima" tutelata dall'articolo 1 del Protocollo n. 1.

362. In compenso, quando uno Stato contraente, dopo avere ratificato la Convenzione, compreso il Protocollo n. 1, promulga una legislazione che prevede la restituzione totale o parziale di beni confiscati in virtù di un regime precedente, si può ritenere che tale legislazione generi un nuovo diritto di proprietà tutelato dall'articolo 1 del Protocollo n. 1 in capo alle persone che soddisfano i requisiti per la restituzione. Lo stesso principio può essere applicato in ordine alle modalità di restituzione o di indennizzo stabilite a norma di una legislazione adottata prima della ratifica, se tale legislazione è rimasta in vigore dopo la ratifica del Protocollo n. 1 da parte dello Stato contraente (*Maltzan e altri c. Germania* (dec.) [GC], § 74 lettera d); *Kopecký c. Slovacchia* [GC], § 35 lettera d)).

363. La speranza di vedere riconosciuto un diritto di proprietà che non si è potuto esercitare effettivamente non può essere considerata un "bene" ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, né può esserlo un credito condizionale che si estingue in conseguenza del mancato verificarsi della condizione (*Malhous c. Repubblica ceca* (dec.) [GC]; *Kopecký c. Slovacchia* [GC], § 35 lettera c)).

364. La convinzione che una legge precedentemente in vigore sarebbe stata modificata a vantaggio del ricorrente non può essere ritenuta una forma di aspettativa legittima ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1. Esiste una differenza tra la mera speranza di restituzione, per quanto comprensibile essa possa essere, e l'aspettativa legittima, che deve avere un carattere più concreto di una mera speranza e deve essere basata su una disposizione di legge

o su un atto giuridico quale una decisione giudiziaria (*Gratzinger e Gratzingerova c. Repubblica ceca* (dec.) [GC], § 73; *Maltzan e altri c. Germania* (dec.) [GC], § 112).

f) Futuri redditi

365. I futuri redditi futuri costituiscono un “bene” soltanto dopo essere stati realizzati o se esiste in relazione a essi un credito esigibile (*Ian Edgar (Liverpool) Ltd c. Regno Unito* (dec.); *Wendenburg e altri c. Germania* (dec.); *Levänen e altri c. Finlandia* (dec.); *Anheuser-Busch Inc. c. Portogallo* [GC], § 64; *N.K.M. c. Ungheria*, § 36).

g) Clientela professionale

366. L'applicabilità dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 si estende alle libere professioni e alla loro clientela, in quanto entità di un certo valore che rivestono sotto molti aspetti il carattere di un diritto privato, e costituiscono pertanto un attivo e quindi un bene ai sensi della prima frase dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (*Lederer c. Germania* (dec.); *Buzescu c. Romania*, § 81; *Wendenburg e altri c. Germania* (dec.); *Olbertz c. Germania* (dec.); *Döring c. Germania* (dec.); *Van Marle e altri c. Paesi Bassi*, § 41).

h) Licenze per l'esercizio di un'attività imprenditoriale

367. La licenza per svolgere un'attività imprenditoriale costituisce un bene; la sua revoca costituisce un'ingerenza nel diritto garantito dall'articolo 1 del Protocollo n. 1 (*Megadat.com SRL c. Moldavia*, §§ 62-63; *Bimer S.A. c. Moldavia*, § 49; *Rosenzweig e Bonded Warehouses Ltd c. Polonia*, § 49; *Capital Bank AD c. Bulgaria*, § 130; *Tre Traktörer Aktiebolag c. Svezia*, § 53).

368. Gli interessi associati allo sfruttamento della licenza costituiscono degli interessi patrimoniali tutelati dall'articolo 1 del Protocollo n. 1 e in assenza di concessione di frequenze radiotelevisive la licenza è privata della sua sostanza (*Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano c. Italia* [GC], §§ 177-78).

i) Inflazione

369. L'articolo 1 del Protocollo n. 1 non pone in capo agli Stati l'obbligo generale di sostenere, mediante una sistematica indicizzazione del risparmio, il potere di acquisto delle somme depositate presso istituti di credito (*Rudzińska c. Polonia* (dec.); *Gayduk e altri c. Ucraina* (dec.); *Riabykh c. Russia*, § 63). Lo stesso si applica *a fortiori* alle somme depositate presso altri istituti diversi dagli istituti di credito (*Flores Cardoso c. Portogallo*, §§ 54-55).

Né obbliga lo Stato a sostenere il valore dei crediti o ad applicare a crediti privati un tasso di interesse moratorio compatibile con l'inflazione (*Todorov c. Bulgaria* (dec.)).

j) Proprietà intellettuale

370. L'articolo 1 del Protocollo n. 1 si applica alla proprietà intellettuale in quanto tale (*Anheuser-Busch Inc. c. Portogallo* [GC], § 72).

371. È applicabile alla domanda di registrazione di un marchio (*ibid.*, § 78).

k) Azioni societarie

372. Le azioni societarie aventi valore economico possono essere considerate dei beni (*Olczak c. Polonia* (dec.), § 60; *Sovtransavto Holding c. Ucraina*, § 91).

I) Prestazioni previdenziali

373. Non vi è motivo per distinguere tra prestazioni contributive e prestazioni non contributive ai fini dell'applicabilità dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.

374. Benché l'articolo 1 del Protocollo n. 1 non comprenda il diritto di percepire prestazioni sociali di alcun tipo, qualora in uno Stato contraente viga una legislazione che prevede l'erogazione automatica di una prestazione sociale – indipendentemente dal previo versamento di contributi o meno – si deve ritenere che tale legislazione generi un interesse patrimoniale rientrando nel campo di applicazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 per le persone che soddisfano i suoi requisiti (*Stec e altri c. Regno Unito* (dec.) [GC], §§ 53-55; *Andrejeva c. Lettonia* [GC], § 77; *Moskal c. Polonia*, § 38).

III. IRRICEVIBILITÀ BASATA SUL MERITO

A. Manifestamente infondato

Articolo 35 § 3 lettera a) – Condizioni di ricevibilità

“3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso presentato ai sensi dell'articolo 34 se ritiene che:
a) il ricorso è (...) manifestamente infondato (...)”

1. Introduzione generale

375. Anche qualora un ricorso sia compatibile con la Convenzione e siano soddisfatte tutte le formali condizioni di ricevibilità, la Corte può comunque dichiararlo irricevibile per motivi relativi all'esame nel merito. Il motivo maggiormente ricorrente è che il ricorso è ritenuto manifestamente infondato. È vero che l'uso del termine “manifestamente” nell'articolo 35 § 3, lettera a) potrebbe generare confusione: intendendolo alla lettera, si potrebbe ritenere che significhi che un ricorso è dichiarato irricevibile per questo motivo soltanto qualora sia immediatamente evidente per il lettore medio che esso è inverosimile e privo di fondamento. La costante e abbondante giurisprudenza delle istituzioni della Convenzione (vale a dire la Corte e, prima del 1° novembre 1998, la Commissione europea dei diritti dell'uomo) chiarisce tuttavia che l'espressione deve essere interpretata in modo più ampio, nel senso dell'esito finale della causa. Difatti un ricorso è considerato “manifestamente infondato” se l'esame preliminare della sua sostanza non rivela l'apparenza di una violazione dei diritti dei diritti garantiti dalla Convenzione, cosicché esso può essere immediatamente dichiarato irricevibile senza procedere a un esame formale del merito (che condurrebbe di norma a una sentenza).

376. Il fatto che la Corte, per concludere che un ricorso è manifestamente infondato, abbia talvolta bisogno di raccogliere le osservazioni delle parti e di esporre nella sua decisione un lungo e minuzioso ragionamento non modifica minimamente il carattere “manifestamente” infondato del ricorso (*Mentzen c. Lettonia* (dec.)).

377. La maggioranza dei ricorsi manifestamente infondati è dichiarata irricevibile *de plano* da un giudice unico o da un comitato di tre giudici (articoli 27 e 28 della Convenzione). Tuttavia alcuni ricorsi di questo tipo sono esaminati da una Camera o perfino – in casi eccezionali – dalla Grande Camera (*Gratzinger e Gratzingerova c. Repubblica ceca* (dec.) [GC]; *Demopoulos e altri c. Turchia* (dec.) [GC]).

378. Il termine “manifestamente infondato” può riguardare l'intero ricorso, o una particolare doglianza, nel più ampio contesto di una causa. Quindi in alcuni casi parte del

ricorso può essere rigettata in quanto avrebbe il carattere di una quarta istanza, mentre il resto del ricorso è dichiarato ricevibile e può eventualmente comportare la constatazione della violazione della Convenzione. È pertanto più corretto fare riferimento a “doglianze manifestamente infondate”.

379. Al fine di comprendere il significato e la portata della nozione di “manifestamente infondato”, è importante ricordare che uno dei principi fondamentali alla base dell’intero sistema della Convenzione è il principio di sussidiarietà. Nel particolare contesto della Corte europea dei diritti dell’uomo esso significa che il compito di garantire il rispetto dei diritti sanciti dalla Convenzione, la loro attuazione e la loro esecuzione spetta in primo luogo alle autorità degli Stati contraenti piuttosto che alla Corte. Essa può intervenire soltanto qualora le autorità interne non adempiano i loro obblighi (*Scordino c. Italia (n. 1)* [GC], § 140). È dunque preferibile che le indagini sui fatti oggetto della causa e l’esame delle questioni siano condotti, per quanto possibile, a livello interno, affinché le autorità interne, che in ragione del loro contatto diretto e continuo con le forze vitali dei loro paesi sono le più idonee a farlo, adottino le misure necessarie per porre rimedio alle dedotte violazioni della Convenzione (*Varnava e altri c. Turchia* [GC], § 164).

380. Le doglianze manifestamente infondate possono essere divise in quattro categorie: doglianze di “quarta istanza”, doglianze in cui è chiaro ed evidente che non vi è stata alcuna violazione, doglianze non supportate, e, infine, doglianze confuse o inverosimili.

2. “Quarta istanza”

381. Una particolare categoria di doglianze presentate alla Corte comprende quelle che sono comunemente definite di “quarta istanza”. Questo termine – che non compare nel testo della Convenzione ed è stato introdotto dalla giurisprudenza degli organi della Convenzione (*Kemmache c. Francia (n. 3)*, § 44) – è alquanto paradossale, in quanto sottolinea ciò che la Corte non è: essa non è una Corte di appello, né una Corte che può annullare le pronunce rese dai Tribunali degli Stati parti della Convenzione, né giudicare nuovamente le cause che essi hanno trattato, nè riesaminare le cause come fa una Corte di cassazione. I ricorsi di quarta istanza derivano dunque da un malinteso da parte dei ricorrenti sul ruolo della Corte e sul carattere del meccanismo giudiziario istituito dalla Convenzione.

382. Nonostante le sue caratteristiche distintive la Convenzione rimane un trattato internazionale che obbedisce alle medesime norme che disciplinano gli altri trattati interstatali, in particolare le norme fissate dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (*Demir e Baykara c. Turchia* [GC], § 65). La Corte non può dunque eccedere i limiti delle competenze generali che gli Stati contraenti, per loro volontà sovrana, le hanno delegato. Tali limiti sono definiti dall’articolo 19 della Convenzione, che prevede:

“Per assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti contraenti dalla presente Convenzione e dai suoi Protocolli, è istituita una Corte europea dei diritti dell’uomo (...)”

383. Conseguentemente le competenze della Corte si limitano a verificare il rispetto, da parte degli Stati contraenti, degli impegni in materia di diritti umani che hanno assunto aderendo alla Convenzione (e ai suoi Protocolli). Inoltre, non disponendo di poteri di intervento diretto negli ordinamenti giuridici degli Stati contraenti, la Corte deve rispettare l’autonomia di tali ordinamenti. Ciò significa che la Corte non è competente a trattare gli errori di fatto o di diritto eventualmente commessi da un tribunale nazionale, se non nel caso e nella misura in cui tali errori possano aver violato i diritti e le libertà tutelati dalla Convenzione. Essa non può valutare i fatti che hanno condotto un tribunale nazionale ad adottare una decisione piuttosto che un’altra, altrimenti la Corte si ergerebbe a giudice di terza

o quarta istanza, disconoscendo i limiti imposti alla sua azione (*García Ruiz c. Spagna* [GC], § 28; *Perlala c. Grecia*, § 25).

384. Per quanto sopra esposto, come regola generale, la Corte non può mettere in discussione le constatazioni e le conclusioni dei tribunali interni riguardo a:

- a) l'accertamento dei fatti della causa;
- b) l'interpretazione e l'applicazione del diritto interno;
- c) l'ammissibilità e la valutazione delle prove nel corso del processo;
- d) la sostanziale equità dell'esito di una controversia civile;
- e) la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato in un procedimento penale.

385. L'unica circostanza in cui la Corte può, eccezionalmente, mettere in discussione tali constatazioni e conclusioni è qualora esse siano flagrantemente e manifestamente arbitrarie, palesemente contrarie alla giustizia e al buon senso, e comportino di per sé la violazione della Convenzione (*Syssoyeva e altri c. Lettonia* (cancellazione) [GC], § 89).

386. Una doglianza di quarta istanza può essere presentata ai sensi di qualsiasi disposizione sostanziale della Convenzione, a prescindere dal campo del diritto cui appartiene il procedimento, a livello nazionale. La dottrina relativa alla quarta istanza è applicata, tra l'altro, alle seguenti cause:

- civili (*García Ruiz c. Spagna* [GC], § 28, e *Pla e Puncernau c. Andorra*, § 26) ;
- penali (*Perlala c. Grecia*, § 25; *Khan c. Regno Unito*, § 34) ;
- tributarie (*Dukmedjian c. Francia*, § 71) ;
- concernenti questioni sociali (*Marion c. Francia*, § 22) ;
- amministrative (*Agathos e altri c. Grecia*, § 26) ;
- concernenti il diritto di voto (*Ādamsons c. Lettonia*, § 118) ;
- concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento di stranieri (*Syssoyeva e altri c. Lettonia* (cancellazione) [GC]).

387. Tuttavia la maggior parte delle doglianze di quarta istanza sono formulate in relazione all'articolo 6 § 1 della Convenzione, che concerne il diritto a un "equo processo" nei procedimenti civili e penali. Occorre tener presente – dato che ciò è una fonte molto comune di malintesi da parte dei ricorrenti – che la "equità" richiesta dall'articolo 6 § 1 non è un'equità "sostanziale" (concetto in parte giuridico e in parte etico e che può essere applicato soltanto dal giudice del merito), ma un'equità procedurale. Ciò si traduce sul piano pratico in un procedimento in contraddittorio, nel quale sono ascoltate le osservazioni delle parti ed esse sono su un piano di parità dinanzi alla Corte (*Star Cate Epilekta Gevmata e altri c. Grecia* (dec.)).

388. Conseguentemente, la Corte rigetta una doglianza di quarta istanza ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, in quanto il ricorrente ha beneficiato di un procedimento in contraddittorio; ha potuto presentare, nelle varie fasi del procedimento, gli argomenti e le prove che ha ritenuto pertinenti alla sua causa; ha avuto la possibilità di contestare effettivamente gli argomenti e le prove prodotte dalla parte avversaria; tutti gli argomenti che, considerati obiettivamente, erano pertinenti per la risoluzione della controversia sono stati debitamente ascoltati ed esaminati dal tribunale; la decisione contestata è ampiamente motivata sia in fatto sia in diritto; e, di conseguenza, il procedimento considerato nel suo complesso è stato equo (*García Ruiz c. Spagna* [GC]; *Khan c. Regno Unito*).

3. Chiara o evidente assenza di violazione

389. La doglianza di un ricorrente è dichiarata manifestamente infondata se, pur soddisfacendo tutte le formali condizioni di ricevibilità, è compatibile con la Convenzione e non costituendo una doglianza di quarta istanza, non rivela alcuna apparenza di violazione dei diritti garantiti dalla Convenzione. In tali cause l'approccio della Corte consiste nell'esame del merito della doglianza, nel concludere che non vi è apparenza di violazione e nel dichiarare la doglianza irricevibile, senza procedere ulteriormente. Si possono distinguere tre tipi di motivi di doglianza che richiedono tale approccio.

a) Assenza di arbitrarietà o di iniquità

390. Secondo il principio di sussidiarietà, spetta in primo luogo alle autorità interne assicurare l'osservanza dei diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione. Di conseguenza, in linea generale, l'accertamento dei fatti della causa e l'interpretazione del diritto interno rientrano nella competenza esclusiva delle autorità giudiziarie e delle altre autorità interne, le cui constatazioni e conclusioni al riguardo sono vincolanti per la Corte. Tuttavia, il principio dell'effettività dei diritti, inerente a tutto il sistema della Convenzione, comporta che la Corte può e deve convincersi del fatto che la procedura decisionale, che ha condotto all'atto lamentato dal ricorrente, fosse equa e non arbitraria (la procedura in questione può essere, a seconda del caso, amministrativa, giudiziaria o di entrambi i tipi).

391. Di conseguenza la Corte può dichiarare manifestamente infondata una doglianza che è stata esaminata nella sostanza dai competenti tribunali interni, nel corso di un procedimento che abbia soddisfatto, *a priori*, le seguenti condizioni (e in assenza di prove del contrario):

- il procedimento si è svolto dinanzi a organi abilitati a tal fine da disposizioni del diritto interno;
- il procedimento si è svolto conformemente ai requisiti procedurali del diritto interno;
- la parte interessata ha avuto la possibilità di esporre i suoi argomenti e le sue prove, che sono stati debitamente ascoltati dall'autorità in questione;
- gli organi competenti hanno esaminato e preso in considerazione tutti gli elementi di fatto e di diritto che, considerati obiettivamente, erano pertinenti per l'equa risoluzione della causa;
- il procedimento ha comportato una decisione che è stata sufficientemente motivata.

b) Assenza di sproporzione tra fini e mezzi

392. Quando il diritto invocato ai sensi della Convenzione non è assoluto, ma è soggetto a limitazioni esplicite (espressamente sancite dalla Convenzione) o implicite (definite dalla giurisprudenza della Corte), la Corte è spesso invitata a valutare la proporzionalità dell'ingerenza.

393. Tra le disposizioni che definiscono espressamente le restrizioni ammesse, si può individuare un sottogruppo di quattro articoli: l'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), l'articolo 9 (libertà di pensiero, di coscienza e di religione), l'articolo 10 (libertà di espressione), l'articolo 11 (libertà di riunione e di associazione). Tutti questi articoli hanno la medesima struttura: il primo paragrafo enuncia il diritto fondamentale in questione, mentre il secondo paragrafo definisce le circostanze in cui lo Stato può limitare l'esercizio di tale diritto. La formulazione del secondo paragrafo non è identica in tutti i casi, ma la struttura è la medesima. Per esempio, in relazione al diritto al rispetto della vita privata e familiare, l'articolo 8 § 2 prevede:

“Non può esservi ingerenza di un'autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è

necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine ed alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”

L'articolo 2 del Protocollo n. 4 (libertà di circolazione) appartiene a sua volta a questa categoria, in quanto il suo terzo paragrafo segue lo stesso modello.

394. Quando la Corte è chiamata a esaminare l'ingerenza delle autorità pubbliche nell'esercizio di uno dei summenzionati diritti, essa analizza sempre la questione in tre fasi. Se vi è effettivamente stata “ingerenza” da parte dello Stato (e si tratta di una questione distinta che deve essere affrontata per prima, in quanto la risposta non è sempre ovvia), la Corte tenta di rispondere a tre domande consecutive:

- Era l'ingerenza prevista da una “legge” sufficientemente accessibile e prevedibile?
- In caso affermativo, perseguiva l'ingerenza uno degli “scopi legittimi” esaustivamente enumerati (il cui elenco varia leggermente a seconda dell'articolo)?
- In caso affermativo, era l'ingerenza “necessaria in una società democratica” per conseguire tale scopo? In altri termini, vi era un rapporto di proporzionalità tra lo scopo e le restrizioni in questione?

395. Soltanto se la risposta a ciascuna di queste tre domande è affermativa l'ingerenza può essere considerata compatibile con la Convenzione. Diversamente sarà riscontrata una violazione. Nell'esame dell'ultima domanda, la Corte deve tener conto del margine di discrezionalità dello Stato, la cui entità varia sensibilmente a seconda delle circostanze, della natura del diritto tutelato e della natura dell'ingerenza (*Stoll c. Svizzera* [GC], § 105; *Demir e Baykara c. Turchia* [GC], § 119; *S. e Marper c. Regno Unito* [GC], § 102; *Mentzen c. Lettonia* (dec.)).

396. Lo stesso principio si applica non solo ai summenzionati articoli, ma anche alla maggioranza delle altre disposizioni della Convenzione – anche quando si tratti di limitazioni implicite, non contenute nel testo dell'articolo in questione. Per esempio, il diritto di accesso a un tribunale, garantito dall'articolo 6 § 1 della Convenzione, non è assoluto, ma può essere soggetto a limitazioni; esse sono implicitamente ammesse, in quanto per sua natura il diritto di accesso deve essere regolamentato dallo Stato. A tale riguardo gli Stati contraenti dispongono di un certo margine di discrezionalità, benché la decisione finale sull'osservanza dei requisiti della Convenzione spetti alla Corte. Essa deve verificare che le limitazioni applicate non restringano né riducano l'accesso garantito alla persona in modo tale o in misura tale da pregiudicare l'essenza stessa del diritto. Inoltre, la limitazione del diritto di accesso a un tribunale non è compatibile con l'articolo 6 § 1 se non persegue un fine legittimo e non esiste un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e il fine perseguito (*Cudak c. Lituania* [GC], § 55).

397. Se, dopo l'esame preliminare del ricorso, la Corte perviene al convincimento che le condizioni summenzionate siano soddisfatte e che, in considerazione di tutte le circostanze pertinenti alla causa, non vi sia una chiara sproporzione tra gli scopi perseguiti dall'ingerenza statale e i mezzi impiegati, essa dichiara la doglianza in questione irricevibile in quanto manifestamente infondata. La motivazione della decisione di irricevibilità in tal caso è dunque identica o simile a quella che la Corte adotterebbe in una sentenza nel merito che concluda che non vi è stata violazione (*Mentzen c. Lettonia* (dec.)).

c) Altre questioni relativamente semplici attinenti al merito

398. Oltre che nelle situazioni precedentemente descritte, la Corte dichiara una doglianza manifestamente infondata, qualora essa pervenga al convincimento che, per ragioni attinenti al merito, non vi sia alcuna apparenza di violazione della disposizione della Convenzione invocata. Esistono due circostanze in particolare in cui ciò avviene:

- quando esiste una giurisprudenza costante e abbondante della Corte, formulata in cause identiche o simili, che permetta di giungere alla conclusione che nel caso di specie non vi è stata violazione della Convenzione (*Galev e altri c. Bulgaria* (dec.));
- quando, pur in assenza di precedenti pronunce che trattino in modo diretto e preciso la questione, sulla base della giurisprudenza esistente la Corte può concludere che non vi sia alcuna apparenza di violazione della Convenzione (*Hartung c. Francia* (dec.)).

399. In entrambe le circostanze la Corte può essere invitata a esaminare in modo esauriente e dettagliato i fatti della causa e tutti gli altri pertinenti elementi fattuali (*Collins e Akaziebie c. Svezia* (dec.)).

4. Doglianze non supportate: assenza di prova

400. Il procedimento dinanzi alla Corte avviene nel contraddittorio. Spetta pertanto alle parti – vale a dire, il ricorrente e il Governo convenuto – di supportare le loro tesi sia in fatto (fornendo alla Corte le necessarie prove fattuali), sia in diritto (spiegando perché, a loro avviso, la disposizione della Convenzione invocata sia stata, ovvero non sia stata, violata).

401. Le parti pertinenti dell'articolo 47 del Regolamento della Corte, che disciplina il contenuto dei ricorsi individuali, prevedono:

“1. Il ricorso di cui all'articolo 34 della Convenzione è presentato mediante il formulario di ricorso fornito dalla Cancelleria, salvo che la Corte decida diversamente. Esso deve contenere tutte le informazioni richieste nelle relative parti del formulario di ricorso e deve indicare:

(...)

d) l'esposizione succinta e leggibile dei fatti;

e) l'esposizione succinta e leggibile della o delle violazioni della Convenzione dedotte e delle relative argomentazioni; e

(...)

2. a) Tutte le informazioni di cui al precedente paragrafo 1, lettere da d) a f), riportate nella pertinente parte del formulario di ricorso dovrebbero essere sufficienti a consentire alla Corte di determinare la natura e l'oggetto del ricorso senza consultare altri documenti;

(...)

3.1 Il formulario di ricorso deve essere sottoscritto dal ricorrente o dal suo rappresentante ed essere corredato:

a) delle copie dei documenti relativi alle decisioni o ai provvedimenti di natura giurisdizionale, o diversa, lamentati;

b) delle copie dei documenti e delle decisioni che dimostrano che il ricorrente ha rispettato il requisito dell'esaurimento delle vie di ricorso interne e il termine previsto dall'articolo 35 § 1 della Convenzione;

(...)

5.1 In caso di inosservanza dei requisiti indicati ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo, la Corte non esaminerà il ricorso, a meno che:

a) il ricorrente non abbia fornito una spiegazione soddisfacente dell'inosservanza;

(...)

c) la Corte decida diversamente, d'ufficio o su richiesta del ricorrente.

(...) ”

402. Inoltre a norma dell'articolo 44, lettera c, § 1 del Regolamento della Corte:

“1. Se una parte non presenta le prove o non fornisce le informazioni richieste dalla Corte o non divulga di propria iniziativa informazioni pertinenti, o quando, in altro modo, non partecipa in modo effettivo alla procedura, la Corte può trarre le conclusioni che ritiene appropriate.”

403. Qualora non siano soddisfatte le summenzionate condizioni, la Corte dichiara il ricorso irricevibile in quanto manifestamente infondato. Esistono due circostanze in particolare in cui ciò può avvenire:

- quando il ricorrente si limita semplicemente a citare una o più disposizioni della Convenzione senza spiegare in quale modo esse siano state violate, a meno che ciò non emerga in maniera evidente dai fatti della causa (*Trofimchuk c. Ucraina* (dec.) ; *Baillard c. Francia* (dec.)) ;
- quando il ricorrente omette o rifiuta di produrre prove documentali a sostegno delle sue affermazioni (in particolare di decisioni dei tribunali o di altre autorità interne), a meno che non sussistano circostanze eccezionali indipendenti dalla sua volontà che gli impediscano di farlo (per esempio, qualora la direzione di un carcere rifiuti di trasmettere i documenti del fascicolo del detenuto alla Corte) o salvo che la Corte stessa disponga diversamente.

5. Doglianze confuse o inverosimili

404. La Corte rigetta, in quanto manifestamente infondate, le doglianze che siano talmente confuse da rendere oggettivamente impossibile alla Corte la comprensione dei fatti lamentati dal ricorrente e delle doglianze che il medesimo intende presentare. Lo stesso avviene per le doglianze inverosimili, vale a dire relative a fatti oggettivamente impossibili, chiaramente inventati o manifestamente contrari al buon senso. In tali casi, il fatto che non vi sia apparenza di violazione della Convenzione è evidente per l'osservatore medio, anche se privo di formazione giuridica.

B. Assenza di pregiudizio importante

Articolo 35 § 3, lettera b) – Condizioni di ricevibilità

“3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 se ritiene che:

(...)

b) il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio importante, salvo che il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli esiga un esame del ricorso nel merito e a condizione di non rigettare per questo motivo alcun caso che sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno.”

1. Contesto della nuova condizione

405. Con l'entrata in vigore del Protocollo n. 14, avvenuta in data 1° giugno 2010, alle condizioni di ricevibilità previste dall'articolo 35 si è aggiunta una nuova condizione. Ai sensi dell'articolo 20 del Protocollo, la nuova disposizione si applica a tutti i ricorsi pendenti dinanzi alla Corte, a eccezione dei ricorsi dichiarati ricevibili. Conseguentemente, nella causa *Vistiņš e Perepjolkins c. Lettonia* [GC], § 66, è stata rigettata l'eccezione preliminare del

Governo che deduceva l'assenza di un danno importante, in quanto il ricorso era stato dichiarato ricevibile nel 2006, prima dell'entrata in vigore del Protocollo n. 14.

L'introduzione del nuovo criterio è stata reputata necessaria a causa del numero delle cause che la Corte deve esaminare, in costante crescita. Esso fornisce alla Corte uno strumento supplementare, al fine di consentirle di concentrarsi sulle cause che giustificano un esame nel merito. In altri termini, esso permette alla Corte di rigettare le cause giudicate "di minore importanza" in applicazione del principio secondo il quale i giudici non debbono trattare tali cause ("*de minimis non curat praetor*").

406. La nozione del "*de minimis*", pur non essendo contenuta formalmente nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo prima del 1° giugno 2010, è stata tuttavia richiamata in varie opinioni dissenzienti di membri della Commissione (si vedano i rapporti della Commissione relativi alle cause *Eyoun-Priso c. Francia*; *H.F. K.-F. c. Germania*; *Lechesne c. Francia*) e di giudici della Corte (si vedano, per esempio, *Dudgeon c. Regno Unito*; *O'Halloran e Francis c. Regno Unito* [GC]; *Micallef c. Malta* [GC]), nonché nelle osservazioni presentate dai Governi alla Corte (si veda, per esempio, *Koumoutsea e altri c. Grecia* (dec.)).

2. Campo di applicazione

407. L'articolo 35 § 3, lettera b) è composto da tre elementi distinti. In primo luogo la condizione stessa di ricevibilità: la Corte può dichiarare un ricorso individuale irricevibile qualora ritenga che il ricorrente non abbia subito un pregiudizio importante. Seguono poi due clausole di salvaguardia. In primo luogo la Corte non può dichiarare un ricorso irricevibile qualora il rispetto dei diritti umani esiga che il ricorso sia esaminato nel merito. In secondo luogo nessuna causa può essere rigettata sulla base della nuova condizione, se essa non è stata debitamente esaminata da un'autorità interna. È opportuno menzionare che secondo l'articolo 5 del Protocollo n. 15, il quale modifica la Convenzione, e che attualmente non è ancora in vigore, la seconda clausola di salvaguardia deve essere eliminata.² Se sono soddisfatte le tre condizioni di irricevibilità, la Corte dichiara il ricorso irricevibile ai sensi dell'articolo 35 §§ 3, lettera b) e 4 della Convenzione.

408. Nella causa *Shefer c. Russia* (dec.), la Corte ha rilevato che pur non esistendo alcuna formale gerarchia tra i tre elementi dell'articolo 35 § 3, lettera b), la questione del "pregiudizio importante" è il nocciolo della nuova condizione. Nella maggior parte delle cause è adottato un approccio gerarchico, in cui gli elementi della nuova condizione sono trattati uno dopo l'altro.

409. Solo la Corte è competente a interpretare e applicare tale requisito di ricevibilità. Nei primi due anni successivi all'entrata in vigore, l'applicazione della nuova condizione è stata riservata alle Camere e alla Grande Camera (articolo 20 § 2 del Protocollo n. 14). A decorrere dal 1° giugno 2012 la condizione è stata utilizzata da tutte le formazioni giudiziarie della Corte.

410. La Corte può sollevare la nuova condizione di ricevibilità d'ufficio (*Ionescu c. Romania* (dec.)) o a seguito di eccezione sollevata dal Governo (*Gaglione e altri c. Italia*). In alcuni casi la Corte esamina la nuova condizione prima degli altri requisiti di ricevibilità (*Korolev c. Russia* (dec.); *Rinck c. Francia* (dec.); *Gaftoniuc c. Romania*; *Burov c. Moldavia* (dec.); *Shefer c. Russia* (dec.)). In altri casi essa passa ad affrontare la nuova condizione soltanto dopo aver escluso le altre (*Ionescu c. Romania* (dec.); *Holub c. Repubblica ceca* (dec.)).

2. All'articolo 35, paragrafo 3, lettera b, della Convenzione, sono eliminate le parole "a condizione di non rigettare per questo motivo alcun caso che sia stato debitamente esaminato nel merito da un tribunale interno".

3. Sulla questione di sapere se il ricorrente abbia subito un pregiudizio importante

411. Il principale elemento contenuto nella condizione è la questione di sapere se il ricorrente abbia subito un “pregiudizio importante”. L’espressione “pregiudizio importante” si basa sull’idea che la violazione di un diritto, per quanto reale dal punto di vista puramente giuridico, debba raggiungere un livello minimo di gravità affinché ne sia giustificato l’esame da parte di una corte internazionale. Le violazioni puramente tecniche e insignificanti, al di fuori di un quadro formalistico, non meritano il riesame europeo (*Shefer c. Russia* (dec.)). La valutazione di tale livello minimo è relativa e dipende da tutte le circostanze della causa. La gravità della violazione deve essere valutata tenendo conto sia della percezione soggettiva da parte del ricorrente, sia di quanto è oggettivamente in gioco in una determinata causa (*Korolev c. Russia* (dec.)). Tuttavia la percezione soggettiva del ricorrente non può essere da sola sufficiente per concludere che egli abbia subito un pregiudizio importante. La percezione soggettiva deve essere giustificata da motivi oggettivi (*Ladygin c. Russia* (dec.)). La violazione della Convenzione può riguardare importanti questioni di principio e causare pertanto un pregiudizio importante a prescindere dall’interesse economico (*Korolev c. Russia* (dec.)). Nella causa *Giuran c. Romania*, §§ 17-25, la Corte ha ritenuto che il ricorrente avesse subito un pregiudizio importante in quanto il procedimento concerneva per lui una questione di principio, ovvero il diritto al rispetto dei suoi beni e del suo domicilio, ciò nonostante il fatto che il procedimento interno oggetto della doglianza fosse finalizzato a rientrare in possesso di beni sottratti nell’appartamento del ricorrente e il cui valore era pari a 350 euro (EUR).

412. Inoltre, nel valutare l’importanza soggettiva della questione per il ricorrente, la Corte può tener conto del comportamento del ricorrente, per esempio della sua inerzia nel corso del procedimento giudiziario per un determinato periodo, che dimostrava che in tal caso il procedimento non poteva avere importanza per il ricorrente (*Shefer c. Russia* (dec.)). Nella causa *Giusti c. Italia*, §§ 22-36, la Corte ha introdotto alcuni nuovi elementi di cui tener conto nel determinare la soglia minima di gravità che giustifica l’esame da parte di una corte internazionale, ovvero il carattere del diritto asseritamente violato, la gravità della violazione dedotta e/o le potenziali conseguenze della violazione sulla situazione personale del ricorrente. Nel valutare tali conseguenze la Corte esamina, in particolare, quanto è in gioco, o l’esito del procedimento nazionale.

a) Assenza di importante pregiudizio economico

413. In diverse cause, il livello di gravità raggiunto è valutato alla luce delle conseguenze economiche della questione oggetto della controversia e dell’importanza della causa per il ricorrente. Le conseguenze economiche non sono valutate meramente alla luce del danno morale rivendicato dal ricorrente. Nella causa *Kiousei c. Grecia* (dec.), la Corte ha ritenuto che l’importo del danno morale richiesto, ovvero EUR 1.000, non fosse pertinente al fine della valutazione di quanto era realmente in gioco per il ricorrente. Questo perché i danni morali sono spesso valutati dai ricorrenti stessi sulla base della propria supposizione del valore della lite.

414. In ordine alle conseguenze economiche la Corte ha pertanto concluso finora per l’assenza di un “pregiudizio importante” nelle seguenti cause, in cui l’importo in questione era pari o inferiore a circa EUR 500:

- in una causa concernente un procedimento in cui l’importo in discussione era pari a EUR 90 (*Ionescu c. Romania* (dec.));

- in una causa concernente il mancato pagamento al ricorrente, da parte delle autorità, di una somma equivalente a meno di un euro (*Korolev c. Russia* (dec.));
- in una causa concernente il mancato pagamento al ricorrente, da parte delle autorità, di una somma pari a circa EUR 12 (*Vasilchenko c. Russia*, § 49);
- in una causa concernente un’ammenda stradale di EUR 150 e la decurtazione di un punto dalla patente di guida del ricorrente (*Rinck c. Francia* (dec.));
- il ritardato pagamento di EUR 25 (*Gaftoniuc c. Romania*);
- il mancato rimborso di EUR 125 (*Stefanescu c. Romania* (dec.));
- il mancato pagamento al ricorrente, da parte delle autorità, di EUR 12 (*Fedotov c. Moldavia* (dec.));
- il mancato pagamento al ricorrente, da parte delle autorità, di EUR 107 oltre alle spese di EUR 121, per un totale di EUR 228 (*Burov c. Moldavia* (dec.));
- in una causa concernente un’ammenda pari a EUR 135, EUR 22 di spese e la decurtazione di un punto dalla patente di guida del ricorrente (*Fernandez c. Francia* (dec.));
- in una causa in cui la Corte ha rilevato che l’importo del danno patrimoniale in questione era pari a EUR 504 (*Kioui c. Grecia* (dec.));
- in una causa in cui è stata considerata l’iniziale domanda di rimborso presentata dal ricorrente nei confronti del suo difensore pari a EUR 99 e gli è stata accordata una somma equivalente a EUR 1.515 per la durata del procedimento relativo al merito (*Havelka c. Repubblica ceca* (dec.));
- in caso di arretrati salariali di importo equivalente a circa EUR 200 (*Guruyan c. Armenia* (dec.));
- in una causa concernente spese pari a EUR 227 (*Šumbera c. Repubblica ceca* (dec.));
- in una causa concernente l’esecuzione di una sentenza pari a EUR 34 (*Shefer c. Russia* (dec.));
- in una causa concernente danni morali pari a EUR 445 per l’interruzione della fornitura di energia elettrica (*Bazelyuk c. Ucraina* (dec.));
- in una causa concernente sanzioni amministrative pari a EUR 50 (*Boelens e altri c. Belgio* (dec.));
- se le pretese concernevano una retribuzione pari a tra EUR 98 ed EUR 137, oltre agli interessi moratori (*Hudecová e altri c. Slovacchia* (dec.)).

415. Nella causa *Havelka c. Repubblica ceca* (dec.), la Corte ha tenuto conto del fatto che benché a rigor di termini in base alla giurisprudenza della Corte la somma concessa, pari a EUR 1.515, non potesse essere ritenuta una riparazione adeguata e sufficiente, essa non differiva da un’appropriata equa soddisfazione in misura tale da causare al ricorrente un pregiudizio importante.

416. La Corte è infine consapevole del fatto che le conseguenze di una perdita economica non devono essere misurate in termini astratti; anche un modesto danno economico può essere importante alla luce delle specifiche condizioni della persona e della situazione economica del paese o della regione in cui vive. La Corte esamina pertanto gli effetti della perdita economica tenendo conto della situazione individuale. Nella causa *Fernandez c. Francia* (dec.), il fatto che la ricorrente fosse un magistrato della Corte amministrativa di appello di Marsiglia era pertinente per far concludere alla Corte che un’ammenda pari a EUR 135 non costituiva per lei una somma importante.

b) Importante pregiudizio economico

417. Al contrario, se la Corte ritiene che il ricorrente abbia subito un importante pregiudizio economico, la condizione può essere rigettata. Ciò è avvenuto nelle cause relative ai seguenti esempi:

- in una causa in cui sono stati riscontrati ritardi compresi tra i nove e i quarantanove mesi nell’esecuzione di sentenze che accordavano indennizzi per la durata dei procedimenti, in cui le somme in questione andavano da EUR 200 a 13.749.99 (*Gaglione e altri c. Italia*);
- in una causa concernente ritardi nel pagamento di indennità di espropriazione i cui importi ammontavano a decine di migliaia di euro (*Sancho Cruz e altri c. Portogallo*, §§ 32-35);
- in una causa concernente una vertenza di lavoro in cui la pretesa ammontava approssimativamente a EUR 1.800 (*Živić c. Serbia*);
- in una causa concernente la durata di un procedimento civile protrattosi per quindici anni e cinque mesi e l’assenza di un ricorso per la doglianza relativa al “pregiudizio importante” (*Giusti c. Italia*, §§ 22-36);
- in una causa concernente la durata di un procedimento civile in cui l’importo in questione riguardava assegni di invalidità di importo non insignificante (*De Ieso c. Italia*);
- in una causa in cui era stato chiesto alla ricorrente di pagare le spese del giudizio il cui importo eccedeva del 20% il suo reddito mensile (*Piętka c. Polonia*, §§ 33-41).

c) Assenza di importante pregiudizio morale

418. La Corte tuttavia non si occupa esclusivamente di cause concernenti somme insignificanti quando applica la condizione relativa all’assenza di un pregiudizio importante. L’effettivo esito di una causa a livello nazionale potrebbe avere ripercussioni diverse da quelle di tipo economico. Nelle cause *Holub c. Repubblica ceca* (dec.), *Bratři Zátkové, A.S. c. Repubblica ceca* (dec.), *Matoušek c. Repubblica ceca* (dec.), *Čavajda c. Repubblica ceca* (dec.), *Jirsák c. Repubblica ceca* (dec.), e *Hanzl e Špadrna c. Repubblica ceca* (dec.), la Corte ha basato le sue decisioni sul fatto che le osservazioni delle altre parti che non erano state comunicate non contenevano alcun elemento nuovo o pertinente alla causa e la decisione della Corte costituzionale relativa a ciascuna causa non si era basata su di esse. Nella causa *Liga Portuguesa de Futebol Profissional c. Portogallo* (dec.), la Corte ha seguito lo stesso ragionamento esposto nella causa *Holub c. Repubblica ceca* (dec.). Il pregiudizio in questione era rappresentato dal fatto che non era stato inviato al ricorrente il parere del pubblico ministero e non la somma di 19 milioni di euro che la società avrebbe potuto essere obbligata a pagare. La Corte ha ritenuto che la società ricorrente non aveva subito un pregiudizio a causa della mancata comunicazione del parere in questione.

419. Analogamente, nella causa *Jančev c. Ex Repubblica yugoslava di Macedonia* (dec.), la doglianza concerneva il fatto che la decisione del tribunale di primo grado non fosse stata pronunciata pubblicamente. La Corte ha concluso che il ricorrente non aveva subito un pregiudizio importante in quanto non era la parte lesa. La Corte ha inoltre tenuto conto del fatto che l’obbligo di demolire il muro e rimuovere i mattoni, conseguenza dell’illecito comportamento del ricorrente, non gli imponeva un onere economico importante. Un’altra causa in cui il ricorrente non ha invocato direttamente un importo economico è stata la causa *Savu c. Romania* (dec.). In tale causa il ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione di alcune sentenze a suo favore, tra cui l’obbligo di rilasciare un certificato.

420. Nella causa *Gagliano Giorgi c. Italia* la Corte si è occupata per la prima volta di una doglianza concernente la durata di un procedimento *penale*. Osservando il fatto che la pena del ricorrente era stata ridotta in conseguenza della durata del procedimento, la Corte ha concluso che tale riduzione risarciva il ricorrente, o, in particolare, riduceva il pregiudizio che

avrebbe subito in conseguenza della eccessiva durata del procedimento. La Corte ha conseguentemente ritenuto che egli non avesse subito un pregiudizio importante. Nella causa *Galović c. Croazia* (dec.) la Corte ha ritenuto che la ricorrente avesse effettivamente tratto profitto dall'eccessiva durata del procedimento *civile* in quanto era rimasta nella sua proprietà per ulteriori sei anni e due mesi. Anche due successive cause olandesi hanno trattato la durata dei procedimenti penali e l'assenza di un ricorso effettivo, ovvero le cause *Çelik c. Paesi Bassi* (dec.) e *Van der Putten c. Paesi Bassi* (dec.). Le doglianze dei ricorrenti concernevano unicamente la durata del procedimento dinanzi alla Suprema Corte in conseguenza del tempo impiegato dalla Corte di appello per istruire il fascicolo. Tuttavia, in entrambe, i ricorrenti hanno presentato ricorso per cassazione alla Suprema Corte senza indicare i motivi di ricorso. Constatando che non era stata presentata alcuna doglianza riguardo alla sentenza della Corte di appello o ad aspetti delle precedenti sentenze penali, la Corte ha ritenuto in entrambe le cause che i ricorrenti non avessero subito un pregiudizio importante.

421. Nella causa *Zwinkels c. Paesi Bassi* (dec.), l'unica ingerenza nel diritto al rispetto del domicilio di cui all'articolo 8 concerneva l'ingresso non autorizzato di ispettori del lavoro in un garage, e la Corte ha conseguentemente rigettato tale doglianza in quanto non aveva "che conseguenze minime" sul diritto del ricorrente al domicilio o alla vita privata.

d) Importante pregiudizio morale

422. Tornando alle cause in cui la Corte ha rigettato la nuova condizione, nella causa *3A.CZ s.r.o. c. Repubblica ceca*, § 34, la Corte ha ritenuto che le informazioni non comunicate avrebbero potuto contenere alcuni nuovi elementi di cui la società ricorrente non era a conoscenza. Distinguendo la causa da quelle che si inseriscono nella serie della causa *Holub c. Repubblica ceca* (dec.), la Corte non ha potuto concludere che la società non aveva subito un pregiudizio importante. Lo stesso ragionamento è stato utilizzato nelle cause *BENet Praha, spol. s r.o., c. Repubblica ceca*, § 135; e *Joos c. Svizzera*, § 20.

423. Nella causa *Luchaninova c. Ucraina*, §§ 46-50, la Corte ha osservato che l'esito del procedimento, del quale la ricorrente ha dedotto l'illegittimità e l'iniquità, ha avuto effetti particolarmente negativi sulla sua vita professionale. In particolare, la condanna della ricorrente è stata utilizzata per licenziarla dall'impiego. La ricorrente ha pertanto subito un pregiudizio importante. Nella causa *Diacenco c. Romania*, § 46, il diritto di essere presunto innocente, previsto dall'articolo 6 § 2, era per il ricorrente la questione di principio.

424. Nella causa *Van Velden c. Paesi Bassi*, §§ 33-39, il ricorrente ha invocato l'articolo 5 § 4 della Convenzione. Il Governo ha sostenuto che il ricorrente non aveva subito alcun pregiudizio importante in quanto era stato detratto dalla pena detentiva l'intero periodo trascorso in custodia cautelare. La Corte ha tuttavia ritenuto che fosse una caratteristica della procedura penale di molte Parti contraenti disporre dei periodi di detenzione prima della condanna definitiva e detrarli dall'eventuale condanna; se la Corte ritenesse in generale che i danni derivanti dalla custodia cautelare siano in tal modo *ipso facto* annullati ai fini della Convenzione, sarebbero sottratte al suo esame una notevole quantità di potenziali doglianze ai sensi dell'articolo 5. L'eccezione del Governo relativa alla condizione dell'assenza di un pregiudizio importante è stata pertanto rigettata. Un'altra causa ai sensi dell'articolo 5 in cui è stata rigettata l'eccezione del Governo ai sensi della presente condizione è stata la causa *Bannikov c. Lettonia*, §§ 54-60. In tale causa la custodia cautelare è durata un anno, undici mesi e diciotto giorni.

425. Anche in tre interessanti cause relative a doglianze ai sensi degli articoli 9, 10 e 11, sono state rigettate le eccezioni del Governo relative all'assenza di un pregiudizio importante. Nella causa *Vartic c. Romania (n. 2)*, §§ 37-41, il ricorrente ha lamentato che rifiutando di fornirgli la dieta vegetariana prescritta dalle sue convinzioni buddiste la direzione del carcere aveva violato il suo diritto di manifestare la propria religione di cui all'articolo 9. La Corte ha

concluso che la materia della doglianza faceva sorgere un'importante questione di principio. Nella causa *Eon c. Francia*, § 34, la doglianza ai sensi dell'articolo 10 verteva sulla questione di sapere se insultare il capo dello Stato dovesse rimanere un reato. Rigettando l'eccezione del Governo la Corte ha concluso che la questione era soggettivamente importante per il ricorrente ed era oggettivamente una questione di interesse pubblico. Nella causa *Berladir e altri c. Russia*, § 34, la Corte non ha ritenuto opportuno rigettare le doglianze ai sensi degli articoli 10 e 11 con riferimento all'articolo 35 § 3, lettera b) della Convenzione, dato che si poteva ritenere che concernessero una questione di principio.

4. Due clausole di salvaguardia

426. Dopo che la Corte ha determinato, in linea con l'approccio descritto, che non è stato causato alcun pregiudizio importante, essa deve procedere a verificare se una delle due clausole di salvaguardia contenute nell'articolo 35 § 3, lettera b), la obblighino tuttavia a esaminare il merito della doglianza.

a) **La questione di sapere se il rispetto dei diritti umani esiga un esame della causa nel merito**

427. Il secondo elemento è una clausola di salvaguardia (si veda il [Rapporto esplicativo](#) al Protocollo n. 14, § 81) in virtù della quale il ricorso non è dichiarato irricevibile, qualora il rispetto dei diritti umani garantito dalla Convenzione e dai suoi Protocolli esiga l'esame nel merito. La formulazione di questo elemento si ispira alla seconda frase dell'articolo 37 § 1 della Convenzione, dove assolve un'analogo funzione nel contesto delle decisioni relative alla cancellazione dal ruolo della Corte. La medesima formulazione è utilizzata nell'articolo 39 § 1, come presupposto per una composizione amichevole tra le parti.

428. Gli organi della Convenzione hanno sempre interpretato tali disposizioni come un obbligo a proseguire l'esame di una causa, nonostante una composizione amichevole tra le parti o l'esistenza di un altro motivo per cancellare il ricorso dal ruolo. Si è reputato necessario procedere a un esame più approfondito di una causa che sollevava questioni di carattere generale attinenti al rispetto della Convenzione (*Tyrer c. Regno Unito*, §§ 24-27).

429. Tali questioni di carattere generale sorgono, per esempio, qualora si debbano chiarire gli obblighi degli Stati ai sensi della Convenzione o invitare lo Stato convenuto a risolvere una carenza strutturale, che riguardi altre persone che si trovano nella stessa situazione del ricorrente.

430. Questo è precisamente l'approccio adottato nella causa *Finger c. Bulgaria*, §§ 67-77, in cui la Corte ha ritenuto che non fosse necessario determinare se il ricorrente avesse subito un pregiudizio importante perché il rispetto dei diritti umani esigeva un esame della causa nel merito (concernente un potenziale problema sistemico di irragionevole durata dei procedimenti civili e l'asserita assenza di un ricorso effettivo).

431. Anche nella causa *Zivic c. Serbia*, §§ 36-42, la Corte ha concluso che anche assumendo che il ricorrente non avesse subito un pregiudizio importante la causa sollevava questioni di interesse generale ed esigeva un esame. Ciò era dovuto all'incoerente giurisprudenza del Tribunale di Belgrado in ordine al diritto a un salario equo, e a pari salario in caso di pari lavoro, vale a dire il pagamento dello stesso aumento salariale concesso a una determinata categoria di funzionari di polizia.

432. Analogamente, nella causa *Nicoleta Gheorghe c. Romania*, la Corte ha rigettato la nuova condizione nonostante l'insignificante importo economico in questione (EUR 17), in quanto per la giurisdizione nazionale era necessaria una decisione di principio sulla questione (la causa concerneva una questione di presunzione di innocenza e di parità di armi nell'ambito di un procedimento penale ed è stata la prima sentenza successivamente alla modifica della legislazione nazionale). Nella causa *Juhas Đurić c. Serbia* (revisione), il ricorrente ha

lamentato il pagamento degli onorari di un difensore nominato dalla polizia nel corso di un procedimento penale. La Corte ha concluso che le questioni lamentate non potevano essere considerate futili, o, conseguentemente, questioni che non meritavano un esame nel merito, dato che concernevano il funzionamento del sistema della giustizia penale. L'eccezione del Governo basata sulla nuova condizione di ricevibilità è stata pertanto rigettata in quanto il rispetto dei diritti umani esigeva un esame nel merito.

433. Come osservato al paragrafo 29 del Rapporto esplicativo l'applicazione della condizione di ricevibilità dovrebbe garantire che non siano rigettate cause che, pur essendo di carattere futile, sollevano gravi questioni relative all'applicazione o all'interpretazione della Convenzione o importanti questioni relative alla legislazione nazionale.

434. La Corte ha già ritenuto che il rispetto dei diritti umani non esige che essa prosegua l'esame di un ricorso quando, per esempio, la legislazione pertinente è cambiata e sono state risolte questioni analoghe in altre cause di cui è stata investita (*Léger c. Francia* (cancellazione) [GC], § 51; *Rinck c. Francia* (dec.); *Fedotova c. Russia*). Né quando la legislazione pertinente è stata abrogata e la doglianza all'esame della Corte è soltanto di interesse storico (*Ionescu c. Romania* (dec.)). Analogamente, il rispetto dei diritti umani non esige che la Corte esamini un ricorso qualora la Corte e il Comitato dei Ministri abbiano affrontato la questione come un problema sistemico, per esempio la mancata esecuzione delle sentenze nella Federazione russa (*Vasilchenko c. Russia*), in Romania (*Gaftoniuc c. Romania* (dec.); *Savu c. Romania* (dec.)), nella Repubblica di Moldavia (*Burov c. Moldavia* (dec.)) o in Armenia (*Guruyan c. Armenia* (dec.)). Inoltre qualora la questione concerna cause relative alla durata dei procedimenti in Grecia (*Kiousi c. Grecia* (dec.)) o nella Repubblica ceca (*Havelka c. Repubblica ceca* (dec.)), la Corte ha avuto numerose possibilità di affrontare la questione in precedenti sentenze. Ciò vale ugualmente per la pubblica pronuncia delle sentenze (*Janev c. Ex Repubblica jugoslava di Macedonia* (dec.)) o per la possibilità di conoscere e commentare le osservazioni depositate o le prove addotte dalla parte avversaria (*Bazelyuk c. Ucraina* (dec.)).

b) La questione di sapere se la causa sia stata debitamente esaminata da un tribunale interno

435. Infine l'articolo 35 § 3, lettera b) non consente il rigetto di un ricorso sulla base della condizione di ricevibilità se la causa non è stata debitamente esaminata da un tribunale interno. Il fine di tale norma, qualificata dai redattori una "seconda clausola di salvaguardia", è di garantire che ogni causa sia sottoposta a esame giudiziario, o a livello nazionale o a livello europeo. Come ricordato precedentemente, con l'entrata in vigore del Protocollo n. 15, che modificherà Convenzione, la seconda salvaguardia dell'articolo 35 § 3, lettera b) deve essere eliminata.

436. Il fine della seconda clausola di salvaguardia è pertanto di evitare al ricorrente un diniego di giustizia (*Korolev c. Russia* (dec.); *Gaftoniuc c. Romania* (dec.); *Fedotov c. Moldavia* (dec.)). Il ricorrente deve aver avuto la possibilità di presentare i suoi argomenti in un procedimento svoltosi nel contraddittorio, in almeno un grado di giudizio della giurisdizione interna (*Ionescu c. Romania* (dec.); *Stefanescu c. Romania* (dec.)).

437. Anche la seconda clausola di salvaguardia è conforme al principio di sussidiarietà, rispecchiato in particolare nell'articolo 13 della Convenzione, che richiede che debba essere disponibile a livello nazionale un ricorso effettivo per le violazioni. Secondo la Corte il termine "caso" non dovrebbe essere equiparato al termine "ricorso", in altre parole alla doglianza presentata alla Corte di Strasburgo. Altrimenti sarebbe impossibile dichiarare irricevibile un ricorso concernente violazioni causate da autorità che hanno statuito in ultima istanza, in quanto per definizione i loro atti non sono soggetti a ulteriore esame a livello

nazionale (*Holub c. Repubblica ceca* (dec.)). Per “caso” si deve pertanto intendere l'azione, la doglianza o il reclamo che il ricorrente ha presentato ai tribunali interni.

438. Nella causa *Dudek c. Germania* (dec.) la doglianza relativa all'eccessiva durata del procedimento civile a norma della legislazione tedesca non era stata debitamente esaminata da un tribunale interno in quanto non era stato ancora promulgato un ricorso effettivo. La condizione non poteva pertanto essere utilizzata in tale causa. Nella causa *Finger c. Bulgaria*, §§ 67-77, la Corte ha ritenuto che la questione principale sollevata dalla causa fosse di sapere se la doglianza del ricorrente concernente l'asserita irragionevole durata del procedimento potesse essere stata debitamente esaminata a livello interno. Non si poteva pertanto ritenere che la causa soddisfacesse la seconda clausola di salvaguardia. Lo stesso approccio è stato adottato nella causa *Flisar c. Slovenia*, § 28. La Corte ha osservato che il ricorrente ha lamentato precisamente che i tribunali interni non avevano esaminato debitamente il suo caso. Essa ha rilevato anche che la Corte costituzionale non aveva trattato le doglianze del ricorrente concernenti l'asserita violazione delle garanzie previste dall'articolo 6 della Convenzione. La Corte ha conseguentemente rigettato l'eccezione del Governo di cui alla condizione. Nella causa *Fomin c. Moldavia*, la ricorrente ha lamentato ai sensi dell'articolo 6 che i tribunali non avevano motivato sufficientemente la loro decisione di condannarla per un illecito amministrativo. In tale causa la Corte ha unito la questione di sapere se la doglianza fosse stata esaminata debitamente da un tribunale interno al merito delle doglianze, rigettando infine l'applicazione della condizione e concludendo per la violazione dell'articolo 6.

439. Quanto all'interpretazione del termine “debitamente”, la presente condizione non deve essere interpretata tanto rigidamente quanto i requisiti dell'equo processo di cui all'articolo 6 (*Ionescu c. Romania* (dec.); *Liga Portuguesa de Futebol Profissional c. Portogallo* (dec.)), benché, come chiarito nella causa *Šumbera c. Repubblica ceca*, alcune lacune nell'equità del procedimento possano, in ragione della loro natura e della loro intensità, influire sulla questione di sapere se il caso sia stato “debitamente esaminato” (di qui la conclusione della Corte che la nuova condizione non si applicava alla causa *Fomin c. Moldavia*).

440. Inoltre l'espressione “debitamente esaminato” non esige che lo Stato esamini il merito di ogni pretesa di cui sono investiti i tribunali nazionali, soprattutto se essa è futile. Nella causa *Ladygin c. Russia* (dec.), la Corte ha ritenuto che qualora un ricorrente tenti di presentare una doglianza chiaramente priva di base nel diritto nazionale, l'ultima condizione dell'articolo 35 § 3, lettera b) sia comunque soddisfatta.

441. Qualora il caso concerna una asserita violazione commessa nell'ultima istanza prevista dall'ordinamento giuridico interno, la Corte può rinunciare al requisito del debito esame. Un'interpretazione diversa impedirebbe alla Corte di rigettare doglianze, anche insignificanti, qualora l'asserita violazione fosse avvenuta nell'ultima istanza di giurisdizione nazionale (*Çelik c. Paesi Bassi* (dec.)).

INDICE DELLE CAUSE CITATE

La giurisprudenza citata nella presente Guida si riferisce alle sentenze e alle decisioni pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e alle decisioni e ai rapporti della Commissione europea dei diritti dell'uomo.

Salvo diversa indicazione, tutti i riferimenti riguardano una sentenza di merito pronunciata da una Camera della Corte. L'abbreviazione "(dec.)" indica che si tratta della citazione di una decisione della Corte e "[GC]" che la causa è stata giudicata dalla Grande Camera.

I collegamenti ipertestuali alle cause citate nella versione elettronica della Guida sono diretti alla banca dati HUDOC (<<http://hudoc.CEDU.coe.int>>) che fornisce accesso alla giurisprudenza della Corte (sentenze e decisioni della Grande Camera, delle Camere e dei Comitati, cause comunicate, pareri consultivi e sintesi giuridiche tratte dai Bollettini della giurisprudenza), della Commissione (decisioni e rapporti) e del Comitato dei Ministri (risoluzioni).

La Corte pronuncia le sentenze e le decisioni in inglese e/o in francese, le sue due lingue ufficiali. La banca dati HUDOC contiene anche traduzioni di molte cause importanti in quasi trenta lingue non ufficiali, e link a circa un centinaio di raccolte giurisprudenziali prodotte da terzi.

—A—

A, B e C c. Irlanda [GC], n. 25579/05, CEDU 2010
A.Menarini Diagnostics S.r.l. c. Italia, n. 43509/08, 27 settembre 2011
A. c. Francia, 23 novembre 1993, Serie A n. 277-B
A. c. Norvegia, n. 28070/06, 9 aprile 2009
A. c. Regno Unito, 23 settembre 1998, *Reports of Judgments and Decisions* 1998-VI
A.A. c. Regno Unito, n. 8000/08, 20 settembre 2011
A.D.T. c. Regno Unito, n. 35765/97, CEDU 2000-IX
A.N.H. c. Finlandia (dec.), n. 70773/11, 12 febbraio 2013
Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Regno Unito, 28 maggio 1985, Serie A n. 94
Abdulkhakov c. Russia, n. 14743/11, 2 ottobre 2012
Abdulrahman c. Paesi Bassi (dec.), n. 66994/12, 5 febbraio 2013
Adam e altri c. Germania (dec.), n. 290/03, 1 settembre 2005
Adamsons c. Lettonia, 3669/03, 24 giugno 2008
Adesina c. Francia (dec.), n. 31398/96, 13 settembre 1996
Adolf c. Austria, 26 marzo 1982, Serie A n. 49
Aerts c. Belgio, 30 luglio 1998, *Reports* 1998-V
Agathos e altri c. Grecia, n. 19841/02, 23 settembre 2004
Agbovi c. Germania (dec.), n. 71759/01, 25 settembre 2006
Ageyevy c. Russia, n. 7075/10, 18 aprile 2013
AGOSI c. Regno Unito, 24 ottobre 1986, Serie A n. 108
Ahmet Sadik c. Grecia, 15 novembre 1996, *Reports* 1996-V
Ahmut c. Paesi Bassi, 28 novembre 1996, *Reports* 1996-VI
Ahrens c. Germania, n. 45071/09, 22 marzo 2012
Ahtinen c. Finlandia (dec.), n. 48907/99, 31 maggio 2005
Air Canada c. Regno Unito, 5 maggio 1995, Serie A n. 316-A
Airey c. Irlanda, 9 ottobre 1979, Serie A n. 32
Aizpurua Ortiz e altri c. Spagna, n. 42430/05, 2 febbraio 2010
Akdivar e altri c. Turchia, 16 settembre 1996, *Reports* 1996-IV
Aksoy c. Turchia, 18 dicembre 1996, *Reports* 1996-VI
Aksu c. Turchia [GC], nn. 4149/04 e 41029/04, CEDU 2012
Al-Adsani c. Regno Unito [GC], n. 35763/97, CEDU 2001-XI
Alatulkkila e altri c. Finlandia, n. 33538/96, 28 luglio 2005
Alaverdyan c. Armenia (dec.), n. 4523/04, 24 agosto 2010
Albayrak c. Turchia, n. 38406/97, 31 gennaio 2008
Albert e Le Compte c. Belgio, 10 febbraio 1983, Serie A n. 58
Aldrian c. Austria (dec.), n. 16266/90, Decisione della Commissione del 7 maggio 1990, *Decisions and Reports* (DR) 65
Aleksandr Zaichenko c. Russia, n. 39660/02, 18 febbraio 2010
Aleksanyan c. Russia, n. 46468/06, 22 dicembre 2008

Aliev c. Georgia, n. 522/04, 13 gennaio 2009
Al-Jedda c. Regno Unito [GC], n. 27021/08, CEDU 2011
Allan c. Regno Unito (dec.), n. 48539/99, 28 agosto 2001
Allen c. Regno Unito [GC], n. 25424/09, CEDU 2013
Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão e altri c. Portogallo, nn. 29813/96 e 30229/96, CEDU 2000-I
Al-Moayad c. Germania (dec.), n. 35865/03, 20 febbraio 2007
Al-Nashif c. Bulgaria, n. 50963/99, 20 giugno 2002
Al-Saadoon e Mufdhi c. Regno Unito, n. 61498/08, CEDU 2010
Al-Skeini e altri c. Regno Unito [GC], n. 55721/07, CEDU 2011,
Amann c. Svizzera [GC], n. 27798/95, CEDU 2000-II,
An e altri c. Cipro n. 18270/91, Decisione della Commissione dell'8 ottobre 1991
Anayo c. Germania, n. 20578/07, 21 dicembre 2010
Anchugov e Gladkov c. Russia, nn. 11157/04 e 15162/05, 4 luglio 2013
Andrášik e altri c. Slovacchia (dec.), nn. 57984/00 e altri, CEDU 2002-IX
Andrejeva c. Lettonia [GC], n. 55707/00, CEDU 2009
Andreou Papi c. Turchia, n. 16094/90, 22 settembre 2009
Andronicou e Constantinou c. Cipro, 9 ottobre 1997, *Reports* 1997-VI
Andronikashvili c. Georgia (dec.), n. 9297/08, 22 giugno 2010
Anheuser-Busch Inc. c. Portogallo [GC], n. 73049/01, CEDU 2007-I,
Apay c. Turchia (dec.), n. 3964/05, 11 dicembre 2007
APEH Üldözötteinek Szövetsége e altri c. Ungheria, n. 32367/96, CEDU 2000-X
Apinis c. Lettonia (dec.), n. 46549/06, 20 settembre 2011
Aquilina c. Malta [GC], n. 25642/94, CEDU 1999-III
Arat c. Turchia, n. 10309/03, 10 novembre 2009
Armonienė c. Lituania, n. 36919/02, 25 novembre 2008
Assanidze c. Georgia [GC], n. 71503/01, CEDU 2004-II
Associazione 21 dicembre 1989 e altri c. Romania, nn. 33810/07 e 18817/08, 24 maggio 2011
Associazione Testimoni di Geova c. Francia (dec.), n. 8916/05, 21 settembre 2010
Athanassoglou e altri c. Svizzera [GC], n. 27644/95, CEDU 2000-IV,
Ayuntamiento de Mula c. Spagna (dec.), n. 55346/00, CEDU 2001-I
Azemi c. Serbia (dec.), n. 11209/09, 5 novembre 2013
Azinas c. Cipro [GC], n. 56679/00, CEDU 2004-III

—B—

B. c. Francia, 25 marzo 1992, Serie A n. 232-C
B.B. e F.B. c. Germania, nn. 18734/09 e 9424/11, 14 marzo 2013
B.C. c. Svizzera (dec.), n. 21353/93, Decisione della Commissione del 27 febbraio 1995
Bagheri e Maliki c. Paesi Bassi (dec.), n. 30164/06, 15 maggio 2007
Baillard c. Francia (dec.), n. 6032/04, 25 settembre 2008
Balan c. Moldavia (dec.), n. 44746/08, 24 gennaio 2012
Balmer-Schafroth e altri c. Svizzera, 26 agosto 1997, *Reports* 1997-IV
Balsytė-Lideikienė c. Lituania, n. 72596/01, 4 novembre 2008
Bandaletov c. Ucraina, n. 23180/06, 31 ottobre 2013
Banković e altri c. Belgio e altri (dec.) [GC], n. 52207/99, CEDU 2001-XII
Bannikov c. Lettonia, n. 19279/03, 11 giugno 2013
Barberá, Messegué e Jabardo c. Spagna, 6 dicembre 1988, Serie A n. 146
Baumann c. Francia, n. 33592/96, CEDU 2001-V
Bazelyuk c. Ucraina (dec.), n. 49275/08, 27 marzo 2012
Bazorkina c. Russia, n. 69481/01, 27 luglio 2006
Beaumont c. Francia, 24 novembre 1994, Serie A n. 296-B
Beer e Regan c. Germania [GC], n. 28934/95, 18 febbraio 1999
Beganović c. Croazia, n. 46423/06, 25 giugno 2009
Behrami c. Francia e Saramati c. Francia, Germania e Norvegia (dec.) [GC], nn. 71412/01 e 78166/01, 2 maggio 2007
Bekauri c. Georgia (eccezioni preliminari), n. 14102/02, 10 aprile 2012
Bekirski c. Bulgaria, n. 71420/01, 2 settembre 2010
Belilos c. Svizzera, 29 aprile 1988, Serie A n. 132
Ben Salah Adraoui e Dhaima c. Spagna (dec.), n. 45023/98, CEDU 2000-IV
Bendenoun c. Francia, 24 febbraio 1994, Serie A n. 284
Benet Praha, spol. s r.o., c. Repubblica ceca (dec.), n. 38354/06, 28 settembre 2010
BENet Praha, spol. s r.o., c. Repubblica ceca, n. 33908/04, 24 febbraio 2011
Benham c. Regno Unito [GC], 10 giugno 1996, *Reports* 1996-III
Bensaid c. Regno Unito, n. 44599/98, CEDU 2001-I
Bentham c. Paesi Bassi, 23 ottobre 1985, Serie A n. 97
Berdzenishvili c. Russia (dec.), n. 31697/03, CEDU 2004-II
Berić e altri c. Bosnia Erzegovina (dec.), nn. 36357/04 et al., 16 ottobre 2007,

Berladir e altri c. Russia, n. 34202/06, 10 luglio 2012
Bernh Larsen Holding AS e altri c. Norvegia, n. 24117/08, 14 marzo 2013
Berrehab c. Paesi Bassi, 21 giugno 1988, Serie A n. 138
Beyeler c. Italia [GC], n. 33202/96, CEDU 2000-I
Beygo c. 46 Stati membri del Consiglio d'Europa (dec.), n. 36099/06, 16 giugno 2009
Bic e altri c. Turchia (dec.), n. 55955/00, 2 febbraio 2006
Bigaeva c. Grecia, n. 26713/05, 28 maggio 2009
Bijelić c. Montenegro e Serbia, n. 11890/05, 28 aprile 2009
Bimer S.A. c. Moldavia, n. 15084/03, 10 luglio 2007
Blagojević c. Paesi Bassi (dec.), n. 49032/07, 9 giugno 2009
Blečić c. Croazia [GC], n. 59532/00, CEDU 2006-III
Blondje c. Paesi Bassi (dec.), n. 7245/09, CEDU 2009
Bock c. Germania (dec.), n. 22051/07, 19 gennaio 2010
Boelens e altri c. Belgio (dec.), n. 20007/09, 11 settembre 2012
Boicenco c. Moldavia, n. 41088/05, 11 luglio 2006
Boivin c. 34 Stati membri del Consiglio d'Europa (dec.), n. 73250/01, CEDU 2008
Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlanda [GC], n. 45036/98, CEDU 2005-VI
Botta c. Italia, 24 febbraio 1998, Reports 1998-I
Bottaro c. Italia (dec.), n. 56298/00, 23 maggio 2002
Bouglame c. Belgio (dec.), n. 16147/08, 2 marzo 2010
Bouilloc c. Francia (dec.), n. 34489/03, 28 novembre 2006
Boulois c. Lussemburgo [GC], n. 37575/04, CEDU 2012
Boyle c. Regno Unito, 28 febbraio 1994, parere della Commissione, Serie A n. 282-B
Božinovski c. Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia (dec.), n. 68368/01, 1 febbraio 2005
Brândușe c. Romania, n. 6586/03, 7 aprile 2009
Bratři Zátkové, A.S., c. Repubblica ceca (dec.), n. 20862/06, 8 febbraio 2011
Brežec c. Croazia, n. 7177/10, 18 luglio 2013
Broca e Texier-Micault c. Francia, nn. 27928/02 e 31694/02, 21 ottobre 2003
Bronda c. Italia, 9 giugno 1998, Reports 1998-IV
Broniowski c. Polonia (dec.) [GC], n. 31443/96, CEDU 2002-X
Broniowski c. Polonia [GC], n. 31443/96, CEDU 2004-V
Brown c. Regno Unito (dec.), n. 38644/97, 24 novembre 1998
Brudnicka e altri c. Polonia, n. 54723/00, CEDU 2005-II
Brüggenmann e Scheuten c. Germania, n. 6959/75, Decisione della Commissione del 19 maggio 1976, DR 5
Brumărescu c. Romania [GC], n. 28342/95, CEDU 1999-VII
Brusco c. Francia, n. 1466/07, 14 ottobre 2010
Brusco c. Italia (dec.), n. 69789/01, CEDU 2001-IX
Buchholz c. Germania, 6 maggio 1981, Serie A n. 42
Buck c. Germania, n. 41604/98, CEDU 2005-IV
Buckley c. Regno Unito, 25 settembre 1996, Reports 1996-IV
Bui Van Thanh e altri c. Regno Unito, n. 16137/90, Decisione della Commissione del 12 marzo 1990, DR 65
Buijen c. Germania, n. 27804/05, 1 aprile 2010
Buj c. Croazia, n. 24661/02, 1 giugno 2006
Buldakov c. Russia, n. 23294/05, 19 luglio 2011
Bulinwar OOD e Hrusanov c. Bulgaria, n. 66455/01, 12 aprile 2007
Burden c. Regno Unito [GC], n. 13378/05, CEDU 2008
Burdov c. Russia (n. 2), n. 33509/04, CEDU 2009
Burdov c. Russia, n. 59498/00, CEDU 2002-III
Burghartz c. Svizzera, 22 febbraio 1994, Serie A n. 280-B
Burov c. Moldavia (dec.), n. 38875/03, 14 giugno 2011
Buzescu c. Romania, n. 61302/00, 24 maggio 2005

—C—

C.A.S. e C.S. c. Romania, n. 26692/05, 20 marzo 2012
C.C. c. Spagna, n. 1425/06, 6 ottobre 2009
Çakıcı c. Turchia [GC], n. 23657/94, CEDU 1999-IV
Çakir e altri c. Cipro (dec.), n. 7864/06, 29 aprile 2010
Caldas Ramirez de Arrellano c. Spagna (dec.), n. 68874/01, CEDU 2003-I
Campbell e Fell c. Regno Unito, 28 giugno 1984, Serie A n. 80
Campbell c. Regno Unito, 25 marzo 1992, Serie A n. 233
Cankoçak c. Turchia, nn. 25182/94 e 26956/95, 20 febbraio 2001
Cantoni c. Francia [GC], 15 novembre 1996, Reports 1996-V
Capital Bank AD c. Bulgaria, n. 49429/99, CEDU 2005-XII
Carson e altri c. Regno Unito [GC], n. 42184/05, CEDU 2010
Castells c. Spagna, 23 aprile 1992, Serie A n. 236

Catan e altri c. Repubblica di Moldavia e Russia [GC], nn. 43370/04, 8252/05 e 18454/06, CEDU 2012
Čavajda c. Repubblica ceca (dec.), n. 17696/07, 29 marzo 2011
Çelik c. Paesi Bassi (dec.), n. 12810/13, 27 agosto 2013
Çelik c. Turchia (dec.), n. 52991/99, CEDU 2004-X
Celniku c. Grecia, n. 21449/04, 5 luglio 2007
Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano c. Italia [GC], n. 38433/09, CEDU 2012
Chadimová c. Repubblica ceca, n. 50073/99, 18 aprile 2006
Chagos Islanders c. Regno Unito (dec.), n. 35622/04, 11 dicembre 2012
Chapman c. Belgio (dec.), n. 39619/05, 5 marzo 2013
Chapman c. Regno Unito [GC], n. 27238/95, CEDU 2001-I
Chappell c. Regno Unito, 30 marzo 1989, Serie A n. 152-A
Chappex c. Svizzera (dec.), n. 20338/92, 12 ottobre 1994
Charzyński c. Polonia (dec.), n. 15212/03, CEDU 2005-V
Chaudet c. Francia, n. 49037/06, 29 ottobre 2009
Chauvy e altri c. Francia, n. 64915/01, CEDU 2004-VI
Chavdarov c. Bulgaria, n. 3465/03, 21 dicembre 2010
Chelu c. Romania, n. 40274/04, 12 gennaio 2010
Chernitsyn c. Russia, n. 5964/02, 6 aprile 2006
Chevrol c. Francia, n. 49636/99, CEDU 2003-III
Chiesa di X. c. Regno Unito, n. 3798/68, Decisione della Commissione del 17 dicembre 1968, Raccolta 29
Chiragov e altri c. Armenia (dec.) [GC], n. 13216/05, 14 dicembre 2011
Christie c. Regno Unito, n. 21482/93, Decisione della Commissione del 27 giugno 1994, DR 78-B
Christine Goodwin c. Regno Unito [GC], n. 28957/95, CEDU 2002-VI
Çinar c. Turchia (dec.), n. 28602/95, 13 novembre 2003
Ciobanu c. Romania (dec.), n. 52414/99, 16 dicembre 2003
Ciubotaru c. Moldavia, n. 27138/04, 27 aprile 2010
Ciulla c. Italia, 22 febbraio 1989, Serie A n. 148
Ciupercescu c. Romania, n. 35555/03, 15 giugno 2010
Cocchiarella c. Italia [GC], n. 64886/01, CEDU 2006-V
Colibaba c. Moldavia, n. 29089/06, 23 ottobre 2007
Collectif national d'information et d'opposition à l'usine Melox – Collectif Stop Melox et Mox c. Francia (dec.), n. 75218/01, 28 marzo 2006
Collins e Akaziebie c. Svezia (dec.), n. 23944/05, 8 marzo 2007
Compagnie marittime della Repubblica islamica dell'Iran c. Turchia, n. 40998/98, CEDU 2007-V
Confédération française démocratique du travail c. Comunità Europea, n. 8030/77, Decisione della Commissione del 10 luglio 1978, DR 13
Connolly c. 15 Stati membri dell'Unione europea (dec.), n. 73274/01, 9 dicembre 2008
Constantinescu c. Romania, n. 28871/95, CEDU 2000-VIII
Cooperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Kokkelvisserij U.A. c. Paesi Bassi (dec.), n. 13645/05, CEDU 2009
Cooperativa agricola Slobozia-Hanesei c. Moldavia, n. 39745/02, 3 aprile 2007
Copland c. Regno Unito, n. 62617/00, CEDU 2007-I
Costa e Pavan c. Italia, n. 54270/10, 28 agosto 2012
Costello-Roberts c. Regno Unito, 25 marzo 1993, Serie A n. 247-C
Cotleț c. Romania, n. 38565/97, 3 giugno 2003
Craxi c. Italia (n. 2), n. 25337/94, 17 luglio 2003
Cudak c. Lituania [GC], n. 15869/02, CEDU 2010
Cvetković c. Serbia, n. 17271/04, 10 giugno 2008
Cipro c. Turchia [GC], n. 25781/94, CEDU 2001-IV

—D—

D.B. c. Turchia, n. 33526/08, 13 luglio 2010
D.H. e altri c. Repubblica ceca [GC], n. 57325/00, CEDU 2007-IV
D.J. e A.-K.R. c. Romania (dec.), n. 34175/05, 20 ottobre 2009
Dadouch c. Malta, n. 38816/07, 20 luglio 2010
Dalban c. Romania [GC], n. 28114/95, CEDU 1999-VI
Dalea c. Francia (dec.), n. 964/07, 2 febbraio 2010
Dalia c. Francia, 19 febbraio 1998, Reports 1998-I
Dayanan c. Turchia, n. 7377/03, 13 ottobre 2009
De Becker c. Belgio, n. 214/56, Decisione della Commissione del 9 giugno 1958
De Bruin c. Paesi Bassi (dec.), n. 9765/09, 17 settembre 2013
De Geouffre de la Pradelle c. Francia, 16 dicembre 1992, Serie A n. 253-B
De Ieso c. Italia, n. 34383/02, 24 aprile 2012
De Moor c. Belgio, 23 giugno 1994, Serie A n. 292-A
De Saedeleer c. Belgio, n. 27535/04, 24 luglio 2007

De Wilde, Ooms e Versyp c. Belgio, 18 giugno 1971, Serie A n. 12
Deés c. Ungheria, n. 2345/06, 9 novembre 2010
Del Río Prada c. Spagna [GC], n. 42750/09, CEDU 2013
Demades c. Turchia, n. 16219/90, 31 luglio 2003
Demicoli c. Malta, 27 agosto 1991, Serie A n. 210
Demir e Baykara c. Turchia [GC], n. 34503/97, CEDU 2008
Demirbaş e altri c. Turchia (dec.), nn. 1093/08 e altri, 9 novembre 2010
Demopoulos e altri c. Turchia (dec.) [GC], nn. 46113/99 et al., CEDU 2010
Dennis e altri c. Regno Unito (dec.), n. 76573/01, 2 luglio 2002
Depalle c. Francia [GC], n. 34044/02, CEDU 2010
Depauw c. Belgio (dec.), n. 2115/04, 15 maggio 2007
Des Fours Walderode c. Repubblica ceca (dec.), n. 40057/98, CEDU 2004-V
Deweer c. Belgio, 27 febbraio 1980, Serie A n. 35
Di Giovanni c. Italia, n. 51160/06, 9 luglio 2013
Di Salvo c. Italia (dec.), n. 16098/05, 11 gennaio 2007
Di Sante c. Italia (dec.), n. 56079/00, 24 giugno 2004
Di Sarno e altri c. Italia, n. 30765/08, 10 gennaio 2012
Diacenco c. Romania, n. 124/04, 7 febbraio 2012
Dickson c. Regno Unito [GC], n. 44362/04, CEDU 2007-V
Dimitrescu c. Romania, nn. 5629/03 e 3028/04, 3 giugno 2008
Dink c. Turchia, nn. 2668/07 et al., 14 settembre 2010
Djokaba Lambi Longa c. Paesi Bassi (dec.), n. 33917/12, CEDU 2012
Doran c. Irlanda, n. 50389/99, CEDU 2003-X
Döring c. Germania (dec.), n. 37595/97, CEDU 1999-VIII
Döşemealtı Belediyesi c. Turchia (dec.), n. 50108/06, 23 marzo 2010
Draon c. Francia [GC], n. 1513/03, 6 ottobre 2005
Drijfhout c. Paesi Bassi (dec.), n. 51721/09, 22 febbraio 2011
Drozd e Janousek c. Francia e Spagna, 26 giugno 1992, Serie A n. 240
Dubus S.A. c. Francia, n. 5242/04, 11 giugno 2009
Dudek c. Germania (dec.), nn. 12977/09 et al., 23 novembre 2010
Dudgeon c. Regno Unito, 22 ottobre 1981, Serie A n. 45
Dukmedjian c. Francia, n. 60495/00, 31 gennaio 2006
Đurđević c. Croazia, n. 52442/09, CEDU 2011
Duringer e Grunge c. Francia (dec.), nn. 61164/00 e 18589/02, CEDU 2003-II
Durini c. Italia, n. 19217/91, Decisione della Commissione del 12 gennaio 1994, DR 76-B
Dvořáček e Dvořáčková c. Slovacchia, n. 30754/04, 28 luglio 2009

—E—

E.B. c. Francia [GC], n. 43546/02, 22 gennaio 2008
E.S. c. Germania, n. 262/57, Decisione della Commissione del 28 agosto 1957, Annuario 1
Eberhard e M. c. Slovenia, nn. 8673/05 e 9733/05, 1 dicembre 2009
Eckle c. Germania, 15 luglio 1982, Serie A n. 51
Éditions Périscope c. Francia, 26 marzo 1992, Serie A n. 234-B
Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası c. Turchia, n. 20641/05, CEDU 2012
Egmez c. Cipro, n. 30873/96, CEDU 2000-XII
El Majjaoui e Stichting Touba Moskee c. Paesi Bassi (cancellazione) [GC], n. 25525/03, 20 dicembre 2007
Ellès e altri c. Svizzera, n. 12573/06, 16 dicembre 2010
Ellī Poluhas Dödsbo c. Svezia, n. 61564/00, CEDU 2006-I
El-Masri c. Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia [GC], n. 39630/09, CEDU 2012
Emesa Sugar N.V. c. Paesi Bassi (dec.), n. 62023/00, 13 gennaio 2005
Emine Araç c. Turchia, n. 9907/02, 23 settembre 2008
Enea c. Italia [GC], n. 74912/01, CEDU 2009
Engel e altri c. Paesi Bassi, 8 giugno 1976, Serie A n. 22
Enukidze e Girgylani c. Georgia, n. 25091/07, 26 aprile 2011
Eon c. Francia, n. 26118/10, 14 marzo 2013
Epözdemir c. Turchia (dec.), n. 57039/00, 31 gennaio 2002
Evans c. Regno Unito [GC], n. 6339/05, CEDU 2007-I
Evcen c. Paesi Bassi, n. 32603/96, Decisione della Commissione del 3 dicembre 1997
Eyoum-Priso c. Francia, n. 24352/94, Rapporto della Commissione del 9 aprile 1997
Ezeh e Connors c. Regno Unito [GC], nn. 39665/98 e 40086/98, CEDU 2003-X

—F—

Fabris c. Francia [GC], n. 16574/08, CEDU 2013

Fadeyeva c. Russia, n. 55723/00, CEDU 2005-IV
Fairfield c. Regno Unito (dec.), n. 24790/04, CEDU 2005-VI
Fakhretidinov e altri c. Russia (dec.), nn. 26716/09, 67576/09 e 7698/10, 23 settembre 2010
Farcaș c. Romania (dec.), n. 32596/04, 14 settembre 2010
Fawsie c. Grecia, n. 40080/07, 28 ottobre 2010
Fayed c. Regno Unito, 21 settembre 1994, Serie A n. 294-B
Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France c. Francia (dec.), n. 53430/99, CEDU 2001-XI
Federation of French Medical Trade Unions and National Federation of Nurses c. Francia (dec.), n. 10983/84, Decisione della Commissione del 12 maggio 1986, DR 47
Fedotov c. Moldavia (dec.), n. 51838/07, 24 maggio 2011
Fedotova c. Russia, n. 73225/01, 13 aprile 2006
Feldbrugge c. Paesi Bassi, 29 maggio 1986, Serie A n. 99
Fener Rum Patrikliği (Patriarcato ecumenico) c. Turchia (dec.), n. 14340/05, 12 giugno 2007
Fernandez c. Francia (dec.), n. 65421/10, 17 gennaio 2012
Fernie c. Regno Unito (dec.), n. 14881/04, 5 gennaio 2006
Ferrazzini c. Italia [GC], n. 44759/98, CEDU 2001-VII
Ferreira Alves c. Portogallo (n. 6), nn. 46436/06 e 55676/08, 13 aprile 2010
Filipović c. Serbia, n. 27935/05, 20 novembre 2007
Finacial Times Ltd e altri c. Regno Unito, n. 821/03, 15 dicembre 2009
Finger c. Bulgaria, n. 37346/05, 10 maggio 2011
Fischer c. Austria (dec.), n. 27569/02, CEDU 2003-VI
Fiume c. Italia, n. 20774/05, 30 giugno 2009
Flisar c. Slovenia, no. 3127/09, 29 settembre 2011
Flores Cardoso c. Portogallo, n. 2489/09, 29 maggio 2012
Fogarty c. Regno Unito [GC], n. 37112/97, CEDU 2001-XI
Folgerø e altri c. Norvegia (dec.), n. 15472/02, 14 febbraio 2006
Folgerø e altri c. Norvegia [GC], n. 15472/02, CEDU 2007-III
Fomin c. Moldavia, n. 36755/06, 11 ottobre 2011
Foti e altri c. Italia, 10 dicembre 1982, Serie A n. 56
Frérot c. Francia, n. 70204/01, 12 giugno 2007
Fressoz e Roire c. Francia [GC], n. 29183/95, CEDU 1999-I
Friend e altri c. Regno Unito (dec.), nn. 16072/06 e 27809/08, 24 novembre 2009
Funke c. Francia, 25 febbraio 1993, Serie A n. 256-A

—G—

Gäfgen c. Germania [GC], n. 22978/05, CEDU 2010
Gaftoniuc c. Romania (dec.), n. 30934/05, 22 febbraio 2011
Gagiu c. Romania, n. 63258/00, 24 febbraio 2009
Gagliano Giorgi c. Italia, n. 23563/07, CEDU 2012
Gaglione e altri c. Italia, nn. 45867/07 et al., 21 dicembre 2010
Galev e altri c. Bulgaria (dec.), n. 18324/04, 29 settembre 2009
Galić c. Paesi Bassi (dec.), n. 22617/07, 9 giugno 2009
Galović c. Croazia (dec.), n. 54388/09, 5 marzo 2013
García Ruiz c. Spagna [GC], n. 30544/96, CEDU 1999-I
Gardean e S.C. Grup 95 SA c. Romania (revisione), n. 25787/04, 30 aprile 2013
Gardel c. Francia, n. 16428/05, CEDU 2009
Garnaga c. Ucraina, n. 20390/07, 16 maggio 2013
Gas e Dubois c. Francia (dec.), n. 25951/07, 31 agosto 2010
Gasparini c. Italia e Belgio (dec.), n. 10750/03, 12 maggio 2009
Gast e Popp c. Germania, n. 29357/95, CEDU 2000-II
Gayduk e altri c. Ucraina (dec.), nn. 45526/99 e altri, CEDU 2002-VI
Gennari c. Italia (dec.), n. 46956/99, 5 ottobre 2000
Gentilhomme, Schaff-Benhadj e Zerouki c. Francia, nn. 48205/99, 48207/99 e 48209/99, 14 maggio 2002
Georgel e Georgeta Stoicescu c. Romania, n. 9718/03, 26 luglio 2011
Georgiadis c. Grecia, 29 maggio 1997, Reports 1997-III
Geragunyn Khorhurd Patgamavorakan Akumb c. Armenia (dec.), n. 11721/04, 14 aprile 2009
Giacomelli c. Italia, n. 59909/00, CEDU 2006-XII
Gillan e Quinton c. Regno Unito, n. 4158/05, CEDU 2010
Gillberg c. Svezia [GC], n. 41723/06, 3 aprile 2012
Gillow c. Regno Unito, 24 novembre 1986, Serie A n. 109
Giuliani e Gaggio c. Italia [GC], n. 23458/02, CEDU 2011
Giummarra e altri c. Francia (dec.), n. 61166/00, 12 giugno 2001
Giuran c. Romania, n. 24360/04, CEDU 2011
Giusti c. Italia, n. 13175/03, 18 ottobre 2011
Gladysheva c. Russia, n. 7097/10, 6 dicembre 2011

Glass c. Regno Unito, n. 61827/00, CEDU 2004-II
Glor c. Svizzera, n. 13444/04, CEDU 2009
Godelli c. Italia, n. 33783/09, 25 settembre 2012
Gorou c. Grecia (n. 2) [GC], n. 12686/03, 20 marzo 2009
Gorraiz Lizarraga e altri c. Spagna, n. 62543/00, CEDU 2004-III
Goția c. Romania (dec.), n. 24315/06, 5 ottobre 2010
Grădinar c. Moldavia, n. 7170/02, 8 aprile 2008
Grässer c. Germania (dec.), n. 66491/01, 16 settembre 2004
Gratzinger e Gratzingerova c. Repubblica ceca (dec.) [GC], n. 39794/98, CEDU 2002-VII
Greco c. Romania, n. 75101/01, 30 novembre 2006
Greek Federation of Bank Employee Unions c. Grecia (dec.), n. 72808/10, 6 dicembre 2011
Grišankova e Grišankovs c. Lettonia (dec.), n. 36117/02, CEDU 2003-II
Groni c. Albania, n. 25336/04, 7 luglio 2009
Grossi e altri c. Italia (revisione), n. 18791/03, 30 ottobre 2012
Grzinčič c. Slovenia, n. 26867/02, 3 maggio 2007
Guerra e altri c. Italia, 19 febbraio 1998, *Reports* 1998-I
Guillot c. Francia, 24 ottobre 1996, *Reports* 1996-V
Guisset c. Francia, n. 33933/96, CEDU 2000-IX
Gül c. Svizzera, 19 febbraio 1996, *Reports* 1996-I
Gülmez c. Turchia, n. 16330/02, 20 maggio 2008
Güneş c. Turchia (dec.), n. 53916/00, 13 maggio 2004
Gurguchiani c. Spagna, n. 16012/06, 15 dicembre 2009
Guruyan c. Armenia (dec.), n. 11456/05, 24 gennaio 2012
Gutfreund c. Francia, n. 45681/99, CEDU 2003-VII
Güzel Erdagöz c. Turchia, n. 37483/02, 21 ottobre 2008

—H—

H.F. K.-F. c. Germania, n. 25629/94, Rapporto della Commissione del 10 settembre 1996
Haas c. Svizzera (dec.), n. 31322/07, 20 maggio 2010
Haas c. Svizzera, n. 31322/07, 20 gennaio 2011
Haas c. Paesi Bassi, n. 36983/97, CEDU 2004-I
Hadrabová e altri c. Repubblica ceca (dec.), nn. 42165/02 e 466/03, 25 settembre 2007
Hadri-Vionnet c. Svizzera, n. 55525/00, 14 febbraio 2008
Hajduová c. Slovacchia, n. 2660/03, 30 novembre 2010
Halford c. Regno Unito, 25 giugno 1997, *Reports* 1997-III
Hamer c. Belgio, n. 21861/03, CEDU 2007-V
Hamidovic c. Italia (dec.), n. 31956/05, 13 settembre 2011
Hanzl e Špadrna c. Repubblica ceca (dec.), n. 30073/06, 15 gennaio 2013
Harabin c. Slovacchia, n. 58688/11, 20 novembre 2012
Hardy e Maile c. Regno Unito, n. 31965/07, 14 febbraio 2012
Hartman c. Repubblica ceca, n. 53341/99, CEDU 2003-VIII
Hartung c. Francia (dec.), n. 10231/07, 3 novembre 2009
Harutyunyan c. Armenia, n. 36549/03, CEDU 2007-III
Havelka c. Repubblica ceca (dec.), n. 7332/10, 20 settembre 2011
Helander c. Finlandia (dec.) n. 10410/10, 10 settembre 2013
Helmers c. Svezia, 29 ottobre 1991, Serie A n. 212-A
Hingitaq 53 e altri c. Danimarca (dec.), n. 18584/04, CEDU 2006-I
Hirsi Jamaa e altri c. Italia [GC], n. 27765/09, CEDU 2012
Hofmann c. Germania (dec.), n. 1289/09, 23 febbraio 2010
Hokkanen c. Finlandia (dec.), n. 25159/94, 15 maggio 1996
Hokkanen c. Finlandia, 23 settembre 1994, Serie A n. 299-A
Holland c. Svezia (dec.), n. 27700/08, 9 febbraio 2010
Holub c. Repubblica ceca (dec.), n. 24880/05, 14 dicembre 2010
Hornsby c. Grecia, 19 marzo 1997, *Reports* 1997-II
Horsham c. Regno Unito, n. 23390/94, Decisione della Commissione del 4 settembre 1995
Horvat c. Croazia, n. 51585/99, CEDU 2001-VIII
Hotter c. Austria (dec.), n. 18206/06, 7 ottobre 2010
Howard c. Regno Unito, n. 10825/84, Decisione della Commissione del 18 ottobre 1985, DR 52
Hristozov e altri c. Bulgaria, nn. 47039/11 e 358/12, CEDU 2012
Hudecová e altri c. Slovacchia (dec.), n. 53807/09, 18 dicembre 2012
Humen c. Polonia [GC], n. 26614/95, 15 ottobre 1999
Hüseyin Turan c. Turchia, n. 11529/02, 4 marzo 2008
Hussein c. Albania e altri 20 Stati contraenti (dec.), n. 23276/04, 14 marzo 2006
Hutten-Czapska c. Polonia [GC], n. 35014/97, CEDU 2006-VIII

— I —

I santi monasteri c. Grecia, 9 dicembre 1994, serie A n. 301-A
I.J.L. c. Regno Unito (dec.), n. 39029/97, 6 luglio 1999
I.T.C. Ltd c. Malta (dec.), n. 2629/06, 11 dicembre 2007
Iambor c. Romania (n. 1), n. 64536/01, 24 giugno 2008
Ian Edgar (Liverpool) Ltd c. Regno Unito (dec.), n. 37683/97, CEDU 2000-I
Iatridis c. Grecia [GC], n. 31107/96, CEDU 1999-II
İçyer c. Turchia (dec.), n. 18888/02, CEDU 2006-I
Idalov c. Russia [GC], n. 5826/03, 22 maggio 2012
Ignats c. Lettonia (dec.), n. 38494/05, 24 settembre 2013
Ilaşcu e altri c. Moldavia e Russia [GC], n. 48787/99, CEDU 2004-VII
İlhan c. Turchia [GC], n. 22277/93, CEDU 2000-VII
Illiu e altri c. Belgio (dec.), n. 14301/08, 19 maggio 2009
Imakayeva c. Russia, n. 7615/02, CEDU 2006-XIII
Imbrioscia c. Svizzera, 24 novembre 1993, Serie A n. 275
Ionescu c. Romania (dec.), n. 36659/04, 1 giugno 2010
Iordache c. Romania, n. 6817/02, 14 ottobre 2008
İpek c. Turchia (dec.), n. 39706/98, 7 novembre 2000
Irlanda c. Regno Unito, 18 gennaio 1978, Serie A n. 25
Isaak e altri c. Turchia (dec.), n. 44587/98, 28 settembre 2006
Issa e altri c. Turchia, n. 31821/96, 16 novembre 2004
Ivan Atanasov c. Bulgaria, n. 12853/03, 2 dicembre 2010
Ivançot e altri c. Moldavia e Russia, n. 23687/05, 15 novembre 2011

— J —

J.A. Pye (Oxford) Ltd e J.A. Pye (Oxford) Land Ltd c. Regno Unito [GC], n. 44302/02, CEDU 2007-III
James e altri c. Regno Unito, 21 febbraio 1986, Serie A n. 98
Jančev. c. Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia (dec.), n. 18716/09, 4 ottobre 2011
Janowiec e altri c. Russia [GC], nn. 55508/07 e 29520/09, CEDU 2013
Jasinskis c. Lettonia, n. 45744/08, 21 dicembre 2010
Jeličić c. Bosnia Erzegovina (dec.), n. 41183/02, CEDU 2005-XII
Jenița Mocanu c. Romania, n. 11770/08, 17 dicembre 2013
Jensen e Rasmussen c. Danimarca (dec.), n. 52620/99, 20 marzo 2003
Jensen c. Danimarca (dec.), n. 48470/99, CEDU 2001-X
Jian c. Romania (dec.), n. 46640/99, 30 marzo 2004
Jirsák c. Repubblica ceca (dec.), n. 8968/08, 5 aprile 2012
Johansen c. Norvegia, 7 agosto 1996, Reports 1996-III
Johnston e altri c. Irlanda, 18 dicembre 1986, Serie A n. 112
Johtti Sappelacat Ry e altri c. Finlandia (dec.), n. 42969/98, 18 gennaio 2005
Joos c. Svizzera, n. 43245/0, 15 novembre 2012
Jovanović c. Croazia (dec.), n. 59109/00, CEDU 2002-III
Juhas Đurić c. Serbia (revisione), n. 48155/06, 10 aprile 2012
Juriscic e Collegium Mehrerau c. Austria, n. 62539/00, 27 luglio 2006
Jussila c. Finlandia [GC], n. 73053/01, CEDU 2006-XIII

— K —

K. c. Regno Unito, n. 11468/85, Decisione della Commissione del 15 ottobre 1986, DR 50
K.H. e altri c. Slovacchia, n. 32881/04, CEDU 2009
K.S. e K.S. AG c. Svizzera, n. 19117/91, Decisione della Commissione del 12 gennaio 1994, DR 76-B
Kaburov c. Bulgaria (dec.), n. 9035/06, 19 giugno 2012
Kadiķis c. Lettonia (dec.), n. 47634/99, 29 giugno 2000
Kafkaris c. Cipro (dec.), n. 9644/09, 21 giugno 2011
Kalashnikov c. Russia, n. 47095/99, CEDU 2002-VI
Kamaliyevy c. Russia, n. 52812/07, 3 giugno 2010
Kanthak c. Germania, n. 12474/86, Decisione della Commissione dell'11 ottobre 1988, DR 58
Karakó c. Ungheria, n. 39311/05, 28 aprile 2009
Karapanagiotou e altri c. Grecia, n. 1571/08, 28 ottobre 2010
Karashev c. Finlandia (dec.), n. 31414/96, CEDU 1999-II
Karner c. Austria, n. 40016/98, CEDU 2003-IX
Karoussiotis c. Portogallo, n. 23205/08, CEDU 2011
Kaur c. Paesi Bassi (dec.), n. 35864/11, 15 maggio 2012
Kaya e Polat c. Turchia (dec.), nn. 2794/05 e 40345/05, 21 ottobre 2008

Kearns c. Francia, n. 35991/04, 10 gennaio 200878
Keegan c. Irlanda, 26 maggio 1994, Serie A n. 290
Kefalas e altri c. Grecia, 8 giugno 1995, Serie A n. 318-A
Kemmache c. Francia (n. 3), 24 novembre 1994, Serie A n. 296-C
Kennedy c. Regno Unito, n. 26839/05, 18 maggio 2010
Kerechashvili c. Georgia (dec.), n. 5667/02, CEDU 2006-V
Kerimov c. Azerbaigian (dec.), n. 151/03, 28 settembre 2006
Kerojärvi c. Finlandia, 19 luglio 1995, Serie A n. 322
Kezer e altri c. Turchia (dec.), n. 58058/00, 5 ottobre 2004
Khadzhaliyev e altri c. Russia, n. 3013/04, 6 novembre 2008
Khamidov c. Russia, n. 72118/01, 15 novembre 2007
Khan c. Regno Unito, n. 35394/97, CEDU 2000-V
Khashiye e Akayeva c. Russia, nn. 57942/00 e 57945/00, 24 febbraio 2005
Khodorkovskiy e Lebedev c. Russia, nn. 11082/06 e 13772/05, 25 luglio 2013
Kiiskinen c. Finlandia (dec.), n. 26323/95, CEDU 1999-V
Kikots e Kikota c. Lettonia (dec.), n. 54715/00, 6 giugno 2002
Kioui c. Grecia (dec.), n. 52036/09, 20 settembre 2011
Klass e altri c. Germania, 6 settembre 1978, Serie A n. 28
Klyakhin c. Russia, n. 46082/99, 30 novembre 2004
Koç e Tambaş c. Turchia (dec.), n. 46947/99, 24 febbraio 2005
Koç e Tosun c. Turchia (dec.), n. 23852/04, 13 novembre 2008
Koch c. Germania, n. 497/09, 19 luglio 2012
Kök c. Turchia, n. 1855/02, 19 ottobre 2006
Kokhraidze e Ramishvili c. Georgia (dec.), nn. 17092/07 e 22032/07, 25 settembre 2012
Kolyadenko e altri c. Russia, nn. 17423/05 et al., 28 febbraio 2012
König c. Germania, 28 giugno 1978, Serie A n. 27
Konstantin Markin c. Russia [GC], n. 30078/06, CEDU 2012
Kopecký c. Slovacchia [GC], n. 44912/98, CEDU 2004-IX
Köpke c. Germania (dec.), n. 420/07, 5 ottobre 2010
Kopp c. Svizzera, 25 marzo 1998, *Reports* 1998-II
Korenjak c. Slovenia (dec.), n. 463/03, 15 maggio 2007
Korizno c. Lettonia (dec.), n. 68163/01, 28 settembre 2006
Kornakovs c. Lettonia, n. 61005/00, 15 giugno 2006
Korolev c. Russia (dec.), n. 25551/05, 1 luglio 2010
Kotov c. Russia [GC], n. 54522/00, 3 aprile 2012
Koumoutsea e altri c. Grecia (dec.), n. 56625/00, 13 dicembre 2001
Kozacioğlu c. Turchia [GC], n. 2334/03, 19 febbraio 2009
Kozlova e Smirnova c. Lettonia (dec.), n. 57381/00, CEDU 2001-XI
Kroon e altri c. Paesi Bassi, 27 Ottobre 1994, Serie A n. 297-C
Krušković c. Croazia, n. 46185/08, 21 giugno 2011
Kübler c. Germania, n. 32715/06, 13 gennaio 2011
Kudła c. Polonia [GC], n. 30210/96, CEDU 2000-XI
Kurić e altri c. Slovenia [GC], n. 26828/06, CEDU 2012
Kurt c. Turchia, 25 maggio 1998, *Reports* 1998-III
Kutzner c. Germania, n. 46544/99, CEDU 2002-I
Kwaky-Nti e Dufie c. Paesi Bassi (dec.), n. 31519/96, 7 novembre 2000
Kyprianou c. Cipro [GC], n. 73797/01, CEDU 2005-XIII

—L—

L. c. Paesi Bassi, n. 45582/99, CEDU 2004-IV
L'Érablière A.S.B.L. c. Belgio, n. 49230/07, CEDU 2009
Labsi c. Slovacchia, n. 33809/08, 15 maggio 2012
Laduna c. Slovacchia, n. 31827/02, CEDU 2011
Ladygin c. Russia (dec.), n. 35365/05, 30 agosto 2011
Laidin c. Francia (n. 2), n. 39282/98, 7 gennaio 2003
Lambert c. Francia, 24 agosto 1998, *Reports* 1998-V
Langborger c. Svezia, 22 giugno 1989, Serie A n. 155
Laska e Lika c. Albania, nn. 12315/04 e 17605/04, 20 aprile 2010
Laskey, Jaggard e Brown c. Regno Unito, 19 febbraio 1997, *Reports* 1997-I
Latak c. Polonia (dec.), n. 52070/08, 12 ottobre 2010
Lauko c. Slovacchia, 2 settembre 1998, *Reports* 1998-VI
Le Calvez c. Francia, 29 luglio 1998, *Reports* 1998-V
Le Compte, Van Leuven e De Meyere c. Belgio, 23 giugno 1981, Serie A n. 43
Leander c. Svezia, 26 marzo 1987, Serie A n. 116
Leandro Da Silva c. Lussemburgo, n. 30273/07, 11 febbraio 2010

Lechesne c. Francia, n. 20264/92, Rapporto della Commissione del 21 maggio 1997
Lederer c. Germania (dec.), n. 6213/03, CEDU 2006-VI
Léger c. Francia (cancellazione) [GC], n. 19324/02, 30 marzo 2009
Lehtinen c. Finlandia (dec.), n. 39076/97, CEDU 1999-VII
Lenzing AG c. Germania (dec.), n. 39025/97, 9 settembre 1998
Leon e Agnieszka Kania c. Polonia, n. 12605/03, 21 luglio 2009
Lepojić c. Serbia, n. 13909/05, 6 novembre 2007
Levänen e altri c. Finlandia (dec.), n. 34600/03, 11 aprile 2006
Libert c. Belgio (dec.), n. 44734/98, 8 luglio 2004
Lienhardt c. Francia (dec.), n. 12139/10, 13 settembre 2011
Liepājnieks c. Lettonia (dec), n. 37586/06, 2 novembre 2010
Liga Portuguesa de Futebol Profissional c. Portogallo (dec.), n. 49639/09, 3 aprile 2012
Lilly Francia c. Francia (dec.), n. 53892/00, 3 dicembre 2002
Löffler c. Austria, n. 30546/96, 3 ottobre 2000
Loiseau c. Francia (dec.), n. 46809/99, CEDU 2003-XII
Loizidou c. Turchia (eccezioni preliminari), 23 marzo 1995, Serie A n. 310,
Loizidou c. Turchia, 18 dicembre 1996, Reports 1996-VI
Lopata c. Russia, n. 72250/01, 13 luglio 2010
Lopez Cifuentes c. Spagna (dec.), n. 18754/06, 7 luglio 2009
López Ostra c. Spagna, 9 dicembre 1994, Serie A n. 303-C
Losonci Rose e Rose c. Svizzera, n. 664/06, 9 novembre 2010
Lowe c. Regno Unito (dec.), n. 12486/07, 8 settembre 2009
Luchaninova c. Ucraina, n. 16347/02, 9 giugno 2011
Lüdi c. Svizzera, 15 giugno 1992, Serie A n. 238
Lukenda c. Slovenia, n. 23032/02, CEDU 2005-X
Luordo c. Italia, n. 32190/96, CEDU 2003-IX
Lutz c. Germania, 25 agosto 1987, Serie A n. 123
Lyons c. Regno Unito (dec.), n. 15227/03, CEDU 2003-IX

—M—

M. c. Danimarca, n. 17392/90, Decisione della Commissione del 14 ottobre 1992, DR 73
M. c. Regno Unito, n. 13284/87, Decisione della Commissione del 15 ottobre 1987, DR 54
M.B. c. Regno Unito, n. 22920/93, Decisione della Commissione del 6 aprile 1994, DR 77-B
M.K. c. Francia, n. 19522/09, 18 aprile 2013
M.S.S. c. Belgio e Grecia [GC], n. 30696/09, 21 gennaio 2011
Maaouia c. Francia [GC], n. 39652/98, CEDU 2000-X
Macedo da Costa c. Lussemburgo (dec.), n. 26619/07, 5 giugno 2012
Mackay e BBC Scotland c. Regno Unito, n. 10734/05, 7 dicembre 2010
Makharadze e Sikharulidze c. Georgia, n. 35254/07, 22 novembre 2011
Malhous c. Repubblica ceca (dec.) [GC], n. 33071/96, CEDU 2000-XII
Malige c. Francia, 23 settembre 1998, Reports 1998-VII
Malone c. Regno Unito, 2 agosto 1984, Serie A n. 82
Maltzan e altri c. Germania (dec.) [GC], nn. 71916/01, 71917/01 e 10260/02, CEDU 2005-V
Mamatkulov e Askarov c. Turchia [GC], nn. 46827/99 e 46951/99, CEDU 2005-I
Mann c. Regno Unito e Portogallo (dec.), n. 360/10, 1 febbraio 2011
Mannai c. Italia, n. 9961/10, 27 marzo 2012
Manoilescu e Dobrescu c. Romania e Russia (dec.), n. 60861/00, CEDU 2005-VI
Manuel c. Portogallo (dec.), n. 62341/00, 31 gennaio 2002
Marckx c. Belgio, 13 giugno 1979, Serie A n. 31
Marckx c. Belgio, Rapporto della Commissione del 10 dicembre 1977, Serie B n. 29
Margareta e Roger Andersson c. Svezia, 25 febbraio 1992, Serie A n. 226-A
Marion c. Francia, n. 30408/02, 20 dicembre 2005
Markovic e altri c. Italia [GC], n. 1398/03, CEDU 2006-XIV
Martínez Martínez e Pino Manzano c. Spagna, n. 61654/08, 3 luglio 2012
Maskhadova e altri c. Russia, n. 18071/05, 6 giugno 2013
Maslov c. Austria [GC], n. 1638/03, CEDU 2008
Maslova e Nalbandov c. Russia, n. 839/02, 24 gennaio 2008
Masson e Van Zon c. Paesi Bassi, 28 settembre 1995, Serie A n. 327-A
Massuero c. Italia (dec.), n. 58587/00, 1 aprile 2004
Matoušek c. Repubblica ceca (dec.), n. 9965/08, 29 marzo 2011
Matter c. Slovacchia, n. 31534/96, 5 luglio 1999
Matthews c. Regno Unito [GC], n. 24833/94, CEDU 1999-I
Matveyev c. Russia, n. 26601/02, 3 luglio 2008
Matyjek c. Francia (dec.), n. 38184/03, CEDU 2006-VII
McCann e altri c. Regno Unito, 27 settembre 1995, Serie A n. 324

McCann c. Regno Unito, n. 19009/04, 13 maggio 2008
McElhinney c. Irlanda e Regno Unito (dec.) [GC], n. 31253/96, 9 febbraio 2000
McFarlane c. Irlanda [GC], n. 31333/06, 10 settembre 2010
McFeeley e altri c. Regno Unito, n. 8317/78, Decisione della Commissione del 15 maggio 1980, DR 20
McGinley ed Egan c. Regno Unito, 9 giugno 1998, *Reports* 1998-III
McKay-Kopecka c. Polonia (dec.), n. 45320/99, 19 settembre 2006
McKerr c. Regno Unito n. 28883/95, CEDU 2001-III
McLeod c. Regno Unito, 23 settembre 1998, *Reports* 1998-VII
McMichael c. Regno Unito, 24 febbraio 1995, Serie A n. 307-B
McShane c. Regno Unito, n. 43290/98, 28 maggio 2002
Medvedyev e altri c. Grecia [GC], n. 3394/03, CEDU 2010
Meftah e altri c. Francia [GC], nn. 32911/96, 35237/97 e 34595/97, CEDU 2002-VII
Megadat.com SRL c. Moldavia, n. 21151/04, CEDU 2008
Mehmet Nuri Özen e altri c. Turchia, nn. 15672/08 et al., 11 gennaio 2011
Mehmet Salih e Abdülsamet Çakmak c. Turchia, n. 45630/99, 29 aprile 2004
Melnik c. Ucraina, n. 72286/01, 28 marzo 2006
Meltex Ltd c. Armenia (dec.), n. 37780/02, 27 maggio 2008
Menteş e altri c. Turchia, 28 novembre 1997, *Reports* 1997-VIII
Mentzen c. Lettonia (dec.), n. 71074/01, CEDU 2004-XII
Merger e Cros c. Francia (dec.), n. 68864/01, 11 marzo 2004
Merit c. Ucraina, n. 66561/01, 30 marzo 2004
Messina c. Italia (n. 2), n. 25498/94, CEDU 2000-X
Micallef c. Malta [GC], n. 17056/06, CEDU 2009
Michalak c. Polonia (dec.), n. 24549/03, 1 marzo 2005
Michaud c. Francia, n. 12323/11, CEDU 2012
Mieg de Boofzheim c. Francia (dec.), n. 52938/99, CEDU 2002-X
Migliore e altri c. Italia (dec.), nn. 58511/13, 59971/13 e 59987/13, 12 novembre 2013
Mihova c. Italia (dec.), n. 25000/07, 30 marzo 2010
Mikolajová c. Slovacchia, n. 4479/03, 18 gennaio 2011
Mikulić c. Croazia, n. 53176/99, CEDU 2002-I
Mileva e altri c. Bulgaria, nn. 43449/02 e 21475/04, 25 novembre 2010
Milošević c. Paesi Bassi (dec.), n. 77631/01, 19 marzo 2002
Miroļubovs e altri c. Lettonia, n. 798/05, 15 settembre 2009
Miszczyński c. Polonia (dec.), n. 23672/07, 8 febbraio 2011
Moldovan e altri c. Romania (dec.), nn. 8229/04 et al., 15 febbraio 2011
Mólka c. Polonia (dec.), n. 56550/00, CEDU 2006-IV
Monedero Angora c. Spagna (dec.), n. 41138/05, CEDU 2008
Monnat c. Svizzera, n. 73604/01, CEDU 2006-X
Monory c. Romania e Ungheria, n. 71099/01, 5 aprile 2005
Montcornet de Caumont c. Francia (dec.), n. 59290/00, CEDU 2003-VII
Montera c. Italia (dec.), n. 64713/01, 9 luglio 2002
Moon c. Francia, n. 39973/03, 9 luglio 2009
Mooren c. Germania [GC], n. 11364/03, 9 luglio 2009
Moreira Barbosa c. Portogallo (dec.), n. 65681/01, CEDU 2004-V
Moreno Gómez c. Spagna, n. 4143/02, CEDU 2004-X
Moretti e Benedetti c. Italia, n. 16318/07, 27 aprile 2010
Moskal c. Polonia, n. 10373/05, 15 settembre 2009
Moskovets c. Russia, n. 14370/03, 23 aprile 2009
Mosley c. Regno Unito, n. 48009/08, 10 maggio 2011
Mouillet c. Francia (dec.), n. 27521/04, 13 settembre 2007
Moustaquim c. Belgio, 18 febbraio 1991, Serie A n. 193
MPP Golub c. Ucraina (dec.), n. 6778/05, CEDU 2005-XI
Mrkić c. Croazia (dec.), n. 7118/03, 8 giugno 2006
Murray c. Regno Unito, 28 ottobre 1994, Serie A n. 300-A
Mustafa e Armağan Akın c. Turchia, n. 4694/03, 6 aprile 2010
Mutlu c. Turchia, n. 8006/02, 10 ottobre 2006
Mykhaylenky e altri c. Ucraina, nn. 35091/02 et al., CEDU 2004-XII

—N—

N.K.M. c. Ungheria, n. 66529/11, 14 maggio 2013
Nada c. Svizzera [GC], n. 10593/08, CEDU 2012
Nagovitsyn e Nalgiyev c. Russia (dec.), nn. 27451/09 e 60650/09, 23 settembre 2010
Narinen c. Finlandia, n. 45027/98, 1 giugno 2004
Nassau Verzekering Maatschappij N.V. c. Paesi Bassi (dec.), n. 57602/09, 4 ottobre 2011
Naydyon c. Ucraina, n. 16474/03, 14 ottobre 2010

Nekvedavicius c. Germania (dec.), n. 46165/99, 19 giugno 2003
Nencheva e altri c. Bulgaria, n. 48609/06, 18 giugno 2013
Neves e Silva c. Portogallo, 27 aprile 1989, Serie A n. 153-A
Nicoleta Gheorghe c. Romania, n. 23470/05, 3 aprile 2012
Nikolova e Vandova c. Bulgaria, n. 20688/04, 17 dicembre 2013
Nikula c. Finlandia (dec.), n. 31611/96, 30 novembre 2000
Nizomkhon Dzhurayev c. Russia, n. 31890/11, 3 ottobre 2013
Nogolica c. Croazia (dec.), n. 77784/01, CEDU 2002-VIII
Nolan e K. c. Russia, n. 2512/04, 12 febbraio 2009
Nold c. Germania, n. 27250/02, 29 giugno 2006
Nölkenbockhoff c. Germania, 25 agosto 1987, Serie A n. 123
Norbert Sikorski c. Polonia, n. 17599/05, 22 ottobre 2009
Normann c. Danimarca (dec.), n. 44704/98, 14 giugno 2001
Novinskiy c. Russia, n. 11982/02, 10 febbraio 2009
Novoseletskiy c. Ucraina, n. 47148/99, CEDU 2005-II
Nurmagomedov c. Russia, n. 30138/02, 7 giugno 2007
Nylund c. Finlandia (dec.), n. 27110/95, CEDU 1999-VI

—O—

O'Halloran e Francis c. Regno Unito [GC], nn. 15809/02 e 25624/02, CEDU 2007-III
OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Russia, n. 14902/04, 20 settembre 2011
Öcalan c. Turchia (dec.), n. 5980/07, 6 luglio 2010
Öcalan c. Turchia [GC], n. 46221/99, CEDU 2005-IV
Odièvre c. Francia [GC], n. 42326/98, CEDU 2003-III
Oferta Plus SRL c. Moldavia, n. 14385/04, 19 dicembre 2006
Ohlen c. Danimarca (cancellazione), n. 63214/00, 24 febbraio 2005
Olaechea Cahuas c. Spagna, n. 24668/03, CEDU 2006-X
Olbertz c. Germania (dec.), n. 37592/97, CEDU 1999-V
Olczak c. Polonia (dec.), n. 30417/96, CEDU 2002-X
Oleksandr Volkov c. Ucraina, n. 21722/11, CEDU 2013
Oleksy c. Polonia (dec.), n. 1379/06, 16 giugno 2009
Ölmez c. Turchia (dec.), n. 39464/98, 1 febbraio 2005
Olujčić c. Croazia, n. 22330/05, 5 febbraio 2009
Omkanananda e Divine Light Zentrum c. Svizzera, n. 8118/77, Decisione della Commissione del 19 marzo 1981, DR 25
Öneryıldız c. Turchia [GC], n. 48939/99, CEDU 2004-XII
Orlić c. Croazia, n. 48833/07, 21 giugno 2011
Oršuš e altri c. Croazia [GC], n. 15766/03, CEDU 2010
Osman c. Regno Unito, 28 ottobre 1998, Reports 1998-VIII
Osmanov e Husseinov c. Bulgaria (dec.), nn. 54178/00 e 59901/00, 4 settembre 2003
Österreichischer Rundfunk c. Austria (dec.), n. 57597/00, 25 maggio 2004
Otto c. Germania (dec.), n. 21425/06, 10 novembre 2009
Özpinar c. Turchia, n. 20999/04, 19 ottobre 2010
Öztürk c. Germania, 21 febbraio 1984, Serie A n. 73

—P—

P. e S. c. Polonia, n. 57375/08, 30 ottobre 2012
P.B. e J.S. c. Austria, n. 18984/02, 22 luglio 2010
P.G. e J.H. c. Regno Unito, n. 44787/98, CEDU 2001-IX
Paeffgen GmbH c. Germania (dec.), nn. 25379/04, 21688/05, 21722/05 e 21770/05, 18 settembre 2007
Paksas c. Lituania [GC], n. 34932/04, CEDU 2011
Paladi c. Moldavia [GC], n. 39806/05, 10 marzo 2009
Palić c. Bosnia Erzegovina, n. 4704/04, 15 febbraio 2011
Panjeheighalehei c. Danimarca (dec.), n. 11230/07, 13 ottobre 2009
Pannullo e Forte c. Francia, n. 37794/97, CEDU 2001-X
Papachelas c. Grecia [GC], n. 31423/96, CEDU 1999-II
Papamichalopoulos e altri c. Grecia, 24 giugno 1993, Serie A n. 260-B
Papon c. Francia (dec.), n. 344/04, CEDU 2005-XI
Parizov c. Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, n. 14258/03, 7 febbraio 2008
Partito laburista georgiano c. Georgia, n. 9103/04, CEDU 2008
Parrocchia greco-cattolica Sâmbata Bihor c. Romania (dec.), n. 48107/99, 25 maggio 2004
Parrocchia greco-cattolica Sâmbata Bihor c. Romania, n. 48107/99, 12 gennaio 2010
Paşa ed Erkan Erol c. Turchia, n. 51358/99, 12 dicembre 2006
Patera c. Repubblica ceca (dec.), n. 25326/03, 10 gennaio 2006

Pauger c. Austria, n. 24872/94, Decisione della Commissione del 9 gennaio 1995, DR 80-B
Paul e Audrey Edwards c. Regno Unito (dec.), n. 46477/99, 7 giugno 2001
Paulino Tomás c. Portogallo (dec.), n. 58698/00, CEDU 2003-VIII
Peck c. Regno Unito, n. 44647/98, CEDU 2003-I
Peers c. Grecia, n. 28524/95, CEDU 2001-III
Pellegrin c. Francia [GC], n. 28541/95, CEDU 1999-VIII
Pellegriti c. Italia (dec.), n. 77363/01, 26 maggio 2005
Peñañiel Salgado c. Spagna (dec.), n. 65964/01, 16 aprile 2002
Peraldi c. Francia (dec.), n. 2096/05, 7 aprile 2009
Perez c. Francia [GC], n. 47287/99, CEDU 2004-I
Perlala c. Grecia, n. 17721/04, 22 febbraio 2007
Peruzzo e Martens c. Germania (dec.), nn. 7841/08 e 57900/12, 4 giugno 2013
Petra c. Romania, 23 settembre 1998, *Reports* 1998-VII
Petrina c. Romania, n. 78060/01, 14 ottobre 2008
Pfeifer c. Austria, n. 12556/03, 15 novembre 2007
Phillis c. Grecia (n. 2), 27 giugno 1997, *Reports* 1997-IV
Phillis c. Grecia, n. 28970/95, Decisione della Commissione del 17 ottobre 1996
Phillips c. Regno Unito, n. 41087/98, CEDU 2001-VII
Piechowicz c. Polonia, n. 20071/07, 17 aprile 2012
Pierre-Bloch c. Francia, 21 ottobre 1997, *Reports* 1997-VI
Piętka c. Polonia, n. 34216/07, 16 ottobre 2012
Pini e altri c. Romania, nn. 78028/01 e 78030/01, CEDU 2004-V
Pisano c. Italia (cancellazione) [GC], n. 36732/97, 24 ottobre 2002
Pištorová c. Repubblica ceca, n. 73578/01, 26 ottobre 2004
Pla e Puncernau c. Andorra, n. 69498/01, CEDU 2004-VIII
Plechano c. Polonia, n. 22279/04, 7 luglio 2009
Płoski c. Polonia, n. 26761/95, 12 novembre 2002
POA e altri c. Regno Unito (dec.), n. 59253/11, 21 maggio 2013
Pocius c. Lituania, n. 35601/04, 6 luglio 2010
Polanco Torres e Movilla Polanco c. Spagna, n. 34147/06, 21 settembre 2010
Popov c. Moldavia, n. 74153/01, 18 gennaio 2005
Poslu e altri c. Turchia, nn. 6162/04 et al., 8 giugno 2010
Post c. Paesi Bassi (dec.), n. 21727/08, 20 gennaio 2009
Powell e Rayner c. Regno Unito, 21 febbraio 1990, Serie A n. 172
Poznanski e altri c. Germania (dec.), n. 25101/05, 3 luglio 2007
Predescu c. Romania, n. 21447/03, 2 dicembre 2008
Predil Anstalt c. Italia (dec.), n. 31993/96, 14 marzo 2002
Prencipe c. Monaco, n. 43376/06, 16 luglio 2009
Pressos Compania Naviera S.A. e altri c. Belgio, 20 novembre 1995, Serie A n. 332
Pretty c. Regno Unito, n. 2346/02, CEDU 2002-III
Preussische Treuhand GmbH & Co. KG a.A. c. Polonia (dec.), n. 47550/06, 7 ottobre 2008
Price c. Regno Unito, n. 12402/86, Decisione della Commissione del 9 marzo 1988, DR 55
Pridatchenko e altri c. Russia, nn. 2191/03, 3104/03, 16094/03 e 24486/03, 21 giugno 2007
Prokopovich c. Russia, n. 58255/00, CEDU 2004-XI
Prystavskaya c. Ucraina (dec.), n. 21287/02, CEDU 2002-X
Puchstein c. Austria, n. 20089/06, 28 gennaio 2010
Putistin c. Ucraina, n. 16882/03, 21 novembre 2013
Putz c. Austria, 22 febbraio 1996, *Reports* 1996-I

—Q—

Quark Fishing Ltd c. Regno Unito (dec.), n. 15305/06, CEDU 2006-XIV

—R—


R. c. Regno Unito (dec.), n. 33506/05, 4 gennaio 2007
R.R. c. Polonia, n. 27617/04, CEDU 2011
Radio France e altri c. Francia (dec.), n. 53984/00, CEDU 2003-X
Raimondo c. Italia, 22 febbraio 1994, Serie A n. 281-A
Rambus Inc. c. Germania (dec.) n. 40382/04, 16 giugno 2009
Ramsahai e altri c. Paesi Bassi [GC], n. 52391/99, CEDU 2007-II
Raninen c. Finlandia, 16 dicembre 1997, *Reports* 1997-VIII
Rantsev c. Cipro e Russia, n. 25965/04, CEDU 2010
Rasmussen c. Danimarca, 28 novembre 1984, Serie A n. 87
Ravnsborg c. Svezia, 23 marzo 1994, Serie A n. 283-B

Refah Partisi (Partito del Benessere) e altri c. Turchia (dec.), nn. 41340/98, 41342/98, 41343/98 e 41344/98, 3 ottobre 2000
Řehák c. Repubblica ceca (dec.), n. 67208/01, 18 maggio 2004
Reinprecht c. Austria, n. 67175/01, CEDU 2005-XII
Reklos e Davourlis c. Grecia, n. 1234/05, 15 gennaio 2009
Revel e Mora c. Francia (dec.), n. 171/03, 15 novembre 2005
Rezgui c. Francia (dec.), n. 49859/99, CEDU 2000-XI
Rhazali e altri c. Francia (dec.), n. 37568/09, 10 aprile 2012
Riad e Idiab c. Belgio, nn. 29787/03 e 29810/03, 24 gennaio 2008
Riener c. Bulgaria, n. 46343/99, 23 maggio 2006
Rinck c. Francia (dec.), n. 18774/09, 19 ottobre 2010
Ringeisen c. Austria, 16 luglio 1971, Serie A n. 13
Rizi c. Albania (dec), n. 49201/06, 8 novembre 2011
Robert Lesjak c. Slovenia, n. 33946/03, 21 luglio 2009
Roche c. Regno Unito [GC], n. 32555/96, CEDU 2005-X
Romańczyk c. Francia, n. 7618/05, 18 novembre 2010
Rosenzweig e Bonded Warehouses Ltd c. Polonia, n. 51728/99, 28 luglio 2005
Rossi e altri c. Italia (dec.), nn. 55185/08 et al., 16 dicembre 2008
Rotaru c. Romania [GC], n. 28341/95, CEDU 2000-V
RTBF c. Belgio, n. 50084/06, 29 marzo 2011
Rudzińska c. Polonia (dec.), n. 45223/99, CEDU 1999-VI
Ruiz-Mateos c. Spagna, 23 giugno 1993, Serie A n. 262
Ryabov c. Russia, n. 3896/04, 31 gennaio 2008
Ryabykh c. Russia, n. 52854/99, CEDU 2003-IX

—S—

S. e Marper c. Regno Unito [GC], nn. 30562/04 e 30566/04, CEDU 2008
S.H. e altri c. Austria, n. 57813/00, 1 aprile 2010
S.P., D.P. e A.T. c. Regno Unito, n. 23715/96, Decisione della Commissione del 20 maggio 1996
Sabanchiyeva e altri c. Russia, n. 38450/05, CEDU 2013
Sablon c. Belgio, n. 36445/97, 10 aprile 2001
Sabri Güneş c. Turchia [GC], n. 27396/06, 29 giugno 2012
Saccoccia c. Austria (dec.), n. 69917/01, 5 luglio 2007
Sadak c. Turchia, nn. 25142/94 e 27099/95, 8 aprile 2004
Saghinadze e altri c. Georgia, n. 18768/05, 27 maggio 2010
Şahmo c. Turchia (dec.), n. 37415/97, 1 aprile 2003
Saint-Paul Luxembourg S.A. c. Lussemburgo, n. 26419/10, 18 aprile 2013
Sakellaropoulos c. Grecia (dec.), n. 38110/08, 6 gennaio 2011
Sakhmowskiy c. Russia [GC], n. 21272/03, 2 novembre 2010
Salabiaku c. Francia, 7 ottobre 1988, Serie A n. 141-A
Salduz c. Turchia [GC], n. 36391/02, CEDU 2008
Salesi c. Italia, 26 febbraio 1993, Serie A n. 257-E
Salman c. Turchia [GC], n. 21986/93, CEDU 2000-VII
San Leonard Band Club c. Malta, n. 77562/01, CEDU 2004-IX
Sánchez Ramirez c. Francia, n. 48787/99, Decisione della Commissione del 24 giugno 1996, DR 86-B
Sancho Cruz e altre 14 cause in materia di riforma agraria c. Portogallo, nn. 8851/07 et al., 18 gennaio 2011
Şandru e altri c. Romania, n. 22465/03, 8 dicembre 2009
Sanles Sanles c. Spagna (dec.), n. 48335/99, CEDU 2000-XI
Sapeyan c. Armenia, n. 35738/03, 13 gennaio 2009
Sargsyan c. Azerbaijan (dec.) [GC], n. 40167/06, 14 dicembre 2011
Savino e altri c. Italia, nn. 17214/05, 20329/05 e 42113/04, 28 aprile 2009
Savridin Dzhurayev c. Russia, n. 71386/10, CEDU 2013
Savu c. Romania (dec.), n. 29218/05, 11 ottobre 2011
Scavuzzo-Hager e altri c. Svizzera (dec.), n. 41773/98, 30 novembre 2004
Schalk e Kopf c. Austria, n. 30141/04, CEDU 2010
Schmautzer c. Austria, 23 ottobre 1995, Serie A n. 328-A
Schouten e Meldrum c. Paesi Bassi, 9 dicembre 1994, Serie A n. 304
Schwizgebel c. Svizzera, n. 25762/07, CEDU 2010
Sciacca c. Italia, n. 50774/99, CEDU 2005-I
Scoppola c. Italia (n. 2) [GC], n. 10249/03, 17 settembre 2009
Scordino c. Italia (dec.), n. 36813/97, CEDU 2003-IV
Scordino c. Italia (n. 1) [GC], n. 36813/97, CEDU 2006-V
Scozzari e Giunta c. Italia [GC], nn. 39221/98 e 41963/98, CEDU 2000-VIII
Sdružení Jihočeské Matky c. Repubblica ceca (dec.), n. 19101/03, 10 luglio 2006
Sejdić e Finci c. Bosnia Erzegovina [GC], nn. 27996/06 e 34836/06, CEDU 2009
Sejdovic c. Italia [GC], n. 56581/00, CEDU 2006-II

Selçuk e Asker c. Turchia, 24 aprile 1998, *Reports* 1998-II
Selmouni c. Francia [GC], n. 25803/94, CEDU 1999-V
Senator Lines GmbH c. quindici Stati membri dell'Unione europea (dec.) [GC], n. 56672/00, CEDU 2004-IV
Sergey Zolotukhin c. Russia [GC], n. 14939/03, CEDU 2009
Şerife Yiğit c. Turchia [GC], n. 3976/05, 2 novembre 2010
Sezione municipale di Antilly c. Francia (dec.), n. 45129/98, CEDU 1999-VIII
Shamayev e altri c. Georgia e Russia (dec.), n. 36378/02, 16 settembre 2003
Shamayev e altri c. Georgia e Russia, n. 36378/02, CEDU 2005-III
Shefer c. Russia (dec.), n. 45175/04, 13 marzo 2012
Shevanova c. Lettonia (cancellazione) [GC], n. 58822/00, 7 dicembre 2007
Shimovolos c. Russia, n. 30194/09, 21 giugno 2011
Sidabras e Džiautas c. Lituania (dec.), nn. 55480/00 e 59330/00, 1 luglio 2003
Sidabras e Džiautas c. Lituania, nn. 55480/00 e 59330/00, CEDU 2004-VIII
Sigalas c. Grecia, n. 19754/02, 22 settembre 2005
Šikić c. Croazia, n. 9143/08, 15 luglio 2010
Siliadin c. Francia, n. 73316/01, CEDU 2005-VII
Silickienė c. Lituania, n. 20496/02, 10 aprile 2012
Šilih c. Slovenia [GC], n. 71463/01, 9 aprile 2009,
Silver e altri c. Regno Unito, 25 marzo 1983, Serie A n. 61
Simitzi-Papachristou e altri c. Grecia (dec.), nn. 50634/11 et al., 5 novembre 2013
Sindicatul Păstorul cel Bun c. Romania [GC], n. 2330/09, CEDU 2013
Sisojeva e altri c. Lettonia (cancellazione) [GC], n. 60654/00, CEDU 2007-I
Skorobogatykh c. Russia (dec.), n. 37966/02, 8 giugno 2006
Slavgorodski c. Estonia (dec.), n. 37043/97, CEDU 1999-II
Slaviček c. Croazia (dec.), n. 20862/02, 4 luglio 2002
Slivenko e altri c. Lettonia (dec.) [GC], n. 48321/99, CEDU 2002-II
Slivenko c. Lettonia [GC], n. 48321/99, CEDU 2003-X
Smirnov c. Russia (dec.), n. 14085/04, 6 luglio 2006
Smirnova c. Russia, nn. 46133/99 e 48183/99, CEDU 2003-IX
Société Colas Est e altri c. Francia, n. 37971/97, CEDU 2002-III
Söderman c. Svezia [GC], n. 5786/08, CEDU 2013
Soering c. Regno Unito, 7 luglio 1989, Serie A n. 161
Solmaz c. Turchia, n. 27561/02, 16 gennaio 2007
Sovtransavto Holding c. Ucraina, n. 48553/99, CEDU 2002-VII
Sporrong e Lönnroth c. Svezia, 23 settembre 1982, Serie A n. 52
Stamoulakatos c. Grecia (n. 1), 26 ottobre 1993, Serie A n. 271
Stamoulakatos c. Regno Unito, n. 27567/95, Decisione della Commissione del 9 aprile 1997
Stanev c. Bulgaria [GC], n. 36760/06, CEDU 2012
Star Cate – Epilekta Gevmata e altri c. Grecia (dec.), n. 54111/07, 6 luglio 2010
State Holding Company Luganskvugillya c. Ucraina (dec.), n. 23938/05, 27 gennaio 2009
Stec e altri c. Regno Unito (dec.) [GC], n. 65731/01 e 65900/01, CEDU 2005-X
Steel e altri c. Regno Unito, 23 settembre 1998, *Reports* 1998-VII
Stefanescu c. Romania (dec.), n. 11774/04, 12 aprile 2011
Stegarescu e Bahrin c. Portogallo, n. 46194/06, 6 aprile 2010
Steininger c. Austria, n. 21539/07, 17 aprile 2012
Stephens c. Cipro, Turchia e le Nazioni Unite (dec.), n. 45267/06, 11 dicembre 2008
Stephens c. Malta (n. 1), n. 11956/07, 21 aprile 2009
Štitić c. Croazia, n. 29660/03, 8 novembre 2007
Stjerna c. Finlandia, 25 novembre 1994, Serie A n. 299-B
Stojkovic c. Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, n. 14818/02, 8 novembre 2007
Stoll c. Svizzera [GC], n. 69698/01, CEDU 2007-V
Stran Greek Refineries e Stratis Andreadis c. Grecia, 9 dicembre 1994, Serie A n. 301-B
Stukus e altri c. Polonia, n. 12534/03, 1 aprile 2008
Suküt c. Turchia (dec.), n. 59773/00, 11 settembre 2007
Šumbera c. Repubblica ceca (dec.), n. 48228/08, 21 febbraio 2012
Sürmeli c. Germania (dec.), n. 75529/01, 29 aprile 2004
Sürmeli c. Germania [GC], n. 75529/01, CEDU 2006-VII
Surugiu c. Romania, n. 48995/99, 20 aprile 2004
Szabó c. Svezia (dec.), n. 28578/03, CEDU 2006-VIII
Szott-Medyńska c. Polonia (dec.), n. 47414/99, 9 ottobre 2003
Szücs c. Austria, 24 novembre 1997, *Reports* 1997-VII



Tahsin Acar c. Turchia [GC], n. 26307/95, CEDU 2004-III
Tănase c. Moldavia [GC], n. 7/08, CEDU 2010

Tanrikulu c. Turchia [GC], n. 23763/94, CEDU 1999-IV
Taşkın e altri c. Turchia, n. 46117/99, CEDU 2004-X
Tătar c. Romania, n. 67021/01, 27 gennaio 2009
Taylor-Sabori c. Regno Unito, n. 47114/99, 22 ottobre 2002
Techniki Olympiaki A.E. c. Grecia (dec.), n. 40547/10, 1 ottobre 2013
Ternovszky c. Ungheria, n. 67545/09, 14 dicembre 2010
Thévenon c. Francia (dec.), n. 2476/02, CEDU 2006-III
Tinnelly & Sons Ltd e altri e McElduff e altri c. Regno Unito, 10 luglio 1998, Reports 1998-IV
Todorov c. Bulgaria (dec.), n. 65850/01, 13 May 2008
Topčić-Rosenberg c. Croazia, n. 19391/11, 14 novembre 2013
Torri c. Italia, 1 luglio 1997, Reports 1997-IV
Transpetrol, a.s. c. Slovacchia (dec.), n. 28502/08, 15 novembre 2011
Tre Traktörer Aktiebolag c. Svezia, 7 luglio 1989, Serie A n. 159
Treska c. Albania e Italia (dec.), n. 26937/04, CEDU 2006-XI
Trofimchuk c. Ucraina (dec.), n. 4241/03, 31 maggio 2005
Trubnikov c. Russia, n. 49790/99, 5 luglio 2005
Tucka c. Regno Unito (n. 1) (dec.), n. 34586/10, 18 gennaio 2011
Tuna c. Turchia, n. 22339/03, 19 gennaio 2011
Turgut e altri c. Turchia, n. 1411/03, 8 luglio 2008
Tyrer c. Regno Unito, 25 aprile 1978, Serie A n. 26
Tysiāc c. Polonia, n. 5410/03, CEDU 2007-I

—U—

Ukraine-Tyumen c. Ucraina, n. 22603/02, 22 novembre 2007
Ülke c. Turchia (dec.), n. 39437/98, 1 giugno 2004
Ulyanov c. Ucraina (dec.), n. 16472/04, 5 ottobre 2010
Unédic c. Francia, n. 20153/04, 18 dicembre 2008
Üner c. Paesi Bassi [GC], n. 46410/99, CEDU 2006-XII
Užkauskas c. Lituania, n. 16965/04, 6 luglio 2010
Uzun c. Germania, n. 35623/05, CEDU 2010

—V—

V.C. c. Slovacchia, n. 18968/07, CEDU 2011
Vallianatos e altri c. Grecia [GC], nn. 29381/09 e 32684/09, CEDU 2013
Van Colle c. Regno Unito, n. 7678/09, 13 novembre 2012
Van der Heijden c. Paesi Bassi [GC], n. 42857/05, 3 aprile 2012
Van der Putten c. Paesi Bassi (dec.), n. 15909/13, 27 agosto 2013
Van der Tang c. Spagna, 13 July 1995, Serie A n. 321
Van der Ven c. Paesi Bassi, n. 50901/99, CEDU 2003-II
Van Droogenbroeck c. Belgio, 24 giugno 1982, Serie A n. 50
Van Marle e altri c. Paesi Bassi, 26 giugno 1986, Serie A n. 101
Van Velden c. Paesi Bassi, n. 30666/08, 19 luglio 2011
Van Vondel c. Paesi Bassi, n. 38258/03, 25 ottobre 2007
Vanyan c. Russia, n. 53203/99, 15 dicembre 2005
Varbanov c. Bulgaria, n. 31365/96, CEDU 2000-X
Varnava e altri c. Turchia [GC], nn. 16064/90 et al., CEDU 2009,
Vartic c. Romania (n. 2), n. 14150/08, 17 dicembre 2013
Vasilchenko c. Russia, n. 34784/02, 23 settembre 2010
Vasiliy Ivashchenko c. Ucraina, n. 760/03, 26 luglio 2012
Vasilkoski e altri c. Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, n. 28169/08, 28 ottobre 2010
Vassilios Athanasiou e altri c. Grecia, n. 50973/08, 21 dicembre 2010
Veeber c. Estonia (n. 1), n. 37571/97, 7 novembre 2002
Velikova c. Bulgaria (dec.), n. 41488/98, CEDU 1999-V
Velikova c. Bulgaria, n. 41488/98, CEDU 2000-VI
Vera Fernández-Huidobro c. Spagna, n. 74181/01, 6 gennaio 2010
Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Svizzera (n. 2) [GC], n. 32772/02, CEDU 2009,
Veriter c. Francia, n. 31508/07, 14 ottobre 2010
Verlagsgruppe News GmbH c. Austria (dec.), n. 62763/00, 16 gennaio 2003
Vernillo c. Francia, 20 febbraio 1991, Serie A n. 198
Vijayanathan e Pusparajah c. Francia, 27 agosto 1992, Serie A n. 241-B
Vilho Eskelinen e altri c. Finlandia [GC], n. 63235/00, CEDU 2007-II
Vilnes e altri c. Norvegia, nn. 52806/09 e 22703/10, 5 dicembre 2013
Vistiņš e Perepjolkins c. Lettonia [GC], n. 71243/01, 25 ottobre 2012

Vladimir Romanov c. Russia, n. 41461/02, 24 luglio 2008
Voggenreiter c. Germania, n. 47169/99, CEDU 2004-I
Vojnović c. Croazia (dec.), n. 4819/10, 26 giugno 2012
Von Hannover c. Germania (n. 2) [GC], nn. 40660/08 e 60641/08, CEDU 2012
Von Hannover c. Germania, n. 59320/00, CEDU 2004-VI

—W—

Waite e Kennedy c. Germania [GC], n. 26083/94, CEDU 1999-I
Wakefield c. Regno Unito, n. 15817/89, Decisione della Commissione del 1 ottobre 1990, DR 66
Weber e Saravia c. Germania (dec.), n. 54934/00, CEDU 2006-XI
Weber c. Svizzera, 22 maggio 1990, Serie A n. 177
Welch c. Regno Unito, 9 febbraio 1995, Serie A n. 307-A
Wendenburg e altri c. Germania (dec.), n. 71630/01, CEDU 2003-II
Wieser e Bicos Beteiligungen GmbH c. Austria, n. 74336/01, CEDU 2007-IV
Williams c. Regno Unito (dec.), n. 32567/06, 17 febbraio 2009
Winterstein e altri c. Francia, n. 27013/07, 17 ottobre 2013
Wisse c. Francia, n. 71611/01, 20 dicembre 2005
Worm c. Austria, 29 agosto 1997, *Reports* 1997-V
Worwa c. Polonia, n. 26624/95, CEDU 2003-XI
Woś c. Polonia, n. 22860/02, CEDU 2006-VII

—X—

X e altri c. Austria [GC], n. 19010/07, CEDU 2013
X e Y c. Paesi Bassi, 26 marzo 1985, Serie A n. 91
X c. Finlandia, n. 34806/04, CEDU 2012
X c. Francia, 31 marzo 1992, Serie A n. 234-C
X, Y e Z c. Regno Unito [GC], 22 aprile 1997, *Reports* 1997-II
X e Y c. Belgio, n. 8962/80, Decisione della Commissione del 13 maggio 1982, DR 28
X c. Regno Unito, n. 6956/75, Decisione della Commissione del 10 dicembre 1976, DR 8
X c. Belgio e Paesi Bassi, n. 6482/74, Decisione della Commissione del 10 luglio 1975, DR 7
X c. Francia, n. 9587/81, Decisione della Commissione del 13 dicembre 1982, DR 29
X c. Francia, n. 9993/82, Decisione della Commissione del 5 ottobre 1982, DR 31
X c. Germania, n. 7462/76, Decisione della Commissione del 7 marzo 1977, DR 9
X c. Germania, n. 1611/62, Decisione della Commissione del 25 settembre 1965
X c. Italia, n. 6323/73, Decisione della Commissione del 4 marzo 1976, DR 3
X c. Paesi Bassi, n. 7230/75, Decisione della Commissione del 4 ottobre 1976, DR 7
X c. Regno Unito, n. 7308/75, Decisione della Commissione del 12 ottobre 1978, DR 16
X c. Regno Unito (dec.), n. 8206/78, Decisione della Commissione del 10 luglio 1981, DR 25
Xenides-Arestis c. Turchia, n. 46347/99, 22 dicembre 2005

—Y—

Y.F. c. Turchia, n. 24209/94, CEDU 2003-IX
Yaşa c. Turchia, 2 settembre 1998, *Reports* 1998-VI
Yatsenko c. Ucraina, n. 75345/01, 16 febbraio 2012
Yepishin c. Russia, n. 591/07, 27 giugno 2013
Yildirim c. Austria (dec.), n. 34308/96, 19 ottobre 1999
Yonghong c. Portogallo (dec.), n. 50887/99, CEDU 1999-IX
Yordanova e altri c. Bulgaria, n. 25446/06, 24 aprile 2012
Yorgiyadis c. Turchia, n. 48057/99, 19 ottobre 2004
Yurttas c. Turchia, nn. 25143/94 e 27098/95, 27 maggio 2004

—Z—

Z c. Finlandia, 25 febbraio 1997, *Reports* 1997-I
Z e altri c. Regno Unito [GC], n. 29392/95, CEDU 2001-V
Zaicevs c. Lettonia, n. 65022/01, 31 luglio 2007
Zalli c. Albania (dec.), n. 52531/07, 8 febbraio 2011
Zana c. Turchia, 25 novembre 1997, *Reports* 1997-VII
Zander c. Svezia, 25 novembre 1993, Serie A n. 279-B
Zapletal c. Repubblica ceca (dec.), n. 12720/06, 30 novembre 2010
Zastava It Turs c. Serbia (dec.), n. 24922/12, 9 April 2013

Zehentner c. Austria, n. 20082/02, 16 luglio 2009
Zehnalová e Zehmal c. Repubblica ceca (dec.), n. 38621/97, CEDU 2002-V
Zhigalev c. Russia, n. 54891/00, 6 luglio 2006
Ziętal c. Polonia, n. 64972/01, 12 maggio 2009
Živić c. Serbia, n. 37204/08, 13 settembre 2011
Znamenskaya c. Russia, n. 77785/01, 2 giugno 2005
Zorica Jovanović c. Serbia, n. 21794/08, CEDU 2013
Zwinkels c. Paesi Bassi (dec.), n. 16593/10, 9 ottobre 2012

—3—

3A.CZ s.r.o. c. Repubblica ceca, n. 21835/06, 10 febbraio 2011